



ENRICO BESTA  
DELLA R. UNIVERSITÀ DI MILANO

5

**FONTI DEL DIRITTO ITALIANO  
DALLA CADUTA DELL'IMPERO  
ROMANO SINO AI TEMPI NOSTRI**



C E D A M  
CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
PADOVA 1938-XVI





1010/57/16





R. UNIVERSITÀ DI MILANO

---

ENRICO BESTA

DELLA R. UNIVERSITÀ DI MILANO

FONTI DEL DIRITTO ITALIANO  
DALLA CADUTA DELL'IMPERO  
ROMANO SINO AI TEMPI NOSTRI

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza



1806106111



C E D A M

CASA EDITRICE DOTT. A. MILANI

PADOVA 1938-XVI

---

PROPRIETÀ LETTERARIA

---



PRINTED IN ITALY

---

*Città di Castello - Tip. « Unione Arti Grafiche » - 1938-XVI.*

---

## AVVERTENZA

---

Il presente corso suppone un costante riguardo alle opere generali del SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo*, Torino, 1854; dello STOBBE, *Storia delle Origini del diritto germanico*, vers. Bollati, Firenze, 1868; del CONRAT, *Geschichte der Quellen und Literatur des roemischen Rechts im frueherem Mittelalter*, Leipzig, 1889; dello SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano* (Le fonti, leggi e scienza, Roma, 1908; del BESTA, *Legislazione e scienza giuridica dalla caduta del l'impero romano al secolo decimosesto*, Milano, 1925; del DEL GIUDICE, *Legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Milano, 1923; del CALISSE, *Storia del diritto italiano*, I, Firenze, 1930.

Si presuppongono anche le trattazioni date alle fonti nei trattati di storia del diritto italiano del PERTILE, del SALVIOLI, del CICCAGLIONE, del GENUARDI, del SOLMI, e i corsi più recenti del TRIFONE, del MONTI, dell'ALBERTI, del LEICHT nonchè le considerazioni del CALASSO, *Storia e sistema delle fonti del diritto comune*, Milano, 1938.

Si ebbe anche costante riguardo ai trattati sulla storia del diritto tedesco del BRUNNER e dello SCHROEDER, ai trattati sulla storia del diritto francese del VIOLLET, dell'ESMEIN, del BRISSAUD, del CHENON.

---



---

---

## INDICE SISTEMATICO

---

CAP.	I.	- Il concetto del diritto e delle sue fonti nell'Impero romano	Pag.	1
CAP.	II.	- Le fonti del diritto e i loro rapporti fino a Teodosio	»	4
CAP.	III.	- Il concetto del diritto e delle sue fonti presso i popoli germanici	»	11
CAP.	IV.	- Le prime redazioni scritte del diritto germanico	»	15
CAP.	V.	- Le prime leggi romano-barbariche	»	20
CAP.	VI.	- Gli editti dei re eruli ed ostrogoti	»	24
CAP.	VII.	- Le prime collezioni canonistiche italiane	»	29
CAP.	VIII.	- L'estensione all'Italia della legislazione giustiniana	»	32
CAP.	IX.	- L'insegnamento e la letteratura del diritto nel periodo gotico e giustiniano	»	38
CAP.	X.	- La legislazione longobarda	»	42
CAP.	XI.	- Lo svolgimento della legislazione della Chiesa durante la dominazione longobarda	»	52
CAP.	XII.	- La legislazione bizantina ne' secoli VII e VIII	»	55
CAP.	XIII.	- L'elaborazione letteraria delle leggi longobarde e delle leggi romane durante il periodo longobardo	»	58
CAP.	XIV.	- Il principio della personalità delle leggi e le leggi per esso introdotte in Italia	»	64
CAP.	XV.	- La legislazione carolingia	»	71
CAP.	XVI.	- La legislazione dei re italici	»	76
CAP.	XVII.	- La legislazione bizantina dal secolo nono al decimo	»	78
CAP.	XVIII.	- Lo svolgimento della elaborazione canonistica nel periodo carolingio	»	81
CAP.	XIX.	- Il diritto arabo in Italia	»	87
CAP.	XX.	- L'insegnamento e la letteratura giuridica dai Carolingi agli Ottoni	»	89
CAP.	XXI.	- La restaurazione ottoniana	»	94
CAP.	XXII.	- Il sopravvento della consuetudine	»	96
CAP.	XXIII.	- Il ritorno alla territorialità del diritto	»	98
CAP.	XXIV.	- La scienza e l'insegnamento del diritto dagli Ottoni ad Enrico IV	»	101
CAP.	XXV.	- Il sistema delle fonti del diritto agli albori del Risorgimento	»	111

CAP. XXVI. - La legislazione imperiale . . . . .	Pag. 113
CAP. XXVII. - L'università di Bologna e la formazione del Corpus iuris civilis . . . . .	» 115
CAP. XXVIII. - I libri feudorum . . . . .	» 120
CAP. XXIX. - La legislazione della chiesa. . . . .	» 123
CAP. XXX. - La legislazione del regno di Sicilia dei giudicati sardi dello stato pontificio di Venezia . . . . .	» 126
CAP. XXXI. - La legislazione nelle signorie feudali . . . . .	» 134
CAP. XXXII. - Lo statuto comunale ed il diritto di statuire da parte dei comuni . . . . .	» 137
CAP. XXXIII. - Varie specie di statuti . . . . .	» 140
CAP. XXXIV. - Formazione degli statuti . . . . .	» 144
CAP. XXXV. - Limiti del diritto di statuire . . . . .	» 146
CAP. XXXVI. - Gli elementi costitutivi dello statuto . . . . .	» 148
CAP. XXXVII. - La struttura degli statuti comunali . . . . .	» 150
CAP. XXXVIII. - Statuti corporativi . . . . .	» 152
CAP. XXXIX. - Le consuetudini . . . . .	» 157
CAP. XL. - La legislazione delle signorie . . . . .	» 160
CAP. XLI. - I glossatori . . . . .	» 161
CAP. XLII. - I decretisti . . . . .	» 172
CAP. XLIII. - I decretalisti . . . . .	» 174
CAP. XLIV. - I postaccursiani . . . . .	» 176
CAP. XLV. - Gli scolastici. . . . .	» 181
CAP. XLVI. - I pragmatici del diritto ecclesiastico . . . . .	» 189
CAP. XLVII. - La legislazione dei principati dal secolo decimosesto alla metà del secolo decimottavo . . . . .	» 191
CAP. XLVIII. - La scuola e la scienza del diritto del secolo decimo- sesto alla metà del decimo ottavo . . . . .	» 199
CAP. XLIX. - La legislazione degli stati italiani nel periodo delle riforme . . . . .	» 208
CAP. L. - La scienza giuridica nell'età delle riforme. . . . .	» 213
CAP. LI. - La codificazione francese e le sue derivazioni italiane . . . . .	» 219
CAP. LII. - La legislazione italiana postnapoleonica . . . . .	» 222
CAP. LIII. - La scienza giuridica italiana dalla rivoluzione al ri- sorgimento . . . . .	» 228
CAP. LIV. - La legislazione del Regno d'Italia . . . . .	» 232
CAP. LV. - La scienza giuridica italiana dopo l'unificazione . . . . .	» 233
EPILOGO . . . . .	» 235

---

## CAPITOLO I.

### Il concetto del diritto e delle sue fonti nell'Impero romano.

BIBLIOGRAFIA. — KUEBLER, *Die Einwirkung der älteren christlichen Kirche auf die Entwicklung des Rechts*, in *Theologischen Arbeiten aus dem rhein. wissensch. Predigerverein*, Tuebingen 1902; BAVIERA, *Concetto e limiti della influenza del cristianesimo sul diritto romano*, Parigi, 1912, dalle *Mélanges Girard*.

1. — Quando il superbo edificio di Roma, infracidito da interne cause dissolvitrici e premuto dagli urti sempre più impetuosi dei Barbari che agognavano a nuove sedi, parve crollare dalle fondamenta, la tema più angosciata fu quella che, sciolto l'impero, scomparissero la pace, la giustizia, il diritto. I padri stessi della Chiesa, che avevano ardentemente combattuti i vizii dei Romani, avevano pur riconosciuto che le leggi di Roma erano *recte et sapienter constitutae*!

2. — Della eredità culturale che il mondo antico trasmetteva alle nuove età fu però elemento essenziale la convinzione della necessità di una norma obbiettiva che concilii la tutela degli interessi particolari con quella dell'interesse collettivo e garantisca la libertà attraverso la disciplina. Nella giurisprudenza romana cercheremmo indarno una definizione del diritto, che a noi si presenta con un nome che non è latino, ma volgare: ma nessun popolo lo intese con tanta intimità quanto il romano.

Il *fas* cadeva di fronte alla nuova religione della nuova fede. Lo *ius* continuava la sua vita.

La celebre definizione dello *ius* come la *ars boni et aequi* ri-

guardava piuttosto che il diritto la scienza di esso; la stessa definizione fu data infatti per la giurisprudenza. Il diritto non si identificò nè con la *bonitas* che sarebbe stato il complesso delle regole indirizzate al bene nè con la *aequitas* che fu sovente una misura con cui si apprezzò la stessa norma del diritto ma presupponeva l'una e l'altra.

Sulla guida dei filosofi greci i Romani erano giunti d'altra parte alla concezione di una *ratio summa* insita nella natura; posta dalla *mens divina* e perciò *caelestis* era la *lex vera atque princeps*. Parlarono anch'essi di uno *ius naturale semper bonum* svincolato da limiti di tempo e di spazio cui contrapposero evidentemente un altro diritto che mutando nello spazio e nel tempo aveva un valore contingente sì ma *positivo*. Il complesso delle norme praticate da tutti gli uomini, che pur fu talvolta concepito come uno *ius gentium* o come uno *ius naturale*, si avvicinava in particolar modo a quello che ne era per così dire un limite ideale.

3. — Le norme etiche e le giuridiche, confuse nell'accezione greca del νόμος, erano distinte nella società romana. E la morale potè in questa mutarsi senza travolgere tutto lo *ius* benchè il cristianesimo affermasse la necessità della conformazione delle leggi umane alle leggi divine e identicasse la giustizia con la stessa volontà divina mettendo innanzi l'apoftegma: *lex non videtur que iusta non est*. Lo *iustum* che era già un derivato dello *ius* diventò un criterio di valutazione per la norma che poneva il diritto.

4. — Lo *ius* espressione di volontà collettiva era nelle origini limitato dalla *civitas*. Il diritto della città come *ius publicum*, riferito al popolo, aveva già superato lo *ius gentilicium* diventato di fronte a quello un diritto particolare destinato a scomparire. Ma lo *ius civile, proprium civitatis* era contrapposto allo *ius peregrinorum* che diritto diventava propriamente solo quando era stato ricevuto dai Romani.

5. — Prima espressione del diritto fu certo il *mos*: poi accanto allo *ius moribus constitutum* si pose lo *ius legibus constitutum*. Quello era *receptum* ovvero *comprobatum* attraverso l'*usus* reso venerabile dalla *vetustas*: questo trasse la forza dallo *imperium*

del magistrato attraverso la sua *iussio*. Al diritto consuetudinario si aggiunse d'altronde quello formulato attraverso la *interpretatio* e sorretto dalla *auctoritas prudentum*, o dalla *auctoritas rei iudicatae*. Così il sistema complessivo delle norme risultò *iure legesque*. A mezzo il secolo settimo della repubblica l'endiade *lege iureque*, capovolgendo i termini della formula originaria, indicava già che il diritto posto, anzi scritto aveva acquistata la prevalenza sul consuetudinario.

6. — La prima legge fu presso i Romani il *populiscitum*; l'adeguazione della *plebs* al *populus* aggiunse il *plebiscitum*. Entrambi scomparvero col cadere di quelle assemblee.

Al posto di queste si pose il senato: ma i *senatusconsulta* però non furono senz'altro *leges*.

Nè lo furono gli *edicta* magistratuali, compresi quelli emanati dal supremo magistrato che fu l'imperatore.

Anche gli *edicta*; i *placita* ed i *decreta imperiali* formarono parte dapprima dello *ius honorarium* che fu soprattutto alimentato dagli editti del pretore, uno *ius* che potremmo dire *extraordinarium* di fronte a quello creato con la vecchie forme.

Consolidatosi nell'*Edictum perpetuum* parve inaridirsi, mentre vieppiù rigogliosa si svolse l'attività normativa degli imperatori. S'insterilì la funzione normativa riconosciuta alla giurisprudenza, levandosi di mezzo lo *ius respondendi*. Si insterilì infine la funzione del senato poichè i *senatus consulta* si limitarono ad approvare la *oratio* del *princeps*. E proprio questo diventò la *viva vox legis*. L'esistenza di *leges datae* accanto alle *rogatae*, che erano state le originarie, agevolò l'adeguamento delle costituzioni imperiali alle *leges* e ne fece da ultimo le vere *leges*, le sole *leges*.

---

## CAPITOLO II.

### Le fonti del diritto e i loro rapporti fino a Teodosio.

BIBLIOGRAFIA. — DE FRANCISCI, *Osservazioni sulla condizione della legislazione nei secoli IV e V*, Milano, 1921; MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht*, Leipzig, 1891; GIBSON, *L'étude des dr. romain comparé aux droits de l'antiquité*, Paris, 1899; FORGENTRAGER, *Die Entstehungsgeschichte d. Fragmenta vaticana*, in *Freiburger Abhandlungen*, V (1935); LEVY, *Westen und Osten und der nachklassische Entwicklung des roeischen Rechts*, in *ZdSSh RA*, XXIX (1929); VOLTERRA, *Indice delle glosse, delle interpolazioni, delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustinianee*, nella *Riv. di st. del dir. ital.*, VII (1934), 107 segg.; SEGRE, *Elementi elleno-orientali del diritto privato dell'alto medioevo in Occidente*, Torino, 1924; SAN NICOLÒ, *Il problema degli influssi greco-orientali nel diritto bizantino*, Roma, dagli *Atti del Congr. intern. di dir. rom.*; TEUBENSCHLAG, *Der Einfluss des Provincialrechts aus des roemische Privatrecht*, Roma, dagli *Atti del Congr. intern. di dir. rom.*; CARUSI, *I rapporti fra il diritto romano ed i diritti greco-orientali e il testamento scientifico di Ludwig Mitteis*, dagli *Studi Salandra*; LEVY, *Zum Wesen des westroemischen Vulgarrechts*, Roma, dagli *Atti del Congr. intern. di dir. rom.*; SCHOENBAUER, *Reichsrecht gegen Volksrecht?*, in *ZdSS, RA*, LI (1931); VISCONTI, *Forze e tendenze novatrici nel mondo romano del IV secolo*, Ferrara, 1936, dagli *Annali Universitari*; SCHOENBAUER, *Reichsrecht Volksrecht und Provinzialrecht* in *ZdSR, RA*, LVII (1937).

7. — Non si può comprendere il sistema delle fonti del diritto italiano nel medioevo se non ci facciamo una chiara idea del sistema che in rapporto ad esse vigea nel momento in cui dalla sede occidentale furono sbalzati gli imperatori, o in cui, per usare

la espressione corrente, cadde l'impero d'Occidente. Corrono ancora in proposito idee inesatte.

Inesatta in ispecie è quella che già prima di Giustiniano (e magari sin dai tempi di Caracalla e della famosa sua costituzione, a tutti i sudditi dell'impero attribuisce la qualità di *cives romani*: di conseguenza nella unità dell'impero vi sarebbe stato un solo diritto, lo *ius civile romanum*, distinto dal vecchio diritto di Roma o dallo *ius proprium* della *urbe*. Quella tesi avrebbe dovuto perder terreno dopo che lo studio delle interpolazioni rivelò che la maggior parte delle leggi che le davano base sono state dimostrate poste o modificate secondo le idealità di Giustiniano: ma l'opinione non si rinnova facilmente.

8. — Per quanto non sieno sicure le restituzioni fatte all'editto di Caracalla e si debba andar cauti nel trarre da integrazioni congetturali illazioni che diventino il sostegno di altre congetture, una cosa per lo meno è certa, che l'editto eccettò i deditizii; essi almeno rimasero fuori della categoria di coloro per cui il vivere secondo il diritto romano era un dovere ed un diritto.

Anche in Italia. Sino al Rubicone ed alla Magra parrebbe che in occasione del *bellum sociale* fosse scomparsa ogni differenza fra la *urbs* e le città federate: oltre quei limiti l'adeguazione non fu piena. Rimasero nell'Alta Italia *latini* e *dediticii*. Il *civis romanus* potè restare un particolar tipo di *liber*; infatti non tutte le manumissioni resero il *libertus civis*. Dubito che proprio quelle persistenze del passato abbia fatto sì che nel medioevo le popolazioni o romaniche sieno anche state dette latine.

9. — Unità assoluta di diritto non si ebbe mai nell'impero romano. Sebbene valesse il principio che i diritti *particolari* potessero soltanto eccezionalmente prevalere sul diritto generale le tradizioni giuridiche dei popoli assegggettati o federati non furono sistematicamente conculcate. Accanto alle *leges* e alle *consuetudines generales* si ebbero *leges* e *consuetudines regionum, provinciarum, patriarum, civitatum, municipiorum, locorum* e persino di *curiae, collegia, officia*. Tutto ciò senza tener conto dello *ius singulare* attribuito allo *exercitus*, pel quale, nel momento in cui questo cessò di essere costituito da cittadini romani, potè essere consentito ai *milites* di altra nazione che la romana l'uso del proprio diritto,

La possibilità di *vivere diverso iure* impose una sia pure rudimentale ricerca di criterii che potessero regolare entro l'orbita dello *ius commune* i conflitti tra i diversi ordinamenti giuridici coesistenti i quali si posero a franco degli altri criterii che potessero regolare il conflitto delle norme nel tempo.

10. — Questo osservavo, riallacciandomi agli insegnamenti del Mitteis intorno alla contrapposizione fra il *Reichsrecht* od il diritto vigente in tutto l'impero ed il *Volksrecht* sin dal 1903. La via da me prescelta è ora battuta, dal Taubenschlag e dallo Schönbauer, persuasi che se pure una certa reazione a favore di un assoluto predominio del diritto romano si ebbe sotto Diocleziano, i successori di lui lasciarono che gli istituti provinciali si svolgessero liberamente. Le norme generali furono sin d'allora intese come *ius comune* in contrapposto allo *ius proprium* dei singoli popoli assoggettate quantunque, per azione delle scuole orientali, sotto quella etichetta si sia spesso inteso, invece che il diritto di tutti i cittadini romani, quello che era praticato da tutte le umane genti, un *ius gentium* in senso nuovo.

11. — Precisamente sotto la forma della consuetudine vigeva quello che il Tamassia chiamava diritto romano-volgare e che io per evitare possibili equivoci tenevo ed inchino a chiamar volgare italico. La convinzione della sua esistenza emerge dalla esperienza; so che quanto risulta dai documenti non può essere infirmato dall'astratta riflessione che se quei diritti fossero stati *affini* o *simili* al diritto di Roma, dovevano fatalmente tendere alla *assimilazione* e, se fossero state profondamente disformi, dovevano essere magari comunicati a forza. Non è necessario per ammettere la esistenza di quello che io chiamo diritto volgare italico una sistematica riottosità dell'Italia alla romanizzazione; nè d'altra parte è dimostrato che Roma sistematicamente tendesse a scalzare i diritti che di fronte al suo potessero sembrare più arretrati e rozzi.

12. — Il diritto comune vigente nell'ultimo impero risultava sempre dalla doppia categoria delle *leges* e degli *iura*.

La parola *lex* aveva tuttavia perso il primo genuino significato così che le stesse leggi dalle dodici tavole erano passate nella categoria degli *iura*. Anch'esse come le *interpretationes* dei giuri-

sprudenti furono contrapposte alle norme emananti da quella che era diventata l'autorità suprema dell'impero. Non dico senz'altro dalla manifestazione della volontà dell'imperatore, perchè, diviso l'impero, le leggi dei singoli imperatori che non fossero state comunicate per la pubblicazione a tutti i colleghi creavano soltanto un diritto particolare.

Le nuove *leges*, che prendevano anche il nome di *constitutiones*, furono costituite soltanto da *edicta*, ma da *decreta* o definizioni giudiziali di rapporti contestati e da *mandata* od istruzioni rivolte di regola agli organi della amministrazione imperiale.

13. — La validità degli *iura* era già fuori sistema. La autorità della *interpretatio* pareva ormai giustificabile soltanto in base ad una *receptio* attraverso l'*usus* o alla assunzione imperiale.

Per far della giurisprudenza una fonte dello *ius comune* a Teodosio II ed a Valentiniano III parve quindi opportuno canonizzare un certo numero di giureconsulti (tutta la loro elaborazione letteraria o almeno una parte di essa). La famosa legge delle citazioni, creatrice del non meno famoso *tribunale dei morti*, ordinò ai giudici di prendere come norma dei proprii giudizi le opinioni manifestate da Gaio, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Modestino e quelle degli autori da loro citati quando il testo riferito fosse accertato con opportune collazioni.

Siffatta legge fu aspramente condannata come quella che avrebbe causata la dispersione della antica giurisprudenza: ma questa sarebbe probabilmente avvenuta anche indipendentemente da quella, in seguito alle tante traversie che l'impero ebbe a correre. Andavano distrutte le biblioteche private e le pubbliche mentre lo scemare delle ricchezze private impediva che altre sorgessero a prenderne il posto. E d'altra parte è certo che la letteratura giuridica in cinque e più secoli aveva raggiunto un tale sviluppo da non potersi orientare. In quel *mare magnum* era facile il naufragare. La prassi giuridica ad essa ispirata oscillava in una incertezza deplorabile. Neppur la scienza poteva offrire la bussola che guidasse il cammino perchè, mentre la scuola romana languiva, le scuole orientali non erano certo le più adatte a mantenere la purezza delle tradizioni. Dappertutto si insegnavano *doctrinae adulterinae*; troppo pochi erano i giuristi *plena iuris civilis scientia dotati*. Chiuso il periodo brillante e fecondo delle creazioni ori-

ginali si era da un pezzo iniziato quello della riflessione e del raccoglimento. Gli scritti più ricercati, come quelli che meglio rispondevano alle esigenze della pratica, compendiarono o riducevano in più succinta forma gli insegnamenti dei giuristi classici e le norme delle costituzioni più importanti. Per ciò Gaio e Modestino nella legge delle citazioni avevano preso posto accanto a Papiniano, Ulpiano e Paolo.

I c. d. Frammenti vaticani composti dopo il 372 attingevano già prevalentemente a loro.

Prima di diventare legge comune a tutto l'impero la legge delle citazioni era stata una legge dell'impero occidentale. Si potrebbe magari dubitare che la lista dei canonizzati sia stata in Oriente accresciuta del nome di Modestino: ma i frammenti di Autun non permettono un uguale dubbio di fronte a Gaio.

Che di Papiniano, Ulpiano, Paolo e Gaio fossero note tutte le opere migliori non oserei nemmeno dire. Papiniano fu presto fuori corso. Di Paolo ebbero fortuna soprattutto le *Sententiae*, ripetutamente ritoccate; di Gaio le *Institutiones*, soggette anch'esse a rimaneggiamenti e a riduzioni del tipo del c. d. *Liber Gai*.

14. — Anche le *leges* si erano straordinariamente moltiplicate. Non era facile stabilire se avessero contenuto norme particolari e contingenti o generali e perpetue e magari anche, specialmente trattandosi di privilegi, se fossero genuine o false, sincere o surretizie. Di esse si sarebbero dovuto conservare copia, nei *sementria* o nei registri semestrali degli *scrinia* imperiali che li avevano emesse o nei *commentaria* degli ufficii dei prefetti del pretorio o dei prefetti delle città di Roma o di Costantinopoli o dei presidi delle provincie o degli altri funzionarii cui fossero stati diretti. Ma non sempre gli archivii erano tenuti con cura. La tradizione privata non dava garanzia nè di completezza nè di esattezza o veridicità.

A dare un po' d'ordine anche a quella ricca congerie di norme raggruppandole in libri e titoli secondo le rubriche fornite dalla tradizione o suggerite dalla materia nuovamente trattata, pensava già al principio del secolo quarto il giurista Gregoriano ordinando le costituzioni che andavano dall'epoca di Settimio Severo a quella di Diocleziano; Ermogeniano fece poco dopo un'altra raccolta di costituzioni emanate da Costantino I a Valente (364-368) e Valenti-

niano II (375-392). Un terzo anonimo col lettore aggiunse in fine altre costituzioni di Diocleziano (295-304), Costantino (314-323), Valente (364-365) e Valentiniano II.

Benchè d'iniziativa privata, quelle raccolte, legate quasi in un corpo, ebbero, perchè soddisfacevano ad un bisogno generalmente sentito, una generale diffusione e tanto successo da diventare base alla pratica ed all'insegnamento.

15. — La necessità di un controllo superiore spinse più tardi gli imperatori sulla medesima via. Già nel marzo del 429 Teodosio II ad una commissione di nove tra funzionarii e giuristi, presieduto dal causidico Apelle, dava incarico di raccogliere *ad similitudinem gregoriani et ermogeniani Codicis* le costituzioni emanate da Costantino in poi, fossero pur state abrogate o derogate. Il lavoro doveva servire alla preparazione di un *Codex*, nel quale, sotto l'egida del nome imperiale si dovevano raccogliere accanto alle *leges* gli *iura*, la cui raccolta costituì forse il compito di un'altra commissione. Nè l'una nè l'altra impresa fu allora condotta a termine. Ma sei anni dopo (20 dicembre 435) fu, sotto la presidenza di Antioco, nominata una seconda commissione, che, avendo soltanto l'incarico di raccogliere gli *edicta* imperiali (*leges edictales*) di valore generale posteriori a Costantino fu autorizzata a sfrondarne le parti inutili (formule protocollari ed escatocollari) con facoltà di mutare, ampliare e correggere anche il testo conservato ove fosse stato necessario di togliere contraddizioni ed ambiguità. Quella facoltà può gettare qualche dubbio sulla possibilità di valersi della lezione teodosiana per costruire con sicurezza il diritto preteodosiano: ma fa invece pensare che questo abbia potuto riuscire discretamente aderente alla realtà attuale, spesso svelata anche delle interpolazioni che attualmente i romanisti vanno a ricercare anche in essa.

In due anni il Codice era compiuto. Pubblicato in Oriente sin dal 15 febbraio 438 fu nei mesi successivi comunicato ai vicariati occidentali dell'Illirico, dell'Italia, della Gallia e alla prefettura dell'urbe. Possediamo ancora il verbale della seduta, nella quale, auspice l'imperatore di Occidente Valentiniano III, il Codice fu presentato al senato da Anicio Achillio Fabio Gabrio perchè entrasse in applicazione dal 1 gennaio 439. In quel verbale potranno esser stato esagerate le espressioni di devozione e di plauso verso

l'imperatore, ma veramente sembra che il nuovo monumento legislativo soddisfacesse ad un desiderio generale di semplificazione e di accertamento delle norme giuridiche.

Comprendeva sedici libri; quindici, seguendo sempre il sistema dei *Digesta*, si occupavano del diritto pubblico e del diritto privato; l'ultimo aveva riguardo alle norme che concernevano la fede cattolica e la Chiesa che ne era la esterna espressione.

Pur troppo il Codice teodosiano non ci è giunto nella sua integrità. Salvo che per gli ultimi undici libri ci dobbiamo appagare di restituzioni fatte in base a opere che lo sunteggiarono e al Codice giustiniano. Anche le ricostruzioni del Mommsen e del Krûger non sono definitive.

16. — Il Codice del 438 non ebbe l'intenzione di chiudere la legislazione imperiale. Questa si esplicò ulteriormente per mezzo di *novellae (constitutiones)*, preparate con un processo formativo sempre più rigoroso. Se ne conservano di Teodosio II, di Valentiniano III, di Marciano, di Maggioriano, di Severo, di Antemio. Ci sono giunte attraverso tre collezioni che sembrerebbero state fatte in Occidente ai tempi di Maggioriano (457-461), di Severo (461-465), di Antemio (467-472). Altri in Oriente raccoglieva le costituzioni di Marciano, Leone I, Leone II, Zenone. Ma è lecito dubitare che tutte costituzioni le quali giustamente interessavano il collettore orientale sieno state estese a noi.

---

---

### CAPITOLO III.

#### Il concetto del diritto e delle sue fonti presso i popoli germanici.

BIBLIOGRAFIA. — Von SCHWERIN, *Der Geist altgermanische Recht*, Heidelberg, 1926.

17. — Quando Teodosio pubblicava il suo Codice già diverse popolazioni germaniche, anche in masse compatte, erano entrate dentro i confini dell'impero; Goti, Vandali, Alani, Slavi, Burgundi oltrepassavano i limiti del Reno e del Danubio. Il *foedus* fin dal 379 stipulato tra Goti e l'impero offriva il tipo alle relazioni che sulla base della *hospitalitas* potevano instaurarsi fra i sudditi imperiali ed i nuovi elementi che si ponevano accanto ad essi in modo pacifico.

Ma la federazione era debole freno a popolazioni che, armate, avessero anche motivo di confidare nella proprie armi. Gli insediamenti stabili potevano dare base alla formazione di veri stati barbarici. Che furono facilmente tratti a scuotere ogni dipendenza dalla persuasione che gli imperatori fossero impotenti a contenerli.

Tra quegli stati ci interessano particolarmente quello che i Vandali formarono nella Spagna dapprima dove erano passati nel 409 e poi in Africa (429), quello che, tenendo dietro a loro, i Visigoti formarono prima nell'Aquitania (412) e poi nella Spagna (466) e infine quello fondato nella valle della Saône e del Rodano dai Borgognoni scesi giù dal territorio magontino (457). Tutti Germani Orientali.

Mentre i confini del Reno erano già premuti da Alamanni, Sassoni, Franchi il destino di quelle provincie lasciava già presagire le possibili sorti dell'Italia, un tempo *domina provinciarum*.

18. — Dall'aspetto giuridico il mondo germanico era profondamente diverso dal romano. Era da poco sorpassato il periodo in cui il diritto si riduceva al *mos gentilicius*. Una delle parole che valse appunto ad indicare quello che i Romani chiamavano *ius* fu la voce *sippe* che indicava il gruppo parentale.

Mentre gruppi più lati si andavano formando per necessità di difesa o per velleità di offesa dentro il gruppo; il tessuto connettivo più forte era dato dalla pace e il diritto fu anche indicato con la parola *friede* che denotava appunto la pace.

Come garanzia dell'ordine costituito il diritto obbiettivo fu anche denotato con la parola *lage* che noi tradurremmo con statuizione.

Le voce *ewa* si rannoda da alcuni ad una radice che indicherebbe perpetuità o da altri si riconnette etimologicamente alla *equitas* romana. Anch'essa servì a significare il diritto obbiettivo.

A *ratio* si ricollega d'altronde da molti la voce *redja*.

L'attuale *Recht* è entrato nell'uso solo in tempi più recenti: ha prima che la norma significato la rispondenza alla norma. E forse il diritto soggettivo prima che l'oggettivo.

19. — Il diritto non era dato al popolo o ad esso imposto. Ma era posto dal popolo stesso, quasi per convenzione, come un *pactum*. Si suol quindi dire che la legge germanica era nelle origini *popolare*. Popolare doveva restare a lungo anche quando fu scritta.

20. — Belle origini però la norma soleva essere abbandonata alla tradizione, al costume, (*Gewohnheit*). La conservazione di essa era affidata alla memoria agevolata dalla vivacità dei simboli che dava colore, plasticità, poesia ai singoli atti.

Vi erano delle persone che ne serbavano, per così dire, il deposito. Persone mature per età e per esperienza. Ad esse si ricorreva perchè il diritto fosse ricordato ai giudici le loro cognizioni (*Weissthumer*; *dicta sapientum*) servivano di guida non pure per la soluzione del caso singolo e presente, ma anche dei casi futuri e simili. Quei dicatori della *ewa* (*eosagari*) erano specie di codici viventi. Se fossero stati discordi, il Dio stesso attraverso la *ordalia* avrebbe indicato dove fosse il vero.

21. — Il diritto era supposto sempre uguale a se stesso. Non v'era il prima ed il poi: non si sentiva necessità di regolare il

conflitto delle norme nel tempo. E dopo tutto nemmeno nello spazio. Il diritto non nasceva dal territorio, ma dal nesso personale. L'estraneo al gruppo non aveva diritto. Il diritto soggettivamente considerato derivava dalla nascita nel gruppo o dall'apparentamento artificiale. Ogni ordinamento giuridico restava chiuso in se stesso.

22. — Comprendiamo con ciò come il diritto potesse assumere atteggiamenti molteplici e diversi tra le diverse sippi, le diverse nazioni, i diversi villaggi i diversi *gau*, le diverse *civitates*.

La loro chiusura sembrerebbe fatta apposta prendere difficili le influenze esterne. Ma d'altro canto lo stato quasi fluido del diritto, non irrigidito in strutture compatte, lo rendeva più duttile e plasmabile.

23. — Anche il diritto barbarico non poteva restare perennemente abbandonato alla tradizione orale. Questa dovette mostrare tanto più la sua insufficienza quanto più quello si faceva complicato e quanto più era minacciato da contaminazioni.

Probabilmente le stesse assemblee popolari riconobbero questa necessità e *more solito* furono chiamate ad approvare la forma risultante dalla scrittura, la quale non doveva tradire la materia tradizionale che in essa era trasfusa. Perciò le leggi germaniche si presentano generalmente come leggi *popolari* (*Volksrecht*), poste, non date.

24. — Dovettero prima richiamare l'attenzione gli istituti più essenziali per la prosperità comune. Quelli che attenevano alla difesa dell'ordine pubblico o della pace, alla difesa dell'ordine della famiglia, alla difesa della persona e dei beni. Quindi alla repressione dei reati ed alle procedure. Un motivo che torna quindi costante presso tutti i legislatori barbari fu appunto la utilità di norme scritte per mantenere la generale tranquillità e sicurezza, per frenare i potenti e soccorrere ai deboli, per lenire le asprezze delle differenziazioni sociali.

25. — Le varie leggi germaniche, che si formarono sulla base delle consuetudini nazionali offrono spesso fra loro delle coincidenze sostanziali: era seducente il considerarle come simbolo di una originaria cominione di ceppo fra le diverse stirpi che di esse si sono

avvalse; ogni singolo ordinamento giuridico avrebbe assunto un particolare colorito solo attraverso una progrediente specificazione. Si è conseguentemente cercato di tracciare una specie di albero delle affinità fra loro esistenti. Compito arduo perchè non è sempre agevole il distinguere lo *ius nativum* dallo *ius receptum* attraverso i complicati rapporti intercorsi fra i diversi popoli.

La unità del diritto germanico è una ipotesi.

26. — Ed ipotetico è anche necessariamente ogni albero genealogico che si voglia formare sulla piattaforma di quella ipotesi.

Anche sui sistemi giuridici si riverberano le distinzioni fatte tra i popoli.

Abbastanza salda sembra la contrapposizione tra Germani orientali e germani occidentali; Ma proprio i popoli che a noi più interessano non sono ancora sicuramente inseriati nell'una o nell'altra categoria. Gli Ostrogoti appartengono certamente al gruppo germanico orientale in cui si comprendono anche i Borgognoni ed i Vandali, popoli che sembrano tutti usciti da quelle regioni che noi oggi indichiamo come scandinave.

Ma la posizione dei Longobardi è dubbia. E, se il Ficker li giudicò pertinenti allo stesso gruppo, i più continuano ancora a collocarli tra i Germani occidentali coi Franchi, con gli Alamanni o Svevi, coi Bavari, coi Turingi, coi Sassoni, con gli Angli e coi Verini, coi Frisii.

---

## CAPITOLO IV.

### Le prime redazioni scritte del diritto germanico.

EDIZIONI. — Sichard 1530; Herold 15534; Du Tillet 1537; Lindenbrog 1613; GEORGISCH, *Corpus iuris germanici antiqui*, Hale 1738; CANNICIANI, *Barbarorum leges Ventiis 1781-1792*; WALTER, *Corpus iuris germanici antiqui*, Berolini 1824; *Monumenta Germaniae historica*, Leges, IV.

BIBLIOGRAFIA. — DAVOUD OGHLOU, *Histoire de la legislation des anciens Germain*, Berlin 1845; STOBBE, *Geschichte der deutschen Rechtsquellen*, Brainsschweig 1860, vers.; BOLLATI, Firenze 1868; DE VALROGERS, *Les Barbares et leur droit* Paris, 1868; GFROERER, *Zur Geschichte der deutschen Volksrechte im Mittelalter* Schaffhausen, 1860 1866; GAUDENZI, *La legge salica e gli altri diritti germanici*, Bologna, 1884. SICILIANO VILLANUEVA, *Diritto barbarico in Digesto italiano*; HASLENSTEYER, *Relatio iuris canonici ad leges barbaras Germanorum* Rome 1935. Per la legge salica WIARDA, *Die Geschichte und das Auslegung des salischen Gesetzes*, Bremen, 1808; GRIMM, *De historia legis salicae* Bonn 1848; PARDESSUS, *Loi salique*, Paris, 1843; WAITZ, *Das alte Recht der salischen Franken* Kiel, 1846; BEHREND, *Die Textentwicklung der Lex salica*, in *Zeitsch. f. Rechtsges.*, XIII (1863); HARTMANN, *Beitraege zur Entstehungsgeschichte des salischen Recht*, in *Forsch. z. deutsch. Gesch.* XVI; CLEMENT, *Das Recht der salischen Franken*, Leipzig, 1876; JUNGOHN-CLEMENT, *Forschungen ueber das Recht der salischen Franken* Berlin, 1876; SCHROEDER, *Untersuchungen zu den fraenkischen Volksrechten*, dalla *Festschrift f. Thoen*; SCHROEDER, *Die Franken und ihr Recht* in *ZdSS. GA*, II (1881); BRISSAUD, *La loi salique et le droit romain* Toulouse 1891 dalle *Mem. de l'Acad.*; THUDICHUM, *Sala salagau lex salica*, Tuebingen 1895; HILLIGER, *Der Schilling der Volksrechte* in *Hist. VJ*, VI (1903); RIETSCHER, *Der Pactus pro tenore pacis unde die Entstehungszeit*

der *Lex salica*, in *ZdSS. GA. XXVII* (1906); HILLIGER, *Der denar der Lex salica*, in *Hist. VJ VI* (1907); BRUNNER, *Ueber das Alter der Lex salica und des Pactus pro tenore pacis*, in *ZdSS; GA, XXIX* (1909); RIETSCHEL, *Die Munzrechnung der Lex salica*, in *VJ; f. Wirth. und Socialgesch. IX*, (1911); HILLIGER, *Lex salica Epilog und Untertiteltext*, in *H. VJ. XIV* (1911); KRAMMER, *Zur Entstehung d. L. Salica in Festschrift Brunner*, Berlin, 1910; KRAMMER, *Studien zur Lex salica*, in *NA. XXX* (1910); KRAMMER, *Der ursprüngliche Gestalt und Bedeutung der Tit. De filtortis und de vestigio minando des salischen Gesetzes*, in *ZdSS. GA. XL* (1916); KRUTSCH, *Die Umsturz der kritischen Grundlagen der Lex salica* in *NA. XLI* (1917); von SCHWERIN, *Zur Textgeschichte der Lex salica*, in *NA; XVI* (1917); HEYMANN, *Zur Textkritik der Lex salica*, *ibid.*; STACH, *Lex salica und Codex euricianus*, in *Hist. VJ, XXI* (1918); SEELIGER, *Die Lex salica und Koenig Clodoweg* in *Arch. f. Urkund. Forsch. VI* (1918); BEYERLE, *Ueber Normtypen und Erweiterungen der Lex salica* in *ZdSS. GA. XLIV* (1924); PETRAUGAY, *La notion de lex dans la coutume salienne e ses transformation dans les capitulaires*, Grenoble 1920; LEVI BRUHL, *Les temoins de la loi salique*, in *Tidskr. f. RG, III* (1922); KRUSCH, *Neue Forschungen ueber die dreioberdeutsche Legres Baiuwarorum, Alamannorum, Ribuariorum*, Goettingen, 1926; CLAUSSEN, *Die Beziehungen der Lex salica zu den Volksrechten der Alamannen, Bayern und Ribuarier*, in *ZdSS. GA. LVI* (1936); GOLDMANN, *Neue Beitrage zur Geschichte der fraenkischen Rechte*, Weimar, 1928; KRUSCH, *Die Lex salica, der aelteste deutsche Gesetzbuch und Umstaende ihrer Abfassung* Goettingen 1934; KRUTSCH, *Koenig Clodweg ats Gesetzgeber*, in *Hist. VJ, XXIX* (1934). Per la legge borgognona MATILE, *Etudes sur la loi Gombette* Toyulouse 1847, dalle *Mem. de l'Acad.*; BLUHME, *Das westburgundische Reich und Recht*, in *IB; d. gem. d. R. 1855-1858*; HUBE, *Histoire de la formation de loi bourguignonne*, in *Rev. hist.; de dr. fr. XIII* (1867); SMITH, *La loi Gombette*, Paris, 1889-1890; BORETIUS, *Ueber gesetz und Geschichte der Burgundionen*, in *Hist. Zeitschr., XXI* (1869); DARESTE, *La loi gombette*, Paris, 1918, dal *Journ; des sav*; ZEUMER, *Zur Kritik und Geschichte der Lex Burgundionum* in *NA., XXV*, 1900; BESTA, *Legge gondebada nel Dig. ital.*; PETOT, *Un nouveau manuscrit de la loi gombette* in *Nouv. Rev. h. d. dr.* 1913. Per la legge visigota TUERK, *Ueber Handschriften Ausgaben und altspanischen Uebersetzung der westgothischen Gesetzen*, Leipzig, 1829; BLUHME, *Die westgothlsche Antiqua oder das Gesetzbuch Recareds I*, Halle, 1847; GAUPP, *Ueber das aelteste geschriebene Recht des Westgothen*, Leipzig, 1853; DE PETIGNY, *De*

*l'origine et des differents redactions de la loi des Wisigoths*, in *Rev. d. hist. du dr. fr.*; I (1855); HELLFERICH, *Die Entstehung und Geschichte des Westgothen recht*, Berlin 1858. DAHN, *Wetgothische Studien* Wuerzburg, 1874; WAITZ, *Die Redaction der Lex Wisigothorum von koenig Chindasvint*, Goettingen 1874 e in *Ges. Abh.* I, 391 segg.; RINAUDO, *Leggi dei Visigoti*, Torino 1878; SCHMEXTZER, *Die Redactionen des Westgothenrecht durch die koenige Chindasvint und Recesvint*, in *ZdSS.*, II (1881); GAUDENZI, *Un antica compilazione di diritto romano e visigoto con alcuni frammenti delle leggi di Enrico*, Bologna 1886; SCHUPFER, in *Nuova Ant.*, 1886; ZEUMER, *Ueber zwei endeckte westgothische Rechtsquelle*, in *NA.* XXIII, (1897); GAUDENZI, *Tre nuovi frammenti delle leggi di Enrico* in *Riv. It. p.le Sc. giur.*, VI (1888); TARDIF, *Le leges Wisigothorum*, Paris, 1891, dalla *Nouv. Rev. d'hist. d. dr. fr.*; DE URENA Y SME-NJAUD, *La legislation gotico hispana*, Madrid 1925; MAYER, *Studien zur spanischen Rechtsgeschichte* in *ZdSS.* GA. XL; von SCHWERIN, *Notes sobre la historia del derecho español mas antiguo*, 1924.

27. — Ripetutamente si è avanzata la congettura che i Tedeschi come i Celti dalle isole britanniche abbiano avuto da tempo antico una delle norme formulate nel loro linguaggio: su deboli indizi. Ad affermarle non bastano le glosse malbergiche della legge dei Salii che appaiono piuttosto come formule da usarsi nel mallo c nel tribunale, conseguenti, non precedenti ad essa.

Nessuna delle leggi germaniche è stata redatta prima che i Germani prendessero contatto con l'impero romano; anche le più antiche fra queste furono redatte quando le popolazioni che ad esse diedero vita erano entrate entro i confini dell'impero.

28. — Questo è ormai certo anche per la legge salica, che nel suo nucleo più antico si soleva già far risalire a tempi in cui i Franchi salii erano ancora pagani.

Il Krusch ha però ultimamente concluso che di quella legge, composta quando i Franchi non pur avevano varcata la Loira, ma erano penetrati nella Gallia meridionale dopo la sconfitta dei Visigoti (511). E di li seguì le ulteriori fortune dei Franchi estendendosi ai diversi territorii che questi andarono man mano occupando e ricevendo in essi quelle diverse forme che hanno reso tanto difficile il problema concernente la forma originale. A questa sem-

bra meglio avvicinarsi la redazione in sessantacinque capitoli, mentre prima si dava la preferenza alla redazione in cento capitoli.

29. — Anteriore alla legge salica è quindi senza dubbio la borgogna. Il nome di *Gundebada* o *Gumbata* dato ad essa ci fa certi che il suo tessuto originario risale a Gondebado (491-516). A noi è giunta solo la revisione che con parecchie aggiunte e sostituzioni fu fatta da suo figlio Sigismondo (516-524).

Con questo la legge gondobada constava già di ottantatre titoli: altri forse furono aggiunti da Godemaro prima che la Borgogna passasse sotto il dominio merovingio.

30. — Anteriore alla borgognona è ancora senza dubbio la legge visigota. Isidoro di Siviglia afferma che solo sotto Eulca (466-484) i Goti *legum instituta* egli fu data tanta fede da riferire questo i frammenti visigoti conservati nel palimpsesto parigino: a *leges theodoricianae* si richiama Sidonio Apollinare in una lettera scritta tra il 469 ed il 471. A Teodorico (418-401) deve realmente spettare il merito di aver fatto il primo grandioso tentativo di una codificazione del diritto nazionale visigoto allo scopo di regolarizzare le relazioni fra gli ospiti barbarici e gli ospitanti romani. Non è da escludere che a quella bisogna abbia pensato sin dal momento in cui occupò la *Provincia*: così si spiegherebbe come quella parola sia passata più tardi ad indicare tutto il *regnum*.

La legge teodoricianiana pubblicata intorno alla metà del secolo quinto fu modello alla legge borgognona, alla salica e alle altre leggi che i Barbari composero dentro l'impero a salvaguardia del loro diritto entro la popolazione indigena ben più numerosa.

31. — Non essendo ancora in possesso di una tecnica giuridica elaborata e di una terminologia ben definita, nella formulazione scritta del loro diritto i Germani ricorsero in generale al latino. Questo non poteva però sempre adattarsi alla espressione dei concetti giuridici dei popoli che l'adottavano. La rozza dizione delle leggi barbariche non è solo effetto di ignoranza; è anche conseguenza di quella difficoltà di adattamento. Onde fu spesso necessario di inserire i termini tedeschi nella formulazione latina come insostituibili o di collocarli accanto all'equivalente latino di dubbia rispondenza. Avvenne anche spesso che nello sforzo di valersene

quale mezzo per la espressione di concetti tedeschi le parole latine assumessero significati speciali. L'interprete del latino giuridico barbarico deve star bene in guardia per non attribuire, seguendo la portata normale della parola latina alle norme germaniche una portata che in realtà non ebbero.

C'è forse, di fronte a questo un altro pericolo, quello di esagerare nella opinione della purezza del diritto germanico, ma è più facile il guardarsene.

---

## CAPITOLO V.

### Le leggi prime romano-barbariche.

BIBLIOGRAFIA. — AMADUCCI, *Lex romana seu Responsum Papiani*, Roma, 1807; BARKOW, *Lex romana Burgundionum*, Greifswald 1826; HAENEL, *Lex romana Wisigothorum*, Lipsiae, 1840; CONRAT, *Breviarium alaricianum römisches Rechts im fränkischen Reich*, in *systematischer Darstecklung*, Leipzig, 1903; LAMANTIA *Codici di leggi romane sotto i Barbari* Palermo, 1890; FERRARI DALLE SPADE; *Il diritto giustiniano e le leggi romane dei Barbari*, in *Nuova Antologia* 1927; FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen der voriustinianische spätern Kaiserzeit* in *ZdSS. RA*, XI (1873); LECRIVAIN, *Rémarques sur la Interpretatio de la Lex romana Wisigothorum*, Toulouse 1889; PATETTA, *Il Breviario-Alariciano in Italia*, in *Arch. giur.* XLVII (1891); MUNDET, *Estudio critico de la Lex romanaw isigothorum*, Barcellona, 1898; WRETSCHKO, *De usu Breviarii alariciani forensi et scholastico* nella edizione mommseniana del codice teodosiano; CONRAT, *Die Entstehung des westgothischen Gaius* Amsterdam 1905; CONRAD, *Der westgotischen Paulus* Amsterdam 1907; CHECCHINI, *Studii storico critici sulla interpretatio al Codice teodosiano*, Venezia 1913 dal volume in onore di Monticolo; FERRARI, *Osservazioni sulla trasmissione diplomatica del codice teodosiano e sulla interpretatio visigotica*, Padova, 1915. VOLTERRA, *Sull'uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustiniani*, Roma in *Atti del congresso internazionale*; ARCHI, *Contributo alla critica del Codice teodosiano*, in *Studia et documenta* II (1936) 42 segg.; ARCHI, *L'Epitome Gai.* Milano 1937; BLUHME, *Ueber den burgundischem Papianus*, in *JBgdR.* II (1856) 197 segg.; GINOULHIAC, *Des recueils du droit romain dans la Gaule*, Paris, 1856 dalla *Rev. hist. d. dr. fr.*; DE CROUSAZ, *Etude sur le Papian*, Paris, 1862

32. — I Barbari, che avevano regolati i rapporti con l'impero sulla base del *foedus*, insediandosi nei territori di quello, si considerarono, lo dicemmo già come *hospites* dei Romani, regolando alla stregua di questo rapporto non pur la partizione degli alloggi, ma quella delle terre. Tra *hospites* correva senz'altro un reciproco riconoscimento di diritti. I Romani conservarono il proprio.

Per dar loro una più sicura garanzia e insieme per migliore guida dei proprii sudditi lo vollero precisato in testi più maneggevoli e correnti che noi sogliamo indicare come *leggi romane-barbariche*: romane per il contenuto, barbariche per la nazionalità di chi si prese la iniziativa della raccolta.

33. — Il primo esempio fu dato dai Visigoti. Alarico II, per ovviare alla difficoltà di attingere il diritto romano a molteplici fonti, pensò di formarne per conto suo un *corpus* che in se ne chiudesse gli elementi vitali. Badò alle *leges* non pure, ma agli *iura*. Di redigerlo diede incarico ad una commissione di *prudentes* laici ed ecclesiastici (è la prima volta che questi fungono da legislatori in materia temporale), tra i quali fu un Leone che Sidonio Apollinare non si peritava di paragonare all'Appio Claudio redattore delle Dodici tavole. Nacque così quella *Lex romana Wisigothorum* che fu approvata in Tolosa il 2 febbraio 506 da una assemblea di vescovi e di provinciali: la sogliamo anche designare come *Breviarium alaricianum*.

È in fondo l'etichetta non è sbagliata. La legge romana dei Visigoti contiene infatti:

a) in un numero ridotto di titoli un sesto circa delle costituzioni offerte dai primi quindici libri del Codice teodosiano, (*Codex de theodosianis legibus*): il sedicesimo non serviva perchè i Visigoti erano ariani;

b) una scelta delle novelle da Teodosio a Severo distinta in tanti libri quanti ne furono gli autori;

c) il cd. *liber Gai* che è un riassunto assai spiccio delle istituzioni di Gaio;

d) *cinque libri* di estratti dalle *Sententiae* di Paolo (*sententiae iuris*);

e) due libri separati di estratti dal Codice gregoriano e dell'eromogeniano;

f) un frammento dei responsa di Papiniano.

Le ultime due sezioni rappresentano la *exdiversorum librorum electio*, con cui i commissarii alariciani si erano proposti di completare la raccolta delle *leges* e delle *sententiae*. *Ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo l'iuris consultoribus*, i commissarii stessi dovevano parimenti scegliere *necessaria causis praesentium temporum*; ma Paolo non restò alla coda; bensì fu in testa a tutti i giureconsulti che i commissarii volevano mettere a contributo.

Ai commissarii non pure fu imposto di raccogliere le *leges* e la *species iuris* (oggetto di *sententiae*?), ma di dichiararle con una *explanatio*. Infatti le costituzioni, le novelle e le sentenze di Paolo sono accompagnati da una *interpretatio* che talvolta riassume il testo, tal altra lo sviluppa offrendo quasi una delineazione dottrinale dei singoli istituti e spesso pone in evidenza le relazioni correnti fra le diverse norme. Non di rado la norma non è riferita alla volontà dei principi cui era stata dovuta o alla interpretazione del giureconsulto che l'ha formulata: ma è introdotta da formule iussive che sembrano dovesse riferire ai legislatori nuovi.

34. — Si è posto il problema se i commissarii alariciani non abbiano nella loro *interpretatio* attinto ad opere anteriori; in ispecie si credette che potessero essere stati ad essa di base più dilucidazioni uscite dalla scuola di Roma. In ogni caso tutto passò attraverso il crogiuolo rappresentato dalla mentalità e dalla cultura giuridica dei compilatori, spesso affrettati o negligenti. Nella condotta del lavoro e nella portata data ai termini giuridici domina in fatto una stessa tonalità.

35. — Il *liber Gaii* non ha interpretazione. La spiegazione di questo fatto si cercò dal Conrat nella ipotesi che, trovando il testo di Gaio disadatto ad una selezione che ne mantenesse integralmente l'ordine, si preferì allo excerptimento un rifacimento integrale: ma potrebbe anche darsi che le Istituzioni di Gaio fossero state e già prima del 607 ridotte in una forma tale che i commissarii poterono giudicare perfettamente rispondente ai proprii desiderii. Al critico odierno può sembrare che per discernere dal modello soltanto ciò che era vitale si fosse sacrificata a questo scopo chiarezza completezza armonia: ai commissarii d'alarico questi difetti sfuggirono. Al ragionamento astratto si preferì una casistica concreta.

36. — Malgrado le sue imperfezioni l'opera di Alarico si atteggiava bene allo scopo per cui era stata pubblicata. Ebbe fortuna anche oltre i confini del regno visigotico. Benchè essa non ammettesse la facoltà di allegare in giudizio testi giuridici che non fossero in essa comprese, giovò piuttosto che nuocere alle sorti del diritto romano. Questa utile missione potè compiere anche dopo che Recesvindo in omaggio al principio della unità del diritto, procedendo ad una integrale revisione della legislazione visigotica; la privò di ogni valore legale.

37. — Minore fortuna ebbe la *forma et expositio legum* che, promessa ai Romani per la definizione delle cause loro, fu pubblicata da Sigismondo dopo il 517 cioè dopo la sua revisione della legge dei Borgognoni di cui seguiva il sistema. Più che una legge fu una istruzione pei giudici a cui doveva pur essere noto ciò che era stato *constitutum* per riguardo ai Romani. La materia della legge fu desunta in gran parte dal Codice teodosiano (e specialmente dai libri II-X, XI e XV) e dalle novelle compresa una di Zenone del 484. E furono anche adoperate opere di giureconsulti come Gaio e Paolo. Ma i testi non furono riferiti nella loro dizione genuina. Il loro contenuto fu offerto con molta libertà. Non di rado è difficile il precisare la fonte. Spesso si affaccia il dubbio che si tratti di norme risultanti dal diritto volgare. Anche la forma volgarizza assai più che non quella usata nella *Interpretatio alaricana*.

---

## CAPITOLO VI.

### Gli editti dei re eruli ed ostrogoti.

BIBLIOGRAFIA. — RHON, *Commentatio ad edictum Theodorici*, Halle, 1816; GLOEDEN, *Das römische Recht im ostgothischen Reich*, Jena, 1843; DAHN, *Die Koenigen der Germanen*, Leipzig, IV, (1866) 45-102; GUERRINI, *Se l'editto di Teodorico fosse personale o territoriale*, Livorno, 1884; GAUDENZI, *Gli editti di Teodorico e di Atalarico e il diritto romano nel regno degli Ostrogoti*, Bologna, 1884; GAUDENZI, *L'opera di Cassiodoro a Ravenna*, Bologna, 1885; GAUDENZI, *Die Entstehungszeit des Edictum Theodorici*, in *ZdSS. G. A.* XII, (1891); MOMMSEN, *Ostgothische Studien*, in *NA*, XIV (1889); SCHUPFER, *L'editto di Teodorico*, Roma, 1887, dagli *Atti dell'Acc. dei Lincei*; PATETTA, *Sull'anno della promulgazione dell'editto di Teodorico*, Torino, 1893, dagli *Atti dell'Accademia*; PATETTA, *Sui frammenti di diritto germanico della collezione gaudenziana e della Lectio legum*, Bologna, 1894, dall'*Arch. giur.*; ZDEKAUER, *Editto di Teodorico*, in *Dig. ital.*; DEL GIUDICE, *Due note all'editto di Atalarico*, Torino, 1898, dai volumi per Schupfer (Cfr. *Studii di st. e dir.*, II, 208-211); SORRENTINO, *Il regno di Teodorico rispetto alla politica ed al diritto*, Napoli, 1904; AZZARITI, *Leggi istituti e chiesa nel governo di Teodorico ed il panegirico di Ennodio*, Napoli, 1906; DEL GIUDICE *Sulla questione della unità e della qualità del diritto in Italia sotto la dominazione ostrogota*, Paris, dalle *Mélanges Fitting*. (Cfr. *Nuovi Stud.* 327-340); PONCHIELLI, *Commento all'editto di Teodorico*, Milano, 1923.

38. — La deposizione di Romolo Augustolo, che parve segnare la fine del mondo antico, non importò in realtà, neppure in Occidente, la fine dell'impero. Mancando il collega occidentale l'autorità si riassunse tutta nuovamente nell'autocrata bizantino.

L'autore stesso del colpo di stato rimandando le insegne imperiali a Costantinopoli riconosceva la sua superiorità nel momento stesso in cui, egli, re degli Eruli, faceva dell'Italia la orbita di un *regnum*, che, attraverso una dignità quasi magistratuale, abbracciava anche la popolazione romane. Le leggi imperiali continuarono ad aver vigore: le vecchie e le nuove. Le norme emanate da Odoacre ebbero il valore territorialmente delimitato dei poteri ch'egli potè esercitare nell'ambito della prefettura urbana e della prefettura italica del pretorio. Portarono come le ordinanze dei prefetti urbani e del pretorio il nome di *edicta*. Sottoposte, giusta le tradizioni all'approvazione del senato erano pubblicate per cura del prefetto del pretorio. Ma non dovettero essere molte nè apportatrici di radicali riforme.

39. — Gli Eruli mantennero probabilmente il loro diritto nei vicendevoli rapporti; l'autonomia dell'esercito lo consentiva. Ma poichè non formavano un popolo distinto non sarebbe il caso di parlare sin dai tempi di Odoacre di una qualità di diritti personali. Il diritto romano ebbe sempre valore territoriale e generale.

40. — Teodorico re degli Ostrogoti, venuto in Italia con il consenso, se non addirittura per ordine dell'imperatore Zenone, resse del pari i Romani non come signore, ma quale magistrato; per fondare l'efficacia del diritto romano non vi sarebbe stato bisogno di un apposito editto col quale ordinasse che le leggi dei principi romani fossero *in negotio hominum custodiendae*. Ma ben vi potè essere Teodorico volle *iuri romano servire quicquid sociaretur Italiae*. Ammetteva che la *res publica* cui egli veniva ad essere preposto e la *res publica* d'Oriente formassero ancora un *unum corpus*: in essi doveva essere un *unum velle*. Non gli passò neppur lontanamente pel capo di sacrificare il diritto romano al germanico: volle ad esso piegati i suoi stessi Goti. Non solo nei rapporti coi Romani, ma anche fra loro, dove gli usi patrii non suggerivano altra norma.

Legislatore vero continuò ad essere soltanto l'imperatore: la funzione precettiva fu anche da Teodorico esercitata solo sotto la forma di *edicta, decreta, mandata* aventi efficacia di diritto generale limitatamente al territorio in cui egli regnava. In questo che venne ad eccedere l'Italia quando egli, oltre alla Rezia, dominò la Provenza strappata ai Franchi, i suoi editti non dovevano scallar

le leggi; potevano però, secondandole, introdurre qualche modificazione, mitigando per esempio od inasprendo le pene. Una ragione di distinguere fra legge ed editto esisteva sempre anche se l'editto del re goto riuscì ad avere una orbita d'applicazione più ampia che non gli editti dei precedenti magistrati.

Una piena podestà legislativa egli avrebbe potuto aver soltanto, se il diritto nazionale lo consentiva, rispetto ai suoi Goti. Ma probabilmente anche rispetto a loro, che dovevano costituire l'esercito a difesa di Roma, amò portarsi secondo i principii autocratici dell'ultimo impero.

41. — Dalla legislazione di Teodorico, probabilmente assai ricca, il principale monumento è ora costituito da una serie adespota di 153 capitoli, introdotti da un prologo e chiusi da un epiloogo che figura come l'*Edictum Theodorici* per eccellenza.

L'autore fu facilmente identificato perchè Roma appare come la capitale del *regnum* cui egli era proposto. Ancora si discute invece sulla sua data. Fu l'editto col quale, secondo papa Gelasio *leges Romanorum principum in negotiis hominum custodienda precepit*? In tal caso, essendo Gelasio morto nel novembre del 495, dovrebbe essere anteriore a quest'anno. Fu la διαταξις περί ἐκάστου νόμου che a Teodorico attribuisce il *Chronicon paschale* e che si suol porre nel 500 o giù di lì supponendosi che i *decennalia* allora celebrati avessero avuta la funzione dei festeggiamenti celebrati da Adriano dopo la pubblicazione dell'*Edictum perpetuum* e dei *tricennalia* celebrati da Teodosio II dopo la pubblicazione del *Codex constitutionum*? La convinzione che nell'editto teodoriciano fossero usate anzichè le fonti del Breviario del visigoto Alarico, suo genero, il *Breviarium* stesso portò altri a ritenerlo per ciò posteriore al 506. Altri dal richiamo di una guerra che si incontra nel cap. 148 dedusse addirittura che fosse scritto dopo la vittoria riportata nel 509 sui Franchi vincitori del re visigoto, già suo genero, e cercarono un altro argomento per collocarlo tra il 511 ed il 526 nel fatto che esso non figura tra le opere di Cassiodoro. Il Patetta in fine l'attribuì al 23 agosto 524 ritenendo che questa data erroneamente apposta ad una costituzione giustiniana in un manoscritto della Collectio Anselmo dicata dovesse invece riferirsi ai capitoli 15 e 16 dell'Editto teodoriciano segnati in margine ad essa.

Fu opposto che, specialmente nel primo ventennio del governo di Teodorico, interessava di accudire ai modi per agevolare con un complesso di norme comuni la fusione fra Goti e Romani mentre nel secondo ventennio lo scisma religioso acuì l'antitesi fra le due nazionalità e poteva renderlo vano. Ma altri osservò che, avendo esso editto il carattere di una silloge di editti precedenti, la sintesi presupponeva di per se un lungo regno.

Ci si potrebbe pur domandare se il nostro editto sia proprio stato fatto originariamente per i sudditi della penisola. Non potrebbe esser stato composto per i Romani della Provenza come un parallelo alle collezioni fatte da Alarico II per l'Aquitania e da Sigismondo per i Borgognoni? Oltrepassati quei confini sarebbe venuta più tardi al di qua delle Alpi. Da noi era conosciuto ancora nell'ottavo e nel nono secolo.

42. — L'editto teodoriciano è quasi tutto materiato di norme romane attinte alle *leges cunctorum observatione observandae* (Codice teodosiano, novelle di Teodosio II, di Maiorano, di Valentiniano, di Antemio ed agli *iura*, il cui complesso vien pure indicato come *ius publicum* (il dubbio sorge specialmente per le norme che avrebbero dovuto essere tolte da Marciano, Macro, Callimaco). La derivazione, anche se fu diretta, non fu letterale. Il linguaggio assunse le forme più correnti e vi furono anche degli aggiornamenti e delle modificazioni specialmente allo scopo di aggravare o mitigare le sanzioni.

Oltre l'editto vigevano sempre le *leges* non revocate o derogate.

43. — Anche Atalarico volle contenuti i Goti fra i cancelli delle leggi romane. I suoi editti furono quasi tutti occasionali. Il più importante, che ebbe l'onore di essere paragonato alle Dodici tavole, noto come l'*Edictum Athalarici* per eccellenza; fu appunto costituito da dodici capitoli di contenuto prevalentemente sanzionatorio come quello che mirava a indigare i soprusi dei prepotenti. La data di esso, che fu ancora letto al Senato e pubblicato dal prefetto della città romana, si fa oscillare tra il 523 ed il 533, dopo una guerra coi Franchi, pel momento respinti.

Non così fortunato fu il patrigno Teodato, che non seppe più far argine a quegli invasori prementi dall'Occidente e da Settentrione e che non pur dovette restituire la Provenza, ma soppor-

tare la occupazione di parecchie terre alpine o subalpine che già avevan fatto parte del regno ostrogoto quando Teodorico aveva vinto Borgognoni ed Alemanni e aveva recuperato con la Rezia tutte le terre che già dipendevano dal vicariato italico; benchè i suoi atti sieno stati riconosciuti validi da Giustiniano non vi è necessità di supporre che fra essi vi sieno stati degli editti.

Gli ultimi re ostrogoti stretti tra Franchi e Bizantini non ebbero tempo di legiferare.

44. — Quelle guerre compromisero le sorti della legislazione gotica precedente. Unico monumento onde risulti la conoscenza di essa sono i cd. *frammenti gaudenziani* che il Gaudenzi trasse dal codice Holckam 210 appartenuto già al giurista napoletano quattrocentesco Marino Freccia da Revello. Sono quattordici capitoli che senza ordine trattano di diversi istituti di diritto materiale e formale; spesso si rimettono al *regium edictum* presentato d'altronde come una *edicti series*. Alcuni hanno forma imperativa, altri si presentano come riferimenti o chiarimenti di una norma affermata in un editto. Si pensò da qualcuno ad un atto legislativo: lo Schupfer vi scorgeva addirittura un editto di Atalarico. Altri invece pensò ad un lavoro privato. E anche rispetto alla patria le opinioni furono divise. Si ebbe infatti chi lo ritenne composto nella Francia meridionale: nella Provenza o nella Settimania. Sembra però a me che, mentre è poco probabile l'uso di capitoli ostrogoti in Francia, assai più lo sia l'uso di capitoli visigoti in Italia; il Naber stesso attribuisce a questa che chiama *collectio ravellana* una origine campana. Non si dica che il manoscritto possa essere stato importato nel mezzodì dagli Angioini venuti di Provenza; altri testi visigoti sono stati anche di recente trovati in manoscritti campani.

---

## CAPITOLO VII.

### Le prime collezioni canonistiche italiane.

BIBLIOGRAFIA. — GUENTHER, *Avellana Studien*, Wien, 1896, dai *Sitzungsber.* dell'Acc.; VERSANNE, *Denis le petit et le droit canonique au VI siècle*, Paris, 1913; STREWE, *Der Codex canonum Dionysii exiqui in seiner ersten Ausgabe*, Leipzig, 1920; SCHARNAGL, *Die kanonistische Sammlung der Handschrift von Freising*, nella *Festgabe fuer zwoelfhundertjahr. Jubileum des hl. Korbinian*, 1925; STREWE, *Canonessammlung des Dionysius exiguus in der ersten Redaktion*, Berlin, 1931.

45. — Anche quando Teodosio fece della religione cattolica, diventata lecita sin da Costantino, la religione dello stato, la Chiesa non ebbe senz'altro facoltà di rivolgere direttamente ordini coattivi ai sudditi dello stato. Le sue restarono norme interne, di cui lo stato poteva anche non preoccuparsi: ma i fedeli ascoltavano devotamente i precetti che essa, come regolatrice di se stessa, dava loro, sia pure sotto forma di consiglio o di monito. Se quei precetti fossero diritto o no è questione che ci siamo posta noi in tempi recenti: essi non se la posero. Obbedivano.

46. — Qui non è il caso di far la storia particolareggiata delle norme ecclesiastiche le quali origine derivarono da tradizioni e consuetudini (ῥοι in memoriali (διδασκαλῖαι, διδασκαλίαι) o furono sancite e proposte da concili, da papi, da vescovi. Solo da atti pontificii o da concilii generali potevano derivare norme comuni a tutta la Chiesa. L'accentuarsi della struttura monarchica della Chiesa sulle basi del promato del successore di s. Pietro portò il

valore delle *auctoritates* pontificie oltre quello dei deliberati conciliari ecumenici: i concilii regionali o diocesani ed i vescovi poterono solo creare dei diritti particolari.

47. — I canoni furono presto oggetto di collezioni, che necessariamente portarono spesso il suggello della loro particolarità. Canoni asiatici, canoni africani, canoni spagnoli, canoni gallici, canoni italici ecc. I canoni greci vagavano, per l'Occidente, in versioni latine non sempre felici e fedeli. Poi vennero le decretali.

La necessità di un coordinamento e insieme di una epurazione si fece sentire sempre più viva. Roma doveva specialmente sentire il desiderio di fondere quei molteplici elementi in un crogiuolo perchè non fossero causa di disarmonie e di disordine.

48. — Dobbiamo dar qui speciale rilievo ad un'opera compiuta nella città eterna proprio quando su Roma comandavano i re goti. L'arianesimo del popolo dominante, che più d'una volta portò ad aspri conflitti, acuiva nella Chiesa il senso della propria autonomia.

Nelle celle di un monastero romano lo scita Dionigi l'*esiguo*, venuto in Roma dopo la morte di papa Gelasio (496) dietro una versione latina dei Canoni degli apostoli, raccoglieva allora in più corretta versione i canoni dei concili orientali di Nicea, Ancira, Neocesarea, Gangra, Antiochia, Laodicea, Costantinopoli, di Sardica e quelli del concilio cartaginese del 419; più tardi, pontificando Simmaco (498-514), raccolse lettere e costituzioni papali da Siricio (389-398) ad Anastasio II (496-498). Le due raccolte furono accostate in un sol corpo. Ne sgorgò quel *liber canonum* che tanto fortuna ebbe da essere adoperato dagli stessi pontefici a cominciare da Giovanni II (532-533). Andò invece perduta quell'altra specie di collezione critica dei concilii orientali che lo stesso monaco per ordine di papa Ormisda (514-523) compose più tardi affiancando il testo greco e la versione latina.

Essa battè facilmente la concorrenza delle altre collezioni che erano sorte poco prima in Italia come, ancor riecheggiante lo schema d'Acacio, la collezione frisingense; o contemporaneamente come, sotto il pontificato di papa Simmaco, le collezioni vaticana e samblasiana e, poco dopo la morte di Ormisda, la chietina, la quesnelliana, la colbertiana ecc. Caddero nel dimenticatoio. La raccolta dionisiana con successivi supplementi doveva invece continuare

a lungo la sua vita; vincendo anche la concorrenza delle collezioni spagnole come furono quelle che nel regno visigotico, dove i canoni ebbero valore di legge, furono fatte da Martino Braga (580) e da un altro prelato spagnolo — che erroneamente fu identificato in s. Isidoro (m. 636) — unendo insieme canoni e decretali.

Verso il 550 furono anche composte le collezioni di Rustico (cassinese), la palatina attribuita falsamente a Mario mercatore, la collezione veronese, la collezione aquileiese che si trova alla base della sicardiana e, nel 553 o giù di lì dovette essere formata l'avellana.

L'indirizzo seguito dall'*Avellana*, che ci ha conservati molti atti ufficiali e scarso materiale canonico sembra riallacciarsi ad un indirizzo prammatico di cui nella Gallia meridionale aveva offerto saggio la tanto discussa *Collectio sirmondina* che, compiuta intorno alla metà del secolo quinto raccoglieva genuine o ritoccate delle costituzioni imperiali date fra il 331 ed il 425. In Gallia gli ecclesiastici pensarono anche per conto loro a far circolare, come opera a sè, specie di codice di diritto ecclesiastico statale, il libro sedicesimo del Codice teodosiano.

---

---

---

## CAPITOLO VIII.

### L'estensione all'Italia della legislazione giustiniana.

BIBLIOGRAFIA. — DIEHL, *Justinien et la civilisation byzantine au VI siècle*, Paris, 1901; BIENER, *Historia authenticarum Iustiniani codicibus et Institutionibus annexarum*, Leipzig, 1936; BIENER, *Geschichte der Novellen*, Berlin, 1824; ZACHARIAE, *Zur Geschichte des Authenticums und der Epitome*, Berlin, 1882, dai *SB. dell'Acc.*; COLLINET, *Études sur le droit de Justinien*, Paris, 1912-1928; TAMASSIA, *Per la storia dell'Autentico*, Venezia, 1908, dagli *Atti del R. Ist. ven.*; NOAILLES, *Les collections des Nouvelles de l'empereur Iustinien*, Paris, 1918; DE VISCHER, *Les sources du droit selon le Code de Justinien*, Roma, 1935, dagli *Atti del Congr. int.*; BIONDI, *Giustiniano primo principe e legislatore cattolico*, Milano, 1936; BIONDI, *Religione e diritto canonico nella legislazione di Giustiniano*, Roma, 1935, dagli *Atti del Congr.*

49. — Negli ultimi tempi di sua vita le relazioni fra Teodorico ariano e gli imperatori di Oriente cattolici si erano fatte cattive: forse nell'animo del re goto maturava il progetto di liberare il suo regno da ogni dipendenza vestendo egli stesso la porpora imperiale. È assai probabile che in quel tempo l'Italia si sia chiusa alle novelle che da Bisanzio continuavano a pubblicare gli imperatori di Oriente, cioè in specie Anastasio e Giustino. Essendosi quelle relazioni peggiorate ancor più sotto i successori di Teodorico, lo stesso ha dovuto avvenire per le leggi di Giustiniano prima che, pacificata la Persia e rissoggettata l'Africa, pensasse di rivolgere le sue armi trionfanti a liberare anche l'Italia.

Se egli avesse inteso di dare efficacia alla sua opera legislativa anche nelle nostre regioni, finchè la guerra ardeva, sarebbe stato

ascoltato soltanto là dove il predominio bizantino era pieno ed indiscusso. L'imperatore stesso, ricorrendo alla collaborazione dei Franchi finiva con lasciarsi sfuggir di mano parecchi di quei territorii che pur avrebbe dovuto assoggettare. Il confine settentrionale e l'occidentale restò largamente incrinato dalle loro occupazioni.

Non solo è lecito quindi dubitare che sin dal 16 aprile 529 abbia avuto fra noi applicazione il *Nonus iustinianus codex*, nel quale Giustiniano aveva raccolte le *leges*, levando fuori del campo i codici gregoriano ermogeniano, teodosiano, per dar luogo soltanto alle norme vigenti, al quale scopo, i commissari avevano facoltà di sopprimere gli elementi secondarii delle leggi, ma di modificarne la stessa sostanza per armonizzare e coordinare il tutto sì da togliere ogni ripetizione ed ogni contraddizione: a prescindere dalle Quinquaginta Decisiones, si può anche dubitare che sin dal 30 dicembre 530 sia entrata in vigore quella ampia raccolta degli *iura* che, compiuta sotto la guida di Triboniano, diventato da *magister officiorum questor sacri palatii* colla cooperazione di pratici e docenti (della scuola costantinopolitana e di Berito), pel suo carattere sintetico fu designata col nome di *Digesta* o di *Pandectae*, cui dovevano servire da introduzione le *Institutiones*. Nè infine il 29 dicembre 534 ebbe subito efficacia il *Codex repetitae praelectionis*.

50. — Se pur Giustiniano ebbe intenzione che la sua legislazione fosse osservata in Occidente, come in Oriente, sin dal momento in cui ebbe a pubblicarne le diverse parti, a imporla non bastava del volontà del magistratore. Se fosse stato subito ascoltato non ci sarebbe stato bisogno di pubblicare nel 538 o nel 540 un *edictale programma*, col quale si ribadiva che anche in Italia dovevano *obtinere* gli *iura* e le *leges codicibus suis insertae*.

Neppur esso bastò. Il 14 agosto 554 si ebbe necessità di una nuova *pragmatica sanctio* nella quale *pro petitione Virgilii* cioè per intercessione del papa, in mezzo ad una minuziosa serie di provvedimenti intesi a rimarginare le ferite recate allo straziato corpo d'Italia dalla *gothica ferocitas* e della *tyrannorum bellica confusio*, fu compreso l'ordine di obbedire alle leggi già da Giustiniano estese ai nostri paesi. Dovevano anche essere estese agli Italici le *Novellae* da lui emanate dopo la pubblicazione del Co-

dice *ut, una facta republica, legum suarum ubique prolaretur auctoritas* e pure di esse Giustiniano prometteva una *vulgatio sub edictali programme*. Per l'Italia si proponeva di fare, con opportuna scelta, il lavoro di collezione che forse in Oriente era superfluo per la facoltà di ricorrere alle trascrizioni che di ogni costituzione si facevano nei *libri legum del laterculum* o dell'archivio di palazzo. Ma fu poi fatto? Delle costituzioni imperiali pubblicate dopo il Codice si ha un *epitome* latina che ne suntò centoventi: è attribuita ad un Giuliano *antecessor* o professore della scuola costantinopolitana. È evidentemente un lavoro privato che porta in se stesso i segni della elaborazione scolastica: non può aver avuto un valore ufficiale.

Lo ebbe invece quella che suol designare con lo pseudo neutro *Authenticum* (da ἀυθεν δικάυ). Per essa non si da alcun apprezzamento su la genuinità della raccolta; si volle semplicemente significare che conteneva atti d'iniziativa imperiale.

Il nucleo principale dell'*Authenticum* sta in una raccolta di 134 novelle di cui le prime 127 sono disposte in ordine cronologico sino al n. 127 che nella collezione bizantina di 168 novelle dove la prima serie fu continuata dopo il 544 con l'aggiunta di altre novelle che vanno sino al tempo di Tiberio II. Anche l'archetipo dell'*Authenticum* ebbe le sue aggiunte; la c. 127 è appunto del 556.

Di origine ufficiale parve indizio l'esservi riferita qualche costituzione che un compilatore privato occidentale avrebbe probabilmente trascurata come inutile e un'indizio di ufficialità si volle pur scorgere nel modo stesso col quale, non avendosi un originario testo latino, le novelle greche furono presentate sotto forma latina. Versione fatta parola per parola, macchinalmente, senza opportuni adattamenti sintattici e stilistici sì da compromettere il tecnicismo stesso delle espressioni e da rendere oscuro o inconcludente il significato del testo.

La versione potrebbe passare sempre per ufficiale sia che fosse stata preparata negli *scrinia* del palazzo costantinopolitano, sia che fosse stata preparata negli *scrinia* che rappresentava la autorità imperiale nei suoi domini occidentali. (Illirico od Italia).

Funzionarii svogliati o sbadati vi potevano ben essere gli ufficii dei governatori bizantini: pur v'ha chi repugna dal credere che presso una cancelleria imperiale l'arte dello scriver latino potesse essere discesa così basso livello. E pensa ad un'opera pri-

vata che, appunto perchè tale, avrebbe potuto restar per secoli sottratta alla circolazione, lasciando libero il passo alla *epitome Iuliani*.

Quale interesse poteva però avere il privato a conservare *inscriptiones* e *subscriptiones*, proemii e chiuse? E dove sarebbe stata fatta? Il Leicht pensò alla Lombardia poichè Milano era stata la sede del *vicarius Italiae*; Brunner aveva invece pensato alla Toscana, ricordando come certe formule documentarie riecheggino il latino dell'*Authenticum*. Questo viene ora generalmente riferito al sesto secolo; in origine si era invece pensato al secolo undecimo e persino ad una tendenziosa falsificazione.

51. — L'opera di Giustiniano fu profondamente innovatrice. Sotto la influenza del pensiero greco e delle idealità cristiane aveva prese direzioni divergenti da quelle della giurisprudenza classica e della stessa legislazione iniziale dell'impero. Sotto un apparente ritorno all'antico vi era un'ardito intendimento di riforme. Il vecchio diritto fu non di rado piegato con violente torsioni ai nuovi ideali di solidarietà umana: la *benignitas*, la *humanitas*, la *pietas*, la *aequitas* penetravano tutto il sistema delle relazioni giuridiche attribuendo allo *ius* delle funzioni che andavano oltre lo *ius suum cuique tribuere*, che miravano ad affratellare e migliorare gli uomini cercando una felicità che non era solo materiale. Lo riavvicinavano alla morale attraverso l'afflato della nuova religione.

L'alta missione che Giustiniano si proponeva era connessa ad una mutata concezione dei fini dell'impero ed anche ad una mutata concezione delle fonti del diritto. Conducendo all'estremo le tendenze che logicamente scendevano dal piegare del principato verso la autocrazia egli ravvisò in se stesso il sommo dovere e l'esclusivo diritto di legiferare. La direzione dell'umanità richiedeva un fulcro unico che raccogliesse intorno a se ogni movimento: e quel fulcro non poteva essere che l'imperatore. Non pure volle a se riservata la facoltà di porre le norme generali; ma volle a se rivendicata la facoltà di interpretarle togliendo ai giureconsulti la funzione di *iuris conditores*. E coerentemente negò alla consuetudine il potere di svolgersi non pur contro le parole della legge, ma contro lo stesso suo spirito; non avrebbe dovuto *vincere rationem aut legem*.

Ma anche nelle regioni revocate direttamente a Bisanzio non si

deve credere ad un attecchimento pieno del diritto giustiniano e ad uno sviluppo liscio e piano del suo contenuto. Osservò bene il Calisse che affinchè scomparisse del tutto il diritto che prima di Giustiniano aveva avuto vigore in Italia sarebbe occorso che l'impero bizantino avesse avuto una più lunga tranquilla e ferma dominazione. Un governo lontano, cui ci reputavamo ormai stranieri, non trovò facile seguito fra popolazioni che nel dissolvimento degli ordini costituiti già aveva cominciato a regolarsi secondo il suo costume ed alla pratica antica ancorava la propria vita giuridica. Per Giustiniano unica fonte di diritto era sì la volontà imperiale di cui doveva anche solo essere l'interprete e la consuetudine nulla avrebbe dovuto potere contro la legge e la sua *ratio* ma in pratica la *viva vox iuris* si cercava probabilmente più che nella parola del legislatore nella consuetudine che si prestava a dare più rapida forma alle nuove esigenze.

52. — Può anche darsi che le leggi giustinianee non si siano radicate nemmeno in Sardegna, appartenendo essa alla prefettura africana del pretorio. Molti istituti appariscano in essa secondo l'assetto pregiustiniano. Queste osservazioni rendono anche improbabile che la legislazione giustiniana si sia estesa ai territori che i Bizantini conservavano ancora sulle spiagge orientale di Spagna. Se là fossero penetrate le Istituzioni di Giustiniano vi sarebbero entrate piuttosto come opera didattica che come opera legislativa.

53. — Si ricordi ancora che non tutta l'Italia settentrionale passò nelle mani dei Bizantini. Fra le Alpi restarono, dubbi alleati, i Franchi, che, scesi i Longobardi, per conto proprio resistettero a questi. Quando Carlo Magno donava nel 774 la Valtellina al monastero di s. Dionigi parlava addirittura di *regna* da lui conquistati; non faceva dipendere l'acquisto della Valtellina dalla assunzione della corona longobarda. Così probabilmente fece anche per la Valcamonica donata a s. Martino di Tours.

Per quelle sue liberalità le badie di Dissentis, di Augia (Reichenau), di Pfäfers e di s. Gallo spinsero i loro domini fin sul lago di Como.

Quei territorii dovevano saldarsi ad Occidente col Vallese e ad Oriente con le giudicarie, con l'Alto Adige e forse con la Valle Venosta.

In quei territorii i Franchi avevano garantita agli indigeni il proprio diritto. Essi sfuggirono quindi all'applicazione del diritto giustiniano, restando regolati prima dal Codice teodosiano e poi dal Breviarium Alarici, di cui non fa meraviglia che si sia scoperto un manoscritto di origine curiense: è probabile che anche qualche altro manoscritto lombardo sia stato trascritto in quei territorii.

54. — Così si spiega come sieno state diffuse in Italia le epitomi che del Breviario si formarono in Provenza od in Borgogna ed in ispecie la *Epitome Aegidii* redatta, sulla fine del secolo settimo da tale che era ancora in grado di ben comprendere e riassumere i testi.

---

---

## CAPITOLO IX.

### L'insegnamento e la letteratura del diritto nel periodo gotico e giustiniano.

BIBLIOGRAFIA. — KRUEGER, *Die Turiner Institutionenglosse*, in *Zeits. f. RG.* VII (1868); CHIAPPELLI, *Il manoscritto torinese delle Istituzioni*, in *ZdSS*, XI (1890); PATETTA, *Note sopra alcuni manoscritti delle Istituzioni di Giustiniano con appendice di glosse inedite*, in *Bull. d. Ist. di Dir. rom.*, VI (1891); ALBERTI, *La glossa torinese e le altre glosse del ms. S. III. 13 della Biblioteca nazionale di Torino*, Torino 1933; ALBERTI, *Problemi relativi alla Glossa torinese*, in *Riv. di st. d. dir. Ital.*, VI (1934).

55. La pace garantita da Teodorico consentì un notevole risveglio letterario e scientifico. Non poteva restar trascurato il diritto. A Roma tornò a funzionare, sia pure in proporzioni un po' ridotte (con un sol professore di diritto), la vecchia scuola.

Atalarico raccomandò al senato di non far mancare gli stipendi ai grammatici, ai retori ed anche all'espositore delle leggi.

Una ben trista idea della potenzialità della scuola romana noi potremmo avere se da quella dovessimo veramente credere usciti i cd. *Sommarii vaticani* al Codice teodosiano che sembrerebbero aver avuto lo scopo di esporre in linguaggio più piano le costituzioni di quel codice (in realtà delle costituzioni dei libri IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 1-10) segnalando le abrogazioni, le deroghe, le aggiunte; le consonanze, le disformità, le contraddizioni. Il compendiatore volgarizzò da tutti gli aspetti; lessicalmente, sintatticamente, grammaticalmente; anche sostanzialmente. Non ostante il suo interessamento al trattamento economico degli *scholastici*, non sembrerebbe aver appartenuto a questi. Non tanto, per

la sua scarsa cultura, quanto per la sua disinvoltura trasformistica. I Sommarii furono scritti quando già l'Italia era costituita in regno; certo prima che ad essa si fossero estese le leggi giustinianee. Non probabilmente in Roma, benchè l'autore sembri animato del più vivido zelo contro gli eretici.

56. — Poi venne Giustiniano. E anche lui dovette rivolgere qualche cura alla scuola romana; non dovette limitarsi a raccomandare anche lui al senato di non lasciare i maestri all'asciutto.

Saranno stati estesi anche a Roma i provvedimenti dati per la scuola della Nuova Roma?

Dato lo scarso numero degli insegnanti e, probabilmente, lo scarso numero degli uditori, gli studii saranno stati divisi anche a Roma in un quinquennio? A Costantinopoli nel primo anno i *dupondii* che ora dovevano dirsi *iustiniani novi* dovevano come *exordium eruditionis* e le *institutiones* e in seguito i primi quattro libri del Digesto (*Prota*); nel secondo gli *edictales* dovevano seguire la esposizione dei libri V-XI (*de iudiciis*) o dei libri XII-XIX (*de rebus* e di quattro fra i *libri singulares* che trattavano le materie *de dotibus* (XXIII-XXV), *de tutelis* (XXVI-XXVII), *de testamentis* (lib. XXIX-XXX), *delegatis et fideicommissis* XXX-XXXVII; nel terzo anno i *papinianistae* dovevano leggere i libri XX-XXVIII; nel quarto i *lytae* dovevano ascoltare la esposizione dei dieci libri singolari che non avessero sin allora ascoltati; nel quinto finalmente i *prolitae* dovevano studiare la sesta e la settima parte del Digesto e leggere da se il Codice. Dovremo credere che la stessa carriera abbiano fatto i Romani.

In ogni caso nell'*auditorium* romano saranno state osservate le vecchie tradizioni didattiche, improntate in gran parte su modelli ellenici. Le nozioni giuridiche, di cui si precisava la *materia*, la *intentio*, la *utilitas*, rimanevano sempre sottoposte a quella parte della *philosophia* che costituiva la *etica*: le esercitazioni orali e scritte dovevano sempre essere guidate dalla *dialettica* ossia dalla *logica* rientrando nell'ambito della *romana eloquentia*. I due maestri chiamati a *iuris atque legum voluntates pandere* illustravano i testi dopo averne data lettura (*lectio*). Gli studenti aiutavano la propria memoria prendendo appunti.

57. — Migliorate le scuole si sarebbe potuta avere una rinnovata elaborazione letteraria.

Ma Giustiniano stesso pose a questa dei freni. Dubitava che per essa le *contrariae interpretantium sententiae* tornassero a seminar dei rovi nei campi dai quali egli si vantava di aver levato ogni sterpo. E consentì soltanto degli *indices* o παραγραφαι, delle *admonitiones* od ἐρμενεΐαι rilevanti i passi più importanti, dei paradigmi o dei richiami a luoghi paralleli, dei παρατίτλα.

In Oriente gli indici poterono svolgersi in παραφρσεις, superando i limiti di versioni capodistiche o letterali che dei testi rendessero pedissequamente il senso.

A quei divieti fu sanzione la pena del falsario che colpiva anche chi avesse usato nella trascrizione dei testi sigle, abbreviazioni, cifre: forse riguardarono soltanto i manoscritti destinati alle aule giudiziarie cui doveva essere sola norma la volontà dell'imperatore. Certo non furono rigorosamente applicati. Ogni ampia opera legislativa suol dare impulso ad un lavoro di elaborazione ed a questo non poteva sfuggire l'opera spesso innovatrice di Giustiniano. Vi contribuirono coloro stessi che avevano cooperato a quella e non pensarono di farsi colpevoli sostituendo alle versioni letterali delle versioni a εις πλάτος, agli indici dei σύντομοι, alle *admonitiones* delle παρακ πομπαι. Accanto alle glosse (propriamente indicazione di termini equivalenti) si ebbero scoli (note interpretative meno aderenti alla forma e più sostanziali).

58. — Da Roma sembra essersi irradiata nell'età stessa di Giustiniano che è dato come vivo la cd. Glossa torinese; conosceva tutte le parti della legislazione giustiniana e le citava secondo le partizioni ufficiali. Accanto alle note che avevano solo lo scopo di fermare l'attenzione sui testi di maggiore importanza ve ne sono altre che lo parafrasavano; altre porgono delle definizioni; altre eliminano i dubbi sorgenti da dizioni oscure o da apparenti antinomie risolvendo i contrasti come fece l'anonimo autore bizantino che fu detto per eccellenza ἐναντιωφανής; altre svolgono teoricamente i principii segnati nei testi. Chi le dettò era buon conoscitore della giurisprudenza pregiustiniana. Era anche buon conoscitore della letteratura che già si andava svolgendo intorno alla codificazione nuova. Se non attinse alle fonti della Parafraasi di Teofilo potrebbe aver direttamente derivato da questa: non ignorava il greco. Non conosceva ancora delle Novelle nè la versione di Giuliano, nè la versione dell'Authenticum. Scrisse probabilmente tra il 543 ed

il 554. Certo prima del 565 poichè chiamava Giustiniano *dominus noster*.

Di minor valore sono gli indici e gli scolii scritti intorno all'Epitome Iuliani che pur designano Giustiniano come *noster imperator*. Ma dimostrano ancora una certa possibilità di sviluppi dottrinali che poi venne a mancare.

59. — Contemporanei dovettero essere i due repertorii pratici conosciuti sotto i titoli di *dictatum de consiliariis* e di *collectio de turpibus*.

60. — Un po' più recenti debbono considerarsi i *paratitla ad Iulianum* che già contrappongono ai *greci* i *latini* e i cd. *Summaria* all'Authenticum.

61. — Ha pur la sua importanza, benchè in apparenza minore l'attività dedicata alla redazione dei formularii per gli atti privati e per le cancellerie imperiali e regie. Da questo aspetto vogliono essere molto apprezzate le formule riportate da Cassiodoro nelle sue *Variae* tra altre episto le sue che egli raccolse e pubblicò quali opere letterarie. Dietro il retore noi cerchiamo il giurista.

62. — Allora dovettero pur correre fra noi gli schemi che si ricostruiscono ancora, immuni da elementi barbarici dietro il formulario visigotico e dietro i più vecchii formularii francesi come quelli che si suol dire *andegavense* od aggioino redatto su basi più antiche nella seconda metà del secolo sesto e quello che si suol dire *turonense* (o *sirmordino*) che quale ora si presenta sembra risalire al principio del secolo ottavo e fu certamente adoperato anche nelle nostre regioni settentrionali.

---

## CAPITOLO X.

### La legislazione longobarda.

BIBLIOGRAFIA. — Ediz. HEROLD, 1557; MURATORI, 1739; BAUDI DA VESME, 1845, 1846, 1848; BLUHME, nei *Mon. Germ. hist.*, 1868, ed minor, 1870; PADELLETTI, nei *Fontes iuris ital.*; TUERK, *Die Langobarden und ihre Volksrecht*, Rostock, 1823; TREVISANI, *Delle leggi longobarde in relazione ai popoli conquistati*, Napoli, 1834; MERKEL, *Geschichte des langobardischen Rechts*, Berlin, 1850; vers. Bollati, in *Memorie e documenti spettanti alla storia del diritto italiano*, Torino, 1857, e in Appendice alla versione italiana della storia del diritto romano del Savigny; DE ROZIERES, *Memoires sub l'histoire des Lombards*, Paris, 1864, in *Recueil de l'Academie de legislation*; NABI, *Studii sul diritto longobardo*, Torino, 1878; DEL GIUDICE, *Tracce di diritto romano nelle leggi longobarde*, Milano 1886-1887 dai *Rend. d. Istit. lomb.*, e in *Studii di storia e diritto*, Milano, 1888, pag. 362 segg.; CALISSE, *Diritto ecclesiastico e diritto longobardo*, Roma 1888; TAMASSIA, *Le fonti dell'editto di Rotari*; TAMASSIA, *Roemisches und westgoetisches Reeht*, in *Grimalds und Liuprands Gesetzgebung*, in *ZdSS, GA*, XVIII, pag. 148 segg.; SOLMI, *Diritto longobardico e diritto nordico*, Modena, 1898, dall'*Arch. giur.*; KJER, *Edictus Rothari Aarhus*, 1901; TAMASSIA, *Il cap. 19 di re Liutprando ed i Digesti*, Padova, 1901; FICKER, *Das langobardisches und die scandinavische Rechte*, in *Mitth. d. Ist. d. Gesch. Forsch.*, XXII (1901); TAMASSIA, *La manumissione ante regem*, Padova, 1898, dagli *Atti dell'Acc.*; PAPPENHEIM, in *ZdSS. GA.*, XXI, 253 segg., e XXII, 366 segg.; DEL GIUDICE, *Sulle aggiunte di Rachis e di Astolfo all'Editto longobardo*, Milano, 1902 dai *Rend. d. Ist. lomb.* e in *Nuovi studii*, 304 segg.; SCHOESSFELD, *Das Rechtsbewusstsein de Longobarden aus Grund ihres Edikt*, 1934 dalla *Festschrift f. Schultze*, 283-381; CALISSE, *Influenze del diritto romano e canonico*

sulle leggi barbariche e specialmente sulle leggi longobarde, Roma, 1934 dagli *Atti del Congr. intern.*; GIARDINA, *Il cap. 367 di Rotari*, Roma, 1934, dalla *Riv. d. st. d. d. dir. it.*, VII; GIARDINA, *L'editto di Rotari e la codificazione di Giustiniano*, Milano, 1937.

63. — Non eran passati tre lustri dal momento in cui Narsete poteva vantarsi di avere, con rapida e vigorosa azione, ristabilita l'autorità imperiale in tutta l'Italia quando, per le vie orientali; scesero fra noi, popolo in armi, i Longobardi. S'incunearono fra le regioni alpine difese dai Franchi e l'Apennino limitate al mezzo della valle padana, poi con discreta rapidità sbucarono su la Toscana e si spinsero oltre questa nelle zone che già formavano il Piceno e l'Apulia. La dominazione imperiale diretta si ridusse alle coste del Tirreno e dell'Adriatico e alle regioni meridionali della penisola.

I confini continuarono a fluttuare e vi furono momenti in cui potè parere che lo stato longobardo mal saldo fosse presto a precipitare; ma l'unità d'Italia, la *grande opera di Roma*, andò distrutta.

Nella Pannonia si potrebbe dubitare che le relazioni fra i due popoli fossero basate su un *foedus*, ma in Italia i Longobardi che già come federati avevano mandato dei loro contingenti nello esercito di Narsete non si presentarono in seguito ad una intesa con l'impero. Scesero *more inimicorum*. Per raziare prima, che per conquistare. Non ebbero quindi le ragioni di riguardo che furono operose presso i Vandali, i Goti, i Borgognoni, i Franchi. Ad essi l'arianesimo, aveva da poco ed imperfettamente annunciata la buona novella di Cristo; neppur la comunanza di fede suggerì uno spirito di transazione.

L'antitesi fra le due civiltà ed i due diritti era ancora stridente. La breve dimora fatta in Pannonia non era stata sufficiente per ridurre nell'orbita del romanesimo quel popolo rude che da pochi decenni aveva lasciato le sue nordiche terre per piegare verso Oriente donde l'avevano spinto a mezzodì la pressione delle orde slave.

64. — Nei primi tempi della occupazione longobarda il diritto del popolo invasore restò abbandonato alla consuetudine: non era però tenue la sua resistenza data la vivacità del sentimento nazio-

nale, e il geloso attaccamento dalla propria autonomia. Le norme cui i Longobardi obbedivano avevano la forma di *cawarfed*e trasmessa oralmente di generazione in generazione per cura di *credentes homines*.

Secondo la tradizione longobarda leggi scritte non si sarebbero avute prima che Rotari pubblicasse nel 643 il suo corpo legislativo, che, come era avvenuto presso gli Ostrogoti si disse *edictum*. Ma, se il legislatore stesso ci avverte di averlo composto cercando e rammentando le norme dei padri fin allora *non scritte*, in qualche modo poi si contraddice asserendo di averle ritoccate; sviluppatate, completate.

In 388 capitoli Rotari completò la repressione dei reati, le successioni, le relazioni con le cose (227-244), le obbligazioni contrattuali e le loro garanzie (245-253), i danneggiamenti (253-358), le procedure (359-366) metre gli ultimi capitoli sembrano confusamente aggiunti per riparare a qualche omissione o per precisare limitandola, qualche massima precedentemente posta. L'ordine sistematico si rileva specialmente nei capitoli concernenti il diritto penale: prima si reprimono i reati contro il re o l'ordine pubblico, poi quelli contro l'ordine della famiglia e contro la incolumità delle persone.

65. — Raccogliendo le consuetudini dei suoi Longobardi Rotari adottò come gli altri legislatori barbari la lingua latina. Non certo in forme classiche e pure. Le sconcordanze grammaticali, le anomalie sintattiche, gli anacoluti che si incontrano nei manoscritti a noi giunti, tutti recenti, potrebbero essere state in parte dovute agli amanuensi: ma non tutte le mende che oggi offendono il nostro gusto sono dovute a loro. Il legislatore non voleva fare d'altronde opera da letterato; voleva soprattutto farsi capire.

E d'altra parte ogni purismo sarebbe stato fuori di luogo dove bisognava ad ogni passo far luogo a parole germaniche perchè mancava l'equivalente latino o perchè si dubitava che la dizione latina rendesse esattamente la parola o la formula tedesca. Ad indicare il medesimo oggetto sono state più volte adoperate diverse parole; ad una stessa parola sono stati attribuiti significati distinti.

66. — L'aver dato esagerata importanza all'uso di vocaboli tecnici ha fatto pensare troppo facilmente ad una piena adozione degli

istituti di diritto romano; il Ciccaglione si è persino domandato se Rotari non abbia addirittura codificato il diritto romano volgare.

Dominante è invece la tradizione barbarica. Ed è evidente lo scopo di salvar questa da corruzione od abbandono, anche se, non essendo passati invano quindici lustri, pareva conveniente deflettere dall'antica rudezza ed aprir l'orecchio all'influenza della civiltà del popolo politicamente subordinato, ma intellettualmente e moralmente superiore.

Se però dal ricorso alle parole germaniche altri ha invece dedotto che l'editto fosse *schiettamente germanico*, anzi *schiettamente longobardo* e in tutto *originale*, ha probabilmente esagerato.

Se ben si studia la formulazione dell'editto, si ha bene spesso l'impressione che sia stato composto sopra un canovaccio il quale ancora facilmente si ricostituisce levando glossemi, aggiunte, eccezioni, motivazioni, rinvii.

Lo Zeumer il Brunner il Tamassia hanno da un pezzo rilevate delle significanti coincidenze fra l'editto di Rotari e le leggi visigotiche tenendo sott'occhio la revisione che di quelle leggi fece Leovigildo (569-586) per aggiornare la precedente relazione di Eurica (466-484). Hanno indicato una giusta via.

A fonti visigotiche ci riconducono i riscontri numerosi che nella configurazione delle *species* giuridiche si possono anche fare con la legge borgognona, con la salica, con l'alamanna, con la bavarica. I primi però ci riporterebbero ad una redazione fatta già nel quinto secolo. Non da Reccaredo che secondo Luca di Tuy avrebbe fatto *compendiose abbreviari* le *gothicae leges* nell'anno sesto del suo regno nè da Eurica, ma proprio da Teodorico I.

Questa ipotesi a me suggerita dal minuto confronto fra l'editto di Rotari e tutte le altre leggi barbariche (visigota, salica, ripuaria, alamanna, bavarese, sassone, frisona) mi sembra ancor oggi assai più probabile dell'ipotesi del Mayer che, avendo avvertito indipendentemente da me la esistenza di un antico testo a base della legge bavarica, dell'alamanna e della longobarda, pensò che questa potesse avere subite le influenze bavaresi sotto qualche re di origine bavarese come Adaloaldo (615-627) o nel 653 Gundoaldo.

I Longobardi non hanno avuto ripugnanza a far propria la storia dei Goti: non è da meravigliarsi che non repugnassero all'adozione del loro diritto.

Nè la recezione fu cieca e pedissequa. Il legislatore longobardo

ha invece sovente abbandonato il proprio modello non pure per regolare istituti che erano ignoti ai Goti, come per esempio il *mundio*, ma per regolarne di comuni.

Ben si può riconoscere che per merito di Rotari la legislazione longobarda raggiunse il primato fra le leggi germaniche sin allora formate per organicità, completezza, chiarezza.

Uno spirito più elevato si rivela nello sforzo di superare una troppo angusta casistica e di cercare in principii generali il motivo delle norme singole e di far prevalere la ragione all'arbitrio od alla passione.

67. — L'editto di Rotari fu approvato con forme puramente germaniche. Nel *gairthinx* cioè nell'esercito in armi, e col *Wap-natak* battendo insieme le lance. In quelle assemblee i Romani non entravano.

Rotari affermò la propria sollecitudine per *tutti* i sudditi affinché potessero vivere quietamente salva la giustizia: ma nel prologo, a dimostrare la legittimità della sua opera normativa, ricordo solo la serie dei re longobardi facendo una brevissima storia del suo popolo, che in qualche manoscritto fu sostituita da una più ampia *gentis langobardorum origo*. Quest'è già un buon argomento per dubitare che l'editto fosse diventato subito obbligatorio per i Romani costituendo una legge *territoriale* nel regno, poco dopo accresciuto con la annessione della *Tuscia lunensis* Maremma ai confini dei Franchi non chè dell'opitergino e di qualche altro territorio orientale già appartenente ai delitti bizantini della Venezia e dell'Emilia. Egli è per ciò che nonostante il riguardo a tutti i *subiecti* asserito nel prologo io persisto nel dare la maggiore importanza alla dichiarazione fatta nell'epilogo in cui Rotari dichiara di aver tenuta dinanzi solo la utilità della *sua* gente. Di questa non facevano certamente parte i Romani. Il Calisse ne deduce prudentemente che «l'efficacia dell'editto di fronte ai Romani non può essere intesa che *in modo limitato*. Io credo che sia stata adiritura nulla. Dopo tutto lo stesso Paolo diacono ebbe a scrivere che Rotari » *Langobardorum leges, quas sola memoria et usus retinebat, scriptorum serie composuit codicemque ipsum edictum appellari praecepit*. Il *liber homo* cui si rivolge l'editto fu senza dubbio l'*arimannus* che aveva il proprio giudice nel *dux*.

L'editto di Rotari ricorda i Romani come oggetto di diritto solo

in quanto servi. Non se ne deduca che i Longobardi, i quali costrinsero i Sassoni loro commilitoni ad andarsene perchè non volevano rinunciare al proprio diritto, avessero negato anche ai Romani le proprie leggi. Dal silenzio che il legislatore mantenne in rapporto al diritto romano si deve piuttosto trarre la deduzione opposta.

Se, come risulta dal cap. 204, vi erano delle *mulieres lege Langobardorum viventes*, ve ne dovevano essere altre che vivevano con altre leggi. E quelle leggi che devono esser state soprattutto le romane certo non erano applicate soltanto alle donne, ma agli uomini.

68. — Rotari riserbò a se ed ai successori la facoltà di aggiungere ciò che dell'antico diritto nazionale si fosse potuto ancora ricuperare.

Di quella facoltà i successori si valsero ripetutamente.

69. — Sin dal 608 Grimoaldo, per suggerimento e col consenso dei suoi giudici, allegava all'editto nove capitoli per abrogare pratiche che già sembravano crudeli od empie. La ispirazione romana di alcuni di essi, questa volta diretta, è fuori discussione.

70. — Ancora più innovatrice fu la legislazione di Liutprando. Quindici volumina di capitoli sanciti in quindici diverse assemblee, tenute in anni diversi tra il 716 e 725. Centocinquanta in tutto. I primi erano ancora di intonazione germanica: consuetudini accertate attraverso inchieste o sentenze o responsi a consultazioni che i giudici gli avevano proposti in casi in cui non dovevano procedere *per arbitrium* e che d'altra parte non potevano definire *per usum* perchè questo mancava.

Poi il legislatore procedè anche più liberamente. La produzione stessa delle norme si è più spiccchia. La approvazione dello *exercitus* raccolto in assemblea si ridusse ad una semplice presa di notizia: la *pertractatio* previamente fatta coi giudici e cogli ottimati o nobili ebbe portata puramente consultiva.

71. — Liutprando, ebbe a sua disposizione giureconsulti meglio istruiti e più sicuri nel maneggio del latino qualche volta adorno di francie retoriche.

72. — Ma Liutprando fu anche il primo re cattolico e, nonostante i ripetuti attriti col papa, volle essere *catholicissimus rex* seguendo non pure i suggerimenti dei santi padri e specialmente di S. Agostino, ma i suggerimenti stessi del successore del maggior Pietro. Difensore della dottrina cattolica volle avvicinare il diritto ai comandamenti di Dio.

Le sue leggi quindi si presentano non solo come architettate con una logica più fina, ma come più umane e pie.

73. — Qualcuno pensò anche per lui ad un modello visigotico. Ma il suo editto non seguì pedissequamente nè il *codex revisus* di Leovigildo (568-586) nè quella revisione recesvindiana edita *universalis consensu* nel 654, che costituì la *lex Gothorum* o il *liber gothicus* per eccellenza che, divisa in dodici libri come il Codice Giustiniano, doveva avere valore di diritto comune di fronte ai Goti ed ai Romani, cui fu vietato di citar più in giudizio il Breviario alariciano. L'opera di Liutprando fu originale.

74. — Il cap. 91 di Liutprando dice la legge longobarda *apertissima et paene omnibus nota*: lascia quindi intravedere che non era nota a tutti e che non v'era nemmeno la presunzione che dovesse a tutti esser note. Non vi può esser dubbio sulla possibile concorrenza di un'altra *lex*, che è anche esplicitamente specificata. I notai furono autorizzati a seguire la legge longobarda e la romana, indicandosi i casi in cui potevano dall'una e dall'altra *subdescendere*.

L'editto non fu territoriale finchè al *Si quis* non si agginse la specificazione di *longobardus*, la quale presuppone che la locuzione semplice alludesse ad ogni suddito.

75. — I successori di Liutprando non si staccarono dalle sue direttive; i quattordici capitoli dati da Rachis (750) e i ventuno pubblicati da Astolfo (750-755) resero ulteriore omaggio ai principii del diritto romano ed alle direttive della Chiesa.

Anch'essi entrarono come dice un documento viterbese dell'806 nella *pagina edicti*.

76. — L'editto fu quindi considerato nel suo complesso come una *unità legislativa*, del cui valore territoriale non si può più

dubitare sebben sia anche certo che a questa territorialità logicamente sfuggissero quei capitoli che avevano evidente riguardo alla sola gente longobarda.

Per quella generalizzazione l'editto fu detto *lex* e potè figurare come la *lex* del regno anche di fronte alla romana, nel confronto degli stranieri.

77. — Non tutte le disposizioni regie passarono nell'editto, nel quale non appare il nome di Desiderio. Oltre ai *capitula* od alle *capitulationes in edicto adnexa* se ne ebbero altri in *brevi*: si dissero anche *notitiae*, *memoratoria*. Contingenti e transitorie. Obbligavano solo finchè viveva il re che le aveva poste. Importanti fra i pochi che ci son giunti la *Notitia de actoribus regis* che probabilmente nel 733 regolò l'amministrazione dei grandi domini fiscali o delle corti regie e il *Memoratorium de mezcedibus commacinatorum* che fu una tariffa legale dei compensi dovuti a quegli industriosi muratori-architetti, per le varie loro opere.

78. — Ma oltre al re non vi furono altre autorità che potessero emanare delle norme giuridiche?

Che un certo potere legislativo spettasse ai *duces* si può facilmente dedurre dalla esistenza di una legislazione ducale beneventana, la quale aveva già probabilmente dato qualche frutto anche prima dei diciassette capitoli di Arechi (782) genero a Desiderio e degli otto capitoli di Adelchi (866), che li volle approvati dalla assemblea come facenti parte della legislazione longobarda. Capitoli di efficacia indubbiamente territoriale. Notevoli per ulteriori deviazioni dalla empietà del primitivo diritto di stirpe. Il progresso giuridico si ripercuote anche nei trattati che i duchi di Benevento (e poi di Salerno e Capua) strinsero con i duchi di Napoli.

I duchi di Benevento e quello di Spoleto sembrano aver avuto una speciale posizione fra i duchi in quanto sovente affettarono delle indipendenze di fronte al re. Ma lo stesso avvenne del duca del Friuli e potrebbe essere avvenuto di qualche duca più potente come, ad esempio, di quello di Pavia o di Torino.

79. — Di un potere normativo degli sculdasci invece non si ha prova. È però degno di nota che anche in territori rurali vi potevano essere delle *fabulae* o delle *pactiones* poste in essere dai *vicini* o dai *colliberti*.

80. — Probabilmente neppure ora tutti i Romani vissero con la medesima legge. I re longobardi occupando le terre che a i piedi delle Alpi avevano già avuto i Franchi dovettero riconoscere a quelle popolazioni l'uso del Breviarium Alarici.

Non si può affermare nulla di preciso; ma non sarebbe neanche da escludere che negli ultimi tempi del regno si siano avute delle collezioni di diritto per i Romani viventi a diritto pregiustiniano e per i Romani viventi a diritto giustiniano.

Nel regno longobardo vi erano almeno due leggi concorrenti: ma non ne fu ammessa anche qualche altra? Alle prime parrebbe di no: o non è forse vero che i Longobardi furono così gelosi del proprio diritto da costringere i Sassoni che pur avevano combattuto a loro fianco verso la via del ritorno perchè non li volevano lasciar vivere *in suo iure*? E non è vero che gli stranieri (*wargangi*), venendo nel loro regno dovevano, se volevan restare vivere con le loro leggi, salvo che un tal privilegio non fosse loro personalmente accordato dal re?

I Sassoni però avranno piuttosto aspirato all'autarchia che all'autonomia. E comprendiamo bene che allo straniero non si accordasse senz'altro l'uso della propria legge poichè di solito tra i Germani lo straniero non era nemmeno considerato come un soggetto di diritto.

Ma nel 763 incontriamo fra i cittadini di Brescia uno Stavila *lege vivens Gothorum*. Ostrogoto? visigoto? Non sembra probabile che per *lex* si intendesse invece che il diritto la fede religiosa o, per essere più precisi, l'appartenenza alla chiesa ariana. Deve trattarsi di un guargango aquitano privilegiato: o, come suppose il Gaudenzi, di persona appartenente ad un gruppo di Goti compattamente rimasto in qualche terra isolata. Nel mezzodì esiste ancora una terra che si chiama S. Agata dei Goti: non potè avvenir lo stesso nel settentrione?

81. — Il concorso di diverse leggi generava la possibilità di conflitti e la necessità di norme che li regolassero. Liutpr. 127 lascia intendere che nel matrimonio la donna seguiva la legge del marito sospendendo per così dire la efficacia della propria. Il cap. 153 riconobbe allo stato sacerdotale la conseguenza di trarre al diritto romano chi era già longobardo salvaguardando però i diritti che verso di lui fossero già nati nella sua famiglia. Il cap. 226 attribuì

al manomesso, poichè come servo non aveva legge, la legge del manumissore. Ciò potè importare che fosse longobardo il liberato colla forma della *manumissio in impans regis* e romano chi fosse liberato con l'intermediario di un sacerdote.

82. — Gli storici politici continuano accidiosamente a parlare di una conquista franca dell'Italia nel 774. Si adopera una parola grossa che può causare degli equivoci. Una vera conquista avrebbe importato annessione. Il regno tolto a Desiderio continuò invece a chiamarsi *regnum Langobardorum*. L'annessione avrebbe importata l'estensione della legge del paese vincitore al paese vinto e certamente non si ebbe.

Vivendo ancora Carlomagno il regno dei Longobardi ebbe un suo re in Pipino prima ed in Bernardo poi; sotto Ludovico il pio l'ebbe in Lotario, sotto il quale divenne il *regnum Italiae*. Tutti costoro, non essendo imperatori, legiferarono come re e come re legiferarono anche quando al di sopra della loro autorità regia, si ebbe l'autorità imperiale.

Le loro leggi furono logicamente considerate come una continuazione della legislazione longobarda, dovendo anche per la loro validità essere soggette alle stesse forme che già si richiedevano per l'editto.

---

## CAPITOLO XI.

### Lo svolgimento della legislazione della Chiesa durante la dominazione longobarda.

BIBLIOGRAFIA. — WASSERSCHLEBEN, *Die irische Canonensammlung*, Leipzig, 1874, 1885; BRADSHAW, *The early collection commonly known as hibernensis*, Cambridge, 1893; FOURNIER, *De la influence de la collection irlandaise sur la formation des collections canoniques*, Paris, 1899 dalla *Nouv. Rev. d. dr. fr.*; GAUDENZI, *Un nuovo manoscritto della collezione irlandese e pseudoisidoriana*, Roma, 1907 dalle « *Quell. u. Forsch. aus d. ital. Arch.* »; MASSIGLI, *Sur l'origine de la collection canonique dicte Hadriana augmentée*, 1912, dalle « *Mélang. d'arqueol. et d'hist.* », XXII; « RUIZ-GOIO, *Isidor de Sevilla y la antiqua collecion canonica hispanz* in *EE*, XV, 196; ZACCARIA, *Dissertazioni varie alla storia ecclesiastica*, Roma, 1870; ASSEMANI, *Diesertatio de can onibus penitentialibus*, Roma 1870; RUDOLPH, *Nova commentatio De codice canonum quem Hadrianus Carolomagno dono dedit*, Erlangen, 1777; WASSERSCHLEBEN, *Beitraege zur Geschichte der voragratianischen Rechtsquellen*, Leipzig, 1839; WASSERSCHLEBEN, *Die Bussordnungen der abendlaendische Kirche*, Leipzig, 1874/1875; SEEBASS, *Eine bisher n noch nicht veroeffentlichest Penitential einer, Handschrift der Ambrosiana*, in *Deutsch. Zeitsch. f. LR.*, 1876; GIORGI, *Storia esterna del codice vaticano del Liber diurnus*, in *Arch. St. r. rom.*, XI (1890); PROBST, *Die aeltesten roemischen Sakramentarien und Ordines* Muenchen, 1890; FRIEDRICH, *Zur Entstehung des Liber di urnus*, Muenchen, 1890; dai SB dall'Acc.; HARTMANN, *Die Entstehungse zeit des Liber diurnus*, Muenchen, 1890, dai SB dell'Acc.; RATTI, *La fine di una leggenda*, Milano, dai Rend. d. Ist. lomb. XLVI; FOURNIER, *Études sur les penitentielles*, Paris, 1901-1905 dalla *Rev. d'Hist. et liter. rel.*, VI, VII, VIII, IX; GAUDENZI, nel *Bull. st. dell'Ist. ital.*

83. — La invasione longobarda urtò terribilmente gli interessi materiali della Chiesa che nel popolo longobardo vide tradizionalmente una *nefandissima*, una *fetidissima gens*. Crudele ed eretica perchè anche i Longobardi come i Goti, volgendosi al cristianesimo, avevano seguito la setta ariana. Ma anche questa volta accadde che, non potendo contare sull'appoggio dell'organizzazione politica, la Chiesa fosse tratta a potenziare le sue intime forze. Resistè ad un tempo alla violenza barbarica ed alle morse del cesaropapismo. E, provvedendo alla difesa della romanità meglio assai che gli imperatori lontani, aumentò il proprio prestigio sì da diventare una anche una forza politica di primo ordine.

84. — Nonostante le peripezie causate dalla invasione longobarda continuò dunque rigoglioso lo sviluppo del diritto della Chiesa. La collezione dionisiana assunse completamenti ed aspetti diversi attingendo nuovi elementi ad altre collezioni africane o spagnole. Si ebbero così diverse *dionisiane auctae*, in cui si insinuarono materiali non genuini, manipolati o inventati, specialmente nel periodo turbinoso della lotta contro Bisanzio iconoclasta come per ricordare solo i più famosi, i *gesta* di Liberio, Sisto, Policronio e Marcellino, il *constitutum* do papa Silvestro e, infine, la famigerata donazione di Costantino. Una sana reazione contro quelle adulterazioni fu la cd. *dionisio-adriana* che Adriano I, con opportuni versi dedicatorii, inviò a Carlo magno nel 774 come quella che doveva essere norma generale dei rapporti ecclesiastici.

85. — Mentre continuava in Italia il lavoro inteso a dotare la Chiesa di un complesso di norme comuni che ne rafforzasse la compagine difendendo insieme le vecchie e sane tradizioni. Ma si ebbero qualche recezione di materiale straniero. La collazione novarese intorno alla 580 sfruttava già la *Epitome* che poco prima era stata fatta in Spagna.

Poco dopo fu anche da noi era introdotta quella che si chiama per eccellenza la *Hispana*, composta con materiali eccellenti nella penisola iberica intorno al 633, intorno al 493 riordinata in una forma che non parve indegna di Isidoro da Siviglia.

86. — San Colombano ed i suoi socii portarono d'altra parte fra noi la collezione irlandese (*hibernensis*) composta intorno al

700 con lo scopo di regolare tutta la vita morale dei fedeli secondo i precetti della Bibbia ed i moniti dei santi padri da Origene a s. Gregorio magno e a s. Isidoro.

Anche in quelle nuove collezioni in cui la Chiesa appare regolatrice di se stessa, mentre invece in Oriente gli imperatori si arrogano il diritto di imporre il proprio regolamento. Il prevalere delle norme date dallo stato troverà la sua espressione nei *nomocanones*.

Ebbero voga anche in Italia in questo periodo i *penitenziarii* aventi lo scopo di segnare la misura la modalità, le durata delle penitenze per l'espiazione dei vari peccati. Non si è avuto ancora sin qui la prova dell'esistenza di un vero *penitentialium romanum* che valesse non pure per Roma e per la sua diocesi, ma per tutta la Chiesa. Corsero anche fra noi le opere che a quel fine erano state scritte in Irlanda ed in Inghilterra: e specialmente nei monasteri che, come quello di Bobbio, avevano subita la influenza di quelle missioni. Dall'Italia sembrerebbero derivati i penitenziali che si sogliono chiamare bobbiese, cassinese, vallicelliani.

87. — Alle forme esteriori del culto provvidero *sacramentalia* ed *ordines*. Appartengono probabilmente al secolo ottavo quelli che furono attribuiti a papa Gelasio I ed a Gregorio I.

88. — Un proprio stile si andò anche formando per la redazione degli atti pontificii. Ne sgorgò il *liber diurnus* che, valendosi di materiali già formati nei tempi di Gregorio I, dovette esser redatto sotto Onorio I, (625-638); ricevette ulteriori addizioni sotto il pontificato di Adriano I, (772-795). La raccolta trae la sua importanza dalla importanza della cancelleria. Non risulta però provato ch'essa vi abbia tenuto in modo assoluto il campo per cinque secoli.

---

## CAPITOLO XII.

### La legislazione bizantina ne' secoli VII ed VIII.

BIBLIOGRAFIA. — LACHARIAE, *Historiae iuris greco romani delineatio*, Heidelberg, 1839; MORTREUIL, *Histoire du droit bizantin*, Paris, 1843-1846; HEIMBACH, *Bizantynisches Recht*, Lipsia, 1868, dalle *Ersche u Grüber Enyclopädie*; ZACHARIAE, *Geschichte des griechische römischen Recht*, Berlin, 1877; LAMANTIA, *Cenni storici sulle fonti del diritto greco-romano*, Palermo, 1901; SICILIANO, *Villanneva diritto bizantino*, Milano, 1906 dalla *Enciclopedia giuridica*; COLLINET, *Byzantine legislation from the death of Justinian (560) to 1453* in *The Cambridge medioeval history* VI (1923); ALBERTINI, *Per una esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia*, Imola, 1927; FERRARI DALLE SPADE, *Diritto bizantino nella Enciclopedia italiana*, VII, 141 segg.; SPOLHER, *L'Eclogue des Isauriens*, Cernanti, 1929; LEONCLAW, *Iuris Graeco romani tomi duo*, Francoforte, 1596; ZACHARIAE; *Collectio librorum iuris graeco romani ineditorum*, Lipsia, 1852, 1931; MOMFERRATOS, *Ecloga Leonis et Constant*, in *Athenis*, 1889.

89. — Il proposito di Giustiniano di far dell'Italia e dell'Oriente un sol corpo politico in cui valesse una sola legge tre anni dopo la sua morte era già smagato. Le armi longobarde e le franche, in apparenza amiche, nel fatto ispirate al più sfacciato egoismo, andarono ogni di più sgretolando i rimasugli del territorio recuperato.

Sappiamo già che ai Bizantini rimase solo una parte d'Italia, che alternatamente spingeva innanzi i proprii confini od era costretta a ritirarli. Quelle regioni avrebbero dovuto aver comune con Bisanzio le fonti del diritto: ma siamo proprio sicuri che così sia avvenuto? Certo furono estesi anche fra noi delle costituzioni

di Tiberio II (578-482) di Maurizio (582-602) e di Eraclio nei primi anni del suo governo: le epistole di Gregorio magno, interessantissime anche per lo storico del diritto, lo accertano fuori di ogni dubbio. Ma il dubbio sorge già per quelle che Eraclio emanò dopo lo scisma. Non fu egli considerato come eretico?

90. — Nel 717 saliva al trono di Bisanzio una dinastia assai più intelligente e fattiva che le precedenti, quella degli isaurici; Curava non solo le armi, ma le leggi. Ma pur troppo ebbe delle tendenze riformatrici anche in materia di religione. E nel 726 o giù di lì gli Italiani defezionarono. Se furono discretamente ossequenti la Sicilia e le provincie meridionali collocate sotto la dipendenza del patriarcato di Costantinopoli, furono decisamente ribelli la Venezia, la Romagna, il Lazio, i ducati napoletani.

Quegli avvenimenti pesarono su le sorti della legislazione isaurica e in specie di quella *Εκλογή τῶν νόμων* che fu nel 740 pubblicata da Leone e da Costantino: in essa doveva essere il fior fiore delle norme compreso nelle Istituzioni, nel Codice e nelle Novelle di Giustiniano. Centoquarantaquattro capitoli dedicati in massima parte al diritto punitivo, di cui si crebbe esageratamente il rigore, e, pel diritto privato, ai rapporti di famiglia, alle successioni, ai contratti.

Non aveva la pretesa di sostituire le leggi excerpte, ma se era ad esse contraria doveva avere sopra esse il sopravvento. Si staccava da quelle per una maggiore penetrazione dei principii cristiani e per un più largo riguardo alle consuetudini. Fu spesso materiata di diritto volgare, ma di un diritto volgare che era pieno di elementi ellenici od orientali.

L'Ecloga fu però estesa all'Italia. Si hanno rifacimenti di essa che portano in se il segno di essere state rimaneggiate in Sicilia od in Calabria.

91. — A quei territorii dovettero anche essere comunicate le Novelle di Costantino Copronimo (741-774), di Leone Cazarò (775), di Irene (797-802), che di essa continuavano gli indirizzi.

Ma ormai, anche se i pontefici si adoperavano per far restituire alla *romana respublica* i territorii ripetutamente occupati da Litprando e da Astolfo e della loro restituzione facevano uno degli

elementi essenziali dei patti coi re Franchi invitati a sostituirsi ai Longobardi, tendevano a mantenere quei territorii sotto la propria supremazia revocandoli alla *respublica sancti Petri*.

I territorii rimasti sotto il governo del pontefice romano correranno giuridicamente, anche dal punto di vista delle fonti un destino diverso da quello quello dei territorii assoggettati al patriarca di Costantinopoli.

92. — La Sardegna era già minacciata dagli Arabi.

---

---

## CAPITOLO XIII.

### L'elaborazione letteraria delle leggi longobarde e delle leggi romane durante il periodo longobardo.

BIBLIOGRAFIA. — SCHIAPPARELLI, *Ricerche e studi sulle carte longobarde* dal *Bull. d. Ist. st. it.*, n. 20; TAMASSIA-LEICHT, *Le carte longobarde dell'archivio capitolare di Piacenza*, Venezia, 1909, dagli *Atti dell'Ist. ven.*

93. — L'invasione longobarda con le sue rovine porti senza dubbio una ulteriore depressione della cultura, anche dall'aspetto del diritto. Non l'annichili.

Una certa *peritia iuris* fu sempre necessaria per gli *iudices*, per i *prolocutores* e, nei riguardi dei Romani, per gli *advocati*, per gli *scribae*. Proprio nel periodo longobardo si affacciò l'istituto del notariato professionale.

Le stesse leggi longobarde coi procedimenti analogici di Liutprando recano in se le tracce dei metodi coi quali si svolgeva nel secolo settimo ed ottavo la giurisprudenza. Esplicazioni di frasi e *glossae*, definizioni, esplicazioni della *ratio legis adsimilationes* od applicazioni del metodo analogico, argomentazioni *ab absurdo* ecc.

Intorno ai manoscritti delle leggi longobarde sin dal secolo ottavo per lo meno si distese la rete di brevi note o *glosae* che spiegavano singole parole, invitavano a confronti, estraevano regole dai testi; vi contribuì l'Italia meridionale non meno che la settentrionale.

Sin d'allora dovette raccogliersi la materia che poi passò nei glossarii successivi.

94. — Soprattutto appare interessante la redazione di formularii

intesi a conservare il ricordo degli atti compiuti dai Longobardi secondo le leggi longobarde. Se pur la tradizione romana poteva offrire qualche buon modello bisognava pure adattarlo. E per certi negozi che i Romani ignoravano interamente bisognava addirittura creare la formula.

A questa esigenza si seppe provvedere presto e bene. Il formulario dei territorii longobardi si contrappose così con caratteri proprii ai formularii delle altre regioni romaniche e bizantine, differenziandosi anche fra regione e regione, città e città. Il considerare le differenze dei varii formularii e il rendersene ragione importa non solo al diplomatista, ma allo storico del diritto. È proverbiale l'acidia dei notai: tanto più notevoli risultano le innovazioni fatte nei formularii tradizionalmente copiati.

95. — La regressione culturale dovette pure avverarsi nelle regioni rimaste ai Bizantini.

Troppo gravi scosse ebbe Roma a sopportare, prima per la continuata minaccia dei Longobardi e poi per l'urto sfrenato delle interne fazioni, perchè la scuola potesse continuare imperturbata e serena nel suo funzionamento. L'esodo dei cittadini più ricchi e la maggiore difficoltà delle comunicazioni dovette rarefare gli studenti: ai tempi di Gregorio I mancavano anche i maestri. Chi li avrebbe ascoltati? chi li avrebbe pagati? Il papa aveva sì interesse a conservare a Roma il prestigio culturale: ma vi erano materie che gli interessavano più delle giuridiche. Se fosse stata mantenuta la scuola avrebbe dovuto necessariamente piegarsi ai fini precipui della Chiesa. Sarebbe stata cosa tutta diversa da quella che era un tempo. Non ci possiamo illudere che la *schola cantorum* sia stata la continuatrice di quella.

96. — Le forme del sapere finirono fatalmente col regionalizzarsi mancando quello che si poteva dire il faro centrale. Le tendenze autonomistiche dell'esarcato potevano contrapporre a Roma Ravenna che aveva già celebri scuole d'aeti liberali ai tempi di Venanzio Fortunato.

Anche l'Italia meridionale dovette cercare altri orientamenti.

97. — Le pandette, di cui si conservano reliquie di cinque manoscritti copiati tutti tra la fine del secolo sesto e la metà del settimo furono poi dimenticate. O perchè, perduto il prologo, non si ravvisassero più come opera legislativa o perchè non si era più

in grado di capirle. Ma sopravvisse ancora qualche estratto, fatto magari con fini speciali.

Del Codice giustiniano furono messi da parte gli ultimi tre libri resi forse inutili dalle riforme avvenute nella costituzione. E anche i nove rimanenti, che nel medio evo parvero costituire da soli il *Codex*, furono assoggettati ad un lavoro di selezione che salvò a pena un *terzo* delle costituzioni originali.

98. — Un lavoro analogo di riduzione fu fatto intorno alla *Epitome Iuliani* ed intorno alle stesse Istituzioni. Furono omessi titoli interi o paragrafi di singoli titoli.

99. — Singolare è che, mentre la *Epitome Codicis* e la forma cosiddetta coloniense (che d'altronde è italica) della *Epitome Iuliani* lasciavan fuori i capitoli concernenti la Chiesa, si ebbero d'altro canto delle raccolte che invece raccoglievano i capitoli là omessi.

Da tre novelle di Giustiniano secondo la versione giuliana traeva materia sin dal secolo ottavo il ed. *Brevis libellus de rebus ecclesiae*. Un'altra collezione desunta dalle stesse novelle è presentata come tolta dalla *lex iustiniana* che si badi bene sarebbe stata composta col sinodo dei vescovi e dei monaci. Dall'*Epitome Iuliani* furono anche desunti i quattordici capitoli che in un'altra collezione canonistica appaiono attribuiti a Giustiniano *rex Italiae*.

100. — Ben altrimenti importante è l'archetipo della c. d. *Lex romana canonice compta*. Sistematicamente ordinava capitoli attinti, non chè alla *Epitome* integra di Giustiniano, alle Istituzioni, ai *Libri Codicum* giovandosi però di una edizione epitomata. Assai più ampia comprendeva anche norme di diritti laico.

Occidente, ed Oriente non dovevano essere ancora in urto deciso nè religiosamente nè politicamente: parrebbe dovette esser fatta prima della discesa carolingia e prima della reazione contro gli imperatori iconoclasti. Difficilmente nell'Italia longobarda, più probabilmente nei territorii della Romagna, dove non ripugnava il ricordo di Costantinopoli come capitale dell'impero e forse era anche riconosciuta una certa eminenza del patriarcato costantinopolitano.

101. — Probabilmente la conservazione della cultura giuridica si ottenne soprattutto attraverso la pratica fatta dal giovine discente

presso chi già era esperto nell'esercizio delle professioni legali. Ma non è escluso che esistesse un insegnamento del diritto, se non in scuole apposite di grado superiore, nelle scuole di grammatica e di retorica. Alla fine del *quadrivio* la retorica forniva il *fecundum dictum quo civile datur ius bene nosse pium*. Colui che già era *grammatica pollens* diventava *mundana lege togatus*.

Poteroano servire da strumenti didattici le Etimologie di Isidoro da Siviglia che parvero addirittura un *tractatus legis romanae* e le Istituzioni di Giustiniano o qualche loro riduzione e magari qualche altro lavoro analogo a quello da cui il longobardo Paolo diacono attingeva le sue notizie sulla legislazione giustiniana.

102. — Un eloquente indizio di quella retrocessione culturale è offerto dalle *Adnotationes Codicum* che sogliamo anche indicare come *Summa perusina*. E una collezione di *indices* dei primi nove libri del Codice giustiniano, tolti da un manoscritto di questo nel cui margini erano scritti e presentati come una opera a sè. Il compilatore volgarizzò da ogni aspetto, dall'aspetto della lingua nella capricciosa anarchia dei casi e dei numeri, nella irregolarità della sintassi ricca di espressivi anacoluti nell'uso di parole non tecniche e remote dall'uso letterario. In molti casi non si riesce più a cogliere il nesso fra la costituzione originale ed il sunto. L'autore non seppe o non volle emanciparsi dalla configurazione che gli istituti avevano assunto intorno a lui o dal contenuto nuovo dato alle parole antiche. L'opera sua, che parrebbe opera da ignorante, riesce preziosa proprio perchè, scritta certo per scopi pratici ed a guida del giudicante, mette in rilievo i nuovi avvii presi dal diritto.

Che derivi da territori romanici è indiscutibile. Roma e Ravenna avrebbero potuto dar di meglio. Ma è da pensare che sia sorta piuttosto nella provincia. Nel Lazio o nella Toscana meridionale piuttosto che nella Campania. In quei territori si trova infatti allegata come testo legale nella seconda metà del secolo decimo. Ma era sorta assai prima. La caduta di molte istituzioni che ancor vivevano sotto la dominazione bizantina fa argomentare che questa fosse stata smantellata dalle invasioni longobarde. Convien pensare alla seconda metà del secolo ottavo.

103. — Le *Adnotationes Codicum* nella forma e nel contenuto offrono molte affinità coi cd. *summaria* all'Epitome di Giuliano,

viennesi e lipsiensi che d'altro canto parrebbero presentare qualche nesso con *Lex romana rhaetica curiensis*. I *Summaria capitum Iuliani* rivelano anche più chiaramente la origine da territorii latini soggetti a Bisanzio e in relazione con questi.

104. — Un capitolo della *Summaria perusina* con altri della legislazione giustiniana, della visigotica e della longobarda è andata a finire in una stranissima *Lectio* (collezione) *legum brebiter facta* che papa Leone e Costantino imperatore avrebbero desunto dalle Istituzioni e dal libro delle Novelle di Giustiniano. Il titolo foggiato su quello della Ecloga di Leone l'isaurico dimostra che quel pasticcio è stato fatto dopo il 740 ed in un territorio bizantino che non si era ribellato all'imperatore. Nei ducati campani.

105. — A questo ci riconduce anche, l'altro curioso *Ordo melifluus in expositione legum romanarum* che dà queste come promulgate da Giustiniano coi sacerdoti e coi vescovi annessi al *Romanorum senatus* per *distringere toto in orbe negotia* e *resicare iuste et legitime nefaria*. Anch'essa mescola con gli elementi giustiniani degli elementi visigotici (frammenti gaudenziani). Il Gaudenzi pensava a Ravenna.

106. — L'uso della legge romano-visigotica fatto in queste collezioni fa correre il pensiero ad un'altra opera che ha quella per oggetto: alla ed. *Lex romana rhaetica curiensis*. È più che un compendio una parafrasi del *Breviarium Alarici*: nel rendere il contenuto delle costituzioni, delle sentenze e delle relative *interpretationes* si svincola quanto più e possibile dalla dizione originaria.

La indipendenza dal testo ed il tono imperativo qualche volta adoperato hanno fatto pensare sovente ad un vero e proprio rinnovamento d'autorità del Breviario. Ma ad un'opera legislativa mal si adattano le molteplici definizioni ed esemplificazioni e certi sviluppi storici superflui.

Dapprincipio, conoscendosi solo un manoscritto udinese, quell'opera che fu indicata come legge romano-udinese, fu creduta italiana: la scoperta dei manoscritti di Pfäfers e di S. Gallo fece pensare più tardi alla Rezia; fu detta rettica e dalla Rezia originata. Senza dubbio nel Voralberg fu citata come legge fin dall'852.

La italianità della legge, difesa dallo Schupfer e dal Mayer, fu contestata dal von Salis, dallo Zeumer, dallo Zanetti.

Un'antitesi fra lo Zeumer e lo Scupfer si presentò anche rispetto all'età; per lo Schupfer non poteva essere sorta prima del secolo nono inoltrato; per lo Zeumer doveva essere invece del secolo ottavo.

Confesso che per quanto concerne la determinazione eronologica mi trovo oggi assai più vicino allo Zeumer che allo Schupfer: non non vi scorgo più le impronte feudali che prima, in base alle idee correnti sulla formazione del feudo, mi parevano evidenti.

Quanto alla patria credo sempre che la legge romana che noi chiamiamo grigiona possa entrare nel campo del diritto italiano. Anche se fu composta in territorii che ubbidivano ad un re franco, che fu probabilmente Pipino.

Non un solo contado teneva presenti, ma più. Non piccoli laghi soltanto, ma grossi laghi. Non territorii alpestri e freddi, ma aprichi e dolci dove allignava la vite.

107. — Fino all'832 Coira aveva fatto parte di un dominio che dipendeva dallo stesso re da cui dipendeva la Lombardia: solo nell'832, chiuso il potere di Lotario entro i confini d'Italia, potè essere a lui sottratta con gli altri *aditus* d'Italia.

Non è caso che la Legge romana vigente fra i Grigioni ricordasse il *liber papianus* vigente nel Vallese.

---

## CAPITOLO XIV.

### Il principio della personalità delle leggi e le leggi per esso introdotte in Italia.

BIBLIOGRAFIA. — STOBBE, *Personalitaet und Territorialitaet des Rechts*, in *Jahrb. d. deutsch. Rechts*, VI 1863; GIORGETTI-LIVERANI, in *Arch. St. it.*, ser. III, vol. XVII, e XVIII; PADELLETTI, *Delle professioni di legge nelle carte medioevali italiane*, in *Arch. St. it.*, ser. III, vol. XX; SALVIOLI, *Nuovi studii sulle professioni di legge nelle carte medioevali italiane*, Modena, 1883, dagli *Atti e mem. d. Dep. st. pat.*; SCHUPFER, *Una professione di legge gota dell'anno 769*, Roma, 1886, dalla *Riv. ital. per le scienze giur.*, II; STOUFF, *Étude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares iusqu'a XII siècle*, Paris, 1894; NEUMEYER, *Die gemeinrechtliche Entwicklung des internationalen Privat- und Strafrechts*, Leipzig, 1901; TAMASSIA, *Una professione di legge gotica nell'età longobarda*, Venezia, 1901, dagli *Atti dell'Ist. ven.*; SCHUPFER, *Ancora una professione gotica nell'età longobarda*, Roma, 1902, dalla *Riv. per le sc. giur.*; TAMASSIA, *La professione di legge gotica in Italia*, Padova, 1908, dagli *Atti dell'Acc. pad.*; ROGGE, *Observationes de peculiari legis ripuariae cum lege salica nexu*, 1823; SOHM, *Ueber Entstehung der Lex ripuaria*, in *ZdSS. V*; FICKER, *Die Heimat der Lex Ripuaria*, in *Mitt. d. Inst. oesterr. Geschichtsforschung V*; SCHROEDER, in *ZdSS. GA. XV 42*; MAYER, *Zur Entstehung der Lex Ribuariorum*, 1886; BEYERLE, *Die Gesetzbuch Ribuariens*, in *ZdSS., LV*.

108. — Il Natale dell'ottocento sotto le mistiche volte di s. Pietro, in mezzo ad una turba festante, la incoronazione di Carlo magno per opera di papa Adriano segnava il sospirato ritorno dell'Impero nell'Occidente ortodosso: la chiesa romana decise la sua definitiva rottura con l'impero bizantino s governato da auto-

crati aberranti dalla retta fede. Su la compagine dei regni si erigeva una podestà superiore che doveva disciplinarne l'azione ed armonizzarla ai fini supremi cui si volgevano concordi la Chiesa e l'impero. Quella podestà superiore poteva dettar norme generali a tutti i popoli soggetti senza dover sottostare ai limiti che già regolavano la formazione delle leggi popolari. L'unità politica importò necessariamente la tendenza ad unificare il diritto ed a ridurre gradatamente le disformità degli ordinamenti risultanti dalla precedente autonomia dei singoli regni, anche se non era possibile impedire subito il perpetuarsi dei diritti che di quella autonomia erano stati espressione.

Credette già il Montesquieu che il sistema della personalità della legge, inteso come quello che ad ogni persona consentiva la facoltà di vivere col diritto della propria stirpe fosse nato tra le selve germaniche quasi per conseguenza del particolar modo con cui essi intendevano il diritto quale attributo intangibile della personalità umana: oggi sono tutti d'accordo nel ritenere che quella facoltà sia stata attuata soltanto quando i Germani si trovarono a contatto e frammisti con popoli viventi sotto altre leggi e non facilmente piegabili alle loro. Non potendo fondere in uno gli ordinamenti disformi lasciarono che coesistessero l'uno accanto all'altro, tanto più che, non molto lontani da un primitivo nomadismo, sentivano certo meno di noi la opportunità di legare il diritto al suolo.

109. — Il principio della personalità delle leggi, che non fu dunque un principio franco, rampollò naturalmente della formazione stessa dell'impero. I diritti, il cui uso fu concesso dentro l'impero senza che vi fosse bisogno di particolare privilegio, furono diritti di popoli che, raccolti in più vasta unità politica, per quel comune vincolo di soggezione non erano l'uno all'altro stranieri. Gli stranieri erano oltre i confini dell'impero, ed agli stranieri quella facoltà non fu riconosciuta. Solo per i sudditi dell'impero valse la regola *ut unusquisque homo suam lege plene haberet conservatam*. Chi aveva già vissuto con una determinata legge non poteva, senza una odiosa violazione della personalità, restarne privo pel semplice fatto d'aver mutato sede e, peggio ancora, essere costretto ad assumerne un'altra. L'antica legge seguiva quindi la sua persona e ne investiva la prole. Pur nelle nuove di-

more i discendenti tenevano una ideale connessione con la *natio* ond'erano usciti. Principio di diritto interno; non di diritto internazionale. E, soggettivamente considerato, diritto vero; non semplice tolleranza. Tutte le leggi avevano nell'impero pari dignità e pari efficacia.

Il vivere promiscuamente con leggi diverse non fu qui l'effetto di concessioni fatte dal vincitore al vinto come avvenne sotto l'impero romano; dipese veramente, come scrive il Calisse, da un principio di eguaglianza. Appunto per ciò quella concorrenza di diverse leggi a parità di condizioni fu qualche cosa di diverso dalla dualità di diritti che troviamo già presso Goti, Burgundi e Longobardi. Ora, anche nel regno longobardo, lo straniero non fu più tratto rigorosamente verso la legge longobarda.

110. — La nascita fissava a ciascuno il proprio diritto: i figli nati da giuste nozze seguivano la legge paterna. E dalla legge paterna non era possibile staccarsi se non per eccezioni legittime.

Il principio della derivazione della legge della nazione potè d'altra parte trovare un correttivo nella esistenza di altre cause che importavano la necessaria adozione di una determinata legge. Era probabilmente caduta la esigenza che chi entrasse nell'esercito diventasse longobardo: ma si conservò quella che gli enti ecclesiastici ed il clero vivessero a legge romana.

111. — Al diritto nazionale il singolo individuo si richiamava:

a) per la determinazione dei requisiti per la capacità giuridica e per la scelta dei mezzi coi quali poteva integrarsi una capacità limitata;

b) per determinare la valutazione personale nel caso di uccisione (*guidrigild*) o smancamenti o lesioni nei casi in cui si potesse far luogo alla vendetta e per determinare anche se questo diritto spettasse o no;

c) per determinare i mezzi coi quali si attuava la difesa del diritto come per le modalità del giuramento e delle prove;

d) per determinare il diritto ad agire civilmente e penalmente ed il titolo per cui si poteva agire;

e) per determinare la responsabilità penale;

f) per determinare le forme del matrimonio;

g) per determinare i diritti competenti all'un coniuge di fronte all'altro ;

l) per determinare le modalità e la misura del diritto a succedere ;

l) per determinare le forme con le quali cose e diritti si rinunciavano e si acquisivano ;

m) per determinare le forme con le quali si ponevano in essere e si garantivano le obbligazioni ;

n) per determinare le responsabilità.

Va da sè che il diritto alla *faida*, all'*anagrip*, al *reipus*, al *mundio*, alla *meta* ecc. non spettava al romano.

112. — Potendo venire fra loro in rapporto persone viventi a legge diversa sorgevano sovente fra loro dei conflitti. Si provvide a questi con criterii che sgorgarono caso per caso dalla necessità di soccorrere alle pratiche esigenze ; si suol dire che nei limiti del possibile si cercava di applicare tutti i diritti : ma come erano concepiti quei limiti ? Ed era sempre possibile che i diritti applicabili si applicassero in uguale misura ? Si disse ancora che dove ciò non fosse possibile si desse regolarmente la preferenza al diritto della parte i cui interessi erano prevalenti od al *dominus negotii*.

Per obbligarsi, pur essendo unico l'oggetto della obbligazione, ciascuno si obbligava e prestava garanzia secondo i riti della sua gente ; secondo questi anche nei processi si testimoniava e si giurava. Ragione per la quale si volle che a garanzia della capacità delle parti e della osservanza delle forme contrattuali richieste dalla loro legge, fossero presenti ai contratti testimoni che avessero comune la loro legge con l'una o l'altra parte.

113. — Scriveva Agobardo che accadeva spesso ai suoi tempi di trovare insieme cinque e più persone viventi con legge diversa : trovava la cosa imbarazzante e dal suo punto di vista indecorosa. L'intelligente prelado di Lione avrebbe desiderato che Ludovico il pio conculcasse i diritti secondarii per sollevarne su tutti uno solo : il franco. Era un sogno generoso, ma insieme ambizioso. Specialmente quando vi era altro diritto tanto superiore al franco quanto il romano.

Non a torto nell'assemblea di Aquisgrana del l'802 Carlo magno, nel momento stesso in cui obbligava ogni popolo a presentare le

sue leggi per una eventuale revisione ed emenda, garanti a ciascuno l'uso delle proprie leggi.

114. — L'accertamento del diritto si faceva collettivamente od individualmente. Vi furono professioni collettive e professioni individuali. Quelle fatte dinanzi ai messi dominici, questi davanti ai notai chiamati alla redazione dei singoli atti.

Le inchieste collettive dovettero aver luogo nelle ragioni che intendevano seguire un diritto territoriale da lungo tempo osservato e in specie, si capisce, il diritto romano.

Un famoso capitolare di Lotario ordinava: *cunctus populus romanus interrogetur qua lege vult vivere velle ut tali (lege) quali professi sunt vivere velle vivant*: sembra difficile che si avesse riguardo a persone singole perchè se già fosse stata certa la loro legge non v'era bisogno d'inchieste. Il popolo romano qui considerato dovette essere proprio il popolo di Roma. È probabile che analoghe inchieste sieno state fatti in altri territorii come quelli della Romagna o delle regioni subalpine.

Da ultimo la dichiarazione della legge si fece, quando se ne presentava la opportunità od il bisogno, al giudice che doveva sapere quale leggi dovesse applicare a difesa dei diritti dell'attore e a punizione eventuale del reo od al notaio cui si dava incarico di redigere l'atto; soprattutto nei documenti giudiziarii o notarili noi incontriamo le formule che sogliamo indicare quali *professiones legis*.

115. — I limiti entro i quali fu riconosciuto, anche dentro i confini dell'impero carolingio, la personalità delle leggi rende però necessario di precisare quali e quante furono le leggi popolari che in virtù di quel principio ebbero da noi applicazione e anche di indicare quale possa essere stata concretamente la loro influenza sul nostro sviluppo legislativo. Non i diritti soggettivi ci interessano qui, ma il diritto obbiettivo.

Ne incontreremo qualcuna che prima non si era incontrata e anche quelle che reincontreremo appariranno sotto una forma diversa da quella che abbiamo contemplata.

116. — Quest'ultimo è già il caso della legge salica, quella che dopo la legge longobarda appare ora come la più frequentemente professata. Non pur nell'alta Italia, ma nell'Italia media.

La legge salica non corse da noi nella forma primitiva e neppure nelle forme glossate che tanto interesse offrono ai germanisti attraverso le glosse malbergiche, ma nella forma divisa in cento titoli, con quelle modificazioni che si sollevano già attribuire ad una revisione fatta da re Pipino nel 763-764. I Franchi viventi a legge salica furono particolarmente frequenti nell'Alta Italia; furono anche numerosi in Toscana.

117. — Assai meno numerosi furono coloro che ebbero a professare la legge ropuaria, che, oggi, benchè qualcuno affermi ancora in essa un nucleo risalente al settimo secolo, si attribuisce per lo più all'ottavo. Secondo il Caussen dovrebbe esser stata composta tra il 741 ed il 751.

118. — Numerosi si incontrano anche, nell'Alta Italia, specialmente ai piedi delle Alpi coloro che professavano il diritto alamanno. Antiquato il *Pactus Alamannorum* che prima si attribuiva ai tempi di Dagoberto I ed ora si ritiene più recente, dovettero praticare soprattutto la cd. *Lex Alamannorum*, di cui si credeva già di poter distinguere due edizioni e oggi si pensa invece formata tutta di getto nel secolo ottavo.

119. — Anche si trovarono, specialmente in valle d'Adige od ai suoi sbocchi, dei viventi a legge bavarica. Questa legge, affine alla legge alamanna, per i larghi prestiti fatti alla legislazione visigotica si ritiene oggi posteriore alla missione cattolica dello spagnolo Pirmino che ne avrebbe importato un manoscritto. Si fa di conseguenza discendere la sua composizione verso la metà del secolo ottavo in un momento in cui di fronte alla egemonia franca si fecero più spiccate le tendenze autarchiche dei Bavari. Esisteva già certamente quando il sinodo di Ascheim (755-760) dirigeva capitoli al duca Tassilone perchè fosse ad essa aggiunta.

120. — Nelle zone occidentali della valle padana si ebbero sporadiche professioni di legge borgognona: sino al 1055.

121. — Nel mantovano ricorrono dei viventi a legge gotica. Resta un problema ancora insoluto il determinare come quella legge abbia potuto aver là tanta persistenza, mentre sembra poco probabile una immigrazione di Visigoti spagnoli o gallici.

122. — Il sacro romano impero fu per molti aspetti una novità di fronte all'impero romano: la nuova istituzione era però colorita come una restituzione di quello. Gli imperatori che riassunsero i titoli ed i diritti dei Cesari avevano il dovere di rispettarne e continuarne l'opera. Nè potevano disconoscere le loro leggi senza ledere insieme il proprio prestigio. Non solo non si doveva più lottare contro il diritto romano. Bisognava rispettarlo e, occorrendo, ripristinarlo. Non solo da noi Ludovico II dichiarava infatti nell'855 di non volere *contra instituta veterum perahere Romanorum*; ma anche in Francia per bocca di Incmaro i Carolingi dichiaravano di voler conservare le *leges ab imperatoribus et regibus predecessoribus eorum promulgatas atque decretas immutate et irrefragabiliter*.

123. — Per ciò chi aveva vasti domini, come il duca Eberardo dal Friuli, che non aveva abbandonato i suoi diritti di dominio nella Rezia, trovò opportuno di raccogliere in una collezione le varie leggi che potevano dar norma alla sua autorità giudiziaria. Nell'867 egli ne lasciava al figlio Unroco una che comprendeva appunto la legge franca, la ripuaria, la longobarda, l'alamanna, la bavara.

---

## CAPITOLO XV.

### La legislazione carolingia.

DU TILLET, Parigi, 1548; PICTET, Parigi, 1588; GOLDAST, 1607; BALUZE, *Capitularia segom Francorum*, Parigi, 1687, 1750; MANSI, *Ampl. Conc.*, Coll. XI-XVIII; BORETIUS, *Capitularia regum Francorum*, Hannover, 1897, in *Mon. Germ. Hist.*

BIBLIOGRAFIA. — WISS, *Kerl der Grosse des Gesetzgeber*, Leipzig, 1869; BORETIUS, *Die Capitularien im longobarden Reich*, Halle, 1864; BESELER, *Ueber die Geselzkraft der Capitularien*, Berlin, 1871, da *Festgaben f. Homeyer*; BORETIUS, *Beitraege zur Capitularienkritik*, Leipzig, 1874; THEVENIN, *Lex et capitula*, Paris, 1878; FUSTEL DE COULANGES, *De la confection des lois an temps des Carlovingiens*, dalla *Rev. hist.*; PLATZ, *Die Capitularien der fränkischen Koenige*, Pforzheim, 1882-1883; GAUDENZI, *Capitolari*, nel *Digesto italiano*; SEELIGER, *Die Capitularien der Karolinger*, Muenchen, 1893; PLATZ, *Die Gesetzgebung Karl des grossen*, Offenburg, 1897-1898; SEELIGER, *Volksrecht und Koenigsrecht*, Leipzig, 1898, dalla *Hist. VJ*; PLATZ, *Die Gesetzgebung Karl des grossen*, Offenburg, 1897; LOISEL, *Essai sur la législation économique des Capitulaires*, Paris, 1904; KOENIGER, *Beitrage zu den frankischen Kapitularien und Synode*, in *Arch. f. KKR.* LXXXVII (1907); STEIN, *Lex und Capitula*, Wien, 1926, dai *Mit. d. vest. Inst. f. Gesch. forsh.*, XLI, DUPRAZ, *Le capitulaire de Lothaire I de expeditione contra Saracenos facienda*, Basilaee, 1936, dalla *Zeitschr. f. scheinenz. Gesch.* XVI; DU CLERQ, *Capitulaires francs à l'époque de charlemagne*, Bruxelles, 1937; KNUST, *De Benedicti levitae collectione captularium*, Goettingen, 1832; PATETTA, *Sull'introduzione in Italia della collezione di Ansegiso*, Torino, 1890, dagli *Att. d. Acc.*; SECKEL, *Studien zu Benedictus levita*, in *NA* XXVI (1900), XXIX (1904), XXXI (1905), XXXV (1909), XL (1915), XLI (1917-1919); SECKEL, *Benedictus levita decurtatus et exceptus*, in *Festchr. f. Brunner.*

124. — La legislazione carolingia fu spesso designata addirittura come la legislazione dei capitoli. Sembra infatti questa la forma prevalentemente assunta dai documenti legislativi di quella dinastia. Nome generico che riassume in se *edicta, constitutiones, decreta, precepta auctoritates*, benchè il *decretum* si adatti piuttosto alle sentenze e *precepta* ed *auctoritates* dessero anche forma alle regie *munificentiae* (concessioni amministrative).

Fin dal secolo nono si distinguevano *capitularia mundana* e *capitularia ecclesiastica*, accanto ai quali, credendosi che la distinzione poggiasse sulla materia contemplata dai capitolari, si vollero anche porre dei *capitularia mista*. Potrebbe però darsi che la differenza poggiasse invece soprattutto sulla diversità degli organi che ponevano la norma (*concilia* o campi di marzo o di maggio). In tal caso i capitolari ecclesiastici avrebbero potuto diventare mondani quando fossero stati sottoposti alla approvazione delle assemblee legislative.

125. — Un'altra distinzione autentica fu quella tra *capitularia legibus addenda* e *capitularia per se scribenda*. I primi erano destinati a complemento e riforma delle varie leggi nazionali (salica, ripuaria, bavarica, alamanna, sassone); i secondi avevano una esistenza autonoma. I capitolari aggiunti alle leggi, approvati di solito con le stesse forme con cui si erano costituite le leggi di base, furono necessariamente *particolari*. Gli altri poterono essere anche generali.

126. — Piuttosto che leggi furono istruzioni i *capitularia missorum* o *ad legationem missorum pertinentia* che si davano ai *missi dominici* per indicare gli affari che dovevano trattare ed il modo con cui li dovevano trattare. Siccome i *missi dominici* servivano anche di organo per la pubblicazione delle leggi spesso, anzichè la semplice indicazione del loro titolo o del loro argomento riportavano le norme stesse. Per se stessi di carattere contingente e di validità temporanea poterono avere in se trasfuse delle norme destinate a perpetua e generale validità.

È quindi opportuno quando si tratta di un capitolare che non rechi in se palesi i segni della sua italianità di non usarli senz'altro quali materiali nostrani se non sono per lo meno contenuti in uno di quei tanti manoscritti che direttamente o indirettamente de-

rivarono dal nostro paese. In ispecie convien ricordare che non furono emanati per noi i tanto discussi capitolari *de villis* e di Kiersy da cui tante volte si argomentò per ricostruire il regime dei beni fiscali (corti regie) o le origini dei feudi.

L'applicazione dei capitolari ha incontrato un limite nelle condizioni reali di dipendenza di terre che, come facenti già parte del regno longobardico si sarebbero anche potuti rivendicare al regno d'Italia. Alludo in ispecie ai ducati di Spoleto ed in ispecie al ducato di Benevento che atteggiandosi ad indipendenza, sulla base dell'Editto longobardo sviluppò, come vedemmo, una propria legislazione di cui si sogliono considerare come complemento i patti di divisione da cui sorsero i principati di Benevento e di Capua ed i trattati che i duchi principi di Capua stipularono coi duchi di Napoli. Quelle regioni tennero sempre una posizione a sè anche quando parvero revocati all'impero in occasione delle spedizioni che contro i Saraceni si fecero da Lotario I e da Ludovico II.

I Capitolari avrebbero potuto largamente contribuire alla formazione di un diritto comune che tutti dovessero obbedire: in realtà vi contribuì assai meno che non la Chiesa, la quale, per non dir d'altro, dava per esempio un diritto generale per riguardo al matrimonio ed ai rapporti correlativi di famiglia. Essa fu la principale banditrice del concetto di un diritto che disciplinasse entro norme universali di giustizia i varii rapporti sociali; se i nuovi legislatori non si preoccupavano troppo della funzione normativa essa non nascondeva le sue preferenze per la legge romana. Ricevendo specialmente le leggi giustinianee, per dirla col Biondi, essa accettava in realtà l'opera di un legislatore il quale aveva avuto cura di dichiarare che non solo intendeva rispettare le divine scritture, le dottrine dei santi apostoli e di coloro che erano in appresso emersi nel seno della cattolica ecclesia (i santi Padri) non solo, ma di dichiarare che voleva seguiti i canoni *tamquam leges*. L'accordo con la *ecclesiastica disciplina* faceva dei doveri religiosi altrettanti doveri giuridici attraverso la sanzione legislativa.

127. — I Franchi non ebbero una corte centrale come i Longobardi; gli archivii migravano col sovrano e furono facilmente dispersi agevolando per tal modo la dispersione dei documenti e la loro adulterazione. Nemmeno conti o vescovi avevano archivii ordinati: gli archivii delle singole amministrazioni o dei singoli

enti, come i privati, conservavano solo quei monumenti che a loro particolarmente interessavano e non davano nessuna garanzia di una conservazione integrale ed immune da interpolazioni.

Si ebbero collezioni di capitolari fatte con criterii diversi e ispirate da interessi diversi, raccolte occasionali per lo più e mingherline.

Su di un piano sistematico appare invece compiuto il *liber legiloquus* che Ansegiso abate di Fontanella uomo benemerito dell'impero non meno che della chiesa, sovente impiegato in missioni anche in Italia, dov'era nell'820, compose tra l'826 e l'827. Consta di quattro libri, alternatamente dedicati ai capitolari profani ed ai capitolari laici, per il mantenimento della pace e per la conservazione della fede cristiana. Il primo e il terzo libro composti con capitolari di Carlo Magno, il secondo ed il quarto con capitolari di Ludovico. Diciassette capitolari di Carlo magno e dodici di Ludovico. Omettendo i capitoli che non davano costrutto di per se stessi o ripetevano disposizioni altrove più chiaramente poste o che già erano usciti fuor d'uso nell'interno dei libri rispettò l'ordine cronologico di quelli che mantenne.

Ai quattro libelli compiuti nell'828 aggiunse in tre appendici i capitoli antiquati o geminati o inconcludenti, due dedicati a Carlo Magno; la terza a Ludovico il pio. La buona fede di Ansegiso è fuori di ogni dubbio.

Per quanto povera di materiali l'autorità del suo nome assicurò all'opera una non comune fortuna anche in Italia.

128. — Di tutt'altra lega e natura fu invece la raccolta attribuita ad un prete di nome Benedetto che ad istanza degli arcivescovi Riculfo ed Otgario di Magonza (tra l'848 e l'850) avrebbe in essa trasfuse le molteplici schede quivi raccolte. Falso è il nome dell'autore, falsa la datazione del luogo. Il supplemento che egli volle dare alla collezione di Ansegiso, diviso in tre libri, nei suoi numerosi capitoli, attinti a leggi barbariche e romane, a raccolte canoniche, a penitenziali, a statuti sinodali, a formularii, ad opere dei santi padri sono stati abilmente ridotti, interpolati, manipolati a sostegno delle stesse tendenze che incontreremo nello Pseudoisidoro. Le infaticabili ricerche del Seckel continuate dallo Junker hanno messe in luce piena le loro fonti e la loro tessitura.

Erano sorti in Francia per bisogni francesi; non ebbero eco fra noi.

129. — Fra noi si suol invece parlare di un *capitulare italicum*, formatosi nel palazzo di Pavia per la trascrizione consecutiva in ordine cronologico dei capitolari dati o comunicati all'Italia, e dei capitolari generali od aggiunti all'editto longobardo. Raccolta tutt'altro che completa e tutt'altro che esatta. Ventotto capitolari di Carlomagno, sei di Pipino, nove di Ludovico, ventidue di Lotario: centoquarantatre capitoli in tutto. Parrebbe essere stata conclusa in un primo momento sotto l'impero di Lotario. Ebbe, come vedremo, delle continuazioni; ma parrebbe indicare per lo meno una sospensione di sviluppo la mancanza di capitolari di Ludovico II.

Dovette avere una origine quasi ufficiale e per ciò ebbe maggiore fortuna di altre raccolte fatte medesimamente in Italia, di cui parecchi manoscritti sono migrati all'estero.

---

---

## CAPITOLO XVI.

### La legislazione dei re italici.

130. — Con la deposizione di Carlo il grosso l'impero carolingio come reale unità politica si sfasciò. Si ruppe in una serie di regni che seguì ciascuno le proprie vie.

131. — I nostri paesi non soggetti realmente o nominalmente a Bisanzio restarono tutt'ora raccolti nel *regnum Italiae*.

Gli storici politici, che al periodo succeduto alla caduta dei Carolingi danno l'epiteto di anarchico, vollero soprattutto mettere in evidenza gli elementi che sfaldavano ed impedivano l'accentramento statale e favorivano il decentramento, il frazionamento. Accentuano il decadimento della monarchia e danno rilievo allo smembramento della podestà sovrana in quelle che vengono designate senz'altro come signorie feudali.

Dal particolarismo politico avrebbe dovuto scendere ineluttabilmente un arruffato particolarismo giuridico: gli ordinamenti giuridici dovevano fatalmente differenziarsi nell'ambito delle diverse signorie. L'unità del diritto entro lo stato avrebbe fatto luogo ad una serie molteplici di diritti particolari ai quali la consuetudine soltanto avrebbe potuto consentire uno sfondo comune: di fatto piuttosto che di diritto.

Quella risoluzione dello stato nei suoi atomi è però esagerata.

Anche se le spinte e i freni centrali si rilassarono non vennero meno del tutto.

132. — Da principio parve che i re italici volessero continuare con impegno la legislazione carolingia. Possediamo ancora un

capitolare di Guido da Spoleto suggerito dalla necessità di metter freno ai disordini del tempo. È dell'889. Inspirato perciò dalle contingenze. Se potessimo credere a Benedetto da Soratte Guido stesso avrebbe ordinato di aggiungere il suo all'editto longobardo; forse sin d'allora incominciò la pratica che le nuove leggi fossero inviate al *palatium* pavese e da quella cancelleria aggiunti alla collezione cronologica degli editti dei re longobardi contribuendo a formare quello che si suol indicare come *librum papiense*.

Lamberto

*pacis clarus amore nimis*

parve poi ai suoi fautori

..... *alter Constantinus, alter Teodosius:*

dovrebbe esser stato un legislatore. E nondimeno delle sue leggi ben poco è rimasto. Un *capitulare* dato in occasione di un sinodo ravennate nell'898.

Non riusciamo a comprendere perchè la sua fama abbia superato quella del padre, cui pure dobbiamo diversi capitoli, alcuni dei quali andarono aggiunti al *Capitulare italicum*, mentre Lamberto, forse invisò ai Lombardi, ne restò escluso.

133. — Sono andate disperse anche tutte le tracce d'ogni attività legislativa esercitata da Berengario I, da Ludovico, da Rodolfo, da Ugo di Provenza, che pur fu reggitore energico, da Berengario II.

---

## CAPITOLO XVII.

### La legislazione bizantina dal secolo nono al decimo.

BIBLIOGRAFIA. — FABROT, *Basilicorum libri LX*, Parigi, 1647; NEERMANN, *Novus thesaurus iuris civilis et canonici*, Hagen, 1751-1753; WITTE, *Basilicorum supplementa inedita*, Halle, 1846; HEIMBACH, *Basilicorum libri sexaginta*, Lipsia, 1833-1870; ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Supplementum editionis Basilicorum heimbacchianae*, Lipsia, 1848; FERRINI-MERCATI, *Editionis Basilicorum heimbacchianae supplementum alterum*, Lipsia, 1897; ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Imperatorum Basilii, Constantini et Leonis Prochiron*, Heidelberg, 1837; ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Epanagoge in Collectio librorum iuris graeco romani ineditorum*, Lipsia, 1852-1853; ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Ius graeco romanum*, Lipsia, 1856-1858; HEIMBACH, *Ανέκδοτα*, Lipsia, 1838-1840-1843; FERRINI-MERCATI-DOELGER, *Μ. κριτοῦ τοῦ πντεῆ τιπουκειτος*, Roma, 1914-1929; LEVISON, *Bemerkungen z. Basilikenhandschrift. Cosolinianus. 152*, in *ZdS. RA*, XLIX (1929); BECKER, *De novellis Leonis*, Halle, 1779; HEIMBACH, *De Basilicorum origine fontibus scholiis atque nova editione*, Lipsia, 1825; HEIMBACH, *Observationes iuris graecoromani*, Lipsia, 1830; HEIMBACH, *Griechisches roemisches Recht*, Leipzig, 1868 dalla *Enciclopedia di Ersch. e Grueber*; ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Beitrag zur Restitution der Basiliken*, Pietroburgo, 1877 dalle *Mem. dell' Acc.*; WITTE, *Ueber einige Rechtscompendien des neunten und zehnten Jahrhundert*, in *Rhein. Museum f. Jurisprudenz* II, III; FERRINI, *Contribuzione alla reintegrazione dei Basilici*, Modena, 1896, dall' *Arch. giur.*; FERRINI, *Ein unbekanntes codex rescriptus der Basiliken*, in *ZdSS. RA*. XVII (1896); FERRINI, *Sulla scoperta di parti perdute dei Basilici*, Modena, 1896, dall' *Arch. giur.*; MERCATI, *Il paminese ambrosiano dei Basilici*, Milano, 1897, dai *Rend. d. Ist. lomb.*; FERRINI, *Notizie su alcuni manoscritti importanti per*

la storia del diritto greco romano, Leipzig, 1897, dalla *Byz. Zeitschr.*; FERRINI, *Nuovo contributo alla restituzione del libro LIII dei Basilici*, Milano, 1898, dai *Rend. d. Ist. lomb.*; FERRINI, *Di un nuovo palimpsesto dei Basilici*, Leipzig, 1902, dalla *Byz. Zeitschr.*; MONNIER *Le nouvelles de Leon le sage*, Bordeaux, 1923.

134. — L'attività legislativa iniziata dagli imperatori isaurici fu continuata nell'impero d'Oriente dai loro successori.

Il desiderio di norme precise indusse anche i privati a fare delle collezioni speciali che poi furono attribuiti agli stessi imperatori.

La estensione a noi del νόμος ναυτικός, che fu già creduto opera di Leone l'isaurico e che secondo il prologo sarebbe stato una riproduzione della legge rodia, risulta dalla italianità di qualche manoscritto e dalla aggiunta di capitoli che sono stati certamente redatti fra noi.

135. — Lo stesso non può invece con sicurezza affermarsi per il νόμος γεωργικός specie di codice rurale nè per il νόμος στρατιωτικός specie di codice militare che si giovò della *Tactica* di Maurizio e dell'opera di un Rufo, d'altronde ignoto.

136. — Basilio il macedone aspirò intensamente ad aggiungere alla gloria del notroceta quella del nomoteta. Tra l'870 ed l'878 raccolse nei quaranta titoli del Περὶ ἄρχαιον νόμων norme di più frequente applicazione tratte dagli indici delle varie parti della legislazione Giustiniana. Tra l'879 e l'880 pubblicò quindi, ancora in quaranta titoli, una Ἐπαναγωγή τῶν νόμων: avrebbe dovuto prendere il posto del Prochiron, ma in realtà non lo mandò fuori d'uso. Ma più vasto assai era il suo progetto; in sessanta libri, che egli concepiva come una purificazione delle antiche leggi (ἀνακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων) egli avrebbe raccolte tutte le norme in vigore sciogliendo il vivo dal morto per rimediare alle incertezze di una giurisprudenza che, ormai definitivamente emancipata dagli originali latini dei testi giustiniani, era ormai costituita da un diluvio di indici e di parafrasi e di scoli interpretativi.

L'opera da lui vagheggiata fu compiuta dal figlio Leone in quelli che noi chiamiamo Basilici.

137. — Prochirn, Epanagoge e Basilici poterono solamente es-

sere estesi alle Puglie ed alla Calabria: la Sicilia era già stata perduta e la Sardegna era ormai abbandonata a se stessa.

Quelle sono anche le sole regioni in cui poterono penetrare le novelle di Romano Lacapeno sulla protimesi e le novelle Niceforo Foca (963-979).

138. — Corsero forse nelle nostre terre delle Sinossi derivate dai Basilici più maneggevoli e meno costose. In Calabria fu rimaneggiata la cd., *Ecloga legum in epitome expositarum* in cinquanta titoli.

139. — Gli imperatori bizantini tennero del resto meno di quel che noi penseremmo ad imporre le loro leggi. Strappate ai longobardi le regioni lucane e pugliesi che già a loro appartenevano non abolirono tuttavia la efficacia delle loro leggi. Ne sono inconfutabile prova le versioni greche che degli editti furono fatte. Non forse per tutto il complesso legislativo, ma per buona parte di esso. Anche e soprattutto in materia penale.

---

## CAPITOLO XVIII.

### Lo svolgimento della rielaborazione canonistica nel periodo carolingio.

BIBLIOGRAFIA. — HINSCHIUS, *Decretales pseudoisidorianae et capitula Angilrammi*, Lipsiae, 1863; TURRIANI, *Adversus magdeburgenses centuriatores pro canonibus apostolorum et epistolis decretalibus pontificum romanorum libri quinque*, Firenze, 1573, Colonia, 1574; BIONDELLI, *Pseudoisidorus et Turrianus vapulantes*, Ginevra, 1628, 1635; von ESPEN, *De collectione Isidori mercatoris*, Colonia, 1755, 1777, in *Opera*; BLASCI, *De collectione Isidori mercatoris*, Napoli, 1760, Venezia 1798; FERRARI, *Isidoro mercatore difeso*, Venezia, 1802; THEINER, *De pseudoisidoriana canonum collectione*, Bratislaviae, 1827; KNUST, *De fontibus et consilio pseudoisidorianae collectionis*, Gottinga, 1832; KUNSTMANN, *Die Canones sammlung des Remedius von Chur*, Tybinga, 1836; KNUST, *De patria decretalium pseudoisidorianarum*, Gottinga, 1843; WASSERSCHLEBEN, *Beitrage zur Geschichte der falschen Decretalien*, Bresslau, 1843; HEFELE, *Ueber die gegenwaertige Stand der pseudosidorischen Frage*, in *Th. Quart. Schrift.* XXIX (1847); GEROERER, *Untersuchungen ueber Alter Ursprung und Zweck der Dekretalen des falscheu Isidor*, Freiburg, 1849; DENZINGER, *Isidori mercataris Decretalium collectio*, Paris, 1853; WIZSACHER, *Die pseudoissidorische Frage in ihren gegenwaertige stande*, in *Hist. Zeitsch.* III 5, (1860); NOORDEN, *Ebo Hinkmar und Pseudoisidor*, in *Hist. Zeitsch.* VII (1862); WASSERSCHLEBEN, *Die pseudoisidorische Frage*, in *Zeitsch f. Kr.* IV (1864); DE SCHMEDT, *Les fausses decretales; l'episcopat franc et la cour de Rome*, Roma, 1870; MAASSEN, *Eine Rede des Papstes Hadrian II, v. J. 869*, Wien, 1872, dai *SB. dell'Acc.*; FORESTE, *Die Reception Pseudoisidors unter Nicolaus und Hadrian II*, Leipzig, 1881; LA POTRE, *Hadrien II et les fausses decretales*, in *Rev. D. quest. hist* XXVII (1884); MAASSEN, *Pseudoisidorische Stu-*

dien, Wien 1885, dai *SB. dell'Acc.*; SIMSON, *Die Entstehung der pseudoisidorischen Falschungen nach Lemans*, Leipzig, 1886; SIMSON, *Pseudoisidor un die Geschichte der Bischoefe nach Lemans*, in *Zeitsch. f. Kath. Kh.* XII (1886); FOURNIER, *La question des fausses decretales*, Paris, 1887-1888, dalla *Nouv. Rev. de dr. fr.* XI, XII; FOURNIER, *De l'origine des fausses decretales*, Paris, 1888, dagli *Atti del Congr. int. catt.*; FOURNIER, *Une forme particulière des fausses decretales d'après un pr. de la Grande Chartreuse*, Pogent Le Routron, 1889; PATETTA, *Sopra due manoscritti della collezione pseudoisidoriana*, Torino, 1890, dalla *Riv. it. per le scienze giurid.*; WASSERSCHLEBEN, *Ueber das Vaterland der falschen Dekretalen*, in *Hist. Zeitsch.* XIV (1890); THANER, *Zum Pseudoisidor*, in *Mitth. d. Inst. f. oesterr. Gesch.* XI (1890); SIMSON, *Ein Schreibeneuber das Entstehen der pseudoisidorische Dekretale*, in *Zeitsch. f. KR.* XII (1892); SIMSON, *Ueber aas Vaterland der falschen dekretalen*, in *Hist. Zeitsch.* XXXII (1892); LURZ, *Ueber die Heimath Pseudoisidors*, Muenghen, 1898; GIETJ, *Die Heimath der pseudoisidorischen Dekretalen*, in *Hist. Jb.* XX (1899); MUELLER, *Zom Verhaeltniss Nicolaus I und Pseudoisidors*, in *Na.* XXV (1900); FOURNIER, *Un groupe de recueils canoniques inédits du X siècle*, Grenoble, 1899; MAROIE, *Die falschen Dekretalen*, Amsterdam, 1901; LOT, *Etudes sur le règle de Hugues Capet*, Paris, 1903; LOT, *La question des fausses décrétales*, in *Rev. hist.* XCIV (1907); PERELS, *Zur Frage ueber das Verhaeltniss zwischen Nicolaus I und Psudoisidor*, in *NA.* XX (1905); SCHROERS, *Die pseudoisidorische Exceptio spoliis bei Pabst Nicolaus I*, in *Hist. Jb.* XXVI (1905); FOURNIER, *Etudes sur les fausses decretales*, in *Rev. d'hist. eccl.* VII (1906), VIII (1907); SECKEL, *Pseudoisidor*, in *Real. Enz. f. Theol. Kg. ed.* III; MAYOR AUS SPEYER, *Geber Hincmars von Laon Auslese aus Pseudoisidor, Angilramm und aus Schreiben Nikolaus I*, Gottinga, 1912; SIMSON, *Pseudoisidor nnd die Le Mans hypothese*, in *SdSS.* XXXV (1915); DAVENPORT, *The false Decretals*, Oxford, 1917; LESNE, *Les capituls d'Hicmar de 852 et les fauses Decretales*, Paris, in app. a *La Hierarchie episcopal en France et Germanie*; BUCHNER, *Pseudoisidor und die Hofkapelle Karks. d. kalben*, in *HZ* (1937, 180-208).

140. — L'assoggettamento dell'impero alle direttive della Chiesa, ch'era stato fra i primi motivi della sua istituzione, rende novelamente necessario di guardare allo svolgimento della scienza canonistica.

Centro di nuove correnti parrebbe esser stata la Francia dove l'opera normativa di concilii e vescovi, all'ombra tutelare dello

stato, sia pure troppo sovente con indirizzi particolaristici, si svolse attivissima.

Sotto i Carolingi alitò, specialmente in Francia, dove certi pericoli erano più sentiti come la confusione arrecata dai particolarissimi locali o dai conflitti esistenti fra le diverse discipline uno spirito di riforma che, spesso raffigurato come ritorno alla purezza antica, fu appoggiato anche dal potere sovrano. La aspirazione all'unità accrebbe il prestigio dell'adriana e della hispana. La diffidenza verso i penitenziari portava alla formazione della *dacheriana* (cosiddetta dall'editore Dachery che è la migliore fra le opere che si proponevano di rafforzare la disciplina del clero e dei fedeli.

141. — Principale frutto di quel movimento e simbolo precipuo di esso è parsa e pare soprattutto una collezione di cui si è fatto apparire autore un *Isidorus mercator*, che avrebbe raccolto le *variae canonum sententiae* volendo *de multis unum facere*; divisa in tre parti comprende nella prima, preceduti dalla epistola fittizia di Aurelio da Cartagine a papa Damaso i cinquanta canoni apostolici e una sessantina di decretali suppositizie di papi che tennero la sede di s. Pietro da papa Clemente I (91) a papa Melchiade (310-314) nella seconda dopo un trattatello *de primitiva ecclesia et sinodo nicaena* i canoni greci, africani, spagnoli e gallici della Hispana secondo la versione d'Autun, con appendice di qualche documento fittizio come il *Constitutum Constantini*. Nella terza dopo una serie di decretali genuine tolte dalla Hispana altre in parte vere ed in parte false, le epistole fra Liberio e Gregorio I e il trattatello *de vana superstitione chorepiscoporum*. Molti apocrifi dunque, abilmente ottenuti intessendo, talvolta sopra una trama genuina, brani e frasi attinte alle fonti più disparate, libri sacri, scritture dei santi padri deliberazioni sinodali, frammenti di cronache, paragrafi di leggi del Codice teodosiano, del Breviario d'Alarico, della Legge visigotica, di capitolari veri e falsi.

142. — Il collettore ignoto incominciò forse coi *Capitula Angilramni*, specie di codicetto penale in 71 capitoli che in qualche versione figurano come canoni di una *synodus romana* comunicati da Adriano ad Angilramno vescovo di Metz e in altre come of-

ferti dal vescovo al papa, un centone di estratti disposti secondo l'ordine delle fonti adoperate (Dionisiana, Hispana, Breviarium Alaricianum, Epitome parisiensis, Epitome Aegidii, Lex Wisigothorum, Cassiodoro, Isidoro, Sesto pitagorico, Constitutum Silvestri).

143. — Seguirono i falsi capitolari di Benedetto da Magonza in cui assieme a capitolari genuini erano estratti dalla Bibbia, di collezioni canoniche, di diversa origine, penitenziarii ecc. intessuti a mosaico, rimaneggiati per via di soppressioni, aggiunte, sostituzioni di parole che alteravano il senso originario.

144. — La opinione che lo Pseudoisidoro avesse veramente voluto far servire le sue manipolazioni alla causa di una riforma generale della chiesa aveva già fatto pensare che la stessa curia romana potesse esserne stata la ispiratrice. Oggi si pensa invece che la fucina onde lo pseudoisidoro uscì con tutte le altre opere con cui fa gruppo, abbia avuto fini più limitati e prossimi; e nessuno dubita più che non sieno sorti in Francia benchè ancora si discuta se nella regione di Mans o di Tours.

145. — Per la vie del Reno lo Pseudoisidoro giunse fra noi. Specialmente corse fra noi una riduzione della Pseudoisidoro (la cosiddetta A<sup>2</sup>) che per aver lasciato fuori i materiali attinti alla hispana od alla dionisio-adriana ha finito col dare speciale rilievo ai materiali apocrifi.

Ma ebbe certa diffusione anche la raccolta che passò sotto il nome di Remedio vescovo di Coira; in manoscritto veronese finì coll'esser data come opera di Raterio.

146. — Da quel momento in Francia e in Germania (la Spagna era ormai quasi tutta invasa) le collezioni canonistiche si fecero innumerevoli. Sono decine e decine di manoscritti che, da una parte frammentando, dall'altra ampliando il materiale offerto dalle collezioni di base, hanno tutte qualche nota particolare. Lo studioso ne troverà la descrizione nell'opera del Fournier e del Lebras e sarà facile il precisare ulteriormente i rapporti di derivazione o di contaminazione fra essi esistenti: qui non si può e non si deve tenere conto se non di quelle che hanno maggiore importanza per lo

svolgimento della scienza canonistica e specialmente di quelli che hanno avuto efficacia fra noi.

L'accordo fra l'impero e la Chiesa era durato poco. Non potendo asservire lo stato a se stessa la Chiesa cominciò a vagheggiare la separazione e infine dagli inconvenienti di questa fu tratta verso ideali teocratici. Nicolò I affermava già enfaticamente che gli imperatori cristiani abbisognavano dei pontefici per la salvezza eterna mentre delle *leges imperiales* i pontefici si giovavano solo *pro cura temporalium*. Fu lo stesso Nicola I che gettò all'impero il guanto di sfida affermando che *sancta Dei ecclesia mundanis numquam constringitur negotiis* e che *imperiali iudicio non possunt ecclesiastica iura resolvi*. Le chiese non dovevano servirsi delle leggi mondane se si fossero trovate in contrasto con le *evangelicae et canonicae sanctiones*. Le leggi civili non erano *renuendae* solo in quanto non recassero pregiudizio agli *evangelica, apostolica et canonica decreta*. Ecco i tre pilastri su cui poggiava l'edificio del diritto ecclesiastico.

La Chiesa che si arrogava il diritto di giudicare i re diventava la suprema regolatrice della cristianità dando alla obbligatorietà dei propri statuti una ragione indipendente dalla volontà del sovrano. Il cristianesimo doveva essere la legge delle leggi.

147. — Non cessò d'altra parte il movimento collezionistico di cui già si era presa l'iniziativa da noi.

Nell'Italia meridionale, in occasione dello scisma che portò allo scandaloso processo contro papa Formoso, sorse, probabilmente nei dintorni di Benevento o di Cassino, la prima collazione vallicelliana.

148. — Nell'Italia superiore, se veramente fu dedicata all'arcivescovo di Milano (882-896), dovette sorgere poco prima la *Collectio Anselmo dicata*: divisa in dodici libri come il Codice giustiniano, fu il primo saggio di una raccolta sistematica che nei singoli titoli dopo le norme date direttamente dalla Chiesa soggiunse quelle date per materie ecclesiastiche dai sovrani laici. Dovette essere composta da qualche clerico lombardo, se pur non fu composta da qualche clerico romagnolo passato ai servigi dell'arcivescovo

lombardo, strenuo difensore dei diritti della Chiesa e del primato pontificio.

La *collectio Anselmo dicata* era destinata ad aver fortuna.

149. — D'altra parte, mentre la *Collectio Anselmo dicata* risaliva le Alpi per esse scendevano i *libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* che, redatti in forma catechistica tra il 906 ed il 913, nel loro titolo stesso indicano quali fossero le materie che in esse regolava l'abate Reginone di Prums, noto anche come cronista.

---

---

## CAPITOLO XIX.

### Il diritto arabo in Italia.

150. — In alcune regioni d'Italia, ma soprattutto in Sicilia si affermò nel corso del secolo nono la egemonia degli Arabi. Per conquista, e noi siamo avvezzi a considerare come conseguenza delle occupazioni belliche la estensione del diritto del vincitore. Il diritto musulmano è però legato alla religione e non è estensibile a chi non si faccia musulmano. Approfittando della possibilità di concedere l'amàn a chi professasse una religione fondata sulla rivelazione consentì a Cristiani e ad Ebrei, attraverso di quella concessione, di conservare il proprio diritto.

Ecco perchè il diritto musulmano sviluppato sulla base dei versetti del Corano e dalla tradizione rappresentata dalla *sunnah* piuttosto che sulla base di ordinanze date dai califfi, ebbe in Italia efficacia personale accanto al vecchio diritto territoriale greco o, in antitesi al greco, romano o latino.

151. — Quando la Sicilia fu presa i giuristi musulmani già si erano divisi in diverse scuole: in essa fu accolto il rito *malechita*. Il primo emiro siciliano era stato proprio allievo del fondatore Laîch ibn Anas. Le città siciliane brillarono presto tra i più cospicui centri di cultura e parecchi tra i cadî e gli sceicchi più rinomati furono distinti con il soprannome encorico di siciliano, di mazzarino, di girgentino.

Siracusa, Girgenti, Palermo, Mazzara, per merito loro dovevano essere già state ricercate da chi amava approfondire la propria scienza.

152. — Quella fu però un'attività letteraria che non lasciò probabilmente degli strascichi durevoli in Italia. Quando l'isola ricadde in potere dei *Ram* i più sapienti tra i musulmani andarono ad esercitare il loro magistero nel Marocco, nel Tunisino, nell'Egitto, persino in Persia.

Quei nomi dicono poco ora; ma verranno certamente a dir di più se le tracce dell'opera loro saranno più accuratamente cercate nelle opere di quelli che, secondo la tradizione conservatrice degli arabi, trasfusero nei propri i loro scritti.

## CAPITOLO XX.

### L'insegnamento e la letteratura giuridica dai Carolingi agli Ottoni.

BIBLIOGRAFIA. — HAENEL, *Brevis libellus de rebus ecclesiae* München, 1857, dai SB. dell'Acc.; PATETTA, in *Atti dell'Acc. di Torino XXV* (1890); CONRAT, *La Somma delle novelle « De ordine ecclesiastico »*, Roma, 1898, dal *Boll. dell'Ist. di dir. rom.*, XII; CONRAT, *Der Novellenauszug de ordine ecclesiastico eine Quelle des Benedictustext* in *NA.*, XXIV, 1899; CONRAT, *Die Lex romana canonice compta*, Amsterdam, 1908; MOR, *Lie Lex romana canonice compta*, Pavia, 1925; MOR, *Di una perduta compilazione di diritto romano ad uso del clero fonte degli Excerpta bobiensia e della Lex romana canonice compta*, Modena, 1926, dall'*Arch. giur.*; MOR, *Le droit romain dans les collections canoniques du X et XI siècle*, Paris, 1927, dalla *Rev. hist. d. dr. fr.*

153. — È moda il parlare di un risorgimento carolingico della cultura. Brillò sopra tutto in Francia e presso il palazzo imperiale, di cui Incmaro descrisse gli ingranaggi nel suo *de ordine de palatii*: ma brillò anche in Italia. Parecchi dei campioni, che contribuirono agli splendori della corte carolingia, eran del resto risaliti dai nostri paesi.

154. — In un capitolare dell'825 Lotario I affermò che la *doctrina* era *cunctis in locis funditus extincta*. Ne accagionava la incuria e la ignavia di certi *praepositi* (vescovi), che dell'insegnamento non si curavano, allegando magari la loro povertà. D'ora innanzi egli voleva che buoni *scholastici* non mancassero per lo meno in Pavia, ove dovevano confluire gli studiosi di Brescia,

Bergamo, Como, Milano, Lodi, Tortona, Genova, Acqui, Asti, Vercelli, Novara, Como; in Ivrea che restava a se; in Torino ove dovevano convenire quelli di Albenga, Vado ed Alba; in Cremona ove dovevano metter capo quelli di Piacenza, Parma, Modena, Reggio; in Firenze che avrebbe ricevuti i Toscani settentrionali e meridionali; in Fermo che avrebbe raccolto quei di Spoleto; in Verona che avrebbe radunati quei di Trento e Mantova; in Vicenza che avrebbe ospitato quelli di Treviso, di Asolo, di Feltre di Ceneda; in Cevedale (Forumiuli) che avrebbe ospitato tutti gli studenti delle terre orientali del Veneto. Nove focolari principali fra altri minori.

A Lotario, il Mengozzi avrebbe voluto riannodare il sorgere della scuola di Pavia; e questa ebbe veramente il territorio più ampio di giurisdizione; ma non sembra d'altra parte estolta su Torino, Ivrea, Cremona, Verona, Vicenza, Cividale, Firenze, Fermo: nè potremmo cercare in tutte una università. Venezia, Bologna, Ravenna, la Pentapoli, Roma e il Lazio restavan d'altronde fuori quadro come la Italia meridionale. Lotario non le credette a se immediatamente soggette.

155. — Accanto alla iniziativa dello stato non si deve del resto dimenticare quella della Chiesa. Ogni pieve avrebbe dovuto avere la sua scuola. Se anche quelle scuole furono modeste potevano suscitare nei loro frequentatori un desiderio di maggiore cultura.

156. — E nel fatto molto dovettero contribuire al mantenimento delle vecchie tradizioni: furono anche suscitatrici di una continuata elaborazione letteraria.

Ma per quanto concerne il diritto si dubita che si sia mai avuto un insegnamento di carattere superiore ed una letteratura che si possa dire scientifica. Il dubbio è lecito se noi prendiamo a paragone la misura del sapere che si ebbe in altre più felici età: ma io direi che il medioevo ha avuto la sua scienza. Secondo le direttive che i tempi consentivano o anche secondo le loro esigenze. Per la ridotta vita del medioevo non vi era bisogno di sottili elucubrazioni teoriche e d'una scienza che andasse molto oltre a quel tanto che rappresentava una elementare necessità.

157. — Per quanto si sia cercato di colmare l'abisso che tra il VI ed il X secolo pareva segnato dalla ignoranza del Digesto,

lo studio di esso non è ancora stato dimostrato. Non dice gran cosa il fatto che il disuso completo sia stato smentito dalle ricerche del Mor. Il Digesto si era veramente fatto estraneo alle aule giudiziarie ed anche, probabilmente, agli *auditoria* nei quali si educavano i nuovi giureconsulti. Paolo diacono che ricordò le Pandette, non le aveva per le mani.

158. — 371 capitoli, attinti all'*Epitole Iuliani* (211) al libro II-VIII del Codice (123), alle Istituzioni (22<sup>o</sup> o piuttosto a qualche *Adbrebiatio* delle Istituzioni con l'aggiunta di qualche capitolo racimolato da altre fonti sono passati invece a costituire la *Lex romana canonice compta*; il Mor la vorrebbe nata nel chiostro di Bobbio ed altri, fra i quali chi parla, ritiene di origine ravennata o per lo meno romagnola. Se il capitolo dovuto a Lotario I, dovesse ritenersi originaria dovrebbe esser stata composta dopo l'825.

159. — Altri capitoli andarono a formare le *Regulae ecclesiasticae* che più note sotto il nome di *Excerpta bobiensia*, il Mor rivendica a Pavia: altri ne crede più probabile la origine ravennate. Bobbio era stato del resto, prima di diventar longobarda, l'ultimo sprone della dominazione bizantina di fronte alla pianura lombarda meridionale.

160. — Le Istituzioni di Giustiniano ed il Codice sia pure epitomato furono dunque sempre per le mani degli studiosi. Coi vecchi testi si trasmettevano, almeno in parte, le chiose antiche.

Qualcuna anche si aggiunse *ex novo*. Le glosse che parlano di conti e di placiti, senza dubbio rivelano una formazione post-longobarda.

161. — E d'altra parte si lavorò anche intorno all'Editto longobardo ed ai capitolari stessi. Nè fu trascurata la legge salica.

162. — Nell'Italia settentrionale e forse nei territorii dipendenti dal duca Everardo del Friuli (1855) fu fatto intorno alla metà del secolo nono un primo tentativo, notevole anche se imperfetto, di ordinare i capitoli della legge longobarda secondo il loro contenuto. Quell'opera che secondo la materia aggruppa capitoli dei re

longobardi da Rotari ad Astolfo e che porta il titolo di *Concordia de singulis causis* aveva semplicemente lo scopo di permettere a coloro che volessero cercare le leggi di trovare più facilmente ciò che desideravano. Indice e sintomo ad un tempo.

163. — Dalla terra classica dei formularii cioè dalla Francia, fra tante altre formule che sogliono prendere il nome dal luogo in cui sembrano essere stati usati (come le *senonicae* del terzo quarto del secolo ottavo o le *flaviniacenses* e le *bituricenses* o le *salisburgenses* o le *patavienses* o le *augienses* o le *sangallenses* o le *laudunenses*) o dal nome di chi le ebbe a trovare od a pubblicare (come le bignoniane, le pitoeane, le merkeliane o le lindenbrogiane), ci giunse quello attribuito al monaco Marcolfo: era stato redatto *ad exercenda initia puerorum*, contemplando in separati libri le *causae regales* (atti cancellereschi) e le *pagenses* (gli atti privati).

I formularii dell'Austrasia e della Rezia non furono forse ignoti nemmeno in qualche nostra regione, come la subalpina e quella dei laghi.

164. — Dovettero necessariamente riflettersi sulle nostre cancellerie le *Formulae imperii*, che, attingendo a vecchi modelli che affiorano anche dal formulario di Marcolfo, sembrano esser state raccolte alla corte di Ludovico il pio tra l'828 e l'832.

165. — Il massimo oscuramento della cultura, anche dal punto di vista della giurisprudenza, si sarebbe dovuto avere nel secolo decimo. Di quelle presunte tenebre non siamo persuasi. Il secolo di Raterio, di Liutprando, di Attone non si presenta tanto oscuro quanto si volle far credere.

Potrebbero farcene persuasi le nozioni giuridiche che si trovano presso quelli che noi diremmo letterati e avvalorano la nostra convinzione le mutazioni avvenute nei formularii: inserzione, per esempio, di nuove clausole o formule le quali presuppongono la posizione di problemi che prima non erano posti.

166. — A quei tempi deve pur risalire il cd., *Chartularium langobardicum* che non pure doveva aiutare il notaio nella redazione

degli atti, ma il giudice, *in curia* ed *extra curiam*, avendo riguardo alle diverse leggi che si applicavano in Italia, cioè alla longobarda ed alla romana non solo, ma alla salica, alla ripuaria, alla alamanna, alla bavarica e persino alla gotica. Una certa eco di classicismo e di retorica si rivela nella scelta dei nomi attribuiti alle supposte parti dei negozi giuridici.

Non è escluso che esso sia stato composto a Pavia e di lì si sia irradiato nelle diverse regioni del regno.

---

## CAPITOLO XXI.

### La restaurazione ottoniana.

BIBLIOGRAFIA. — VISCONTI, *La legislazione di Ottone I come conseguenza della restaurazione politica dell'impero*, Milano 1925, dall'*Arch. Stor. lomb.*; VISCONTI, *Una legge feudale di Ottone III esclusa dal cepitolenc. et ebreo*, Milano, 1927, dai *Rend. di Ist. lomb.*

167. — Il nuovo impero si era affermato con le sole forze di Ottone. Ed è forse un errore il considerarlo sacro romano impero come quello fondato da Carlo Magno. L'imperatore non riconobbe la superiorità del papa; cercò invece di affermare anche su questo la propria superiorità.

Ma non fu per ciò disconosciuta l'autorità universale del papa per tutta la cristianità.

168. — Il campo del diritto dello stato e quello del diritto della Chiesa tornarono a distinguersi. E non si confonderanno più anche se qualche imperatore come Enrico II vagheggerà la riforma della Chiesa.

Noi dovremo tuttavia tenere conto dell'una e dell'altra legge perchè entrambe incisero entro limiti non sempre ben definiti sulle stesse popolazioni.

169. — Avrebbe sempre potuto esservi accanto ad un potere imperiale di far leggi un potere regio. Ma Enrico II diede un colpo mortale alla legislazione regia sopprimendo il *palatium* di Pavia. Agli Italiani dopo ciò il re tedesco potè, senza loro intervento, comandar solo come imperatore.

170. — Il periodo dell'anarchia si fa chiudere anche dagli storici politici al sopravvenire degli Ottoni. La *restauratio* da loro promossa, fu fatta in nome di Roma. L'editto longobardo era già divenuto la *lex italica*: ma ora il diritto dell'impero fu ricercato, oltre di essa, nelle costituzioni dei vecchi imperatori. Investendosi il giudice romano dell'autorità giurisdizionale gli si poneva in mano il Codice giustiniano od un suo compendio e gli si ordinava di giudicare con quello *l'orbis universus!*

171. — L'imperatore che riconosceva la validità delle leggi dei suoi predecessori poteva naturalmente emanarne per suo conto e con la stessa efficacia; nel 967 infatti Ottone I impose anche ai Romani, in certe cause, il ricorso al duello come a prova giudiziaria quando fosse contestato il possesso d'una terra o la restituzione di un deposito o l'accertamento di un diritto. Quella costituzione, motivata dalla soverchia facilità dello spergiuro, dà una scarsa idea della intrinseca romanità di quello che pur si diceva romano imperatore.

---

## CAPITOLO XXII.

### Il sopravvento della consuetudine.

172. — Quando la legge tace la consuetudine riacquista fatalmente il suo impero. Il popolo continuò a seguire le norme che aveva tradizionalmente osservate e altre ne adottò suggerite da necessità nuove. Pipino aveva come Giustiniano stabilito la regola: *nulla consuetudo superponatur legi* ma aveva anche consentito, « *ubi lex de est preecellat consuetudo* ». Ora la consuetudine andò innanzi anche dove esisteva la legge. Dove erano più i re longobardi che avevano emanati gli editti? dove erano più gli imperatori che avevano emanate le leggi? Il rapporto fra la legge e la consuetudine fu invertito. Ora la consuetudine sorresse la legge. Le singole norme valsero « *secundum leges, et usum* ».

Consuetudini di *regna*; di *provinciae* o *regiones*; di *civitates*; di *castra*; di *loca*.

173. — Il segno più caratteristico di quella situazione fu la caratteristica formula *secundum legem langobardam et usum, secundum legem romanam et usum* che fa capolino nel secolo decimo e dura sin dentro il secolo decimoterzo. Non fu tuttavia equivalente all'altra *secundum usum langobardae legis* o *romanae legis* che avrebbe potuto indicare semplicemente l'applicazione pratica dell'una o dell'altra legge. La consuetudine fu in realtà concepita al di là delle due leggi, anzi di tutte le leggi.

Per ciò si riparlò a questo proposito di un *diritto volgare*; Ne parlarono con qualche leggera differenza il Ciccaglione, il Solmi, il Tamassia. Per diritto volgare intesero il diritto consuetudinario

in ogni sua manifestazione, il diritto non scritto in contrasto col non scritto, il diritto spontaneo in contrasto col diritto colto. A me parve sempre meglio, comunque si discuta sulla sua assenza e sulle sue fonti di limitare questo concetto al diritto vigente *extra leges* nel periodo ultimo dell'antichità.

174. — Anche questo diritto non era morto. Esso probabilmente diede la precipua materia alle nuove consuetudini.

175. — La consuetudine non si svolse d'altra parte tumultuariamente. Non pure per quanto concerneva l'uso giudiziario affermantesi attraverso i *laudamenta curiae*, ma per quanto riguardava gli usi *extra curiam*.

Ancora prima che il diritto della Chiesa sviluppasse una propria concezione della *consuetudo* questa si voleva corrispondente a certi requisiti che andavano anche in là della *vetustas*. La consuetudine non doveva essere *mala, illicita, iniqua*; doveva essere *bona, licita; rationabilis, recta, laudabilis*. La misura della *laudabilitas* non stava soltanto nella moralità, ma anche nella rispondenza ai principii generali del diritto. Non doveva urtare con questi.

176. — Nel crogiuolo della consuetudine si accostarono i diversi elementi giuridici che si agitavano nella vita italiana; nei reciproci contratti si smussarono gli spigoli più angolosi, si adattarono vicendevolmente; si fusero. Sugli ordinamenti giuridici che prima erano chiusi l'uno di fronte all'altro se ne formò uno superiore che in se accolse quanto di essi poteva vivere. Forse si procedè per gradi e prima si compenetrarono fra loro i varii diritti germanici esterni ed il longobardo. E poi anche questo si compenetrò col romano.

---

## CAPITOLO XXIII.

### Il ritorno alla territorialità del diritto.

177. — Contemporanea al ritorno verso le consuetudini si verificò a partire dal secolo decimo la tendenza a rilegare il diritto al suolo, superando il sistema della personalità delle leggi. Questo naturalmente non scomparve di un tratto; visse fin entro il secolo decimoquarto e, sporadicamente, forse anche più oltre; alla fine del secolo decimo era però già considerato come qualche cosa di eccezionale.

178. — Il substrato della personalità delle leggi stava nella esistenza distinta di più schiatte che, pur unite da un comune vincolo politico, conservassero tuttavia il loro distacco. Esso venne a vacillare nel momento in cui dalle varie genti ormai acclimatate all'Italia stava per svolgersi un popolo solo. I vecchi longobardi e franchi non si erano ribellati insieme come *italici* alle istruzioni dei Borgognoni?

Forse qualcuno la pensava già come parecchi decenni più tardi il geniale autore delle *Questiones de iuris subtilitatibus*, il quale osservava che *extincto (Barbarorum regno)* i Longobardi e i Franchi (aveva soprattutto riguardo a questi), poichè attraverso i matrimonii (*ducendo uxorem seu nubendo*) non repugnavano a mescolarsi, anzi, più efficacemente a *coalescere* cogli indigeni «*quotiens suae gentis vel nomen vel statuta praedicant, non videntur aliud facere nisi vulnus antiqui doloris refricare*». Come Agobardo si faceva apostolo del principio *unum oportere esse ius cum unum sit imperium*; ma Agobardo quale diritto unico vagheggiava ai suoi tempi il franco, il nostro voleva il trionfo

del diritto romano. Non più *nationes* diverse, ma un popolo solo. Il diritto doveva venire da quella che era la parte maggiore della popolazione, sorgendo come questa dalla terra stessa.

179. — Già il fatto che il diritto diventava consuetudinario importava che, differenziandosi secondo le diverse esigenze locali, si facesse obbligatorio per tutti coloro che avevano una quotidiana consuetudine di vita. Le differenze di origine furono attutite dalla necessità di sopperire in ugual modo ai bisogni comuni.

La comune soggezione ai medesimi giudici dovette medesimamente contribuire a cancellare le diversità di trattamento. La difesa dei diritti di stirpe naturalmente si ridusse a quei rapporti in cui l'abbandonarle implicava insieme l'abbandono di qualche privilegio giuridico. Ma quei privilegi perdevano pur essi in un movimento economico e sociale livellatore la loro importanza.

180. — Si riaffermò così il principio della territorialità del diritto. Non si era del resto perso mai. Nè v'era bisogno per tornare ad esso che la legge personale si riflettesse sul terreno, in certo qual modo *immobilizzandosi*.

Le singole terre da noi non hanno mai preso il diritto dei loro domini diventando longobarde o franche secondo che franchi o longobardi fossero i presunti signori di latifondi o corti.

Tali avrebbero potuto essere solo se tutti gli abitanti della terra fossero scesi da un medesimo ceppo!

Il livellarsi di tutti i pertinenti di un signore in un medesimo diritto piuttosto che dal comune rapporto di dipendenza derivò invece dal fatto che il signore venne ad avere sotto di se persone che avevano già un regolamento uniforme dei loro rapporti.

181. — Anche nelle città vi erano del resto dei potenti interessi che ugualmente agivano su tutte le classi.

L'opinione di coloro i quali affermano una più durevole persistenza delle professioni di legge nella città che nella campagna non regge. Il moto turbinoso delle città cancellava più facilmente il ricordo delle differenze nazionali e faceva sentire più urgente la necessità di svincolarsi dalle peculiarità dei diritti gentilizi per accogliere pratiche non legate ad inceppanti formalismi. Le professioni di legge sembrano più numerose nelle città solo perchè

più numerosa vi era la popolazione o perchè i diritti gentilizi correvano maggior pericolo di essere sopraffatti dai diritti con essi concorrenti. Non il diritto più frequentemente professato si deve ritenere localmente predominante, ma quello di cui era superflua la professione.

Che il sistema della personalità delle leggi fosse in sul tramonto risulta dal fatto stesso che la legge non era più legata alla *natio*, ma elettiva; non era più fatta una volta per sempre, ma variabile.

Un ulteriore sgretolamento del sistema è indicato dallo sporadico ricorso alla legge nazionale per singoli atti. Questa professione di leggi *super hoc tantum* indicava che negli altri rapporti già si seguiva un diritto comune. La personalità del diritto già pareva una eccezione di fronte alla pratica di questo, che era senza dubbio *territoriale*.

---

---

## CAPITOLO XXIV.

### La scienza e l'insegnamento del diritto dagli Ottoni ad Enrico IV.

BIBLIOGRAFIA. — BOLLATI, *Chiosa torinese alle Istituzioni* nella vers. della *Storia del diritto romano* del Savigny III; FLACH, *Etudes critiques sur l'histoire du droit romain au moyen age*, Paris, 1890; CONRAT, *Il libro di diritto di Tubinga*, Roma, 1890, dal *Boll. di Ist. di dir. rom.*; GAUDENZI, *Il tempio della giustizia a Ravenna e Bologna*, Paris, dalla *Melanges Fitting.*; GAUDENZI, *Svolgimento parallelo del diritto longobardo e romano a Ravenna Bologna*, 1908, dalle *Mem. dell'Acc.*; GAUDENZI, *Un monumento nuovo su Gualcosio*, Berlin, 1910, dalla *Festg. per Brunner*; PITZORNO, *Le Exceptiones legum romanarum e i documenti toscani del medio evo*, Palermo, 1908, dal *Circ. giur.*; MOR, *Per la storia del diritto romano nell'alto medioevo*, Milano, 1926, dai *Rend. Ist. lomb.*; MOR, *Di una perduta compilazione di diritto romano ad uso del clero*, Modena, 1926, dell'*Arch. giur.*; MOR, *Le droit romain dans les collections canoniques des X et XI siècles*, Paris, 1927, dalla *Riv. his. d. dr. fr. et etc.*; MOR, *La Lex romana canonice compta*, Pavia, 1927; MOR, *Il libro di Ashburnam*, Pavia, 1930; MOSCHETTI, *Tre documenti veronesi dei secoli XI et XII e la Lex romana canonice compta*, Padova, 1932; ALBERTI, *La glossa torinese ecc.*, Torino, 1933; ALBERTI, *Lo stemma cognationum contenuto nel ms. D. III 13*, della Biblioteca nazionale universitaria di Torino in *Riv. st. ital.*, 1934; ALBERTI, *Un frammento di Codice delle Istituzioni giustinianee e le glosse in esso contenute*, Messina, 1934; ALBERTI, *Di alcune glosse volgasi contenute nella glossa torinese alle istituzioni di Giustiniano*, Torino, 1933, dagli *Atti dell'Acc.*; MOR, *Questioni preliminari per lo studio della Exceptiones Petri*, Milano, 1933, degli *Studi p. Albertoni*; ALBERTI, *La Glossa di Casamari del ms. sessoriano 110*, Milano, 1937.

182. — Una vita nuova si andò annunziando sul finire del secolo decimo proprio quando si avvicinava il pauroso millennio che avrebbe dovuto segnare la fine del mondo. Il pensiero cupo della fine e l'ardore appassionato della vita cozzavano fra loro. Alle rinuncie prevalsero desiderii di rinnovamento. Si pronunciava il risorgimento che doveva essere fatalmente risorgimento del *diritto romano*. Il moto spirituale che si concluse con la riviscenza delle Pandette appare come la logica conseguenza di una vita continuata del diritto stesso. Soffocato, non mai spento. Dietro alla meriggiata ricerchiamo l'alba, che ha dato le prime sue luci nella prima metà del secolo undecimo.

183. — Già forse alla fine del secolo decimo si riappariscono le scuole di diritto; non certo burocraticamente ordinate come le università attuali, ma pur capaci di funzionare come focolari di una cultura giuridica non volgare.

Una scuola di diritto suole collocarsi in Pavia; legata al palazzo regio perchè i giudici regii avrebbero funzionato insieme da insegnanti educando con la loro esperienza la gioventù avida di sapere. Già ai tempi di Ugo quei giudici erano dei pezzi grossi che con le loro congiure potevano dare del filo da torcere al re stesso!

184. — La scuola pavese, illustrata da quelli che più tardi vennero indicati come *antiqui*, raggiunse sotto gli Ottoni un elevato prestigio, anche se più tardi la gioventù scapigliata li gabellò per asini.

Tra essi parrebbe esser stato Bonfiglio.

185. — Non siamo altrettanto sicuri che agli *antiqui* abbia appartenuto Gualcosio. Si conoscono due giuristi veronesi di quel nome: uno vissuto tra il 993 ed il 998 e un altro di qualche decennio posteriore. Quale di costoro sarà stato il giurista che per rendere più comprensibile l'editto longobardo ne modificò con interpolazioni il testo e si acquistò così la fama di un falsario tanto che le leggi gualcosine parvero senz'altro *removendae*?

Verona, già sede d'un originale scrittorio, era diventata anche sede d'un palazzo regio.

186. — Notevole manifestazione d'una giurisprudenza per quanto non sembri di ordine superiore e sia giunta in una pessima tradizione

è quella raccolta di *scedulae* che il Muratori battezzò come *questiones et monita*. Si tratta di appunti presi per la soluzione di punti controversi di diritto, in forme che il Tamassia, guidato dalla sua convinzione che fossero sempre rimasti nella scuola i vecchi metodi bizantini, paragonava alle *ἐρωτηθιαί*: le soluzioni consigliabili sono spesso introdotti da un *recordare*, che sembra più intensivo del *nota* che soleva precedere anche nella scienza romanistica le glosse destinate a fermare l'attenzione su singoli punti delle leggi. L'autore sembrerebbe piuttosto rozzo; ma ignorante non era perchè sapeva sfoggiare le sante scritture e i santi padri (in specie Beda) e poteva anche allegare, accanto a quella *auctoritates* l'autorità della legge romana o per essere più precisi della *Novella*. Lo fa creder dell'Italia settentrionale oltre che il riguardo alla legge longobarda quello alla legge salica. Per regolare le successioni bisognava tener presenti tutte tre quelle leggi. Che fosse proprio pavese non è sicuro: un giudice di quel palazzo o un maestro di quella scuola avrebbe sgrammaticato meno. L'avanzata miscela delle norme dei varii diritti fa pensare che quegli appunti non possano essere nati prima dell'aprirsi del secolo undecimo.

187. — Su tutte queste opere si aderge notevolmente la cd. *Expositio al liber papiensis*; se anche non fu redatta in Pavia rispecchia certamente la scienza pavese nella sua ultima e più lucida fase. Tanta importanza ebbe che dal *Liber papiensis* fu riportata sulla Lombarda. Proprio un manoscritto napoletano di questa (brancacciano) ce l'ha tramandata.

Non sembra risultare da quaderni di scola, dove sieno riportati direttamente i chiarimenti dati dal maestro. Rivela piuttosto delle preoccupazioni pratiche. Quell'opera che già si voleva presentare come germanica nella materia e nello spirito, è invece edificata sul presupposto significativo che la romana fosse la *lex omnium generalis*, di fronte alla quale le norme longobarde erano particolari ogni qual volta la generalità della loro destinazione non avesse rivelato apertamente la intenzione di *rumpere* le leggi più antiche.

Il compilatore conosceva non pur le Novelle e il Codice; ma il Digesto, benchè non integralmente. Dava evidenza ai punti in cui i due diritti si accordavano o differivano. Con una certa predilezione per il diritto romano, che non soleva far morir la gente *pro levi causa*.

Il metodo esegetico-critico seguito nella scuola spingeva già verso avvii suscettibili di ulteriori e forse inaspettati sviluppi.

Alle nuove generazioni studentesche spregiudicate e facili al buon'umore gli *antiqui* apparivano già *asini*. I *valentes* erano i giovani che avevano appunto per loro l'invidiabile privilegio della giovinezza.

188. — Stavano già scolorendo nella memoria il retore Bonfiglio e Sigifredo e pur quel Lanfranco che, erudito in fanciullezza nelle scuole di arti liberali aveva poi seguito *secondo il patrio costume* le scuole delle leggi secolari e aveva in quelle scuole disputato e insegnato forse prima di entrare nella carriera ecclesiastica, dove fu così alto il suo volo da diventare arcivescovo di Canterbury dopo aver tenute le redini del monastero di Bec, non forse senza suo merito diventato centro di elaborazioni canonistiche.

Soprattutto campeggia nella *Expositio* la memoria di Guglielmo e del figlio Ugo.

189. — Lo sviluppo della nuova giurisprudenza langobardistica più recente finì con lo svolgersi non più intorno alla raccolta cronologica degli editti già indicato come *Liber papiensis*, ma intorno ad una redazione sistematica dei capitoli di questa, in cui, distribuiti sotto acconcie rubriche, spesso modellate su quelle delle leggi romane, sono trattati ad una stregua i capitoli emanati dai re e quelli emanati dagli imperatori.

Fu quella raccolta fatta in Pavia dove la tradizione era legata alla genuina successione degli editti e delle costituzioni? Il Gaudenzi pensò a Ravenna. Il Novati pensò all'Italia meridionale, dove essa ebbe le sue particolari fortune tanto da resistere per secoli come se fosse il testo ufficiale delle leggi longobarde. Io penso ancora all'Italia settentrionale. Di essa corsero diverse forme in quattro libri, in tre, e finalmente in due. Due libri ebbe quella che possiamo indicare come *vulgata*.

Ignoto ne è l'autore. Non risulta che abbia avuto una superiore approvazione. Nondimeno si diffuse dappertutto. E si impose così da figurare come la *Lombarda* per eccellenza. Migrando in Bologna, fu là compresa fra i libri onde si attingeva la *legalis sapientia*.

190. — Quelle aure di riforma, che parvero alitare dapprima presso il monastero borgognone di Cluny, ravvivarono d'altronde

lo studio del diritto canonico. In rapporti con la corte tedesca ne fu primo efficace interprete il vescovo Buccardo di Worms, una creatura di Ottone III: tra il 1008 ed il 1012 scrisse i venti libri del suo *Decretum*. In ben 1800 capitoli dava fondo alle norme che regolavano l'ordinamento interno della Chiesa (XVI-XVIII): nel libro XIX (che si disse anche *corrector*) contemplava le penitenze e nel XX (che fu detto *speculator*) aveva riguardo a definizioni teologiche. La soppressione e la modificazione delle *inscriptiones*, che già indicavano la fonte di qualche capitolo e la libertà con cui furono trattati i singoli testi coscientemente ammodernati hanno fatto nascere il dubbio che una certa parte sia stata lasciata alla invenzione: opera tendenziosa dunque. Rispettoso formalmente del potere imperiale, Burcardo affermò tuttavia decisamente la indipendenza e la autonomia della Chiesa ponendo la volontà di Dio oltre ogni legge umana. Rincalzava da un lato l'autorità vescovile, subordinandole le autorità monastiche, ma nello stesso tempo subordinava l'autorità vescovile alla pontificia. Quella sua mediazione tra lo spirito conservatore e lo innovatore rese l'opera accetta. Anche in Italia.

191. — Il movimento della riforma guadagnò terreno anche fra noi: il papato si sforzò soltanto di dominarne gli sviluppi.

Sotto il pontificato di Leone IX tra il 1049 ed il 1054 furono composte, in sessantaquattro titoli, le *Diversae sententiae patrum*. Seguì intorno al 1073 il *Capitularium* del cardinale Attone.

192. — Quindi in tredici libri, l'ampia *Collectio canonum* di Anselmo da Lucca: composta certamente prima del 1086, in cui per la prima volta si rifece innanzi l'*Authenticum*. Seguì nel 1087 la collezione del cardinale Deusdedit in quattro libri dedicata a papa Vittore III: valendosi degli archivii pontificii, poté illustrare con maggiore completezza i diritti e le immunità del clero e della Chiesa.

E verso il 1090 la cd. *Collectio britannica*, cui tenne dietro, ugualmente ricca di testi romanistici, la *collectio farfensis*.

Ricco di riferimenti testuali fu anche il *Liber de vita christiana* di Bonizone da Sutri, l'amico e biografo di Madilte duchessa di Toscana.

193. — Una seconda corrente di influenze francesi si ebbe attraverso le apprezzatissime opere di Ivone da Chatres, la *Tripartita*, la *Panormia* e specialmente il *Decretum*, in diciassette libri. La produzione italiana si rifece di contraccolpo più attiva. Ed ecco il *Policarpus* del cardinale Gregorio di S. Crisogono (1104) il *liber iuris romani vel canonum* in tre libri, la cesaraugustana, la vaticana in nove libri, il *liber canonum ex multis sententiis patrumque dictis defloratus* in cinque libri con tutte le sue caratteristiche derivazioni.

194. — Tutte usano le leggi romane e ne traggono argomento a sostenere le proprie tesi e confutare le avverse. Non le consideravano inconciliabili coi nuovi indirizzi del papato se anche combattevano le erronee interpretazioni messe innanzi dai troppo zelanti difensori dei diritti imperiali. Le leggi della chiesa non dovevano essere munite, per avere efficacia, del riconoscimento dello stato e lo stato veniva meno ai suoi doveri se non li riconosceva in quanto la Chiesa rivendicava come a sè spettante in modo esclusivo quanto si riferiva agli affari di coscienza od al foro interno; ma in altre parti la ingerenza dello Stato protettore della Chiesa non fu respinta. Era facile prevedere che sui limiti delle due giurisdizioni sarebbero sorti dispareri, per i quali i due diritti, benchè destinati a completarsi a vicenda, si sarebbero contrapposti: ma intanto l'uno faceva da allenatore all'altro, e premeva appunto di mettere in evidenza l'allenamento fatto dagli stessi apologeti della Chiesa.

195. — Possiamo ora finalmente considerare il diritto di Roma, cui longobardisti e canonisti porgevano la mano. La scienza romanistica non era ancora robusta; ma non era più bambina. Poteva già fare i suoi passi.

196. — Andiamo anche qui cercando la esistenza di scuole. Molti pensarono che si sia avuta una scuola a Roma. Lo Schupfer pensò persino che sotto gli Ottoni abbia avuto tale un'epoca di rinnovamento, anzi di splendore da poterlesi attribuire opere magistrali come le *questiones de iuris subtilitatibus* e la *Summa Codicis trecensis*: e il vecchio maestro, se non erro, ha ancora qualche seguace. Ma nessuno ha dati argomenti tali da

eliminare i dubbi che nascono dal trovare in giro a Roma una cultura inferiore a quella di altre regioni che pur non erano fra le più colte. I glossatori ricordavano che la scuola era caduta *propter scissionem imperii*; Odofredo aggiunse che era caduta *propter bella que fuerunt in Marchia*; ma è proprio necessario di scorgere nell'una e nell'altra tradizione un'allusione alle guerre dibattutesi ai tempi di Gregorio VII e di Enrico IV?

197. — Altri pensò a Ravenna, la *nobilissima urbium* che, in un certo momento aveva funzionato da capitale dell'impero e poté quindi presentarsi come una *urbs regia*. Posta nel centro di una regione, dove la territorialità del diritto romano rimase indiscussa anche se sporadicamente vi penetrarono le leggi longobarde e franche, era la città meglio adatta per conservarne la tradizione, ravvivata magari dai continui contatti con l'Oriente dove non mancò mai una vera scienza del diritto. Con gli Ottoni riebbe il suo *palatium* dove soggiornò e giudicò l'imperatore. Ai suoi giuristi si ricorreva per consigli da Firenze. E il pontefice si doveva preoccupare dalle dottrine che, sostenute da loro, tramutavano Ravenna in una *cathedra pestilenciae*. Si trattava di gente che *in gymnasium ferulam tenebant* e che dalle *exedrae* divulgavano la loro *doctrina, ratiocinando, assumendo, colligendo multimode cavillationum argumenta*. Si contesta che si trattasse di una scuola: ma la scuola è indicata proprio da quella molesta verghetta che poteva cadere sulle dita o sulle spalle del disattento uditore. Il quale era senza dubbio più tenero in età che i nostri studenti universitarii di oggidì.

Gli scolastici che insegnavano il diritto dovevano saperlo. Da Ravenna Pietro Crasso, senza essere un romanista consumato, in nome del diritto romano sollevava la sua voce a favore di Enrico IV contro la prepotenza di Gregorio VII. La sapienza giuridica che si svolgeva nell'antica sede degli esarchi si riflette anche meglio nelle opere di s. Pier Damiani che ebbe qualche cosa più che una infarinatura di diritto. Bologna non poteva pensare a far venire da Ravenna i libri da essa illustrati se non avesse saputo che qualcuno almeno a Ravenna si studiava. Possiamo discutere le leggende, ma devono pur aver avuto qualche appiglio.

198. — Il Salvioli suppose delle scuole a Nonantola; altri a Bobbio. Ma i glossatori non sentivano di dovere la loro luce alle cocolle.

A cominciare da Irnerio, erano invece insospettiti contro monachi che i testi giuridici se li facevano da se. È vano il perdersi in ipotesi.

199. — Più importa del resto aver riguardo alle opere giuridiche da cui potremo desumere l'ampiezza dello studio che si dedicava al diritto romano. Che testi avevano per le mani quei *causidici*, quei *sapientes* che già nel secolo decimo si dicevano *legis doctores*?

200. — S'era iniziato sin dal secolo decimo un lavoro perfettamente inverso a quello che rispetto alle fonti del diritto romano vedemmo fatto nei secoli settimo ed ottavo: si cercò di ritornarle alla loro forma completa. Specialmente interessante è da quest'aspetto il lavoro compiuto intorno al Codice. I manoscritti epitomati che di esso si conservano offrono tutti delle aggiunte nei margini o nelle appendici. Rappresentano cioè tante edizioni *auctae*, che tuttavia avevano sempre bisogno di ulteriori complementi. Neppur gli sforzi della critica più recente ha potuto attingere la forma completa.

201. — Italico fu senza dubbio l'autore di quel lavoro che diede il canovaccio precipuo al d. Libro di Tubinga; un *legisperitus* non ignaro dei *canones*. Rendendo il contenuto delle leggi sapeva già esprimerlo esattamente e qualche volta elegantemente con parole proprie. E dominava la materia. Rivolgeva moniti e consigli rivolti a chi nella pratica dei giudizi doveva farsi interprete del diritto vecchio e del diritto *noviter inventum*. E qualche volta, in una forma *siquata* analoga a quella dell'editto longobardo, di cui sembra aver sott'occhio i casi, formulava massime da seguire nella definizione delle *controversiae*. Conosceva la costituzione di Ottone I sul duello, ma parrebbe che conoscesse anche la costituzione di Corrado I sui beneficii. Dovrebbe aver scritto fra il 1039 ed il 1043.

202. — Una certa affinità di stile corre fra il libro di Tubinga e i capitoli del libro di Ashburnam che non sono semplici riproduzione di testi (1-9; 52-117); senza dubbio italico anche quello.

203. — Entrambe quelle opere si trovano accostate e frammiste nelle *Exceptiones legum romanarum* di cui il Gaudenzi avrebbe

volute fare delle *Exceptiones legum Romanorum* cioè delle leggi vigenti per i nuovi Romani o in altre parole per i Romagnoli.

Furono anche indicate come *Exceptiones Petri*. Si tentò quindi di identificare quell'ignoto Pietro. Facendosene un italiano fu cercato in Romagna e in Toscana. Il Fitting lo vide nel *Petrus de Rainerio* che in documenti romagnoli i quali vanno dal 1071 al 1077 si diceva *scolasticus* e talvolta, perchè di *scolastici* non c'era penuria, *scholasticissimus*; lo Schupfer pensò a s. Pier Damiani, con cui però non esiste alcuna somiglianza di stile. Io pensai per mio conto ad un Pietro aretino che, intorno al 1090 si disse non solo *boni er aequi iure Deo auctore instructus*, ma *legis amator* e *doctor legis*. Tutte queste ipotesi andrebbero però all'aria se le *exceptiones* dovessero attribuirsi alla Francia. A meno che il Pietro non si intenda come l'autore del libro da cui sarebbero tratti gli estratti.

Ma, essendo ormai risultate come un lavoro di seconda mano la questione sulle origine delle *Exceptiones Petri*, ha perso importanza.

204. — La conoscenza del Digesto accerta come italiano, nonostante le redazioni ora conosciute portino voci di colorito francese, il *De quibusdam verbis legalibus* che, approfittando di materiale derivato da glosse, voleva appunto guidare alla interpretazione dei termini tecnici. Lo stesso è a dirsi della cd. *Expositio terminorum usitatorum*.

205. — Una letteratura, come si vede, abbastanza copiosa che nella seconda metà del secolo decimosecondo andò in gran parte a confluire nella cd. *Epitome Exactis regibus*, forse francese.

206. — Molti rivendicano all'Italia ed all'età preirneriana anche il cd. *Brachylogus* (così fu chiamato nel periodo umanistico) che in quattro libri dedicati alle persone ed alla famiglia, alla cose, alle obbligazioni, alle azioni e alla procedura, seguendo fondamentalmente il sistema delle Istituzioni, riassume il diritto giustiniano (compreso il Digesto): teneva però conto, specialmente nelle parti che concernono il diritto punitivo del *Breviarium Alarici*. L'uso di questo parve indizio di origine francese: di origine italica invece la conoscenza del diritto giustiniano e quella del

*Capitulare italicum* da cui si cita una costituzione di Ottone. Si cercò la sua patria in Roma, in Ravenna, in Pavia: io penserei piuttosto alle regioni subalpine attigue alla Provenza ed alla Borgogna. Parvero indizio di età vetusta oltre alle fonti, il particolare modo di citarle, la conoscenza incompleta del Digesto, l'indirizzo equitativo, che parrebbe più caratteristico del secolo undecimo che del duodecimo: le indagini più recenti propendono verso la seconda datazione.

---

## CAPITOLO XXV.

### Il sistema delle fonti del diritto agli albori del Risorgimento.

207. — Il sistema delle fonti del diritto che si manifesta col risorgimento è il logico risultato delle tendenze preavvertite e, in più, di una decisa reazione contro la efficacia prevalente delle consuetudini.

208. — Si tornò alle norme scritte, si tornò alle leggi degli imperatori. Dei vecchi e dei nuovi. Nell'Italia non bizantina il nuovo impero è considerato la continuazione dell'antico. Gli imperatori che sono re della Germania, sono contemporaneamente *reges Langobardorum o reges Italiae e reges Romanorum*.

209. — Nell'una e nell'altra parte d'Italia ormai si vive a diritto giustiniano. Questo era il diritto comune, che tutti dovevano obbedire. Ogni altra fonte di diritto fu *particolare*; se si prescindeva dal diritto della Chiesa che, se a tutta la Chiesa si rivolgeva era pur esso *generale o comune*.

210. — Con l'imperatore emanavano norme re, duchi, marchesi, conti, *domini plebium*.

E fra gli enti comunità, corporazioni, famiglie, consorzi.

211. — Esamineremo partitamente queste diverse fonti, secondo la loro degradante importanza, avvertendo sin d'ora che la pace di Costanza ha portata la legislazione delle città al livello della legislazione imperiale nei termini della giurisdizione della città stessa e che nei regni ebbe generale portata il principio: *rex est imperator in regno suo*.

212. — La ragione del superiore fu sempre salvaguardata dal diritto suo di approvare le norme date dall'autorità inferiore. Così fu anche per le città di fronte all'imperatore o, nell'Italia meridionale, di fronte al re. Solo l'approvazione imperiale o regia potè assimilarne la efficacia a quella delle leggi.

La facoltà di approvare comprese la facoltà di aggiungere, di togliere, di emendare, di chiarire od interpretare. Il diritto di approvare implicava del pari quello di riprovare gli statuti emanati *absque licentia*.

## CAPITOLO XXVI.

### La legislazione imperiale.

BIBLIOGRAFIA. — BOHMER, *Die Reichsgesetze von 900-1400*, Frankfurt, 1832; BESELER, *Die deutschen Kaiserurkunden als Rechtsquellen in Zietschr. f. RG.* (1863); SÜHLE, *Barbarossas constitutio de regibus von 1158 und ihre Durchführung*, Berlin, 1893; VISCONTI, *Il cap. 7 di Guido imperatore e il diritto ereditario medioevale*, Milano, 1915 dai RIlomb.; VISCONTI, *La legislazione di Ottone I come conseguenza della restaurazione politica dell'impero*, Milano, 1925 dall'Arch. st. lomb.; VISCONTI, *Una legge feudale di Ottone III non inclusa nel capitolare italico*, Milano, 1927 dai RIlomb.; FICKER, *Ueber die Entstehungsverhaeltnisse fer Constitutio de expeditione romana*, Wien, 1878, dal *SB. dell'Acc.*; SCHUPFER, *Romano Lacapeno e Federico II a proposito della protimesi*, Roma, 1891, dalle *Mem. della R. Acc. dei Lincei*.

213. — La nuova legislazione imperiale si deve cominciare dagli Ottoni. I capitoli degli imperatori carolingi erano già andati a confondersi coi capitoli dei re longobardi finendo col diventar personali come quelli: i nuovi furono generali.

Lo stesso Ottone primo nella ben nota costituzione sul duello disse però che doveva valere per tutti i sudditi con qualunque legge vivessero *sive etiam romana*: aveva già dovuto difendere se stesso contro il presupposto che le leggi dei re transalpini valessero solo per quelli che non erano romani.

La *Historia Longobardorum beneventanorum*, in un paese in cui l'editto longobardo aveva avuto valore territoriale, riconosceva che aveva *vires tantummodo inter Longobardos*.

214. — Neppure Ottone III, abbaccinato dalla luce degli imperatori romani si valse largamente della sua podestà legislativa.

Pochissimo, nonostante la sua santità legiferò Enrico II: i suoi capitolari del 1014 e del 1022 si occuparono prevalentemente di interessi ecclesiastici e furono probabilmente dati sotto la ispirazione della Chiesa; nel 1019 si occupò anche di successioni; un altro capitolo di anno ignoto disciplinò lo *ius naufragii*. La simpatia dimostrata ancora all'istituto del duello prova che la romanità restava ancora in lui a fior di pelle maggiore importanza ebbe la legislazione di Corrado II che per quanto si sia occupato di feudi (1037) ebbe il merito di ordinare per lo meno pel territorio romano che si applicassero le norme romane. A queste espressamente si richiamò Enrico IV in costituzioni del 1047 e del 1052; generali a differenza di certi altri capitoli di cui fu ordinata l'aggiunta all'editto longobardo.

215. — Nell'urto della lotta per le investiture Enrico IV, che del diritto romano e dei romanisti largamente si giovò, non sembra aver legiferato con intendimenti che andassero oltre l'occasione.

Di Lotario II si ha solo una legge in materia feudale: di nessuna appare con certezza autore con Corrado III.

216. — Diverse costituzioni in *aevum valiturae* emanò invece Federico I. Del 1158 sono due costituzioni famose in materia di feudi e di diritti regali.

217. — Di Enrico VI si ha una costituzione sul reato di felloonia; più altre ne pubblicò Federico II tra il 1213 ed il 1221 per regolare i rapporti con la Chiesa.

218. — Enrico VII ne emanò infine qualcuna di carattere penale.

219. — Poca e povera cosa in complesso: certo la società non avrebbe potuto reggere su quei cardini.

La nuova società trovò però di che soddisfare la sua sete di diritto nella legislazione giustiniana, che valse in quanto fu accolta ed interpretata dalla scuola di Bologna.

La funzione interpretativa che secondo Giustiniano avrebbe dovuto essere riservata all'imperatore venne attribuita all'università.

---

## CAPITOLO XXVII.

### L'università di Bologna e la formazione del Corpus iuris civilis.

BIBLIOGRAFIA. — ZACHARIAE, *Il diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna*, Milano, 1885, dai *Rend. di Ist. Lomb.*; CASSANI, *Lo studio di Bologna e i suoi fondatori*, Bologna, 1885; CASSANI, *Dell'antico studio bolognese e sua origine*, Bologna, 1888; RICCI, *I primordii dello studio di Bologna*. Bologna, 1888; CHIAPPELLI, *Lo studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti con la scienza preirneriana*, Pistoia, 1888; FITTING, *Die Anfaenge der Rechtsschule zu Bologna*, Berlin, 1888; LEONHARD, *Die Universitaet Bologna in Mittelalter*, Leipzig, 1888; RIVIER, *L'università de Bologne et la première renaissance juridique*, Pasis, 1888, dalla *Nouv. Rev. hist. de dr.*; TAMASSIA, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, Modena, 1888, dall'*Arch. giur.*; SCHUPFER, *Le origini della università di Bologna*, Roma, 1888, dalle *Mem. della R. Acc. d. Lincei*; SCHUPFER, *Polemica bizantina*, Roma, 1888; SELLA, *Tres partes*, in *Riv. d. st. del d. it.*, VII, 587-808; PESTRES, *La pecia dans les manuscrits universitaires du XIII-XIV secle*; LEICHT, *Bologna e il centenario delle Pandette*, Bologna, 1932; PATETTA, *Sulla introduzione del Digesto a Bologna e sulla divisione bolognese in quattro parti*, Roma, 1892, dalla *Riv. ital. p. Le scienze giurid.*; KANTOROWICZ, *Ueber die Entstehung der Digestenvilgata*, Weimar, 1910; BRUGI, *I libri di studio dei nostri antichi scolori*, Torino, 1921; BRUGI, *Il catalogo degli stationarii della Università bolognese dei giuristi*, Bologna, 1920, in *St. e Mem. p. la st. dell'Univ.*; BRUGI, *Gli stationarii bolognesi* in *Ast.* XCV, 380, 390; Naber, *De Pandectarum codicibus bononiensibus*, Bologna, 1934, dalla *Riv. di st. ital. del dit. ital.*; MOR, *Il Digesto nell'età preirneriana e la formazione della Vulgata*, Pavia, 1934, dai vol. per il XIV centenario della codificazione giustiniana.

220. — La luce della cultura del diritto, vedemmo, non si era mai spenta fra noi. Ora a fugare definitivamente le tenebre occorreva che tutti quei raggi si riscontrassero, per essere diffusi con maggiore potenza.

Quel faro si ravvivò in Bologna. Cominciò a brillare quando si fece opaca la luce irradiante già dai *palatia* (Pavia, Ravenna, Verona).

221. — Mentre il palazzo tramontava acquistò il suo impero la scuola, in un momento in cui anche nell'Oriente per le cure di Costantino monomaco la scuola di Costantinopoli riprendeva le sue funzioni direttive.

222. — Più tardi Bologna rivendicò a se stessa la qualità di *urbs regia* attraverso un fittizio diploma di Teodosio II: nelle origini non lo fu. Dipendeva dalla contessa Matilde. E della scuola si vuol ora far merito a questa che certo ebbe un ascendente altissimo presso i più alti rappresentanti della cultura del tempo o non forse soltanto presso gli ecclesiastici. Bologna teneva la mezza via tra le imperiali Pavia e Ravenna: quivi potevano suonare ad un tempo la voce del legislatore laico e la voce del legislatore ecclesiastico. Ma come avrebbe potuto Matilde istituire uno studio generale?

223. — Altri invece, sin dal secolo decimoterzo per lo meno, parlò di una scoperta delle Pandette fatta dai Pisani ad Amalfi e di una successiva costituzione di Lotario II che ne sanciva l'uso dei tribunali. Ma quella costituzione non si trovò mai. Non si è ancora riusciti a dimostrare che a lui invece che a Lotario I si riferissero i versi:

*Leges a senibus patribus actas  
Quas elapsa diu raserat etas  
Omnes, ut fuerant, ipse reformans,  
Romanis studuit reddere causis*

scritti però certamente quando ancora vigeva il sistema della personalità delle leggi.

I tentativi fatti recentemente dal Gaudenzi per collocare al posto di Lotario qualche altro imperatore non sono meglio riusciti. Non possiamo pensare a Corrado III (1138-1152) od a Corrado II (1014-1039) e nemmeno ad Enrico IV (1060-1115), sotto

cui in realtà Bologna annunciò la sua grandezza. È proprio tutta leggenda.

Le cose andarono diversamente.

224. — Le scuole di Bologna erano già reputate agli inizi dell'undecimo secolo, in cui pareva costume italico provvedere i figli di una certa cultura. Già in Italia giungevano a caterva i chierici francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi; tra i clerici anche qualche laico (i famosi *clerici vagantes*).

Un bravo maestro aveva là facile modo di imporsi e poteva farsi da se stesso un centro di attrazione.

Questo fece Irnerio; movendo dalle scuole d'arti liberali, appuntò il suo ingegno su le collezioni giuridiche. Nel formidabile urto tra i difensori della Chiesa e dell'impero i problemi del diritto appassionavano.

225. — L'ingerenza imperiale venne più tardi. Ma fu proprio essa che della scuola bolognese fece il primo *studium generale*; noi diremo, la prima università.

Solo attraverso il riconoscimento imperiale i titoli scientifici poterono valere per tutto l'impero.

226. — La parola università non accenna alla complessità delle delle materie studiate: accenna invece alla studentesca ed al modo con cui finì con l'essere orgazzata.

227. — A Parigi l'università riposava sulla base di una associazione fra maestri: a Bologna riposò sulla base di una associazione fra studenti. Sono questi i soci a cui i professori si rivolgono. Il maestro fu scelto e pagato da loro.

Bologna la grassa attirava la studentesca: lì trovavano il ben di Dio da tutti gli aspetti. Stranieri in gran parte cercarono nella colleganza il mezzo per difendersi contro le male grazie dei cittadini.

228. — Con quei maestri e con quei loro *socii* studenti gli imperatori dovettero fare i conti. Federico I si trovò a contatto con loro fin dal 1155. La famosa autentica *habita* conferì loro una serie di privilegi, tra i quali quello che i maestri avessero giurisdizione sui loro scolari,

Una singolare riprova della universalità, ma vorrei anche in pari tempo dire, ufficialità, della scuola di Bologna fu che, sull'esempio di Giustiniano, le si mandarono da imperatori e soprattutto da pontefici le proprie leggi perchè servissero di base all'insegnamento.

229. — Molte altre università vennero poi e si misero in gara con la bolognese. Ma quando questa aveva già esplicita quella funzione determinatrice delle fonti che qui ce la fa ricordare.

230. — Il diritto giustiniano avrebbe dovuto studiarsi in Bologna in tutta la sua integrità. In realtà alcune parti di esso erano saltate via; per esempio le costituzioni greche, che, anche tradotte in latino, non penetrarono mai nelle aule giudiziarie.

231. — Il Digesto subì una divisione in tre parti (o quattro) che costituisce ancora un indovinello. Quella opera, la cui unità constava all'autore delle *Questiones de iuris subtilitatibus*, è divisa in tre *Digesta*. Il *vetus*, l'*infortiatum*, il *novum*. Nuovo perchè? Perchè fu scoperto dopo il *Vetus*? E che cosa indica l'aggettivo *infortiatum*? che giunse a rafforzare le altre parti? che fu rafforzato od integrato con nuove parti? Parrebbe che la prima antitesi si sia avuta tra *vetus* e *novum*: l'*infortiatum* si incuneò fra essi. Ma d'altra parte si badi; il *Novum* dal XXXIX al L comprende dei libri interi. Il *Vetus* cessa al titolo secondo del libro XXVI.

232. — Quelle divisioni non possono essere la conseguenza di una distinzione fatta a scopo didattico. Vi è in esse qualche cosa di illogico che fa veramente pensare ad una casualità. Il Digesto dovette proprio essere integrato con successivi ritrovamenti. E probabilmente apparve nella sua unità solo quando fu ritrovato il famoso manoscritto delle Pandette che fu già pisano e passò poi come preda di guerra a Firenze.

Le norme date da Giustiniano all'insegnamento potrebbero spiegare il distacco del *Digestam novum*. Ma non spiegano la mutilazione del *Digestum vetus* nè l'integrazione dell'*Infortiatum* con le *Tres partes*.

233. — Neppure il *Codex* fu restituito nella sua unità. Il nome di *Codex* restò ai primi nove libri che si erano salvati nel Codice epitomato. Gli ultimi tre si considerarono a parte come *Tres libri*.

234. — I *Tres libri* andarono a confluire con le Istituzioni, le Novelle della redazione dell' *Authenticum* ed i *Libri feudorum* nel *Volumen*.

I tre digesti, il Codice il *Volumen* costituirono il *Corpus iuris civilis*.

235. — Bologna fu sin da principio considerata come la rocca forte del diritto giustiniano. Ma non fu il solo diritto che quivi si studiasse.

Accanto alle leggi romane si studiarono le longobarde spiegate in base alla Lombarda.

Più tardi vi si aggiunsero i *Libri feudorum*.

---

## CAPITOLO XXVIII.

### I libri feudorum.

BIBLIOGRAFIA. — LEHMANN, *Consuetudines feudorum* Goettingen, 1892; LEHMANN, *Das langobardisches Lehnrecht*, Goettingen, 1896; DIECK, *Literargeschichte des langobardischen Lehnrecht bis zum XIV Jahrhundert*, Halle, 1828; LASPEYRES, *Ueber die Eotstehung und die aeltester Bearbeitung der Libri Feudorum*, Berlin, 1870; WEYMANN, *Vergleichung des lehenrechtlichen Capitel des mailaendischen Stadtrecht von 1216 mit dem Liber feudorum*, Berlin, 1887; LEHMANN, *Die Entstehung der Libri feudorum*, Rostock, 1896; BESTA, in *Arch. giur.*, LXI (1906) 505-404; SICILIANO, *Libri feudorum*, in *Dig. it.*; SECKEL, *Quellenfunde zum lombardischen Lehenrecht*, Breslau, 1910; STIEDLER, *Zum Sprachgebrauch der Libri Feudorum*, in *Zdss. G. A.* (1937).

236. — Capita ancora sovente di veder ricollegato il diritto feudale al diritto germanico e di considerarlo come prova di un presunto ritorno alla barbarie. È, a mio modesto avviso, un errore. Il diritto feudale fu un prodotto recente, di cui si può facilmente incardinare lo sviluppo intorno a ben precisate costituzioni imperiali. Col capitolare di Kiersy non ha rapporto. Il *beneficium* cominciò ad essere oggetto di particolare attenzione da parte dei giuristi nel secolo undecimo. E non vi è dubbio che essi credettero di camminare sopra un terreno nuovo. I primi feudisti non si richiamano ad autori precedenti; e pur le osservazioni fatte recentemente sulla romanità del linguaggio tecnico relativo ai feudi si incastrano meravigliosamente con le opinioni da me sostenute. La immensa rete di rapporti feudali che si presuppone esistente fin dai secoli nono e decimo è esistita soltanto nella mente degli storici.

Si andò invece estendendo nel secolo undecimo. E avvolse anche instituti come le *arimanniae* e le *libellariae*, che non sono mai state considerate tanto pericolose e deleterie quanto il feudo.

Già prima del secolo undecimo questa parola in Italia non si conosce od è quasi conosciuta. Si parla ancora di *beneficia* e di *beneficia* parla la costituzione corradiana del 1036 che diede primo impulso alle elaborazioni letterarie.

237. — La serie di questa fu aperta da una brevissima *summa de beneficiis*: facilmente si ricostruisce dietro le versioni più recenti che aggiungono tutte qualche cosa di nuovo sino al rifacimento di Ugone di Gambold, un giurista pavese fiorito tra la fine del secolo undecimo ed il principio del dodicesimo; seguì un altro piccolo libello sui modi con cui dirimere le controversie che avessero per oggetto i beneficii o feudi, sorgenti soprattutto in seguito alla alienazione di essi de parte degli investiti, e, su per giù in quel tempo, un piccolo e non molto ordinato repertorio di note sulle investiture e sui modi per provarle. Sembrano anch'esse sortite da Pavia la patria, del primo feudalista uscito dall'anonimo. Ma ormai della materia si erano impadroniti i *placentini*, i *cremonenses* e soprattutto i *mediolanenses*. La curia milanese cominciò a dare il tono alle altre. E un giurista milanese di vero valore, Oberto dall'Orto, assunto alla dignità di giudice regio avanti il 1137, diede la prima trattazione sistematica del nuovo istituto in due lettere dedicate al figlio Anselmino che studiava a Bologna e si era mostrato desideroso di avere più precise notizie di quel diritto che i grandi maestri bolognesi credevano forse indegno di considerazione. Quelle lettere ignoravano ancora la costituzione fridericiana del 1158: furono scritte probabilmente nel 1155. Furono subito considerate come opere classiche in materia; e diedero per così dire la ossatura a quella specie di corpo del diritto feudale che, redatto da un milanese senza divisione di libri e con una semplicemente rudimentale divisione in titoli, si suol indicare col nome di *Consuetudines feudorum*. Benchè imperfetto e malconnesso ebbe per la sua praticità un rapido successo: presto raccolse attorno a sè un largo corredo di glosse di questioni di notabilia. Gli fu accodata una disordinata serie di *questiones* e *consulta* di giuristi già prima che fosse pubblicata la pace fridericiana del 1158 che figurò poi come la *finis* di una raccolta che

già si chiamava *lex*, e poi furono aggiunte altre note di altri giuristi tra i quali figura uno Stefano (1147-1150). Risultò così quella forma *aucta* delle consuetudini feudali che si suol dire *ardizzoniana* perchè fu di base ai lavori di Iacopo d'Ardizzone (1221-1250). Passò essa in Bologna e lì, a scopo di riordinamento e di integrazione subì nuove alterazioni. Fu divisa in libri e dentro di essi ripartita in più numerosi titoli. Assorbendo altri capitoli straordinarii e nuove costituzioni diede in fine luogo a quella che per essere stata glossata da Accursio si chiama la redazione *accursiana* o *vulgata*, e che da Ugolino Presbiteri fu aggiunta come *decima collatio* alle nove collezioni dell' Authenticum.

238 — A noi i *Libri feudorum* si presentano come opera privata; tali parevano forse ancora a Pillio. Ma la sorte da essi corsa lascia intravedere che poi furono considerati come una legislazione imperiale; per questa opinione si spiega come nonostante il loro interno disordine il foro si sia ad essi attenuto ed abbia resi inefficaci i rifacimenti curati dai nostri Antonio Mincucci da Pratovecchio e Bartolomeo Baratieri: tanto meno si curarono di quello che in Francia fece il Cuiacio.

239. — I *libri feudorum* migrarono invece, trainati dal *Corpus iuris*, di cui facevano parte, non pur nell'Italia meridionale dove non potevano avere concorrenza perchè i *Defetarii* erano tutt'altra cosa, registri di feudi e prestazioni feudali e non redazione scritta di consuetudini ma oltremonte, costituendo la base la formazione di un diritto feudale comune.

240. — Da quel che s'è detto appare, che per quanto interessanti per la storia del feudalismo e del regime feudale in genere, hanno solo interesse indiretto per noi, in quanto valsero in territorii che furono dominati da stati nostri, le non ancora recuperate *lettres du Saint Sepulchre* che avrebbero dovuto essere emanate da Goffredo di Buglione, il *Livre des assises et des bons usages de Jerusalem* compilato da Giovanni d'Ibelin a riforma de *Le libre de forme de plai* composto da Filippo di Novara che pur fu tradotto nell'idioma veneziano, le Assise di Antiochia attribuite a Boemondo IV (1205-1235, le Assise di Romania attribuite al 1204.

---

## CAPITOLO XXIX.

### La legislazione della chiesa.

KUNSTMANN; *Zur Geschichte des gratianischen Dekrets*, Leipzig, 1863; FOURNIER, *Deux controverses sur l'origine du decret*, Paris, 1898, dalla *Rev. d'hist.*; MOCCI, *Nota storico giuridica sul decreto di Graziano*, Sassari, 1914; BRANDILEONE, *Notizie su Graziano e su Nicola dei Todeschi*, Bologna, 1926; GILLMANN, *Einleitung und System des gratianischen Dekrets*, nell'*Arch. f. kath. KR.*; GAUDENZI, *L'età del decreto di Graziano e l'antichissimo ms. cassinese*, Bologna 1909; POMETTI, *Il decreto di Graziano nei suoi precedenti storici*, Bologna. 1909; SOHM, *Das alt katholisches Kirchenrecht und das Dekret Gratians*, 1912; HEYER, *Der Titel der Kanonensammlung Gratians*, nella *ZdSS. KA. XXXIII* (1912); HEYER, *Namen und Titel des gratianischen Dekretes*, in *Arch. f. kath. KR.*, XCIV (1914).

241. — L'opera di collezione svoltasi con tanto ardore, nei primi decenni del secolo decimo-secondo, ma insieme con tanta diversità di indirizzi da parte dei suoi diversi autori doveva acuire il desiderio di richiamare ad intrinseca unità gli elementi in essa raccolti; il patto callistino aveva chiuse le lotte e calmate le passioni. In Bologna dove aveva sfolgorato lo scomunicato Irnerio, nella quiete del convento di S. Felice tra il 1440 ed il 1442, mentre il posto di Irnerio era stato preso da Iacopo, il monaco Graziano da Chiusi si accinse all'impresa di riordinare sistematicamente la materia offerta dalle più importanti collezioni e di conciliare i dati discordi. Ne sgorgò quella *Concordantia discordantium canonum* che sogliamo chiamare per eccellenza *Decretum*: tre libri alternativamente divisi in *distinctiones* o in *causae e questioni*. Nonostante i suoi difetti, per rigore di sistema, essa vinse le colle-

zioni precedenti: pur avendo avuto per qualche tempo conteso il terreno da Burcardo ed Ivone, finì col prevalere. Diffusa ovunque nell'uso, diventò il centro di una limitata opera integrativa e di un'opera interpretativa assai più vasta.

Di Irnerio si disse che aveva emancipato il diritto civile dalla retorica; di Graziano che aveva emancipato il diritto canonico dalla teologia.

242. — Le integrazioni del *Decretum* si compirono da un lato con le *palee* e dall'altro con le Decretali che, restate fuori della sua opera, si dissero *extravagantes*. Codesta designazione fu data non solo alle decretali di cui Graziano avrebbe potuto tener conto, ma a quelle che vennero poi. Divennero numerose, specialmente quando alla cattedra di s. Pietro salì Rolando Rondinelli, un discepolo di Graziano stesso.

Di esse si ebbero delle collezioni che ottennero una particolare diffusione. La tradizione bolognese ne distinse cinque, con un criterio che parrebbe dato dal loro succedersi nel tempo. La prima, divisa in cinque libri, fu data dal *Breviarium Extravagantum* che tra il 1188 ed il 1192 compose il canonico Bernardo Baldi da Pavia, poi vescovo a Faenza e nella sua patria. La seconda, che in ordine di tempo venne veramente dietro la terza, fu composta da Giovanni Gallense: privata anch'essa. La terza invece fu fatta da Pietro Collevacino da Benevento nel 1210 per incarico di papa Innocenzo III, che ad essa offrì il maggiore materiale. Della quarta, che redatta forse nel 1217 comprende altre costituzioni di Innocenzo III fino a quelle emanate nel quarto concilio vaticano, si ignora l'autore, non essendo stata dimostrata nè la paternità di Alano nè quella di Giovanni teotonico. Tornò ad essere ufficiale la quinta collezione, composta forse da quel Tancredi cui il papa Onorio III la mandava con la sua approvazione il 2 maggio 1226.

243. — Nel 1227 Gregorio IX diede poi ordine a Raimondo di Pennafort di fare un'altra raccolta complessiva, in cui fossero comprese le decretali sue: la compì infatti secondo il sistema già seguito da Bernardo Pavese. Fu pubblicata con l'invio a Bologna il 3 settembre 1234, vietandosi di richiamarsi alle decretali originali poichè erano state modificate e ridotte allo scopo di conseguire la

voluta armonia. Le *collectiones antique*, qualunque ne fosse l'autorità, furono tolte d'uso. La materia trattata dalle decretali restò distribuita sistematicamente secondo il verso

*iudex, iudicium clerus, connubia, crimen*

che dà insieme a vedere quanto quella raccolta potesse interessare anche al laico.

244. — A fasci i fasci i papi continuarono a comunicare a Bologna le loro ulteriori decretali; altre raccolte fecero per conto proprio i privati. Per ovviare ai soliti inconvenienti nascenti da codeste singole iniziative Bonifacio VIII, il più audace assertore della teocrazia, convinto che tutti i diritti fossero *in serinio pectoris pontificis* pensò ancora ad una collezione ufficiale nominando una commissione in cui furono compresi anche degli elementi laici. Ne sgorgò il *Liber sextus* pubblicato il 3 marzo 1298. Sesto perchè si aggiunse ai cinque di Onorio III; e era alla sua volta diviso in cinque libri.

245. — Clemente V raccolse poi nel 1313 alcune decretali dei papi suoi predecessori e altre proprie in una collezione che si disse *clementina*. Giovanni XXII altre ne emanò nel 1317. Altre ancora furono aggiunte più tardi, che si dissero *Extravagantes Iohannis*.

246. — La migrazione dei pontefici in Francia recise il filo che legava la curia alle università; il *Corpus iuris canonici* restò chiuso, nel medesimo tempo quasi in cui si chiudeva il *Corpus iuris civilis*.

---

## CAPITOLO XXX.

### La legislazione del regno di Sicilia dei giudicati sardi dello stato pontificio di Venezia.

BIBLIOGRAFIA. — ORLANDO, *Il potere legislativo al tempo dei Normanni*, Palermo, 1841; MERKEL, *Commentatio qua iuris siculi sive assisiarum regni Siciliae fragmenta proponuntur*, Halle, 1856; CAPASSO, *Le leggi promulgate dai re normanni nell'Italia meridionale*, Napoli, 1862; CAPASSO, *Novella di Ruggero re di Sicilia*, Napoli, 1867; PERLA, *Le assise dei re normanni*, Caserta, 1881; BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi romane e sveve del regno di Sicilia*, Torino, 1883; BRANDILEONE, *Frammenti di legislazione e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale*, Roma, 1886; LAMANTIA, *Cenni storici sulle fonti del diritto greco romano e le assise e le leggi dei re di Sicilia*, Palermo, 1887; PONTRADOLFI, *Le leggi e la costituzione del regno normanno sotto Ruggero II*, Firenze, 1909; NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie regnum Siciliae*, Halle, 1910; RAUMER, *Die Gesetzgebung Friedrichs II in Neapel*, Leipzig, 1853, in *Geschichte der Hohenstaufen*; CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II*; DEL VECCHIO, *La legislazione di Federico II imperatore*, Torino, 1878; BIANCO, *La legislazione normanno-sveva in rapporto alla moderna società civile*, Messina, 1881; TRIFONE, *Il testo greco delle costituzioni di Federico II*, Catania, 1909, dall'*Arch. d. Sic. Orient.*; FINOCCHIARO, *Le leggi di Corrado IV*, Catania, 1908, dai vol. per le onoranze a Ciccaglione; CICCAGLIONE, *Capitoli angioini raccolti ed ordinati con aggiunta di altri inediti*, Napoli, 1896; CICCAGLIONE, *Le lettere di arbitrio nella legislazione angioina*, Roma, 1899, dalla *Riv. it. per le sc. giur.*; TRIFONE, *Alcuni caratteri dell'antica legislazione del regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1909, dalle *Mem. d. acc.*; TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli, 1821; SICILIANO, *Sulla legislazione aragonese in Sicilia*, Palermo, 1903, dalla *Riv. di*

*leg. comp.*; COCCHIARA, *Federico II legislatore e il regno di Sicilia*, Firenze, 1928; MONTI, *Sul testo dei riti della Magna Curia dei maestri razionali*, Bari, 1929; MONTI, *Pier della Vigna e le costituzioni del 1231*, Bari, 1930; MONTI, *La legislazione napoletana di Ludovico I d'Ungheria*, 1930, dal *Samnium*; MANNO, *Legislation de l'isle de Sardaigne*, Paris, 1844; SORO-DELITALA, *Profili d'una storia della legislazione di Sardegna*, Roma, 1877; SOLMI, *La legislazione medioevale di Sardegna*, Roma, 1904; BESTA, *La legislazione medioevale di Sardegna*, Palermo, 1908, dalla *Riv. di leg. comp.*; BESTA, *La Sardegna medioevale*, Palermo, 1908; PIZORNO, *Le leggi spagnole del regno di Sardegna*, Sassari, 1919, LODDO CANEPA, *Note sulla carta de logu cagliaritana e su un giudizio di corona del secolo XVI*, Roma, 1935 dagli *Ann. della Fac. di fil. e lett.* di Cagliari; FOGLIETTI, *Le constitutiones Marchiae anconitanae*, Macerata, 1881; RAFFAELLI, *Le constituttones Marchiae anconitae descritte in tutte le loro edizioni*, Foligno, 1885; BRANDI, *Le constitutiones sanctae matris ecclesiae del card. Egidio Albornoz*, Roma, 1888, dal *Bull. d. I. st. it.*; ZDEKAUER, *Sulle fonti delle Constitutiones sanctae matris ecclesiae*, Torino, 1901, dalla *Riv. it. per le sc. giur.*; ALOISI, *Sulla formazione storica del Liber constitutionum sanctae matris Ecclesiae*, Ancona, 1903-1905, dagli *Atti e Mem. Reg. Dep. di st. pat.*; ZONGHI, *Le constitutiones aegidianae macchiaie anconitanae*, Fabriano, 1907; COLINI BALDESCHI, *Constitutiones curiae generalis Marchiae anconitanae anteriori alla riforma albornoziana*, Macerata, 1905; DIVIZIANI, *Le fonte delle constitutiones aegidianae*, Lavone, 1822; SELLA, *Costituzioni dello stato della Chiesa anteriori alla riforma albonoziana*, Firenze, 1917 dall'*Arc. stor. ital.*; SELLA, *Costituzioni egidiane*, Roma, 1921; SELLA, *Costituzione per la Romagna dell'anno 1289*, Firenze, 1925; SELLA, *Di un nuovo manoscritto delle costituzioni egidiane*, Roma, 1928, dalla *Riv. stor. d. dir. ital.*

247. — Dopo la legislazione dell'impero e del papato sembra opportuno trattare quella dei regni, la cui indole statale non può essere dubbia, anche se oltre lo stato si erigeva qualche autorità superiore come la imperiale o la pontificia.

Venezia sola si ritenne indipendente benchè, ritraendosi l'impero bizantino, ripetutamente pretendesse ad un alto dominio su di esse l'impero d'Occidente.

248. — Il regno d'Italia, se non andiamo ingannati, dal secolo decimoprimo non ebbe più una legislazione propria. La legislazione

regia si confuse con la imperiale. O almeno nelle costituzioni dei re imperatori non riusciamo più a distinguere il potere in base al quale furono emanate.

249. — Nel mezzogiorno le spedizioni degli imperatori d'Occidente per la conquista erano tutte fallite. Ma la reazione antibizantina ebbe miglior successo coll'aiuto dei militi normanni. Destreggiandosi fra il papa e l'impero, questi, capitanando con le proprie le milizie locali, riuscirono a svolgere una politica sempre più larga e risoluta di rivendicazione verso i principi longobardi di Capua e Benevento o verso i Bizantini di Puglia e di Calabria. La loro posizione fu legittimata quando Leone IX prigioniero riconobbe ad essi come feudo pontificio quanto già avevano acquistato nella Langobardia e nella Puglia e quanto avrebbero acquistato in Calabria ed in Sicilia. Il *ducatus Apuliae et Calabriae* si mutò finalmente in *regnum* sotto Ruggero I che primo si disse *rex Siciliae Calabriae et Italiae* (1131).

Il nuovo aggregato politico fuse in un corpo i territori romani dei ducati campani di Gaeta, Napoli, Sorrento, Amalfi e i territori longobardi dei principati di Benevento, Salerno, Capua delle zone meridionali del ducato di Spoleto, Sabina, Marsica, Abruzzo, Molise, della Basilicata, delle Puglie, le zone grechaniche della Capitanata e della Calabria, i territorii arabo-bizantini della Sicilia. Il saldo governo centrale cercò allora di rinsaldare con una legislazione comune quei territorii apparentemente eterogenei.

250. — Con la libertà d'iniziativa spettante agli imperatori bizantini, di cui si consideravano successori, i re normanni pubblicarono a quell'uopo delle costituzioni che, promulgate nelle assemblee, presero il nome di *assisiae*. Un gruppo assai importante ne fu pubblicato dallo stesso Ruggero II ad Ariano nel 1140. La volontà regia campeggia in esse, anche se furono preparate con la collaborazione di giuristi ugualmente esperti nel diritto romano, nel diritto longobardo, nel diritto franco e nel diritto canonico. Dovevano essere da tutti osservate senza che fossero per ciò cassate le leggi, le consuetudini, gli usi che vigevano tra i varii suoi popoli. Dov'esse però disponevano senza distinzioni od eccezioni dovevano andare avanti ad ogni altra norma. Il diritto romano vi ebbe, e ben si spiega, la parte del leone: direttamente attraverso la legi-

slazione giustiniana, indirettamente attraverso la legislazione bizantina. Occupandosi di materie politiche, militari, economiche, riuscirono, in forma concisa e chiara, fra le migliori leggi del tempo. Oltre a leggi generali, egli dettò anche leggi particolari aventi riguardo ai diversi diritti regionali. Una costituzione di Ruggero II, dettata in greco, regolò nel 1150 i rapporti patrimoniali pei greci viventi in val di Crati.

Il diritto longobardo ed il bizantino conservavano ancora valore territoriale, mentre il franco ebbe valore personale. Benchè i Normanni avessero indubbiamente portato con sè l'uso del patrio diritto non pensarono ad imporlo ai vinti.

La legislazione di Ruggero II ebbe dei continuatori in Guglielmo il malo (1154-1166) ed in Guglielmo il buono (1166-1189). Non è improbabile che questo, forse dopo il 1181, abbia addirittura curata una revisione ed un completamento delle assise di Ariano.

251. — La dinastia sveva succedendo alla normanna non potè dapprima occuparsi dell'opera legislativa. Vi attese invece Federico II non appena si sentì saldo sul trono. Costituzioni o gruppi isolati di costituzioni pubblicò nel 1220, nel 1224, nel 1227, nel 1229. Ma due anni dopo, con la cooperazione di Pier dalla vigna e di Giacomo vescovo di Capua pubblicava nel parlamento di Melfi raccolte in un corpo le *Constitutiones regni Siciliae* che per aver lui rivestito anche la dignità di imperatore men rettamente furono dette *Constitutiones augustales* ovvero *liber Augusti*. Tre libri divisi in titoli. Il primo concernente l'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello stato; il secondo concernente l'ordinamento giudiziario e le procedure, il terzo concernente il diritto privato, il diritto dei feudi, il diritto penale. Diventarono la legge fondamentale dello stato, cui poi aggiunsero le costituzioni pubblicate negli anni successivi (1233, 1234, 1244). Con le leggi proprie che naturalmente vi ebbero la parte maggiore lo svevo geniale aveva accolte quelle dei predecessori che erano ancora suscettibili di applicazione.

252. — La dinastia degli Angiò sostituendosi a quella sveva non ebbe nei primi tempi la possibilità di dedicarsi ad una seria

opera legislativa. La sollevazione siciliana del 1282 divise poi l'unico regno in due. Quello di Sicilia e quello della Sicilia ultra Pharam o di Napoli.

La legislazione angioina si svolse in questo. Non certo con l'ampiezza e l'avvedutezza che in Francia rese celebre l'opera di re Luigi XI. Al 1283 risalgono i capitoli di s. Martino pubblicati in assenza del padre da Carlo II, da lui riconfermati quando divenne re. Indice amaro di quella decadenza che malinconicamente deplorava l'inelegante proemio. Principale scopo l'infrenare gli abusi dei pubblici ufficiali. Lo stesso carattere repressivo ebbero i capitoli successivi, compresa quella di Roberto. Carattere patologico ebbero specialmente i *conservatoria regia* rivolti a frenare gli eccessi degli ecclesiastici, e le *licterae arbitrariae* autorizzanti i giudici a procedere contro i delinquenti allontanandosi dal preciso disposto delle leggi, rivelano infatti un vizio organico nell'andamento della funzione legislativa che non sapeva prendere atteggiamenti costanti e definitivi.

Una migliore impressione dei provvedimenti angioini si ricava dalla edizione che di essi ha fatta il Trifone. A qualche cosa doveva pur servire il consiglio di protonotarii sapienti come Bartolomeo di Capua e Giovanni Grillo!

253. — La pratica collocò accanto alle leggi, osservandole come se leggi fossero, i *Ritus magnae curiae et vicariae*, originariamente particolare fatica di Nicolò Caposcrofa da Salerno che in essi raccolse intorno al 1317 un certo numero di norme procedurali seguite prima presso la Magna Curia e poi presso la Corte Vicaria e i *Ritus regiae camerae summariae* che, intorno ad un nucleo posto da Andrea Rampini da Isernia (m. 1316) raccolsero usi e norme seguiti prima dalla magna curia dei maestri razionali, alle cui file Andrea apparteneva, poi dalla R. Cammera della Sommaria.

254. — La legislazione siciliana si svolse precipuamente sotto la forma di *capitoli* approvati dal parlamento o muniti del placito regio dopo la proposta parlamentare.

Giacomo (1283-1295) e Federico II (1296-1336) furono buoni legislatori: più deboli nella sostanza e nella forma i capitoli di Pietro II (1332-1342), di Martino I (1391-1409) e di Martino II (1409-1410).

Si ebbe però un notevole risveglio sotto Alfonso da Castiglia, che legiferò abbondantemente (542 capitoli).

255. — Anche in Sicilia furono considerati come legge i *Ritus magnae curiae* redatti da Leonardo di Bartolomeo protonotario del regno. Ebbero l'approvazione del gran Consiglio e del re nel 1446.

Quando Alfonso riunì sotto il suo scettro le Due Sicilie migrarono nel Napoletano.

256. — Sulla base della delegazione dei poteri imperiali poggiò il potere dei giudici di Sardegna eredi del preside-duca e dell'arconte: probabilmente, benchè il diritto fosse soprattutto consuetudinario, legiferarono tutti. Ma poco dei loro atti è rimasto. Della legislazione sarda i principali monumenti risalgono ad un momento in cui, venuti meno gli altri giudicati, solo i giudici di Arborea rimanevano in seggio, vassalli d'Aragona, ma nello stesso tempo accaniti difensori della autonomia dell'isola che avrebbero voluto una e indipendente sotto il proprio dominio.

Di fronte alla loro legislazione che aveva valore in tutto il territorio ebbero solo valore territoriale gli statuti delle città (Cagliari, Sassari, Iglesias, ecc).

257. — A Mariano giudice di Arborea si attribuisce un codice rurale che forse fu dato al Goceano, ma gli va anche attribuita una *Carta de logu* (*logu* si diceva originariamente il giudicato e *carte de logu* si ricordano anche per il Cagliaritano e la Gallura) la quale doveva ricondurre un pò di ordine e di pace nell'isola dilaniata da guerre esterne ed intestine.

Ritoccata in qualche punto dal figlio Ugone fu poi oggetto di più radicale revisione, intorno al 1390, da parte della figlia Eleonora che ad essa principalmente legò il suo nome e la sua fama.

Nella nuova veste aggiunse altri elementi innegabili di progresso che la resero ben degna di essere considerata come la più caratteristica espressione del diritto sardo.

Lo stamento militare del 1421 chiese che la *Carta de logu* continuasse ad essere fondamento all'amministrazione della giustizia fra i Sardi; il re Alfonso lo consentì.

Nessuna traccia diretta si trova di un intervento legislativo del pontefice in materia mondana.

258. — Passiamo allo stato pontificio.

L'autorità legislativa del pontefice, originaria nel campo religioso, fu nel temporale derivata, poggiando sulla presunta delegazione del potere imperiale attraverso la donazione di Costantino in Roma, come nell'Italia meridionale, nelle isole, ovvero sulle donazioni carolingie come per l'Esarcato e la Pentapoli, fino a che Rodolfo di Absburgo non rinunciò ad ogni diritto imperiale.

Il pontefice legiferò per mezzo di decretali, costituzioni, bolle, brevi, motuproprii.

259. — Oltre che dell'autorità legislativa dei pontefici bisogna tener conto di quella dei suoi delegati o dei magistrati da lui preposti alle singole provincie, eredi sovente dei poteri normativi di precedenti duchi o conti.

Costituzioni di legati si ricordano per il patrimonio di s. Pietro e per la Sabina; particolarmente attivi furono però i legati delle Marche, tra i quali troviamo non solo dei fini politici come Napoleone Orsini (m. 1289), ma dei giuristi di eccezione come Guglielmo Durante (m. 1295) e Bertrando di Deux (... 1333-1336...). Già ai tempi di Amelio di Lautrec (1314-1316) esisteva un *liber constitutionum curiae generalis* (curiae maioris, camerae).

Su tutti emerse il cardinale Egidio Albornoz; implacato everesore delle *tyrannicae dominationes* che avevano pressochè vuotata di contenuto la sovranità temporale del pontefice. Raccogliendo le norme date dal pontefice e quelle dei legati suoi predecessori, cercò di portare in esse ordine e chiarezza: levò il caduco, il superfluo, il contraddittorio. Il *liber constitutionum* da lui composto (non senza giovare del consiglio e dell'opera di una scelta commissione di alti prelati e giureconsulti) fu pubblicato nel parlamento di Fano del 28 aprile-1 maggio 1355. Costò di sei libri dedicati sopra tutto al diritto pubblico ed al penale, ma con riguardo anche al diritto privato. L'opera era dalla sua stessa utilità destinata al successo, vedremo, anche fuori i confini del territorio cui era originariamente destinata.

260. — Riesce più difficile precisare il fondamento del potere legislativo della repubblica veneziana, che, destreggiandosi fra l'impero d'Oriente e quello d'Occidente, finì col scuotere l'una e l'altra sovranità. Un germe poteva essere offerto dallo *ius edicendi* del

duca. Ma i comandi del duca risultano *ab antiquo* approvati dall'assemblea e in questa parrebbe residente il potere legislativo.

I primi statuti che regolarono la vita pubblica e l'esercizio del magistero penale in Venezia hanno l'aspetto di *promissiones* fatte al *populus*: più tardi furono deliberati o almeno approvati dalla concione.

261. — La necessità di una redazione scritta delle norme giuridiche si sentì più viva per i rapporti di diritto privato. Se al diritto penale si provvedeva ancora nel 1181 con una *promissio*, già nel 1195 il diritto privato fu disciplinato da uno statuto, in gran parte materiato di consuetudini.

Seguirono statuti di Pietro Ziani e di Iacopo Tiepolo. Questi ebbe l'onore di figurare come il legislatore veneziano per eccellenza, perchè, raccogliendo con modificazioni ed aggiunte le norme date dai suoi predecessori, pubblicò nel 1242, in cinque libri, uno statuto civile, ripubblicò la promissione del maleficio, riformò lo statuto nautico, diede norme alla curia di petizione ecc.

262. — Agli statuti civili i successivi dogi aggiunsero le proprie leggi finchè nel 1346 Andrea Dandolo fuse con le proprie in un libro che fu considerato come il sesto di tutto lo statuto. Non ebbe intenzione di chiuderlo; ma di fatto non si ebbero in seguito altre revisioni di esso e solo appendici di correzioni o consulte che finirono col consolidarsi nelle edizioni: in qualcuna l'ordine cronologico fu sostituito da un ordine sistematico.

---

---

## CAPITOLO XXXI.

### La legislazione nelle signorie feudali.

263. — Il fondamento di queste legislazioni riposò sicuramente su un potere delegato dal re, che suppone necessariamente, almeno nelle origini, dei limiti al suo esercizio.

Deve ricondursi al potere comitale o al marchionale. E piuttosto al primo che al secondo. Perchè solo nel potere del conte fu compresa una giurisdizione piena: la marchionale di per se stessa comportava una giurisdizione straordinaria.

I marchesati saranno tenuti in conto da noi solo in quanto i marchesi furono insieme conti.

264. — E ci occupiamo solo dei conti e marchesi il cui potere si affermò avanti il secolo dodicesimo; quando marchesati e contee furono dei titoli, i nuovi conti ed i nuovi marchesi ebbero giurisdizioni più ristrette.

Nei casi che noi contempliamo contee e marchesati furono così indipendentemente organizzati da poter figurare come stati, anche se mediatizzati.

265. — La delegazione dei poteri avrebbe potuto venire da due regni ai conti di Savoia che ebbero autorità oltremonte prima di averla fra noi.

Ma se il potere legislativo dei Savoia ebbe a sua prima fonte il potere comitale, più tardi vi si aggiunse, estendendolo, il vicariato imperiale.

266. — Il solo potere comitale era ancora di base agli statuti di Pietro di Savoia (m. 1268), il piccolo Carlomagno. Pochi capi-

toli destinati ad aver vigore nella Savoia e nel Vaud, ma interessanti per lo sforzo rivolto a svincolare le procedure dal formalismo medioevale e per assicurare una più sincera applicazione della giustizia. Si collocano fra il 1263 ed il 1268.

267. — Bisogna, per trovare un monumento legislativo di uguale importanza, scendere fino ad Amedeo VI. Nel 1351 diede un magnifico saggio di legislazione nel regolamento della camera dei conti. Nel 1379 altri statuti pubblicò a miglioramento delle procedure.

268. — Riuniti di nuovo i domini, che erano andati temporaneamente divisi tra il ramo dei Savoia ed il ramo d'Acaia, Amedeo VIII, assunto già il titolo di duca, aiutato da una giunta di consiglieri laici ed ecclesiastici, si accinse ad un'opera legislativa che voleva essere qualche cosa più di uno *statutorum compendium*.

Per meglio cementare la coesione politica dei territori soggetti al suo dominio non pure assoggettò a revisione gli statuti precedenti; ne aggiunse di nuovi attingendo magari agli statuti comunali ed alle ricordanze dei tribunali. Ne uscirono cinque libri, pubblicati il 17 giugno 1430: caratteristicamente sistemati in base alle virtù teologali in modo che dei libri onde risultò il primo fosse ispirato alla fede alla speranza ed alla carità, il secondo alla giustizia ed alla costanza, il terzo alla prudenza, il quarto ed il quinto alla temperanza.

Nel fatto il primo libro ebbe riguardo ai rapporti fra la Chiesa e lo stato, il secondo all'ordinamento costituzionale ed amministrativo, il terzo ai rapporti feudali, il quarto alle regalie od alle finanze, il quinto alla repressione del lusso.

269. — Il potere comitale ed il marchionale a un tempo diedero fondamento alle leggi del Monferrato e del Saluzzese.

Il potere normativo dei marchesi di Monferrato si esplicò per mezzo di *decreta*.

Il Monferrato, che comprendeva già gran parte delle contee di Lomello, di Bredolo, di Asti, di Acqui, di Alba, di Ivrea, ebbe forse il suo primo legislatore in Teodoro I (1306-1338).

La legislazione monferrina si chiuse con Guglielmo VI (1464-1483) che, valendosi del consiglio di Nicolino della Corte, emanò una serie di statuti di contenuto penale e finanziario.

Da quei decreti risultò la collezione dei *Decreta marchionalia Montisferrati* editi per la prima volta nel 1505: il Monferrato era già passato ai duchi di Mantova.

270. — Del marchesato di Saluzzo il monumento più importante fu lo *stilus marchionalis*, raccolta di *leges iudicariae* raccolte nel 1498 per cura di Ludovico Chiesa.

271. — Al potere ducale e marchionale si potrebbe anche ricondurre la legislazione provinciale del Friuli.

Emanò dai parlamenti presieduti dal patriarca. A raccogliere le *constitutiones patriae Foruimllii* aveva già pensato il patriarca Nicolò di Lussemburgo, fratello dell'imperatore Carlo IV e nel 1352 propeneva al parlamento di unire ad esse le vecchie sue consuetudini locali. Ma quel suo disegno potè essere attuato soltanto nel 1366. La saccolla divisa in tre libri dal Friuli passò in Gorizia. Perciò delle costituzioni friulane fu fatta una edizione tedesca.

Quando il Friuli cadde sotto il dominio veneziano nel 1429 si ebbe una prima riforma delle costituzioni. Un'altra, tradotta in volgare, fu fatta nel 1366.

## CAPITOLO XXXII.

### Lo statuto comunale ed il diritto di statuire da parte dei comuni.

BIBLIOGRAFIA. — BONAINI, *Alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani*, Pisa, 1851; BERLAN, *Saggio bibliografico degli statuti italiani*, Venezia, 1858; FERRO, *Bibliografia degli statuti della provincia di Treviso*, 1858; ROSA, *Gli statuti inediti della provincia di Bergamo*, Bergamo, 1866; MANZONI, *Bibliografia statutaria italiana*, Bologna, 1876-1879; BELGRANO, *Gli statuti della Liguria*, Genova, 1878; ROSSI-BELGRANO, *Gli statuti della Liguria*, Genova, 1878; FOSSATI, *Rivista storico-bibliografica degli statuti della provincia e diocesi di Como*, Como, 1878; DI SORAGNA, *Bibliografia storica e statutaria delle provincie parmensi*, Parma, 1886; LOZZI, *Biblioteca istorica della antica e nova Italia*, Torino, 1888; LAMANTIA, *Edizioni e studii italiani nel secolo XIX*, Torino, 1888; SARTORI MONTECROCE, *Beitrag zu einer Bibliographie der italienische tirolischen Statuten*, Innsbruck, 1891.

272. — La nostra tradizione ha messo gli statuti su così alto piedistallo così da far sembrare quasi sconveniente il non dare ad essi il primo posto. Ma veramente lo *statutum* fu dapprima qualche cosa di meno solenne della *lex*. E sulle prime potè derivare da un incontro di volontà destinato a dar vita ad un rapporto quasi contrattuale.

273. — In origine si attribuì allo *statutum* una durata temporanea come quella dello *ius honorarium*. Valse quanto durava in carica il magistrato che lo dava o la associazione di cui esprimeva la volontà. In origine un anno.

274. — Solo nelle città lo statuto comunale ha finito col diventare una *lex municipalis*; in una fase successiva. E vi furono sempre degli statuti che quello sviluppo non compirono mai. Conviene rammentarlo per la non corretta abitudine di considerare tutti gli statuti in condizione di perfetta uguaglianza.

275. — Originario il diritto di statuire ha potuto essere considerato solo in un momento recente quando il comune attraverso la concessione delle regalie diventò *superiorem non recognoscens*.

Unica fonte di diritto era l'imperatore, in cui si riassumevano la facoltà del popolo romano e non poteva originariamente ammettersi la obbligatorietà di norme che non derivavano da lui o da persone ed enti aventi causa da lui.

Bisognava per forza risalire, direttamente o indirettamente, alla volontà imperiale.

La pace di Costanza riconobbe però alle città con cui era stata stipulata le *leges* ed i *mores civitatis*; ma poteva esser dubbio il significato della prima parola e d'altra parte le città non contraenti potevano figurare come dei terzi non aventi diritto a godere dei benefici del contratto. Per queste altre città si cercò un generico riconoscimento in quanto le *leges municipales* erano ammesse nella stessa legislazione di Giustiniano. Non potevano tutte le città avere un *proprium ius civile inter cives tantum*? Non avendosi una esplicita conferma di quel potere normativo non poteva tuttavia ammettersi una tacita *permissio*? Infine lo *ius statuendi* fu considerato come uno degli aspetti della *iurisdictio* o dello *imperium* cui la *districtio* che giurisdizione non era. Alla giurisdizione si diede per base la *praescriptio*.

Non furono teorie destinate ad essere sospese fra il cielo e la terra. Gli stessi comuni cercarono spesso di mettersi in regola facendosi riconoscere la facoltà di statuire dalle autorità superiori (marchionale, comitale, ecc.).

276. — Ma alla fine del secolo decimoquarto una teoria più ardita si fece innanzi per merito di Baldo; ogni corporazione, ogni ente doveva pur avere il diritto di regolarsi entro i limiti della sua speciale competenza.

Dallo *ius gentium*, confuso con lo *ius naturale*, si trasse allora un diritto all'autonomia graduato secondo lo scopo dell'ente che

l'avrebbe esercitato. Non abbisogna di altro legislatore l'ente che ben si regge secondo la propria essenza.

277. — È opportuno ricordare che statuto indicò tanto la singola norma, quanto il complesso delle norme stesse cioè il *liber statutorum*. Questo significato si è naturalmente formato dopo il primo.

---

## CAPITOLO XXXIII.

### Varie specie di statuti.

278. — Accennando ai diversi soggetti da cui potevano derivare le norme potremmo distinguere gli statuti in *dominicali*, *signorili* e *comunali*, in *corporativi*, *familiari*, *consortili* o *di classe*.

S'intendono da se: comunali ed i corporativi: basterà dare una precisa idea degli altri.

279. — Gli statuti *dominicali* ebbero il loro fondamento nel diritto di proprietà; propriamente non avrebbero dovuto rivolgersi che a servi o quasi servi. Gli statuti *signorili* hanno invece una ragione di diritto pubblico.

Rientrano fra gli statuti signorili i ducali, i marchionali, i comitali e quelli dei *domini plebium* o dei merighi.

280. — Gli statuti di famiglia si distinsero dagli statuti corporativi perchè la ragione dell'aggruppamento fu derivata dal fatto naturale della consanguineità. Non hanno potuto esistere se non in quanto certi diritti erano legati al gruppo piuttosto che all'individuo.

281. — Certi poteri pubblici indivisibili generarono essi stessi dei *consorzii* che a noi appariscono come consorzii *nobiliari*.

Questi appunto chiamiamo *consortili*.

282. — Non sono però statuti di classe. Questi si ebbero invece e per la nobiltà e pel popolo dove non si trattò di regolare l'esercizio dei poteri che non erano divisi, ma dove si cercò invece la difesa di una posizione di privilegio acquisita attraverso la casta.

Dei primi statuti possono dare una idea gli usi di Capuana e Nido.

Gli statuti del popolo furono specialmente interessanti nel periodo in cui combattè contro *nobiles* e *cives* per la partecipazione al governo del comune. Spesso così spaventosamente egoistici dal mettere quasi fuori del diritto coloro che prima, nè sempre per abuso, detenevan questo.

283. Agli statuti di classe sono affini quelli di parte. Nacquero anche questi dal rincrudirsi delle fazioni a mezzo il secolo decimoterzo. Le parti eccedevano il comune.

284. — Duchi, marchesi, conti, città avevano giurisdizione: i *domini plebium* avevano semplicemente una *districtio*. Tra gli statuti signorili si ebbero perciò statuti *giurisdizionali* e statuti non giurisdizionali, in genere.

285. — La distinzione fra statuti *giurisdizionali* e non *giurisdizionali* si può fare anche per gli statuti di comunità e per gli statuti di corporazione.

286. — Gli statuti di comunità si sogliono infatti distinguere in *cittadini* e *rurali*: fra questi si debbono ancora distinguere i castrensi e i non castrensi.

Non tutti gli statuti di castello furono giurisdizionali poichè a fondarli bastava lo scopo di regolare le prestazioni dovute per la castellanza: ma spesso lo furono, mentre di regola non lo erano gli statuti delle terre aperte.

287. — Bisogna anche distinguere fra statuti di terre singole e statuti di comunità federali raggruppanti più comuni come la Valtellina, la Valcamonica, il Frignano ecc.

Gli statuti dei comuni federali sono di regola giurisdizionali.

288. — Qualcuno ha pensato che convenisse distinguere gli statuti secondo il *grado di perfezione* cui sono giunti. Accanto ai comuni che hanno percorsa tutta la parabola del loro sviluppo giungendo al punto culminante in cui il comune si assimila allo stato ve ne furono altri che rimasero a mezza via o che trovarono ostacoli successivi al loro sviluppo: gli statuti hanno fedelmente

rispecchiato quella loro evoluzione. Nella formazione e nella qualità. Quella perfezione è stata raggiunta solo da statuti cittadini.

289. — Gli statuti perfetti si incontrerebbero soltanto nell'Italia centrale e media: nel mezzodì il diritto locale non sarebbe riuscito a progredir molto oltre il periodo consuetudinario.

Quella minore ampiezza dello statuto e delle materie in esso contemplate deriva dal forte potere che laggiù conservò lo stato; la monarchia lasciò solo non eccezionalmente sfuggire la giurisdizione dalle proprie mani. Ordinariamente gli statuti rimasero quindi limitati agli interessi puramente amministrativi: non toccavano lo stato e neppure i diritti dallo stato garantiti ai privati. Furono statuti del catepato. La rimozione sia pure particolare di quei limiti poteva aversi soltanto attraverso *grazie* ovvero *capitoli* del sovrano che spesso erano allegati agli statuti, ma che con essi non si dovevano confondere perchè derivavano da un altro potere normativo.

290. — Gli statuti non potrebbero anche classificarsi secondo le fasi della organizzazione comunale? Noi sogliamo distinguere una fase *consolare*, una fase *podestarile*, una fase *popolare*: potremmo anche distinguere tre tipi diversi di statuti. Da una fase all'altra si ebbe sempre un incremento nei poteri del comue e quindi nell'ambito entro il quale poteva esercitare il suo *ius statuendi*.

291. — In ogni caso però stiamo attenti a non credere che lo statuto del popolo o meglio del capitano del popolo sia stato sempre un'ulteriore evoluzione dello statuto del podestà. La riduzione ad unità dello statuto del podestà e dello statuto del popolo è avvenuta assai di rado. Più spesso i due statuti, con contenuto parzialmente coincidente, rimasero distinti l'uno accanto all'altro. Le contraddizioni si superarono dando la prevalenza all'uno o all'altro se non fossero stati d'accordo. Dove il popolo giunse alla direzione del comune si diede logicamente la prevalenza allo statuto del capitano del popolo.

292. — Si è infine vagheggiata una distinzione degli statuti comunali incardinata sul loro contenuto così da poterli per esempio raggruppare secondo la maggiore o minore prevalenza di quelli che

si considerano elementi costitutivi del diritto italiano: in ispecie con riguardo alla prevalenza dell'elemento romano o germanico. Nè è da escludere che uno studio di simile genere si possa fare e che per quella via si possa giungere ad una migliore conoscenza del modo e dell'ampiezza con cui l'uno e l'altro diritto furono concepiti ed applicati prima della redazione degli statuti; ma, in generale, gli statuti si formarono quando quell'antitesi era già sbiadita. Non di rado si potrebbe riscontrare che proprio dove il diritto longobardo era già prevalso o statuto ha tenuto ad essere romano.

293. — Ad ogni modo per giungere ad una sintesi più remunerativa conviene proprio cercare se non sia possibile di raggruppare i diversi statuti in famiglie sì che il lavoro scientifico sia facilitato dalla determinazione di certi *tipi*. La eterogeneità quasi spaventosa che si riscontra fra le più migliaia di statuti che ancora si conservano si ridurrebbe di molto. Più chiara diverrebbe accanto alla constatazione degli elementi comuni la spiegazione delle differenze.

---

---

---

## CAPITOLO XXXIV.

### Formazione degli statuti.

294. — Gli statuti signorili poterono essere posti direttamente dal signore o composti per delegazione di questi. Il concorso dei soggetti a cui lo statuto si rivolgeva non fu necessario.

295. — Gli statuti comunali derivavano dal popolo, raccolto nella *concione* o nell'*arengo* oppure dalle assemblee più ristrette che rappresentarono il popolo (consiglio generale consiglio maggiore ecc. sotto la presidenza dei rettori del comune stesso (consoli prima, podestà poi). Le proposte si tramutavano in statuti per la approvazione della assemblea: il diritto di approvare va distinto dalla facoltà di proporre.

Lo statuto approvato nell'assemblea non aveva in origine bisogno di pubblicazione. Il popolo non aveva mestieri di aver notificato ciò che esso stesso aveva voluto. Ma poteva essere sin d'allora opportuno di renderlo noto a più larga cerchia attraverso proclami, bandi, avvisi e persino iscrizioni.

296. — Per quanto vi sia stato qualche dubbio nella giurisprudenza rispetto alla legalità del procedimento, si introdusse presto l'uso di delegare la formulazione dei progetti statutari a giunte elette dai consigli investiti dallo *ius statuendi*.

Fin dagli inizi del secolo decimoterzo troviamo degli *emendatores statuti* o *statutarii*, nominati appunto per comporre o riveder gli statuti o meglio per far le proposte relative alle aggiunte ad alle correzioni. Prima occasionali, poi a tempo.

Sorsero allora le curiose misure che furono rivolte a impedire le pressioni su di essi o ad accelerare forzatamente i tempi del lavoro. Per esempio il conclave.

297. — La vita tumultuosa dei nostri comuni, specialmente nel periodo agitatissimo delle fazioni, indusse a continui rimaneggiamenti degli statuti che non si erano svincolati ancora dalle contingenze per trattar solo di materie che fossero meno incandescenti e più solidificate. Ogni città ebbe sì può dire il suo proverbio che mette in evidenza quella imbarazzante instabilità. Nel Veneto si disse « legge vicentina dura dalla sera alla mattina » e « legge de Verona dura da terza a nona » ; nella Toscana « legge fiorentina fatta la sera e guasta la mattina ». Il popolo fu qui più tagliente che lo stesso Alighieri che rinfacciava alla sua patria :

fai tanto sottili  
Provvedimenti che a mezzo novembre  
Non giunge quel che tu d'ottobre fili.

---

## CAPITOLO XXXV.

### Limiti del diritto di statuire.

298. — Gli statuti incontrarono innanzi tutto i limiti che si ponevano ad ogni legislatore. Non dovevano violare le divine leggi, la *naturalis iustitia*, la *aequitas*, la morale, il lecito.

Limiti ulteriori derivavano poi dalla esistenza di poteri normativi sopra ordinati. Dovendo essere rispettato ogni ordinamento giuridico sovrapposto.

Anzitutto la Chiesa, il più generale. Gli statuti non dovevano andar contro la *libertà* di questa. Orbita dai confini indefiniti che si prestò ad infinite contese.

299. — In secondo luogo l'impero. O come stato o come superstato. Lo statuto non doveva andare *contra legem*: poteva solo disporre *preter legem*, completandone e specificandone le norme e le sanzioni. Almeno se si trattava di norme costrittive.

Uno statuto che avesse contraddetto alla legge sarebbe stato in ogni caso *stricti iuris*: negavasi quindi ogni possibilità di interpretazione estensiva od analogica.

300. — Gli statuti invece dovevano sempre trarsi al diritto comune. Non si dovevano annullare in questo perchè lo statuto doveva pur avere la sua ragion d'essere; ma dovevano essere applicati in modo da generare le minori disarmonie con la lettera e con la *ratio* delle *leges*. Lo statuto non fu quindi considerato come sistema per se stante: rientrò nel sistema delle leggi. Le sue

lacune andavano riempite con queste. S'intende se l'imperatore non avesse assolto dall'obbligo di osservarle.

Il diritto locale fu sempre un diritto particolare di fronte alle *leges* che erano il vero *ius comune*, anche se, essendo castelli e terre aperte soggette alle città, il diritto posto dal comune cittadino da cui esse dipendevano potesse considerarsi come uno *ius comune* intermedio.

---

## CAPITOLO XXXVI.

### Gli elementi costitutivi dello statuto.

301. — Si è lungamente discusso su gli elementi da cui lo statuto risultò.

Si sono poste in prima linea le consuetudini. Ma le consuetudini cambiavano di natura quando passavano nello statuto munite della clausola statutaria (*statutum est, ordinatum est...*). Le consuetudini ebbero sì grande importanza nella formazione del diritto: ma non furono esse a costituire il primo nucleo dello statuto.

302. — Si è quindi pensato ai *brevi*: documenti di prova del giuramento prestato dai pubblici ufficiali al popolo nel momento in cui assumevano l'ufficio e dal popolo agli ufficiali.

Di quei giuramenti fu antichissimo l'uso risalendo fino ai tempi dell'impero, almeno per i *praesides*. Le prime formule furono semplicissime limitandosi ad assicurare l'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni. I doveri e gli impegni degli ufficiali poterono poi essere sempre più particolareggiatamente definiti. In esso passarono agevolmente gli statuti che appunto li definivano. Clausole mutevoli poichè tornava inutile il giurarle quando il compito del magistrato fosse già definito.

303. — L'importanza dei brevi rispose alla importanza dell'ufficio. Nel primo comune il più importante fu il breve dei consoli di comune; nel secondo fu il breve del podestà.

Ma tutti gli ufficiali ebbero il loro breve. Il cd. *breve officium senensium* offre di ciò la più bella riprova. Ebbero brevi i *vigiles*, i *treguani*, gli *adaequatores viarum*, i *mensores*, gli *extimatores*.

E nei comuni rurali i *merigae*, gli *acollatores* ecc.

304. — Fra tanti brevi potevano esservi disaccordi e magari contraddizioni. Ad eliminare i conflitti non bastò il giuramento che i singoli ufficiali dovessero rispettare le relative competenze e prestarsi vicendevolmente aiuto: i brevi si dovevano avvicinare ed armonizzare fra loro.

Il fatto che la magistratura suprema del comune esercitasse il suo controllo su tutte suggerì di per sè che tutti fossero compresi nel suo. Questa fusione avvenne appunto sotto il più accentrato governo podestarile.

305. — Rispetto al popolo la prima base di un *breve* dovette essere lo *iuramentum sequimenti* che già si soleva prestare non solo al re e pel re al *missus dominicus* ed al *comes*, ma allo sculdascio, al castellano, al *dominus plebis*. Anche in esso si potè avere un continuato specificarsi degli obblighi di cooperazione che il popolo si assumeva e si andò oltre il primitivo contenuto del *salvamentum* o dell'*assecurantia*. Quel processo si coglie evidente in più d'uno statuto rurale e dovette pur aversi nelle città. Si pensi specialmente alle compagne liguri.

306. — Nelle campagne — non nelle città che erano libere e generatrici di libertà — hanno potuto anche svolgersi in statuto le *chartae libertatis* o *francitatis* con cui il signore od il comune succeduto nei diritti di quello poneva limiti fissi e inderogabili alle prestazioni dei sudditi. Ne troviamo eloquenti esempj nel Piemonte, nel Veneto, nella Toscana, nel Lazio.

307. — Allo stesso scopo poterono servire le *conventiones* fra i signori ed i dipendenti, cioè tra gli aventi diritto agli *honores* ed alle prestazioni e quelli che *honores* e prestazioni dovevano osservare.

308. — Finalmente poterono fornire qualche elemento anche le convenzioni esterne del comune. Spesso però i comuni le raccolsero a parte in appositi registri che si dissero *libri iurium* nella Liguria, *libri instrumentorum* a Firenze; *Caleffi* a Siena, *libri pactorum* a Venezia ecc.

---

---

## CAPITOLO XXXVII.

### La struttura degli statuti comunali.

309. — Il *liber statutorum* risultò dapprincipio da una cronologica successione dei varii provvedimenti presi sicchè tra l'uno e l'altro mancava un nesso logico. Questa fedeltà al tempo può essere oggi gradita allo storico; anche se le date mancano giova tuttavia a determinare il modo con cui le leggi sono succedute; ma da quel disordine insorgevano gravi difficoltà d'interpretazione. Incominciò presto prima un lavoro di selezione e di spoglio per togliere il caduco ed il superfluo, poi un lavoro di riordinamento, pel quale si distinsero libri e rubriche ed i singoli capitoli si accostarono secondo il loro nesso sostanziale.

310. — La scuola ebbe la sua parte in questa sistemazione invece che di libri lo statuto trevisano parla di *tractatus*; molti statuti toscani parlano di *distinctiones*; molti statuti piemontesi e lo statuto bergamasco di *collationes*.

I criterii di ordinamento non furono però desunti solo dalla scienza. Neppure quello che potrebbe sembrare derivato dalla contrapposizione fra il diritto privato ed il pubblico. Derivarono ancora dalla realtà.

311. — Si è giustamente osservato che assai diffusa fu la divisione in cinque libri, dei quali il primo riguardava l'organica del comune, il secondo la giurisdizione; il terzo il diritto penale, il quarto ed il quinto gli *extraordinaria* o diremmo noi il diritto amministrativo.

312. — Ma è facile constatare che il raggruppamento delle norme è fatto ancora di solito secondo la competenza dei diversi organi del comune. Il primo libro fu dato in generale dallo statuto del podestà che a Pavia si è sempre mantenuto indipendente, il secondo dallo statuto dei consoli del placito o di giustizia, il terzo dallo statuto del giudice al maleficio. Gli altri poterono essere costituiti dai capitoli dedicati alle giurisdizioni speciali che si occupavano dei danni dati, delle strade; delle acque ecc. Alcune di queste parti sono rimaste al di fuori dello statuto o furono poi da esso avulse.

---

---

## CAPITOLO XXXVIII.

### Statuti corporativi.

313. — Un gagliardo movimento associativo si manifestò, principalmente, nelle città, per la tutela di interessi o privilegi economici. Un potere normativo, che non fu mai senza limite e di regola restò controllato dal comune, spettò anche a questi comuni minori rimasti inclusi dal maggiore o formatisi dentro di esso: spettò generalmente all'assemblea dei socii, quantunque vi sieno stati pur stati degli statuti *dati*, e magari, *imposti*. Gli statuti formati di propria iniziativa solevano essere assoggettati alla approvazione dell'autorità superiore: acquistavano così autorità pari a quella degli statuti civici ed anzi prevalevano a questi. Fu fatto obbligo di capi del comune di curarne l'osservanza.

314. — Codesti statuti di corporazione furono di varia ampiezza e di varia importanza. In essi si rispecchia infatti la differenza fra la mercanzia e l'arte od il mestiere che stava nel riconoscimento di una semplice *districtio* o anche di una *iurisdictio*.

Talvolta si svilupparono anch'essi dal *breve* giurato dal loro preposto, tal altra sulla base della convenzione intercorsa fra i socii.

In origine scarni e schematici andarono ampliandosi col tempo: accanto alle norme che regolarono la costituzione della corporazione trovarono luogo quelle che disciplinano la polizia del mestiere e magari i rapporti tra i corporati e i loro clienti esterni.

Complicandosi il loro intreccio la composizione e la riforma di essi fu spesso affidata come nel comune ad appositi statutarii. Non furono di regola giuristi, ma degli esperti o dei tecnici.

315. — Come statuti di corporazione si sono voluti considerare gli statuti marittimi.

Punto di partenza fu lo statuto di Trani che in una didascalia tradotta dal latino in volgare parla di *Consuli de mare*.

Ho però dubbio che qui si sia usata la voce consoli per indicare semplicemente il consultore.

Volendo stare all'unica edizione, forse frammentaria che di essi è rimasta, quegli statuti dovrebbero essere del 1063. Si cerca di salvare questa data col rilievo che la vittoria della flotta di Roberto il Guiscardo nelle acque di Corfù (1085) dovette dare un colpo gravissimo al commercio pugliese: Trani avrebbe perduto allora ogni prestigio e mal si adatterebbe ad un periodo di depressione la pubblicazione di *Ordinamenta et consuetudo maris edita pro consules civitatis trani*. Ma la città di Trani non fu mai retta da consoli e la lettura *consules* è senza dubbio erronea ed altri errori possono essere stati commessi dal trascurato lettore. Neppur la menzione della *defensa* ci fa certi che gli statuti debbano essere anteriore alle costituzioni di Federico II.

316. — Una corporazione di marinai non è postulata neppure dalla tavola di Amalfi, che si suol anche dire tavola protontina, pur troppo nota anch'essa soltanto attraverso un manoscritto recente, tutt'altro che corretto e certamente incompleto, parte in latino e parte in volgare. Le fortune maggiori di Amalfi vanno al di là dell'assedio pisano del 1135: i *Capitula et ordinatiane curiae maris* furono messi in rapporto con la *banca* di Amalfi. I capitoli mancano di sistema e non sono neppure disposti secondo l'ordine in cui furono dati. Accozzaglia di note private di consuetudini e di sentenze. Nella forma a noi giunta la tavola non va oltre la dominazione catalana. Ma ha certo attinto a materiali più antichi che vanno al di là del secolo XIII (Raccioppi) e toccano anche il periodo normanno.

317. — Il compianto Genuardi, trovando allegato a quella tavola *Capitoli della Corte del consolato del mare di Messina* cui erano aggiunti dubitò che qui sieno stati anche gli incunaboli della raccolta. La dimostrazione che Amalfi abbia accolti quei capitoli dopo il 1372 non è parsa persuasiva. In ogni caso nemmeno i capitoli di Messina sarebbero usciti da una corporazione.

318. — Anche in Pisa, sul Tirreno, le norme marinare si incarinarono intorno alla *curia maris* formatasi che non va certamente oltre gli inizi del secolo decimoterzo. Il Breve Pisano della curia del mare del 1305 ne presuppone un altro del 1298, che disciplinava la corporazione dei *mercatores maris* o la corporazione degli armatori e dei marinai; pur da questo risulta che i consoli del mare non avevano il diritto di regolarsi da sè, bensì quello di fare delle proposte a coloro che avrebbero dovuto curare comporre il *breve comunis*. Era quindi il comune che emanava capitoli *pro utilitate. . . . ordinis*.

319. — Norme statali furono in fine con certezza gli statuti veneziani, la cui influenza fu diffusa su tutte le città marinare dell'Adriatico: sin dal principio si occuparono soprattutto della polizia della nave. Tale è il carattere degli *ordinament a super saornatione caricatione stivatione navium* e degli altri capitoli, redatti del pari sotto il dogado di Pietro Ziani, che furono indicati come *Capitulare navium* (1228).

Quel carattere rimase prevalente nel capitolare di Iacopo Tiepolo del 1229 e negli *statuta et ordinamenta super navibus* di Raniero Zeno del 1255. Questi, con lievissimi ritocchi, costituirono fino ai suoi ultimi anni il perno della legislazione marittima della repubblica.

320. — Non si è riusciti nemmeno a dimostrare che per iniziative di corporazioni nostrane sia sorto il *consolato del mare*, che fu veramente il primo saggio di una esposizione sistematica e piena del diritto marittimo seguito nel Mediterraneo; il corpo più antico di esso ci riporta a Valenza ed appare come un ordine giudiziario seguito da quel consolato che da Martino 1395-1410 aveva avuto il privilegio di giudicare non solo delle *causae marinae* ma di tutte le cause mercantili. Spagnole sono anche le *ordenacions en fet de armada maritima*. Quelle fonti furono nel secolo decimo sesto da un giurista barcellonese imbevuto di scolastica accostate fra loro e unite ai capitoli di una *consuetudo maris Barchinone* scritta probabilmente negli ultimi decenni del secolo decimoterzo. Migrando fuori dal suo nido natale, dove non possiamo escludere che uccello d'altra nazionalità abbia potuto deporre le sue metaforiche uova, quel corpo si arricchì di nuovi elementi attinti dalle regioni verso le quali aveva

preso il volo. Ne scapitò l'ordine e l'eleganza formale della raccolta; ma attraverso rimaneggiamenti ed adattamenti questa si rese suscettibile di più larga applicazione: diventò il diritto generale del Mediterraneo dal golfo di Gibilterra ad Alessandria, da Costantinopoli a Venezia. I ruoli d'Oleron che vigevano su le coste occidentali di Francia non poterono contenderle il cammino. L'adottò Venezia stessa che controllava tutto il golfo adriatico.

**321.** — Piuttosto che il diritto marittimo si potrebbero ricondurre agli statuti corporativi il diritto commerciale e il diritto del lavoro.

I più interessanti fra questi statuti sono, dall'aspetto giuridico, gli statuti della mercanzia, appunto perchè questa fu generalmente fornita di giurisdizione. In essi, oltre le norme organizzative ve ne sono altre che, spesso attenendosi a procedimenti *consuetudines mercatorum*, regolano non solo i rapporti fra i corporati, ma quelli fra i corporati ed i loro clienti. Contribuirono alla formazione di norme speciali divergenti dal diritto comune.

Lo statuto di Piacenza reca la data del 1200; ma non sembra accettabile. In ogni caso nella seconda metà del secolo decimoterzo furano redatti gli statuti bolognesi. Qualche statuto anche più vecchio si ha per la mercanzia di Milano.

Come in generale gli istituti del commercio ebbero una forte potenzialità diffusiva; gli statuti milanesi modellarono quelli di Monza e Como, di Pavia, di Cremona, di Bergamo e Brescia ecc.

**322.** — Norme di carattere tecnico e norme di diritto sostanziale in rapporto alle relazioni fra gli imprenditori e gli operai si possono ricavare dagli statuti che nelle città si diedero le varie arti o le varie corporazioni di mestiere. Ogni arte, ogni mestiere ebbe il suo. Sarebbe pedanteria il volerne qui specificare le varie forme. Sono migliaia di statuti che non hanno avuto ancora una completa illustrazione; non tutti meritano di essere pubblicati come tipici. Imitazioni e recezioni di norme si ebbero largamente anche in questo campo.

**323.** — Dagli statuti delle università degli studenti apprendiamo non solo il modo col quale furono organizzate, ma il metodo degli studii. Servono pertanto alla storia dell'insegnamento.

I giuristi continuarono per lungo tempo a formare una *universitas* a sè distinta da quella costituita dagli studenti in *artibus*. Ma alla sua volta la *universitas iuristarum* si divise nelle due università dei *citramontani* e degli *ultramontani*, divise alla loro volta in *nationes* secondo il paese di origine. Ogni nazione ebbe il suo *consiliarius* intorno alla persona del *rector* fornito di giurisdizione sui suoi sudditi.

324. — Per la storia della cultura sono anche interessanti i collegii dei dottori. Si ebbero per ogni ramo precipuo dello scibile umano: collegii di giuristi e notai; di medici e farmacisti ecc. ecc.

---

## CAPITOLO XXXIX.

### Le consuetudini.

BIBLIOGRAFIA. — BRUNNECK, *Siciliens mittelalterliche Stadtrechte*, Halle, 1881; LAMANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, 1900; LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, 1902; PEPERE, *Le consuetudini dei comuni dell'Italia Meridionale e il loro valore storico*, Napoli, 1880; CICCAGLIONE, *Le leggi e le più note consuetudini che regolano i patti nuziali nelle provincie napoletane innanzi alla pubblicazione del codice francese*, Napoli, 1881; LAMANTIA, *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite*, Palermo, 1866-1872; LAMANTIA, *Notizie e documenti sulle consuetudini delle città di Sicilia in Arch. st. ital.*, VII-XX, 1881-1887; SICILIANO-VILLANUEVA, *Di una raccolta delle consuetudini delle città siciliane*, Palermo 1897; GIUFFRIDA, *La genesi delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia*, Catania, 1901; CICCAGLIONE, *Le prigioni delle consuetudini sicule*, Roma, 1900, dalla *Riv. ital. per le sc. giur.*; CICCAGLIONE, *Il diritto romano nelle consuetudini di Sicilia*, Parigi, 1907, dalle *Mélangés Fitting*; CICCAGLIONE, *La Sicilia nella evoluzione della civiltà italiana durante l'alto medioevo*, Catania, 1913; CICCAGLIONE, *Il diritto in Sicilia e nelle province bizantine italiane durante l'alto medioevo*, Catania, 1913; GIUFFRÉ, *Delle consuetudini siciliane con particolare riguardo a due istituti di diritto privato nelle consuetudini di Messina*, Palermo, 1915, dal *Circolo giuridico*; CICCAGLIONE, *Le leggi locali napoletane e siciliane del basso medioevo e le pretese tracce di diritto germanico*, Catania, 1917, dall'*Arch. per la Sicilia Orient.*; INCHIOSTRI, *Il diritto, romano in Dalmazia*, Trieste, 1936, dall'*Arch. triest.*; GENUARDI, *La formazione delle consuetudini di Palermo*, Palermo, 1906; BESTA, *Intorno alla formazione delle consuetudini di Messina*, Catania, 1908, dall'*Arch. st. p. la Sich. orient.*; TRIFONÉ, *Il diritto consuetudinario*

di Napoli a le sue genesi, Milano, 1910; TRIFONÉ, *Le genesi storica delle consuetudini napoletane*, Milano, 1912; TRIFONÉ, *Frammenti delle consuetudini di Salerno*, Roma 1921, dalla *Riv. ital. per le sc. giur.*; GENUARDI, *La lex et consuetudo Romanorum nel principato di Benevento*, Napoli, 1926, dell'*Arch. stor. nap.*; PIVANO, *Antichi usi e consuetudini del cuneese*, Torino, 1929, dal *Bull. della S. st. subalp.*; PIVANO, *Consuetudini e statuti dei comuni della provincia di Cuneo*, Torino, 1929, del *Bull. della S. st. subalp.*; GUALAZZINI, *Di alcune consuetudini giuridiche cremonesi*, Modena, 1932, dell'*Arch. giur.*; GAUDIOSO, *Un esemplare inedito delle consuetudini giuridiche di Messina*, Catania, 1936.

325. — Le consuetudini furono spesso considerate come un primo passo verso il diritto statutario. S'intende dire delle consuetudini scritte. Si affidarono alla scrittura perchè erano minacciate nella loro integrità. Non tanto dalla violenza e dal capriccio dei signori, quanto dalla tendenza a far prevalere altre norme che dovevano essere ad esse superiori ed erano ad esse contrarie.

La scrittura aiutava la resistenza senza mutare il fondamento su cui poggiava la loro validità, ch'era la loro rispondenza alla volontà popolare.

326. — Che certe consuetudini sieno state redatte prima del secolo duodecimo appunto per precisare i doveri di popolazioni soggette non vorrei negare in modo reciso: ma soprattutto s'incontrano nel periodo del risorgimento del diritto romano.

A rediger le consuetudini si pensò quasi nello stesso tempo nell'Italia settentrionale e nella meridionale, che si è voluta invece far credere caratterizzata quasi da quelle.

327. — Prima della distruzione di Milano del 1162 dovette esser redatto il testo che è a base della redazione delle consuetudini di Milano riveduta per imposizione del potestà Brunasio Porca nel 1215.

Dai primi decenni del secolo decimoterzo derivano le consuetudini di Brescia (1225), di Bergamo (1240), di Lodi, di Como (1282), di Novara, di Piacenza, di Cremona, di Reggio, di Verona (1206).

328. — A Venezia alcune consuetudini furono raccolte nel 1195. Iacopo Bertaldo tra il 1311 ed il 1314 redasse poi il suo interessantissimo *splendor consuetudinum civitatis Venetorum* che ha

del resto tutt'altro carattere e si presenta come un'opera colta ad illustrazione delle consuetudini. Anche la *pratica del palazzo veneto* è del resto un memoriale di consuetudini, in linee brevi, ma chiare, destinato a chiarire le procedure osservate presso le varie curie veneziane.

329. — In Toscana la nostra attenzione si ferma su Pisa; nel 1161 sdoppiandosi il *constitutum* in un *constitutum usus* ed in un *constitutum legis* non fu difficile ritornare a quelle le norme consuetudinarie.

330. — Consuetudini si incontrano a Roma e proprio di esse, relative alla *comunis patria*, i giuristi avrebbero voluto fare una fonte suppletiva dello *ius commune*.

331. — Napoli ebbe una redazione ufficiale delle sue consuetudini nel 1300, riveduta nientemeno che da Bartolomeo da Capua. Ne derivarono le consuetudini sorrentine.

Indipendenti sono invece le consuetudini di Amalfi, Salerno e Gaeta e quelle, tinte di franco, di Aversa e Cerreto sannita.

332. — Delle consuetudini baresi abbiamo redazioni fatte tra il 1180 ed il 1200, l'una per opera di Andrea, romanista, che tenne presente il sistema giustiniano, e l'altra dal langobardista Sparano, che seguì invece il sistema della Lombarda. Proprie consuetudini, specialmente relative ai rapporti patrimoniali fra coniugi, ebbero anche Andria, Giovinazzo, Bitonto e, con qualche influenza franca, Altamura e Garavina.

Nella Calabria furono segnalate le consuetudini di Catanzaro e Cotrone.

333. — Tra le consuetudini siciliane le più vetuste furono senza dubbio quelle di Messina composte alcune nell'epoca normanna, altre nei primordi della dominazione sveva, altre più tardi ancora. Ma si erano già avanti il 1242; Migrarono in molte terre non pur della Sicilia orientale, ma dell'Occidentale.

Le consuetudini di Siracusa del 1318, le palermitane composte fra il 1270 ed il 1278, le catanesi del 1345 e le caltagironesi, che furono alla loro volta le matrici di altre consuetudini secondarie, sono già fortemente frammiste ad elementi statutarii e nella loro formulazione stessa si accostano agli statuti.

## CAPITOLO XL.

### La legislazione delle signorie.

334. — I comuni cittadini tramutati in comune di popolo già sulla fine del secolo decimoterzo nella valle padana sfociarono in signorie.

335. — Nel Veneto i da Romano, i della Scala, i Carrara fecero di Treviso, Verona, Padova il centro di tante signorie: delle norme da loro date rimangono spesso le traccie negli statuti delle terre che a loro furono soggette.

Le loro leggi appoggiate prima al popolo ebbero un fondamento indipendente dal conferimento del capitanato nel vicariato imperiale. Se da un lato potevano farsi continuatori dello statuto comunale, dall'altro potevano dar norma che prevalevano allo statuto.

336. — Questo stesso sviluppo si nota presso i Gonzaga di Mantova e in Lombardia presso i Visconti. I loro atti sono dapprima inviati singolarmente alle singole città in virtù di una podestà che ciascuna di esse si singolarizzava. Ma più tardi i Visconti diventati vicarii imperiali e duchi legiferarono di ragion propria in virtù di un potere che stava sopra tutti emanando dei *decreta* o degli *edicta generalia*.

---

## CAPITOLO XLI.

### I glossatori.

BIBLIOGRAFIA — MACCAFERRI *Varii metodi usati nell'insegnamento del diritto nella università di Bologna*, Bologna, 1855, dall'*Irnerio*; CALGARINI. *Colpo d'occhio sopra Irnerio e sui progressi del diritto* Bologna, 1853; MACCAFERRI, *Il genio d'Irnerio*, Bologna, 1855, dall'*Irnerio*; LEFEBVRE, *Des legistes et de leur influence au XII et XIII siècle*, Paris, 1859; DEL VECCHIO, *Di Irnerio e della sua scuola*, Pisa, 1869; ARGENTI, *Irnerio*, Livorno, 1982; SANGUINETTI *Accursio*, Bologna, 1869; LANDSBERG, *Die Glosse des Accursius und ihre Lehre von Eigenthum*, Leipzig, 1883; LANDSBERG, *Quaestiones des Azo Freiburg*, 1888; CHIAPPELLI, *Glosse di Irnerio e della sua scuola*, Roma, 1886, dalle *Mem. dell'Acc. d. Licei*; CHIAPPELLI, *Note per l'interpretazione delle sugle dei glossatori*, Bologna, 1890, dall'*Arch. giur.*; ZDEKAUER, *Un consulto di zone dell'anno 12005*, Pistoia, 1888; TAMASSIA, *La leggenda di Irnerio*, Firenze, 1892, dal vol. per le onoranze a Serafini; TAMASSIA, *Odofredo*, Bologna, 1893; FITTING, *Questiones de iuris subtilitatibus des Irnerius*, Berlin, 1884; FITTING, *Summa Codicis des Irnerius*, Berlin, 1894; COGLIOLO, *Glosse, preaccursiane*, Roma, 1888; LOZZI, *La scuola di gius re mano nei primordii dello studio di Bologna*, Torino, 1888, dalla *Giurisprudenza ital.*; LA MANTIA, *Su l'imitazione bizantina negli scritti dei glossatori*, Roma, 1889, dalla *Riv. it. per le scienze giur.*; GUDENZI, *Appunti per servire alla storia della Università di Bologna e dei suoi maestri*, Bologna, 1889, *L'Università*; PESCATORE, *Die Glossen des Irnerius Greifawalden*, 1889; PATETTA, *Di un manoscritto dei Digesti con glosse preaccursiane e frammenti delle Dissensiones minorum*, Roma 1890, dalla *Riv. ital. per le scienze giurid.*; RIVALTA, *Le quaestiones di Ugolino glossatore*, Bologna, 1891; RONCAGLI, *Rolandino Passaggeri*, Bologna, 1891; FIT-

TING, *Bernardus cremonensis* Berlin, 1894; TOURTOULON, *Placentin*, Paris, 1896; CHIAPPELLI, *Irnerio secondo la nuova critica storica*; Roma, in *Riv. ital. per le scienze giur.*, 1896; BESTA, *L'opera d'Irnerio*, Venezia, 1896; PITTING-SUCHIER, *Le Codi*, Halle, 1906; CAILLEMER, *Le Codi et la droit provençal au XII siècle*, degli *Ann. du Midi*; PITZORNO, *Il libere romanæ legis della Ratio de lege romana*, Torino, 1907, dalla *Riv. it. per le scienze giur.*; PITZORNO, *Il liber romanæ legis degli Iudicia a probis iudicibus promulgata*, Torino, 1908, dalla stessa rivista; SOLMI, *Ugo di Porta ravennat giudice imperiale a Siena nel 1162*; ACHER, *Une chanson en l'honneur du glossateur Martin et de son fis Guillaume*, Palermo, 1910, dagli *Studii in onore di Brugi*; SOLMI, *Alberico glossatore*, Bologna, 1911; BESTA, *Per la sigla del glossatore Omobono da Cremona*, Bologna, 1895, dall'*Arch. giur.*; BESTA, *Su due opere inedite di Guizzardino e di Arsendino Arsendi*, Venezia, 1897; BESTA, *Per la storia della nostra letteratura processuale*, Milano, 1905, negli *Studii per Scialoja*; SECKEL, *Distinctiones Glossatorum*, Berlin, 1911; SOLMI, *Documenti per la storia anedottica dei glossatori bolognesi (Alberico glossatore)*, Bologna, 1911 (*Dir. comune*, n. 10); PATETTA, *I libri legali ed il corredo di un giudice bolognese dell'anno 1211*, Torino, 1914, dagli *Atti dell'Acc.* VISCONTI, *Glosse e glossatori*, Milano, 1915 dalla *Enc. giur.*; LEICHT, *La glossa di Carlo di Tocco nel trattato di Biagio da Marcone*, Bologna, 1919; GENTILE *Carlo di Tocco*, 1919, dalla *Riv. st. del Sannio*; SECKEL, *Das roemische Recht und seine Wissenschaft*, Berlin, 1921; TORELLI, *Per un'edizione integrale delle opere di Pillio*, Modena, 1929; TORELLI, *Distinzioni di Pillio nel Cod. vat. chigiano E. VIII, 211-218*, Modena, 1928; SEKELER, *Ueber der dem Pillius zugeschriebene Summa de ordine iudiciorum « Invocato Christi nomine »*, Berlin, 1931; CASARANI-LUMINATI, *Pillio da Medicina*, Bologna, 1931; SELLA, *Sigle di giuristi medioevali*, Bologna, 1932; NICOLINI, *Pillii mediolanensis questiones sabbatinae*, Modena, 1933; GENZMER, *Seckel und Ugo Nicolini ueber die Questiones des Pillius*, Berlin, 1934; MEYERS, *Les glossateurs et le droit feudal*, Haarlem, 1934 dalla *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, XIII; MEYERS, *Sommes lectures et commentaires (1110 1250)* Pavia 1934; NICOLINI, *Summa Cum essem Mantue*, Bari, 1936; SILVANI, *A proposito del diploma imperiale del 1116*, Bologna, 1937, dagli *Atti e Mem. della Dep. di st. patr. dell'Emilia e Romagna*.

337. — I nuovi romanisti bolognesi od usciti da Bologna si sogliono designare come *glossatori*. Così furono chiamati perchè la glossa parve la precipua forma letteraria con cui rivestirono

il loro pensiero. Non ne erano stati i creatori. Da quest'aspetto li potremmo facilmente riallacciare nonchè ai giuristi di Pavia a tutti i maestri di grammatica del medioevo.

Le glosse *interlineari* potevano adattarsi soltanto a sinonimie, varianti, richiami. Lo sviluppo della scienza giuridica si lega soprattutto alle glosse marginali.

Queste già sotto la forma di *notabilia* richiamavano l'attenzione sul testo e specialmente su le regole poste nel testo (*generalia*): talvolta anche si dessero *argumenta*.

Richiamando i luoghi paralleli cercarono poi di dar rilievo alle concordanze od alle divergenze. Si misero sulla via delle *distinctiones* e delle *solutiones contrariorum*. La *distinctio* tendeva a scomporre per mezzo di un procedimento analitico una proposizione generale in sottoproposizioni: poteva svolgersi in un discorso continuato o assumere l'aspetto di una tabella.

Il distinguere portò ad assumere diverse proposizioni speciali sotto una proposizione più lata e di conseguenza aiutò la sintesi. *Brocarda* si dissero appunto le regole che ammettevano delle limitazioni.

Alla sintesi servirono le stesse *solutiones contrariorum* che ponendo di fronte affermazioni antitetiche cercavano come potessero conciliarsi.

Uno maggior sforzo sintetico fu nelle *summae* che in una forma più succinta e pregnante riassumevano il contenuto delle singole leggi. E anche di singoli titoli.

Le *continuationes titulorum* rilevarono i nessi esistenti fra le diverse rubriche.

La glossa rivolta a precisare la fattispecie (*specificatio intellectus*) contemplata dal legislatore si disse *casus*: solo più tardi la parola denotò le ipoteche configurazioni poste innanzi all'interprete per dare una maggiore plasticità alle formulazioni teoriche.

Anche, le *questiones* per quanto sembra, riguardarono dapprima le sconcordanze fra le leggi.

L'analisi di queste forme letterarie, promossa dal Seckel, riuscì di molta utilità per fornire degli elementi in base ai quali giudicare della provenienza e dell'età di certe opere giuridiche adespote; servì anche a chiarire meglio che prima non si sapesse fare le influenze della dialettica sui metodi giuridici. Ma non vorrei che degenerasse in un formalismo pericoloso e forse illusorio.

Forse io stesso ne ho abusato, considerando le *Summae* delle singole parti del *Corpus iuris* come risultanti *summae* di singole leggi raggruppate secondo i titoli e cementate insieme da *continuationes titulorum*. Ne conseguiva logicamente che le somme avrebbero potuto aversi solo quando si fosse compiuto lo sviluppo delle singole forme da essa presupposte.

338. — Colla scuola di Bologna la glossa uscì dall'anonimo. Qualche sigla si usava anche prima, specialmente agli inizi della glossa per sfuggire al pericolo che fosse confusa col testo e distinguere tra la legge e la sua interpretazione. Ma ora, specialmente in fine della glossa, vi sono altre sigle. Le quali furono per lo più formate con la lettera iniziale o con la prima sillaba del nome dell'interprete: ad evitar confusione si aggiunse talvolta qualche altra sigla derivante dal cognome o dal luogo di nascita.

Così B. indicò Bulgaro; M. Martino; lo Ba. Giovanni Basiano; Ma. de Fa. Martino da Fano.

Esce fuor della regola lo y con cui si indicò Irnerio e lo Ir con cui si indicò Enrico di Baila.

339. — Le tradizioni bolognese ricordavano come primo istitutore di una scuola privata di diritto Pepone, che si riteneva già avesse nel squadernato il Digesto dinanzi ai giudici palatini di Toscana. Uomo di oscura nomea secondo Odofredo. La lucerna del diritto fu Guarnerio od Irnerio. Maestro di arti liberali in su le prime, poi giurista d'altissimo grido che frequentò i placiti della contessa Matilde (1113) e quelli dell'imperatore (1115); di questo nel 1118 perorò la causa in Roma col bel risultato d'esser nel 1119 sotto la scumunica. Appar ricordato per l'ultima volta nel mantovano nel 1125.

La sua fama di precursore gli ha fatto attribuire opere di diversa natura. Un *Formularium* scrisse certamente: gli furono attribuite dal Fitting le *quaestiones di iuris subtilitatibus*, una *Summa Codicis*, una *Summa Institutionum*. Altri ne volle fare persino un langobardista attribuendogli una *Summa legis Langobardorum*. Accontentiamoci di constatare che egli per primo padroneggiò tutte le parti della legislazione giustiniana, abbandonando definitivamente le epitomi; ne fissò il testo e le illustrò con sicurezza ed acume ponendo al centro di ogni dottrina il Digesto.

Un altro merito si attribuisce ad Irnerio: quello di aver rese evidenti le innovazioni di Giustiniano rispetto al Codice coll'apporre alle costituzioni abrogate o derogate o completate le cd. *autentiche*, riassunti delle novelle che in origine erano precedute dalla sigla CN (*constitutio novella*) e poi lo furono dalla sigla auth. Se è vero che Irnerio dubitò in sulle prime dell'*Authenticum* dovrebbero essere state fatte quand'egli si persuase che questa raccolta, divisa in nove *collationes*, era stata ingiustamente sospettata. Egli dovette contribuire a farlo decisamente preferire alla *Epitome iuliani*

340. — A Irnerio si ricollegano come discepoli i *quattro dottori*; egli stesso li avrebbe catalogati ed apprezzati in un famoso distico:

*Bulgarus os aureum, Martinus copia legum,  
Mens legum est Ugo, Iacobus id quod ego.*

Se quel distico fosse stato veramente d'Irnerio dovremmo dire che a suo giudizio il migliore dei quattro era Iacopo. È proprio quello di cui si sa meno. E in fondo anche Ugo è poco noto, mentre egli delle leggi avrebbe dovuto esser l'interprete più sottile.

341. — Conosciamo assai meglio Bulgaro e Martino, rappresentati quali capi di due scuole che si contrapposero come ai tempi di Roma i sabiniani ed i proculiani. L'*aequitas bursalis* di Martino farebbe pensare che egli agisse verso le leggi con una libertà un pò capricciosa: Bulgaro sarebbe stato più rispettoso del loro contenuto. Qualche volta però avvenne l'inverso; Martino fu rimproverato di restar attaccato alle leggi con giudaica adesione e Bulgaro parrebbe essere stato così largo da non negar valore di legge alla Lombarda.

342. — Di Bulgaro fu caratteristica la eloquenza. Questa retorica abilità non brilla nelle glosse e nemmeno nell'apparato ch'egli avrebbe composto al *de regulis iuris*. Ma sembra di intravedere che proprio a lui il Kantorowicz tenda ad attribuire le *Quaestione de iuris subtilitatibus*, che dovrebbero essere state scritte in un momento in cui il regno italico era vacante tra il 1125 ed il 1133 ovvero tra il 1138 ed il 1155.

Bulgaro morì nel 1166

343. — Tutti i quattro dottori ebbero il loro quarto d'ora di celebrità quando nella dieta di Roncaglia del 1158 furono chiamati a definire le regalie o i diritti del re. Quel quarto d'ora fu però scontato con biasimi altrettanto vivaci quando parve ch'essi, prestandosi alle rivendicazioni del Barbarossa, avessero tradito la causa dei comuni, che molti identificavano con la causa dell'Italia.

344. — Vacario, passato in Inghilterra poco prima del 1150, quivi fondò una scuola di diritto romano: destò tanto entusiasmo da parer pericolosa per la integrità delle tradizioni giuridiche locali. Di lui che viveva ancora nel 1198 si ricorda come gran merito l'aver composto un mosaico ordinato di norme attinte al Codice ed al Digesto ed alle Novelle quant'erano sufficienti a decidere le liti, noi diremmo piuttosto i problemi, che erano soliti a discutersi nelle scuole. Quel compendio che si disse *Summa pauperum* fu corredato di glosse sue e dei suoi discepoli.

345. — Il merito di aver importato la nuova scienza giuridica in Francia spetta invece a Piacentino (1192), genialissimo giurista, irrobustito nei suoi ragionamenti da una egregia preparazione filosofica. Aveva incominciato il suo insegnamento a Mantova, poi dopo aver insegnato a Bologna passò a Montpellier, dove tornò per morire dopo aver insegnato ancora a Bologna. Non fu solo un esegeta, ma un sistematico: scrisse infatti delle apprezzate somme alle Istituzioni e al Codice.

346. — Forse prima di Piacentino doveva essersi volto verso la Francia, da cui forse era oriundo Rogerio (c. 1600) reputato una volta l'autore della prima *Summa Codicis*.

Ne ha sofferto un poco anche la opinione della sua originalità. Ha tuttavia importanza per la sua opera di glossatore e specialmente per l'attitudine sintetica dispiegata attraverso piccole somme più svariati argomenti.

347. — Tra i pionieri della nuova giurisprudenza si può annoverare anche Carlo di Tocco da Benevento. Fu buon chiosatore delle leggi romane e di queste diffuse la cognizione tornando nella sua patria. Qui però fu tratto verso le leggi longobarde: il suo diventò l'apparato classico alla Lombarda.

348. — Accanto a loro sta riacquistando altissimo credito Giovanni Bassiano. Era parso ai suoi contemporanei un gran loico, ma forse per questo dava a noi il dubbio di aver menato il can per l'aia. L'attività di quel maestro risulta ora quasi sorprendente.

Glossatore e summista scrisse tra altre una *Summa* dei Digesto e, sembra, una *Somma* al Codice. Più fecondo di Placentino, se non altrettanto profondo.

349. — Alla sua generazione appartenne Pillio da Medicina che completò la *Summa trium librorum* iniziata da Placentino. A lui pareva già che troppi ed inutili apparati si fossero scritti intorno al *Corps iuris* con scarsa utilità degli studenti, che per dominare la intera legislazione giustiniana avrebbero dovuto studiare non più quattro ma dieci anni: egli compose per loro il suo *Libellus disputatorius*. Questo avrebbe dovuto mettere in condizione gli studiosi da poter comprendere la natura e la ragione dei varii negozii giuridici attraverso la meditazione dei *generalia (broccarda)* sviluppati in *quaestiones*.

Bernardo da Cremona e Burgundione da Pisa († 1192) ebbero importanza per la versione dai testi greci.

350. — Appartiene alla quarta mandata Roffredo Epifanio da Benevento che nel 1215 gli studenti, migrando da Bologna ad Arezzo, si portarono con sè. Rimpatriò ed ebbe non poca parte in quel risveglio della cultura giuridica meridionale cui doveva dare spinta anche la istituzione della università di Napoli. Egli fu però piuttosto per il papa che per l'imperatore. La sua fama restò soprattutto affidata ai suoi *libelli de iure civili e de iure canonico*.

351. — E vi appartiene anche Ugolino Presbiteri (1197-1233) di cui furono pregiati gli apparati al Digesto ed al Codice e due raccolte di *Insolubilia* e di *Dissensiones dominorum*.

352. — Della quarta generazione il più celebre fu Azzone de' Porci (1230), accarezzato dalla leggenda in quanto si narra che fosse così amico delle lezioni da ammalarsi soltanto in tempo di vacanza. Scrisse questioni.

E dopo la Lettura al Codice compose una somma al Codice che preceduta da una *Somma* delle Istituzioni rimase come un

opera classica; Ancora nel secolo quindicesimo il proverbio diceva « Chi non ha Azzo non vada a palazzo ». Fortunato nelle aule della giustizia non meno che nelle scuole.

353. — Ultimo dei glossatori si suol considerare convenzionalmente Accursio da Bagnoli (1185). È autore di una sola opera; ma di un'opera che tenne lo scettro per secoli. Già nel 1220 lavorava intorno a quell'apparato di più che novantamila glosse che va sotto il nome di glossa magna o di glossa ordinaria. Abbracciò tutto il *Corpus iuris* compreso i libri *feudorum*, che però furono illustrati sulla falsariga dell'apparato di Iacopo Colombi. Nel 1228 la prima edizione era già compiuta.

Ritiratosi negli ultimi anni da Bologna nella sua villa presso Firenze ne intraprese la revisione. E certo qualche parte come quella relativa alle Istituzioni fu rinnovellata. Ma forse la morte colse il melanconico vegliardo quando non era ancora compiuta.

354. — Alla sobria opera esegetica dei primi glossatori, più originale perchè era anche la prima, subentrò un periodo di riflessione in cui si badò a fare un inventario dei risultati raggiunti.

Non Pillio soltanto, ma Boncompagno trovava che per l'immensa e disordinata produzione letteraria vacillavano già le opinioni più certe. Tutto diventava buio: Accursio pensò di ricondurre l'ordine e la chiarezza raccogliendo le glosse più sostanziose, chiarificandole, armonizzandole. Avrebbe offerto così agli studenti ed al giudice un *vade mecum* che risparmiasse la compra e la lettura di troppi libri e denaro e fatica.

Fu deplorato che la fortuna dell'opera accursiana abbia tagliato fuori dell'uso comune delle opere di pregio, ma a giudicare dai giudizi di Pillio il suo gesto può esser stato ugualmente provvido. Si deplorano nella sintesi accursiana dei silenzi ingiustificati, delle lacune, dei fraintendimenti e non sempre le varie opinioni saranno state armonizzate sì che ne risultasse una affermazione netta e precisa ma il giudizio complessivo non può essere sfavorevole. Nell'opera ingente da lui intrapresa. Accursio ha fatto certo il suo meglio. E, badando alla sua mole, non saremo giudici troppo severi se in ogni parte non sarà perfettamente riuscito. Dopo tutto della sua glossa non abbiamo ancora una edizione critica che ce la

dia quale veramente la scrisse; senza le pecche derivanti da cattive letture e senza deformanti aggiunte.

Dubita sì, il Calisse che l'aver posto dinanzi agli studiosi, in luogo dei testi autentici, delle posteriori elaborazioni fatte con criteri nuovi ed anche discordi abbia aggravata la decadenza. Ma il provetto maestro con retto giudizio ha avvertito che la decadenza vi era già. Non Accursio fu il responsabile della ulteriore decadenza. Dopo tutto la sua chiosa, che fu poi sempre accompagnata al testo, da sola non avrebbe potuto stare. Forse mantenne in vita l'esegesi, pur in qualche modo arginandola.

355. — La leggenda narra del resto che l'impresa compiuta da Accursio fosse stata anche vagheggiata da Odofredo Denari (1265). Questi aveva tutt'altro temperamento dal suo. Parlava e scriveva con una certa gioviale facilomeria che non lo indicava troppo a meditate opere di sintesi. E infatti da lui incominciano i commentarii voluminosi, di cui singole parti poterono anche porgersi come trattati.

Non il solo Odofredo svolse l'apparato in commento. La stessa tendenza riscontriamo in Omobono Morisii da Cremona († d. 1272) e in Iacopo Balduini (1254).

356. — Dalla glossa al commento si seguì un graduale sviluppo. Il germe del commento stava nelle *distinctiones* applicate ad ogni legge; stava nelle *solutiones contrariorum* che avvicinarono i testi discordi; stava nei *casus*; stava nelle *quaestiones* che pullulavano sempre più numerose dalla ingegnosità degli interpreti e dalla inesauribile sorgente della vita. Queste soprattutto si fecero predominanti. Prendendo le mosse dalle fonti attraverso la glossa si gettavano i ponti sul diritto in formazione.

La storia delle *quaestiones*, è ora egregiamente illuminata dal Kantorowicz. Hanno avuto prima come tema delle proposizioni puramente legali (Bulgaro, Ugolino, Pillio), poi hanno preso a tema delle fattispecie offerte dalla vita reale.

Per queste fornivano abbondante materia gli statuti. Ormai la pace di Costanza li aveva legalizzati. Nè giovava più l'affettar disprezzo verso quelle norme che non sempre erano poste da gente del mestiere, ma che pur sovente rivelavano nell'*idiotia* il buon senso e il senso della realtà.

Lo stesso Odofredo che di quel disprezzo si era fatto talvolta esponente si piegò già a tenerne conto; le *quaestiones statutariae* si fecero vieppiù abbondanti in Guizzardino, in Iacopo Balduini, in Omobono da Cremona, in Alberto Pavese, in Oberto da Bobbio.

357. — Si solevano già considerare i glossatori come astratti sognatori che per amor dell'impero ne difendessero le leggi: dottrinarii pedanti che, entusiasti di Giustiniano, avrebbero voluto ad ogni costo ritornare a lui, pretendendo che la pratica e la vita avessero obbligo di adattarsi alla sua volontà e per tal modo costringendo tutti a vivere in una atmosfera artificiosa impregnata di un romanismo intransigente ed esasperante. Volti unicamente alla interpretazione dei testi sarebbero stati soltanto degli esegeti, per nulla preoccupati del fatto che i rapporti quotidiani della vita e le sentenze dei tribunali si ispirassero ad altre norme.

Ma non vi fu così aspro contrasto fra la scienza e la pratica. Se tale fosse stato l'opera loro esegetica sarebbe rimasta un pasatempo intellettuale, sterile e senza vita. Ma i glossatori badarono sempre alla vita: non pensarono a pure vittorie scientifiche quando si auguravano che le loro dottrine divulgate dai loro discepoli penetrassero le funzioni dell'avvocato e del giudice.

Per necessità, dovendo rimettere in valore dei testi che erano stati quasi abbandonati dovettero essere in un primo momento degli esegeti che permettessero di prendere possesso delle fonti con una interpretazione sicura: nei primi loro passi non conveniva turbare quel magnifico lavoro di ricostruzione, ripensamento dell'antico, con inopportune intrusioni di elementi estranei.

Non ancora si aveva quella repulsione degli elementi giuridici estranei alla romanità che fecero negare al diritto longobardo la qualità di *lex* e, con un volgare *calembour*, ne fecero una *fer*.

358. — Pur in Bologna si studiò il diritto longobardo; di lì uscirono la *Summa legis Langobardorum* attribuita ad Irnerio ed i commentarii attribuiti ad Aripando e ad Alberto.

I Bolognesi studiarono anche il diritto feudale e suscitarono intorno ai *Libri feudorum* glosse e *sommae*. Basti ricordare l'opere di Iacopo Colombi e di Iacopo Alvarotto.

359. — Porsero anche la mano ai notai rinnovellandone i formularii e diedero la spinta alla formazione di una vera e propria *Ars notariae* che nel Veneto generò il formulario di Norandino da Padova e di Ventura da Verona e nel mezzodì: ma soprattutto si esplicò nelle belle serie bolognese che dal formulario di Raniero da Perugia portò ai formularii di Salatiele di Rolandino Passaggeri, di Rolandino dei Romanici, il grande maestro della cui opera restarono tracce per secoli, si può dire, in tutta l'Italia.

360. — Pensarono infine agli avvocati ed agli esecutori di giustizia coi loro *ordines iudicarii*, cui diedero opera insieme i civilisti e i canonisti.

Nella loro serie brillano i più bei nomi da Bulgaro, a Giovanni da Bassiano, a Piacentino, ad Ottone da Pavia, a Roffredo da Benevento. Essi hanno più di tutti contribuito all'edificio che ci appare completo nello *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante, un francese italianizzato signore d'ambe le leggi che da quella sua opera magistrale trasse l'appellativo di *Speculator*.

---

## CAPITOLO XLII.

### I Decretisti.

BIBLIOGRAFIA — MAASSEN, *Beitraege zur Geschichte der juristischen Literatur des Mittelalters*, Wien, 1858, das SB; SCHULTE, *Zur Geschichte der Literatur ueber das Dekret Gratians*, Wien, 1870, nei SB. dell'Acc, LXXII; SCHULTE, *Die Glosse zum Dekret Gratians 1872*, in Wien, *Denkschrift XXI*; MAASSEN, *Paucapalea*, Wien, 1859; SCHULTE, *Die Summa des Stephanus tornacensis*, Giessen, 1892; SINGER, *Beitrage zur Wurdigung der Decretistenliteratur* in *Arch. f. Katt.* LXIX (1893); SINGER, *Die Summa Decretorum des magister Rufinus*, Paderborn, 1902; GHELLINEK, *Le mouvement theologique du XII siècle*, Paris 1914; GILLMANN, *Paucapalea und Paleae bei Huguccio* in *Arch. f. Katt. KR.* LXXXVIII (1908); LEICHT, *Per la storia della glossa al Decreto di Graziano*, Udine, 1915; GILLMANN, *Diè Entstehung der glossa ordinaria zum gratianischen Dekret*, Paderbon, 1920 in *Zur Lehre der Scholastik im Spender der Firmung und der Weihesakrament*; GILLMANN, *Zu Gratian und der Glossatorenlehre ueber die Bedeutung der causa iusta fur die Wirksamkeit der Excommunication* in *Arch. f. Katt. KR.* CIV (1924); JUNCKER, *Summen und Glossen* in *ZdSS. RA*, XLV (1925); DE WALTER, *Magistiri Gandulphi bononiensis Sententiarum libri IV*, Wien, 1921; BRANDILEONE, *Perchè Dante colloca in Paradiso il fondatore delle scienze del diritto canonico*, Roma, 1926, nei *Rend. dell' Acc. d. Lincei*; DUNCKER *Die Summa des Simon de Bisignano* in *ZdSS. KA.* XLVI (1926); SAGMUELLER, *Ein bedeutsamer Fortschritt in der Kenntniss der Kirchenrechtswissenschaft zwischen dem Decret Gratians et De kretalen Gregors IX* in *Th. Quartschrift CXVII*.

361. — Potrebbe sembrare estraneo ad uno storico del diritto laico il riguardo ai cultori del diritto ecclesiastico: sarebbe invece un errore il non considerare anche questi, chè ambo i diritti si dividevano la direzione dell'umanità.

Nè si dica che così facendo noi andiamo incontro alla stessa realtà perchè i civilisti mostrarono per lungo tempo di ignorarli e perchè mentre canonisti erano naturalmente ossequenti verso la curia pontificia, i glossatori furono invece in generale imperialisti. Cani e gatti sì; ma bisognava pure che misurassero le reciproche forze.

Per quanto fingessero di non vedersi, stavano, insegnavano, scrivevano nella stessa università. Non mancarono i vicendevoli influssi.

Crescevano nello stesso ambiente culturale: ebbero comuni i procedimenti scientifici e le forme letterarie.

**362.** — Anche i decretisti, elaborando gli elementi offerti dal Decreto mossero anzitutto dalla glossa. E cominciarono dalle strutture più semplici di essa per giungere alle più complicate. Solo potè avvenire che il processo dalla glossa alla somma fosse più rapido.

Quasi non v'ha divario di tempo fra i due momenti. La *summa* è in nuce nell'opera di Paucapalea († dopo 1146), a cui tennero dietro la *Stroma ex decretorum corpore carptum* di Rolando Bandinelli, poi papa Alessandro III († 1181) e le *summae* di Omenbono (1156), di Rufino (1157-1159), di Giovanni da Faenza (d. 1171), di Simone da Bisignano (1177-1179), di Sicardo da Cremona (1178-1181).

Paucapalea, Rufino, Giovanni da Faenza figurano come glossatori accanto al non ancora identificato Cardinale, a Gandolfo († 1160-1171) e ad Alberto da Benevento diventato pure esso cardinale ((1155-1172).

L'attività glossatoria fu anche prevalente presso Baziano († 1197), Melendo e Pietro Spano.

Progredendo anche i decretisti curarono i Brocarda; ed ecco le raccolte di Riccardo anglico (1191-1198); di Damaso ungaro (1210-1215); di Bartolomeo da Brescia (... 1234).

**363.** — In un primo momento i romanisti poterono vantarsi di aver molto insegnato ai canonisti. Se volevano diventar giuristi si dovevano rifare dal diritto romano: a cominciar da Graziano, tutti ne risentirono lo studio. Tra i canonisti accade anche spesso di veder citati i più famosi dottori.

Ma non doveva tardare il momento in cui anche i civilisti ebbero ad apprendere dai canonisti.

## CAPITOLO XLIII

### I Decretalisti.

BIBLIOGRAFIA. — LE CLERQ, *Pierre de Sampson*, Paris, 1847 in *Hist. lit. de la France*; TRIFONE, *Gli scritti di Guglielmo Nasone conservati nella Biblioteca di Montecassino* in *Riv. di st. del dir. ital.*, II, (1929).

364. — Quando il periodo della glossa volgeva verso il tramonto incominciarono ad essere oggetto di studio, via via che si formavano, le cinque compilazioni di Decretali che precedettero la collezione ufficiale fatta da Gregorio IX e finalmente questa.

Allora anche rispetto al *Decretum* ed alla *Decretalia*, cui Bonifacio VIII aggiunse un sesto libro, alle glosse succedettero i commenti.

365. — Con la pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX il Decreto di Graziano pur restando oggetto di lezioni ordinarie, cessò dal formare il fulcro della cultura canonistica; l'attenzione principale venne rivolta alla più recente legislazione pontificia e la abbondanza e l'importanza della materia da elaborare mantenne allo insegnamento ed alla letteratura dei canonisti una freschezza ed una sostanziale efficienza da far invidia ai civilisti.

366. — Apparati sulla via di svolgersi in commenti e somme. Fortunata fu anzitutto la *Summa* di Goffredo da Trani (1245) eccellente allievo di Azone, succinta e succosa, curante dei particolari senza perder di vista la generalità, ricca di dottrina e non pesante.

367. — Fu tuttavia vinta dalla Summa di Sinibaldo dei Fieschi (1254) che doveva diventare papa Innocenzo IV. Nessuno lo superò nell'arte di contemperare la costruzione teorica con una equilibrata visione realistica. Le stesse doti hanno procurato la fortuna del suo apparato ai cinque libri delle Decretali.

368. — Non molto dopo Enrico da Susa, detto *embredunensis* dalla sede vescovile di Embrun ed *Ostiensis* dal vescovado di Ostia che lo portò al cardinalato, componeva del pari una lettura alle decretali di Gregorio ed a quelle di Innocenzo IV compreso pure uno *Summatitulum Decretalium* che non solo gli procurò la fama di *pater canonum*, ma di *fons iuris*.

369. — Queste opere, corsero anche per le mani dei civilisti, che naturalmente non poterono ignorare la glossa ordinaria scritta nel 1266 da Bernardo Bottoni da Parma, autore anche della *glossa ordinaria*.

370. — Decretisti e decretalisti, se pur si giovarono in sulle prime di qualche *ordo iudiciarius* romanistico, furono, poi, i principali di procedura? Basta ricordare i nomi di Bernardo Dorna († 1257) di Tancredi da Bologna († 1231), di Grazia aretino († 1236). E si giunge per retta linea al sommo Durante.

---

## CAPITOLO XLIII.

### I postaccursiani.

BIBLIOGRAFIA. — FLAUTI, *Memorie intorno ad alcuni nostri sommi giureconsulti del XIII secolo*, Napoli, 1833; VOLPICELLA, *Della vita e delle opere di Andrea Bonello da Barletta*, Napoli, 1892; BRUGI, *Alcune osservazioni del periodo storico dei postglossatori in Italia*, Bologna 1892; GANDINI, *Alberto da Gandino*, Modena, 1885; MALAGUZZI-VALERI, *Accursio da Reggio*, 1887, in *Riv. emil.*; PALUMBO, *Andrea d'Isernia*, Napoli, 1886; CICCAGLIONE, *Le chiose di Andrea Bonello da Barletta alle costituzioni sicule*, Milano, 1888, dal Filangieri; BESTA, *Su due opere sconosciute di Guizzardino e di Arsendino Arsendi*, Venezia, 1896; BRANDILEONE, *Sull'opera inedita di Raniero da Perugia contenuta nel Cod. Ricc. 918*, Milano, 1898, dai *Rend. d. Ist. lomb.*; ZACCAGNINI, *Le epistole in latino ed in volgare di Pietro dei Boattieri*; VICINI, *Di Nicolò Mattarello*, Modena, 1900; SOLMI, *Alberio da Gandino e il diritto statuario nella giurisprudenza del secolo decimoterzo*, Roma, 1901, dalla *Riv. it. per le scienze giur.*; BRUGI, *La riabilitazione dei giuristi accursiani*, Siena, 1906, dagli *Studi sen.*; KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Berlin, 1907; CHECCHINI, *Un giudice del secolo decimoterzo*, Venezia, 1912, dagli *atti dell'ist. ven.*; TRIFONE, *Il pensiero giuridico e l'opera legislativa di Bartolomeo da Capua*, Catania, 1913, dai volumi in onore di Majorana; PROLOGO, *Due grandi giureconsulti del secolo XIII Andrea de Barulo ed Andrea de Isernia*, Trani, 1914; KANTOROWICZ, *Die Epochen der Rechtswissenschaft*, 1914 in *Die Tat. VI*; BARGIONI, *Dino da Mugello*, Firenze, 1920; BRUGI, *Un nuovo documento intorno ad Alberto da Gandino*, Roma; FRATI, *L'epistola de regimine et modo studendi di Martino da Fano*, Bologna, 1921; KANTOROWICZ, *Geschichte des Gandinus textes* in *ZdSS. XLII*

(1921); KANTOROWICZ, *Leben und Schriften des Albertus Gandinus*, ibid. XLIV (1922); MEYERS, *Juris interpretes seculi XIII*, Napoli, 1925; BESTA, *Le relazioni fra la c. d. Summa Raymundi e la letteratura giuridica italiana*, Roma, 1927, dalla *Riv. ital. di scienze giur.*; KURTSCHIED, *De utriusque juris studio. saec. XIII in Actae congr. II*, 305; TORELLO VICINI, *Documenti su Guido da Suzzara*, Modena 1929; CALASSO, *Studi sul commento ai tres libri di Luca da Penna*, 1932, dalla *Riv. Ital. di st. d. dir.*; ERA, *Di Rolandino Passeggeri e della sua summa artis notarie*, Bologna, 1934; ROTA, *Accorsio da Reggio e i suoi scritti*, Roma, 1926 dalla *Riv. ital. per le sc. giur.*

371. — L'egemonia della scuola di Bologna, che fu utilissima per dare al diritto comune una direttiva unica, era però già sul finire del secolo duodecimo minacciata dal sorgere di altre scuole in città più o meno vicine.

La minaccia derivava dalla stessa costituzione della università. Gli stranieri che la costituivano stavano arbitri di se stessi: si potevano spostare da un luogo all'altro.

372. — Da una migrazione degli studenti bolognesi derivarono infatti gli studi di Arezzo, di Padova, di Siena, di Modena, di Vercelli.

373. — Le singole città avrebbero potuto da sole erigere studii; ma senza l'intervento dell'imperatore o del Papa non avrebbero potuto accordare quella *licentia ubique docendi* che dava base al dottorato e che praticamente era la principale causa di attrazione verso lo studio del diritto per le carriere cui apriva l'adito. Ecco perchè le università nuove cercarono tutte di munirsi di diplomi imperiali o pontificii, più facili questi ad ottenersi perchè il Papa era presente anche quando l'imperatore stava lontano.

374. — Un solo studio, e proprio in odio allo studio bolognese, sorse per iniziativa di stato. Fu lo studio di Napoli creato da Federico II. Ma appunto per questo fu quasi anomalo.

375. — Dal secolo decimoterzo al decimoquinto tutte le città italiane fecero a gara per avere il loro studio; ma codesti studii come quelli di Treviso, Vicenza, Verona nel Veneto, di Reggio

nell'Emilia di Mantova, di Piacenza, Cremona, Brescia e Milano in Lombardia, di Vercelli in Piemonte, di Lucca in Toscana, di Orvieto nell' Umbria, ebbero vita effimera.

Conservarono più a lungo splendore Bologna, Padova, Parma, Perugia, Siena, Ferrara.

376. — Tanta fioritura universitaria dovrebbe sembrare il simbolo di una più diffusa passione per la scienza. I comuni che creavano gli studii li volevano anche sorvegliare. Presero essi a pagare i professori; resero questa carriera più sicura e redditizia: ma obbligarono i professori a legarsi con giuramento a non abbandonare lo studio cui erano chiamati. Diedero la preferenza agli elementi locali. Criterio unico di scelta non fu più il valore od il successo individuale. Deterioramento del personale e conseguentemente decadimento della scienza.

E perciò vi fu un altro pericolo. Quegli studii locali non avrebbero anche ridotto l'angolo visuale dei maestri? Per non essere astratto il loro insegnamento non doveva aver riguardo alla vita locale? Il diritto romano non doveva essere sopraffatto da altri diritti?

377. — L'opera accursiana cadde nel momento in cui i comuni, giunti alla fase podestarile attraverso la comunalizzazione del podestà, dagli appelli in fuori avevan ridotta tutta la giurisdizione nelle proprie mani. Con la giurisdizione andò di pari passo lo *ius statuendi*.

Or, mentre la podestà imperiale si attenuava, non mutava il fondamento della validità del diritto comune? Non si tornava fatalmente ad una fase in cui sarebbe diventato consuetudinario?

Non fu di ciò sintomo pur quella letteratura che avvicinava al popolo le sintesi già date dalla scuola? Il *liber romane legis* di Venezia, la Summa di Riccardo Pisano e tutte quell'altre opere che derivano da un'unica misteriosa fonte tradotte in provenzale, in catalano, in castigliano in francese ne potrebbero essere la riprova. E un'altra opera che da a pensare è la somma di Raimondo partenopeo: di qualche decennio posteriore, ma anche più decisa in quell'indirizzo.

378. — La stessa glossa di Accursio prese, a ben guardare il

posto dei testi. Se dobbiamo credere al Kantorowicz avrebbe fin dal 1259 dato materia ad *allegationes* nei giudizi.

Un vero scandalo in quella Bologna che avrebbe dovuto essere, secondo lo Schupfer, la rocca del puro diritto giustiniano!

Da quel momento risulta evidente che il diritto comune non si identificò più con questo in modo assoluto e pieno.

379. — L'insegnamento si appuntò dunque sopra la glossa di Accursio piuttosto che sopra i testi. Sotto il suo ascendente la produzione letteraria prese un'andatura uniforme.

380. — I commentarii che provengono da codesti accursiani sono *additiones* alla glossa.

La *lectura*, la *summa*, il *casus*, che formavano le parti più importanti dell'insegnamento dei glossatori, passarono in seconda linea di fronte al *quaerere* ed all'*opponere*. Lo spirito di controversia, cui la scolastica dava tanto peso, portò ad un congegno meccanico di distinzioni e di suddistinzioni, di premesse e di sillogismi che dove era necessaria la maggiore chiarezza gettò il dubbio. Lo sforzo dell'analisi condusse ad un frazionamento eccessivo e quasi ad un polverizzamento delle leggi tanto più pericoloso in un tempo in cui, attribuendosi una propria entità alle parole, si era presti ad erigere sopra un traslato od una metafora tutto un complicato groviglio di cavillazioni.

381. — Ma se esaminiamo un po' meglio la letteratura giuridica del tempo (la si conosce ancora poco) vediamo che non era poi così stagnante come parve al Savigny. Tra i figli stessi di Accursio (furono tre) Francesco tenne alto l'onore della scienza italiana in Francia ed in Inghilterra. E godettero altissimo credito Alberto da Pavia († dopo 1240), Oberto da Bobbio († an. 1245), Martino del Cassero da Fano (1229-1272), Omobono Morisio da Cremona († dopo 1261), Martino Sillimano († 1306), Guidone da Suzzara (m. d. 1279) il generoso difensore di Corradino, Nicola Mattarelli (1240-1310) e soprattutto il parmigiano Iacopo d'Arene (... 1266-1297...) ed il fiorentino Dino Rossoni da Mugello (... 1273-1298 ...).

382. — Dall'ordinamento sistematico dato alle *quaestiones* risultarono allora la *Margarita* di Alberto Galeotti († dopo 1272), la

*Practica* di Tancredi da Corneto (princ. sec. XIV), le *questiones* di Alberto da Gandino († dopo 1309) e lo stesso *Ordo maleficiorum* che si suol considerare come il primo trattato di diritto penale.

383. — Aspra si dibattè in quegli anni la lotta fra il potere civile e l'ecclesiastico e non di meno i giuristi non trattarono del diritto pubblico. I Tres libri di Giustiniano non davano materia viva. Come nella lotta per le investiture la parola fu lasciata ai filosofi: a s. Tomaso d' Aquino, ad Egidio Colonna, a Dante Alighieri, a Marsilio da Padova, a Giovanni da Viterbo, ad Enrico da Cremona, ecc.

384. — Il diritto longobardo diede poi in questo tempo, letterariamente, gli ultimi segni di vita. Già Andrea Bonello da Barletta (c. 1269) e Biagio da Morcone (sec. XIV) non riguardavano che alle differenze fra esso ed il romano. Lo stesso fecero Giulio Ferretti e Prospero Rendella per il quale non esistevano che *reliquiae iuris Langobardorum*.

---

## CAPITOLO XLV.

### Gli scolastici.

BIBLIOGRAFIA. — SEVERI, *Intorno a Francesco Accolti*, Arezzo, 1835; MACCAFERRI, *Il genio di Bartolo*, Bologna, 1855, dall' *Irnerio*; VIDALIN, *Barthole et les hommes illustres de son siècle*, Paris, 1856; CHIAPPELLI, *Vita ed opere giuridiche di Gino da Pistoia*, Pistoia, 1881; BARNABEI, *Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi*, Roma, 1881; CHIAPPELLI, *Le idee politiche di Bartolo*, Bologna, 1881, dall' *Arch. giur.*; MANARESI, *La questio inter virginem Mariam et diabolum di Bartolo*, Bologna, 1881, dall' *Arch. giur.*; SALVIONI, *Alberico da Rosate*, Bergamo, 1882; BRANDI, *Vita e dottrina di Raniero da Forlì*, Torino, 1885; LANDUCCI, *Un celebre scrittore aretino del secolo XV*, Arezzo, 1885; GABOTTO, *Giason del Maino e gli scandali universitarii nel quattrocento*, Torino, 1888; *Giason del Maino e l'università di Padova*, 1888; BRANDI, *Notizie intorno a Guglielmo de Cuneo, le sue opere ed il suo insegnamento a Tolosa*, Roma, 1892; DI GIOVANNI, *Saggio critico sopra Luca da Penne*, Chieti, 1892; CUTURI, *Le tradizioni della scuola di diritto civile nella Università di Perugia*, Perugia, 1892; BENZA, *Della vita e degli scritti di Bartolomeo Bosco giureconsulto genovese del secolo XV*, Firenze, 1892, nel volume per le onoranze a Serafini; BESTA, *Riccardo Malombra*, Venezia, 1894; MEILI, *Die theoschischen Abhandlung von Bartolus und Beldus über das international Privat und Strafrecht zusammen gestellt*, Lipsia, 1891; LATTES, *Un punto controverso nella biografia di Bartolo*, Torino, 1898; SCALVANTI, *Alcune notizie su Benedetto de Barzi, giureconsulto perugino del secolo XIV*, Perugia, 1895; LATTES, *Due giureconsulti milanesi, Signorolo e Signorino degli Omodei*, Milano, 1899, dai *Rend. d. Ist. lomb.*; ROMANO, *Di Nicolò Spinelli di Giovanerzo diplomatico del sec. XIV*; DE NINNO, *Nicolò Spinelli di Giovanerzo*, Trani, 1894; DE TOURTOULON, *Les oeuvres*

de Jacques de Révigny, Tours, 1899; BESTA, *L'opera di Iacopo de Rèvigny*, Roma, 1900 dalla *Riv. it. di scienze giur.*; SALVEMINI, *Le teorie politiche di Bartolo da Sassoferrato*, Firenze, 1901, in *Studi storici*; TARDUCCI, *Il tempo di Baldo e lo spirito della sua scuola*, Perugia, 1901; *L'opera di Baldo*, Perugia, 1901; SOLMI, *Di un'opera attribuita a Baldo degli Ubaldi*, Modena, 1911, dall' *Arch. giur.*; CURI, *Baldo degli Ubaldi a Firenze*, Perugia 1900; ZOCCO ROSA, *Michele Mirilli, lettori di Istituzioni nell'Università di Catania nel secolo XV*, Napoli, 1900, nel vol. per Pepere. DALLA SANTA, *Un episodio della vita di Giason del Maino*, Venezia, 1904; LATLES, *Lo Stracca giureconsulto*, Milano, 1910, dalla *Riv. comm.*; DALLA SANTA, *Ancora di Giason del Maino desiderato all'università di Padova*, Venezia, 1912 a. v.; MOCCI, *La cultura giuridica di Cino da Pistoia*, Sassari, 1910; CHIAPPELLI, *Nuove ricerche su Gino da Pistoia*, Pistoia, 1911; BURAGGI, *I giuristi della università di Torino*, Torino, 1913 dagli *Atti d. a.*; BUONAMICI, *Bartolo da Sassoferrato in Pisa*, Pisa, 1915; SALVIOLI, *Intorno all'opera di Biagio da Morcone*, Napoli, 1915, dall' *Arc. st. Nap.*; ROSSI, *Bartolo da Sassoferrato nel diritto pubblico del suo tempo*, Bologna, 1917; COSTA, *L'opera di Bartolo nel contratto di locazione*, Venezia, 1917, dagli *atti Iven.*; ZACCAGNINI, *Cino da Pistoia*, Pistoia, 1919; LAZZARINI, *Il mausoleo di Raffaele Fulgoso nella basilica del santo*, Trento, 1923; MONTI, *Cino da Pistoia, giurista*, Città di Castello, 1926; MONTI, *Su Andrea da Isernia e la successione feudale*, Napoli, 1926; WRONOWSKA, *Luca da Penne*, Pisa, 1920; VACCARI, *Giovanni Pietro de Ferraris e la Practica papiensis*, Pavia, 1925; MONTI, *Sporano da Bari junior*, Bari, 1927; BESTA, *La scuola giuridica pavese nel primo secolo dopo la istituzione dello studio generale*, Pavia, 1925; BESTA, *Il primo secolo della scuola giuridica napoletana*, Pavia, 1927; GENZMER, *Quare glossatorum in Gedachtnisschrift f. Seckel*, Berlin, 1927; MEIJERS, *De Universiteit von Orléans* in de XIII ceuw., 1934 in *Tijdschrift von Retsgeschiedeniss*; RIVIERI, *Pietro di Ravenna e la artificiosa memoria*, Bologna, 1931, degli *Atti e Mem. d. Dep. di st. parl.*; VAN DE KAMP, *Bartolo di Sassoferrato*, Urbino, 1931.

385. — Sul finire del secolo decimoterzo sembrò ad ogni modo che l'acque si facessero più mosse. Un vento nuovo di fronda muoveva di Francia, dove, sui germi buttati da Placentino, erano sorte, e fiorenti, parecchie università. Parigi non voleva che la rocca della teologia fosse incrinata dal diritto: su questo poggiò invece la fama dello studio di Orleans e, più giù ancora, nelle terre che

vivevano a legge scritta, quella degli studii di Tolosa, di Montpellier, di Arles.

Il diritto fu riavvicinato alla filosofia od alla scolastica.

Buoni dialettici avevamo avuto anche noi; i modi d'argomentare avevano interessato romanisti come Dino da Mugello e canonisti come Iacopo da Castello: ma la dialettica francese arava più a fondo della nostra. Se la filosofia aspirava a riassumere la giurisprudenza entro il suo ambito e Vincenzo da Beauvais († 1296) e Raimondo Lulli (1135-1315) furono efficaci interpreti di quelle tendenze cercando i remoti principi del diritto, il diritto non ripugnò a ritemprarsi nelle generalità della filosofia. Aristotele, ormai conosciuto in pieno, dispiegava ulteriormente la sua influenza.

Un più libero spirito nella discussione e nell'apprezzamento dei testi. Gli insegnamenti accursiani non furono pedissequamente seguiti.

386. — I sintomi della nuova primavera giuridica francese si colgono verso la metà del secolo decimoterzo; poco prima che la dinastia angioina tendesse politicamente il volo verso le nostre terre. Nella seconda metà del secolo era già piena. Iacopo da Reigny († 1296) autore di commentarii a tutte le parti del *Corpus iuris*, di varie questioni e di un utilissimo dizionario di materie legali lanciato col titolo pomposo di *Lumen ad revelationem gentium*, pareva vincer tutti per sottigliezza di dottrina, perspicacia di analisi, capacità di concezioni originali, potenza e robustezza di sintesi.

387. — Fu suo degno discepolo Pietro di Bellapertica († 1308). Parecchi italiani lo ricercarono oltre monte; venuto fra noi a *miracol mostrare* avvinse con la sua scienza l'uditorio bolognese.

Ecco i sommi fra gli *aurelianenses*: i *tholosani* si vantaron di aver avuto fra loro Guglielmo da Cunio (1314-1334). Bertrando di Montfavet (1300-1320), Bertrando de Deucio (1310-1320).

388. — Sembrebbe dunque che molti si fossero, da noi, acconciati alla moda francese.

Di quegli insegnamenti Cino Sigisbuldi da Pistoia (1271-1336) assimilò gli elementi più fecondi: soprattutto nella sua *Lectura ad Codicem* in cui spiegò nella giurisprudenza l'acuto ingegno,

che nella poesia lo fece cospicuo in un momento in cui gli occhi avrebbero dovuto essere accecati dalla potenza sovrana dell'Alighieri. Egli se la pigliava con quelli che dalla glossa non si staccavano nemmeno quando il conflitto coi testi era palese!

Sulla traccia degli ultramontani si compiacquero anche di muoversi il bolognese Iacopo Butrigario († 1348), il forlivese Raniero Arsendi, († 1358), il lodigiano Oltrado da Ponte († 1335), il pisano Andrea Zaffi (1318-1326).

Lo stesso cremonese Riccardo Malombra, il quale deplorava che si andasse un po' troppo in là in quell'ammirazione, pur biasimando il convenzionalismo dialettico e l'abuso delle forme dialettiche, aveva fatto suo sangue del meglio che aveva prodotto la scuola da lui criticata!

Di quella dottrina fu imbevuto il fedele suo discepolo Alberico da Rosciate (1454) che ancora vive attraverso i commentarii al Digesto ed al Codice e forse ancor più attraverso il *Dictionarium iuris* e l'*Opus statutorum* che fu il primo lavoro il quale, con larghezza di disegno, si sia occupato di quella fonte normativa, prima contemplata soltanto in modo secondario.

Una certa comunione di spirito e di metodi ebbe con lui il milanese Signorolo degli Omodei (1371).

389. — Tutta gente di non piccola statura. Ma il più grande fu dell'Umbria. Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), infaticato autore di commenti, di trattati, di consigli nel corso pur breve di sua vita. Di ingegno forse non troppo appariscente, ma penetrante, temperato, sanamente originale. I suoi commentarii meno infarciti di allegazioni, meno gravi di artificiosi problemi sembrano più precisi nella forma, più solidi nella sostanza. Con felice orientazione teorica organizzò spesso delle materie informi in trattati che a lungo sono rimasti classici, come in ispecie il *Tyberiadis* e, in un campo poco battuto dai giuristi, il *de regimine civitatis*, il *de tyrannia*, il *de guelfis et ghibellinis*, il *de minoritis*. A quel maestro sommo meritamente Carlo donò, oltre che uno stemma, la facoltà di crear dottori: qual miglior giudice?

Per quei suoi pregi vinse la stessa morte. La fama di lui parve ingigantirsi nel tempo. I suoi commentari si vollero letti sempre in seguito al testi ed alla glossa; formarono oggetto di cattedre apposite. Si disse: *nemo bonus iurista nisi bartolista*.

390. — E tuttavia altri colossi furono vicini a lui. In *primis* Baldo da Perugia, il maggiore di tre fratelli tutti grandi (1327-1400). Anch'egli fu come il maestro indicato col solo nome, più di lui fortunato in quanto il precoce ingegno potè espandersi operoso per una lunga serie di anni. Civilista e canonista ad un tempo, privatista e pubblicista. Per estensione di cultura giuridica e per effervescenza d'ingegno superò forse Bartolo; ma qualche volta abusò della facilità di argomentare, si appagò delle parvenze della profondità, si lasciò trascinare dall'amore del nuovo per il nuovo.

391. — Nell'Italia meridionale in quel medesimo tempo si affermò Luca da Penna (1343-1382), esperto conoscitore della cultura antica; arguto esegeta, abile e saldo costruttore, atto a dar anima anche alle materie più trascurate, non temette di peccare contro il diritto facendosi illustratore profondo della storia e della scienza oltre che della filosofia.

392. — Imponente mole di commentarii lasciarono il bolognese Bartolomeo da Saliceto († 1417), il piacentino Raffaele Fulgosio (1367-1427), il milanese Cristoforo Castiglioni (1345-1425), il comasco Raffaele Raimondi († 1427), il marchigiano Paolo da Castro († 1441), l'imolese Giovanni Nicoletti († 1436), il piacentino Antonio Minucchi da Pratovecchio († 1468), il veronese Bartolomeo Cipolla († 1487), il sanseverinese Gian Battista Caccialupi († dopo il 1472), l'imolese Alessandro Tartagna (1424-1477), civilista e canonista ad un tempo che ai contemporanei parve superiore ad ogni elogio. Ed ecco ancora, per non far che i nomi maggiori, l'aretino Angelo dei Gambilioni († 1451), istituzionista non ancora dimenticato, il Floriano di S. Pietro († 1441), Ippolito de Marsiliis autore di una *Practica criminalis*, il ferrarese Gian Maria Riminaldi († 1497), il veronese Iacopo Alvarotti (1385-1453) principe fra i feudisti del suo tempo; il canavese Iacopino da s. Giorgio († 1494) feudalista parimente insigne), il reggiano Carlo Ruini (1456-1530), il comasco Giovanni Cane († 1490) gli astigiani Giorgio Natta (1495) ed Alberto Bruni (1541), i pavesi Alberico Maleta e Gerolamo Botticella (1470-1515) e Catone Sacco (1335-1425) e Cristofaro Porcio (1483), il fanese Andrea Negusanzio *doctor veritatis*. E la lista si potrebbe facilmente continuare.

393. — Una graduatoria di valori è difficile a stabilirsi fra costoro e forse siamo ingiusti quando sopra tutti loro poniamo ancora il romano Ludovico Pontano (1409-1439), il perugino Pier Filippo Corneo (1492), l'aretino Francesco Accolti (1486), cui giovò come al pavese Catone Sacchi l'aver saputo di greco e di letteratura, i due Socini, il canonista Mariano (1467) e il civilista Bartolomeo (1407), il mantovano Giovanni Campeggi (1511), i milanesi Lancillotto Decio († 1503), Filippo Decio (1454-1531), Giasone del Maino (1435-1519).

Questi può dirsi l'Accursio della scuola dei commentatori. L'opera sua ne riepiloga tutti i risultati principali. Con sicurezza di erudizione, con chiarezza di idee.

Opera di riepilogo però: non di avviamento. Per quella via non si potevano raggiungere ulteriori mete. Bisognava mutare metodo.

394. — Come romanisti gli scolastici valgono assai meno che i glossatori. Si erano fatti troppo remoti dai testi. Non la comprensione di questi li spinse, ma il desiderio di trarne elementi per il regolamento di rapporti nuovi. Interpretazione estensiva.

Secondo il Gribaldi Mofa nella sua fase saliente il *mos italicus* avrebbe imposto al maestro il seguente schema:

Praemitto, scindo, summo casumque figuro.

Perlego, do causas, commoto et obiicio.

Il distico si intende solo se noi ricordiamo che il professore, dopo una introduzione che spiegava i possibili rapporti fra la legge e la rubrica sotto la quale era compresa e magari le relazioni fra quella rubrica ed altre che la precedevano o seguivano, per comodità di interpretazione la segmentava tutta in parti da contemplarsi divisamente: per quella frammentazione fu necessaria la *summatio* e la precisa determinazione della fattispecie. Dopo di che si tornava a leggere la legge intera per spiegarne le cause e si ricavano dal testo tutte le deduzioni che potevano sembrar degne di nota formandole in tesi e ad ogni tesi opponendo la sua antitesi per trarne materia al discutere.

Nella figurazione di casi e di questioni si rilevava la destrezza del maestro, tanto più apprezzato quanto più si prodigava in quella specie di acrobazia cerebrale.

La letteratura (il commento soprattutto che derivava dalle lezioni, ma spesso anche il trattato che era semplicemente la relazione di

di una lezione) riflesse i vizi del metodo didattico. Una stessa impalcatura per ogni singola trattazione, una serie stucchevole di argomentazioni pro e contro, di affermazioni e di negazioni, di ampliamenti e di limitazioni, di distinzioni e di suddistinzioni che faceva dubitare del tutto. Una forma slombata, faticosa.

395. — Il minore di tutti i vizi che furono imputati ai commentatori, mi sembra ora quello di avere esagerato il principio di autorità. Esso fu, a ben guardare, necessario. Non fu arbitrario se nei tribunali la glossa valse quanto le leggi e spesso più delle leggi. Accursio dava un maggior appoggio che Giustiniano e Bartolo più che Accursio perchè il sillogismo esige pure le sue premesse e queste assumevano una base più moderna. Occorrevano degli uncini a cui attaccare le configurazioni dei giuristi: si trovarono meglio nella giurisprudenza che nei testi.

Il *Corpus iuris* avrebbe dovuto fornire i criterii per risolvere tutte le questioni insorgenti nella pratica; ma nelle linee giustiniane non potevano entrare senza sforzo le forme giuridiche di un'età che accanto ad analogie presentavano delle diversità. La realtà non si comprime: i giuristi preferirono essere tortuosi che fallire al segno.

396. — Nella scuola parve che i giuristi bizantineggiassero; ma nel foro diventavano meravigliosi. Già Baldo argutamente osservava che la legge si inghiottiva nella scuola, si digeriva a palazzo.

I migliori maestri furono quelli che mantennero più vivo il contatto con la vita esterna. Il buon senso moderò la tentazione di abbandonarsi a costruzioni che per voler essere *non communes* diventavano *non reales*.

397. — Non attraverso le prime glosse, ma attraverso gli apparati più recenti di Azone e di Accursio e attraverso le opere dei commentatori la nostra scienza giuridica potè spingersi oltre monte e penetrare negli interstizii lasciati dalle antiche leggi nazionali e dagli usi locali. Questi, nella campagna specialmente, energicamente resisterono: ma la scienza romanistica con la sua superiorità intrinseca doveva avere il sopravvento ed aiutare fortemente la formazione del sistema.

Fu per i commentatori che il diritto romano diventò veramente una scienza internazionale.

398. — Parrà strano che, mentre con tanta passione era studiato il diritto privato, lo *ius civile* per eccellenza i giuristi trascurassero ancora il diritto pubblico; ma questo era sempre considerato di spettanza dei letterati, dei filosofi, degli storici.

In ogni caso più se ne occupavano i canonisti da civilisti, per l'interesse di fissare i limiti tra la podestà laica e l'ecclesiastica. Ricordinsi Antonio Roselli (1380-1466) Antonio Corsetti († 1453), Celso Maffei († 1063), Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), Paride Pozzi († 1495) ecc.

Le basi della politica furono poste da Niccolò Macchiavelli (1469-1527) e da Francesco Guicciardini (1482-1450); e la conseguenza fu questa che la politica tenne a lungo sotto il proprio manto il diritto costituzionale e, come arte del governare, il diritto amministrativo.

---

## CAPITOLO XLVI.

### I pragmatici del diritto ecclesiastico.

BIBLIOGRAFIA. — VEDOVA, *Memorie intorno alla vita ed alle opere del cardinale Francesco Zabarella*, Padova, 1829; SCALVANTI, *Notizie e documenti inediti sulla vita di G. Paolo Lancellotto*, Perugia, 1895; FRANCESCHINI, *Giulio Pace da Beriga e la giurisprudenza dei suoi tempi*, Venezia, 1903, dalle *Mem. dell'Ist. ven.*; HILLING, *Felinus Sandeus auditor der Rota*, Mainz, 1904, dall'*Arch. f. KR*; BRANDILEONE, *Notizie su Graziano e su Niccolò de Tudeschi tratte da una crocica inedita*, Bologna, 1903, dagli *St. e Mem. per la st. d. università di Bologna*; ZENO, *Niccolò Tudisco ed un nuovo contributo alla storia del concilio di Basilea*, Catania, 1908; BOSDARI, *Giovanni da Legnano canonista ed uomo politico del 1300*, Bologna, 1911; BRANDILEONE, *Una nuova edizione del De bello di Giovanni da Legnano*, Bologna, 1919; ERMINI, *I trattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano*, Bologna, 1924; SIGHINOLFI, *La condotta del canonista Antonio Corsetti da Bologna a Padova (1487)*, Bologna, 1924.

399. — Pragmatici mi è parso di poter chiamare quei cultori del diritto ecclesiastico che si valsero di un metodo essenzialmente giuridico e, nella loro pratica di giuristi, mescolarono insieme le norme di diritto canonico e quelle di diritto civile, più rivolto alle faccende mondane che a preoccupazioni di carattere religioso.

400. — Quell'indirizzo si accentuò dopo la pubblicazione del *liber sextus*. Anche i civilisti diedero molto peso al *Rosarium* di Guido da Baisio detto l'*Archidiaconus*, che sfruttò e fece dimenticare il precedente apparato del lombardo Princisvalle (m. 1296); ma soprattutto alle molteplici opere di Giovanni d'Andrea da Riforma (1289-1348) che oltre a letture sulle Decretali ed al Sesto

(Novella) e a delle *questiones mercuriales*, scrisse delle addizioni allo *Speculum* di Guglielmo Durante e fu autore di un *ordo iudiciarius*. Nessuno lo vinse per la conoscenza della letteratura giuridica civilistica e canonistica, per la facilità di dominare i materiali raccolti ed assimilati, per l'ordine, la chiarezza, il senso pratico.

401. — Verrebbe la tentazione di gettare un pò di responsabilità di quel mondanizzarsi della scienza canonistica sulla cattività di Babilonia; l'assenza del papa non favoriva i misticismi.

Tra quei canonisti, che sovvennero con soccorrevole mano, alle esigenze giornalieri, ricorderemo specialmente Giovanni Calderini (1330-1365) e Gaspare suo nipote (1345-1390), Giovanni da Legnano (m. d. 1383), Lapo da Castiglione (1353-1381), Pietro da Ancarano (1333-1416), Antonio da Butrio (1384-1408), Francesco Zabarella († 1417), Domenico da s. Geminiano († av. 1436), il catanese Nicola dei Todeschi († 1435) detto *abbas modernus* e anche *panormitanus*, Giovanni da Anagni (1422-1457), Mariano Socino († 1467), Andrea Barbazza (1425-1477), Angelo da Castro (1444-1485), Felino Sandeo (1444-1503) la cui biblioteca è ancora ornamento di Lucca, Filippo Franchi († d. 1471), Benedetto Capra (1444-1470), Francesco Accolti (1418-1483), Giovanni Battista da San Biagio († 1492), Filippo Decio († 1537), Marco Mantua Benavides (1489-1582), Giulio Pacio (1580-1635). Grande è il loro interesse per lo studioso del diritto ecclesiastico: non lo è meno per il civilista. Essi ebbero gli occhi aperti su tutta la vita; non solo su quegli aspetti che a noi oggi sembrerebbero più adatti ad anime pie. Non si preoccuparono solo di guidare le genti verso la felicità eterna, ma di guidarli nelle faccende umane.

L'Ancarano, il Barbazza, il Sandeo, lo Zabarella furono meravigliosi conoscitori del diritto mondano.

402. — E per ciò anche i civilisti sentirono il bisogno di accostarsi a loro. Il civilista si fece spesso canonista.

Ad un giurista completo doveva essere noto *l'utrumque ius*.

Una caratteristica della scienza che si inizia col secolo decimosesto fu appunto quell'integrarsi di metodi e di materie diverse.

---

---

---

## CAPITOLO XLVII.

### La legislazione dei principati dal secolo decimosesto al decimoottavo.

BIBLIOGRAFIA. — VISCONTI, *Il diritto privato nelle Nuove costituzioni milanesi*, Milano, 1912, dalla *Riv. di dir. civ.*; VISCONTI, *Il diritto commerciale nelle nuove costituzioni dello stato milanese*, Milano, 1913, dal *Filangieri*; VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero*, Roma, 1913.

403. — La fine del secolo decimoquinto e l'inizio del secolo decimosesto pesarono molto, come sulla nostra politica, sulla giuridica.

Nei reciproci urti le due potenze universali avevano politicamente perduto del loro prestigio; Carlo V, l'ultimo che ancora agitasse con convinzione l'idea imperiale, si oppose vanamente alle forze disgregatrici. La Chiesa romana, che religiosamente mantenne le sue tendenze cattoliche, si vide conteso il dominio spirituale dalla Riforma.

404. — La discesa di Carlo VIII aprì d'altra parte la via alle aspirazioni di dinasti stranieri al dominio di singoli stati italiani: si iniziarono quelle che ancora si dicono dominazioni o, meglio, preponderanze straniere in Italia. Pur troppo con le ragioni dinastiche si incominciarono anche a profilare delle vere occupazioni fatte in base al diritto di guerra, come se l'Italia fosse diventata un territorio *nullius*. Le occupazioni portarono non solo influenze indirette, ma dirette di legislazioni straniere. Specialmente da parte della Francia; nel Piemonte, per esempio, e nella Liguria.

Non bisogna tuttavia esagerare la valutazione delle influenze

straniere; di solito il legame che legò i nostri stati ai sovrani stranieri si sostanziò in una unione personale delle due sovranità che non avrebbe dovuto intaccare la supremazia imperiale alla quale la sovranità nostra ancora idealmente si riconnetteva. È materia che bisogna studiare *ex novo*; senza lasciarci cullare da frasi fatte o da opinioni preconcepite come quelle che considerano la Francia quale uno svegliarino e la Spagna come un sonnifero. Bisogna determinare i limiti dell'infraciosamento o della spagnolizzazione.

Sono rari i casi in cui le nostre terre sieno state sottoposte alle leggi degli stati che le occuparono.

405. — In generale continuarono ad aver vigore le vecchie leggi. Anche le giustinianee. Di esse però, venendo meno l'autorità imperiale (gli imperatori d'Austria non furono più fonte di norme generali), l'autorità dovette necessariamente porsi su altre basi che la volontà imperiale considerata in stretto senso. O nella recezione popolare attraverso la consuetudine o nella forza intima derivante dalla sua razionalità. In ogni caso la desuetudine acquistò un valore che prima non avrebbe dovuto avere per la regola che la consuetudine non può vincere nè la legge nè la ragione della legge. Considerato come il sistema del diritto romano pratico, il diritto comune può anche diventare qualche cosa di diverso dal diritto giustiniano.

406. — Il fenomeno dominante fu il sostituirsi del principato alla signoria. Non fu un semplice variar di nomi. Il principato implicò infatti che nell'ambito dei singoli stati il sovrano fosse assimilato al *princeps* per eccellenza, all'imperatore. Ora veramente valse dappertutto la regola che *rex est imperator in regno suo* e che *quod principi placet legis habet vigorem*. Dove si ebbe una repubblica, democratica od aristocratica, al posto del re si pose il principale organo della repubblica stessa. Fu d'altronde carattere generale del nuovo periodo la preferenza data al regime monarchico di fronte al repubblicano e nelle repubbliche stesse la preferenza data al regime aristocratico di fronte al democratico.

La legislazione si allontanò dal popolo.

Il principe tuttavia consultava in precedenza gli alti corpi dello stato ch'esso aveva creato intorno a sè.

Consigli segreti, soprattutto in materie amministrative le corti

supreme di giustizia come il consiglio collaterale nel Napoletano o i Senati nella Lombardia e nel Piemonte, se si trattava di diritto privato o di procedure.

L'istituto della interinazione, che si vuole introdotto dovunque per influenza francese, costituì un freno rispetto ad una legislazione poco ponderata; il corpo a cui spettò doveva constatare se la norma era utile e giusta ed aveva facoltà di far rimostranze se tale non la trovava, salvo l'obbligo di obbedire se il principe ripetutamente intimava l'atto contro il quale si erano sollevate eccezioni.

407. — Le forme legislative sembrano moltiplicarsi: leggi, ordinazioni, provvisioni, dichiarazioni, ordini, bandi, gride, editti, pregoni, sanzioni, dispacci, lettere, circolari. Si riuscirà in avvenire a determinare le loro note specifiche: ora a noi sembra che tutte in quanto muovano dal principe abbiano lo stesso valore.

Il placito regio tramutava in costituzioni anche i capitoli a lui sottoposti da altri enti forniti di potere normativo.

408. — Le fonti di diritto precedentemente ammesse restarono in apparenza tutte; è però mutato il rapporto esistente già fra loro. Le autonomie provinciali e locali si riducono. La norma del principe prevale a quello dello statuto; la base stessa della validità dello statuto muta in quanto è ancora la volontà del principe che ne concede l'uso. In altre parole gli statuti cessarono di essere fonti originarie di diritto.

Talvolta, anche per gli statuti cittadini, mutò la loro stessa denominazione: si chiamarono capitoli per il buon governo. La fonte statutaria sembra inaridirsi. Anche per mole gli statuti si assottigliarono.

L'epurazione si operò col togliere via i capitoli che si presentavano legati a particolare contingenze: col distinguere i capitoli suscettibili di generalizzazione da quelli che avevano carattere di eccezione, col distinguere la norma generale dal privilegio, la norma giuridica dalla morale o dall'economica.

L'opera di sfrondamento li rese più monotoni: ma pose in pari tempo in evidenza lo strato uniforme che stava alla loro base. La legislazione statutaria dei comuni uguagliati in una me-

desima soggezione, cedette di fronte al più largo esercizio della funzione legislativa da parte del sovrano.

Spoglio d'ogni elemento transitorio lo statuto conservò quanto potesse vivere senza limite di tempo. Tutti gli statuti divennero precisi e tronchi. Si consolidarono.

Ho parlato qui essenzialmente degli statuti di città. Ma quelli rurali furono soggetti del resto allo stesso destino.

Se ne accentuò il carattere amministrativo: furono sulla via di diventare, come ora sono, regolamenti.

409. — Riprendiamo, con codesti criterii, la rassegna delle leggi dei singoli stati.

Nelle grandi linee furono ancora quelle che abbiamo contemplati nel precedente periodo.

Un nuovo stato, rilevante dalla Santa sede sorse però per opera di Paolo III in Parma e Piacenza a favore del figlio Pier Luigi Farnese.

E lo stato estense a Modena e Reggio aggiunse Ferrara.

Mantova, aggregatosi il Monferrato, seguì a mantenere la sua indipendenza sotto i Gonzaga finchè nel 1707 fu incorporata ai domini d'Austria.

410. — I domini dei duchi di Savoia presero salda compagine sotto Emanuele Filiberto. Anche nel campo delle leggi impresse la sua forte individualità. I *novi ordini et decreti* intorno alle cause civili (1565) ed alle cause penali (1565) rinnovarono i libri terzo e quarto degli statuti di Amedeo VIII. Il suo desiderio di accostare il diritto al popolo si rivelò luminosamente nell'ordine di sostituire il latino col Francese in Savoia ed Aosta e coll'italiano in Piemonte.

Le procedure e la repressione dei reati furono poi oggetto di particolare sollecitudine da parte di Carlo Emanuele I e di Vittorio Amedeo I (1632). Per dar modo ai giudici di avere *sotto gli occhi tutte le leggi del paese* la reggente Maria Giovanna Battista incoraggiò raccolte regionali degli editti dati dai predecessori e sotto la sua reggenza. Gaspare Balley raccolse quelli della Savoia, Giambattista Borelli quelli del Piemonte, Armando Jolly pensò dal canto suo a fare una raccolta delle varie disposizioni finanziarie.

411. — L'affermarsi della dominazione di Savoia su il marchesato di Saluzzo e sul marchesato di Monferrato, prima indipendenti

mediatizzò le legislazioni che già erano uscite da quei marchesi. Continuarono tuttavia ad aver vigore. I decreti monferrini furono ripubblicati non pure nel 1571, ma ne 1675. Su essi guadagnò terreno la legislazione piemontese.

412. — Rimase a lungo autonoma la repubblica genovese, tornata a libertà dopo la breve dominazione francese. Ai vecchi statuti civile e penale si aggiunse quello dei Padri del comune. Puntì fermi in un mare di leggi occasionali, che in numerosi volumi si conservano ancora attraverso collezioni di iniziativa privata negli archivi e nelle biblioteche.

413. — Allo stato di Lombardia la restaurazione degli Sforza avrebbe dovuto ridare una più ferma e libera vita. Francesco Sforza pensò infatti a rassodarlo con una raccolta delle principali norme emanate nel ducato dall'autorità centrale; ne diede incarico ai senatori Egidio Bossi e Francesco Lampugnani. Non egli vide però compiuto il provvido lavoro. Le *Novae Constitutiones domini mediolanensis* furono pubblicate quando per la morte di Francesco II il ducato era già ricaduto all'impero: in nome di Carlo V, gli diede la sanzione sovrana il governatore marchese Alfonso d'Avalos marchese del Vasto (1541). Sono divise in cinque libri: un certo ordine sistematico sembra seguito almeno per i tre ultimi, essendo l'uno dedicato al diritto privato (il terzo), l'uno a diritto penale (il quarto), l'altro al diritto finanziario (il quinto). Avrebbero dovuto di fronte a quella raccolta considerarsi abrogate le costituzioni ivi non comprese, nonchè gli statuti che contenessero disposizioni contrarie ad esse. Ma è dubbio che il primo divieto sia stato osservato *ad unguem*; altrimenti non avrebbe avuto pratica importanza la raccolta degli antichi decreti ducali fatta e pubblicata in quei tempi.

Al diretto dominio imperiale si sostituì poi quello del ramo spagnolo degli Absburgo. Le norme venute d'oltre mare non furono però molte nè importanti.

Una legislazione locale si svolse invece ampia per la bocca del governatore coadiuvato dai suoi consiglieri. Gride e bandi. Una specie di diritto onorario che per vivere oltre la durata in ufficio di chi li aveva dati avevano bisogno di conferma. Questa seguiva di solito, ma non sempre.

Le raccolte di codeste gride si chiamarono gridarii. Un compendio di esse cominciò ad uscir per le stampe nel 1609 e nel 1688 si pubblicò appunto un gridario generale. Generale per modo di dire. Altre collezioni furono quindi fatte da privati raccogliendo i fogli delle singole grida. Se ne hanno per decine di volumi.

414. — Ordine e sanzioni emanò d'altra parte il senato. Ad esso spettò la facoltà di confermare, derogare ed abrogare le stesse leggi e di dispensare dalla loro osservanza come spettava d'altra parte l'approvazione degli statuti. Ne venne fuori una specie di legislazione delegata dal re. Le sanzioni avendo efficacia generale ebbero senz'altro valore di legge; gli ordini ed i senatusconsulti valevano pel singolo caso, ma avevano pur essi il valore che si suol riconoscere ai precedenti. Decreti, dichiarazioni, ordini diedero materia alle raccolte di Angelo Stefano Garoni (1639) e di Gian Pietro Carli (1743).

415. — La signoria dei Medici sopra Firenze, preannunziata da Lorenzo il magnifico, si rassodò sotto Cosimo. Diventò ducato e granducato. La unificazione dei poteri politici non importò subito la unificazione legislativa. Lo statuto di Firenze fu come statuto generale sovrapposto agli statuti di Pisa e Siena che pur costituivano nel raggio della loro giurisdizione un diritto comune. Oltre lo statuto fiorentino valeva il diritto comune giustiniano. A questo complesso legislativo si aggiunse copiosissima la legislazione ducale, di cui non si pensò pel momento a far delle raccolte ufficiali.

416. — Nella seconda metà del secolo decimosettimo parecchie parti dello statuto di Firenze erano però già impraticabili; antiquato era in ispecie il libro terzo. A resecare le parti inutili pensò la cd. legge del *compendio*.

417. — La repubblica lucchese, fatta aristocratica dopo la legge martiniana, continuò a vivere con le norme dello statuto cittadino; ebbe anche essa un gran numero di norme extravaganti, la cui conservazione avvenne attraverso collezioni private.

418. — Ed eccoci di nuovo allo stato pontificio.

La continuità delle direttive papali non lascia scorgere pro-

fonde cesure. La legislazione pontificia continuò a volgersi sotto la forma di bolle, costituzioni, motuproprii, bandi; occasionali spesso e riguardanti materie speciali. Tuttavia in quella specializzazione si manifestò talvolta la tendenza verso una più organica sistemazione. Le raccolte iniziate da Ludovico Gomes (1500) e da Laerzio Cherubini (1586) indicano come specialmente sulle bolle si rivolgesse l'attenzione dei giuristi.

Spesseggiarono soprattutto in materie di polizia o di amministrazione. Generali e speciali anch'essi. Non era facile tener dietro alla loro profluvie. Fortunatamente si ebbe sempre qualche diligente collettore che si diede pensiero di raccogliarli in svariate serie di volumi.

419. — Continuò ad essere causa di imbarazzo la eterogeneità delle fonti che conservavano vigore oltre le bolle; il diritto comune da un lato, il diritto regionale e comunale dall'altro. La unificazione procedette a rilento.

Un passo notevole fu però rappresentato dalla estensione che papa Sisto V fece nel 1589 a tutto lo stato delle norme penali delle costituzioni albornoziane ordinando di applicar quelle ogni qualvolta mancassero costituzioni pontificie o statuti locali.

Dopo che le *Constitutiones Marchiae anconitanae*, nella revisione fatta dal cardinale Pio Carpi (1530-1542), erano state approvate da Paolo II, erano state del resto accolte da altre legazioni che le accomodavano con rettifiche od aggiunte ai proprii bisogni.

Le costituzioni pontificie andavano quindi avanti agli statuti che pure precedevano il diritto comune.

La tendenza unificatrice potrebbe anche risultare dal bando *generale* di Clemente VIII (1599) che suol designarsi come bando Aldobrandini.

420. — Neppur il regno della Sardegna mutò sistema legislativo passando dagli Aragonesi ai Castigliani. Anche lì capitoli e prammatiche.

Nel quarto decennio del seicento Francesco de Vico raccoglieva le prammatiche (1640) in due libri e cinquantun titoli, commentandoli forse con troppa ampiezza: quella raccolta ebbe la superiore approvazione il 7 marzo 1633.

Giovanni Dexart nel 1645 raccoglieva invece in otto libri i capitoli, con più sobrio commento.

Eran state precedute da diverse rinnovate edizioni della *Carta de logu*.

421. — Lo stato più ampio e politicamente più saldo, malgrado le insolenze baronali, fu sempre, anche sul finire del secolo decimoquinto, quello delle due Sicilie. Dopo la morte di Ferdinando II si smembrò cadendo di qua dal faro sotto la dominazione francese (1501-1503); poi tornò ad ammembrarsi sotto una dinastia spagnola che governò sino al 1707, ma senza tuttavia unificare la legislazione. Ancora conviene dunque distinguere tra le due parti.

Nel napoletano i sedili non ebbero l'importanza dei parlamenti siciliani; le prammatiche sopraffecero i capitoli.

Lo sforzo di dominare la faraggine legislativa si manifesta nella raccolta che di prammatiche, editti e sanzioni regie nel 1581 iniziò Gian Antonio Canneto e nel 1575 Prospero Caravita continuato da Fabio d'Anna (1587), da Alessandro Rovita (1633), da Michelangelo Gizio (1665), da Biagio Aldimari (1682).

In Sicilia la legislazione continuò invece a svolgersi in capitoli e prammatiche. Dei capitoli e delle prammatiche cominciarono a farsi delle collezioni ed a stamparle.

Si incominciò dai capitoli; si ebbero le edizioni di G. Pietro Appulo (1497), di Alfonso Cariddi (1526), di Raimondo Raimondetta (1573).

Il Raimondetta stesso pubblicò la prima edizione delle Prammatiche (1573) cui, per le prammatiche del vicerè G. A. Colonna, seguì quella dello Scibecca (1583). Poi, coll'incoraggiamento di Ferdinando Ribera duca d'Alcalà, Cataldo Fincia, Rocco Potenziani e Pietro d'Amico incominciarono nel 1636 quella *Pragmaticarum Siciliae novissima coliectio* che, ripresa nel 1700 da Giuseppe Cesino, fu continuata sino alla fine del secolo decimo ottavo da Augusto Tetamo e da Saverio Nicastro.

---

## CAPITOLO XLVIII.

### La scuola e la scienza del diritto dal secolo decimosesto alla metà del decimo ottavo.

BIBLIOGRAFIA. — VALSECCHI, *Elogio di Maria Mantova Benavides*, Padova, 1839; A. R., *Sulla vita e le opere di Jacopo Menochio*, Milano, 1845; ANTONINI, *Di Tiberio Deciano*, Bassano, 1858; MACCAFERRI, *Il genio di Alciato*, Bologna, 1855, dall'*Irnerio*; MACCAFERRI, *Il genio di Guiacio*, Bologna, 1856; BUONAMICI, *Il Poliziano giureconsulto e della letteratura nel diritto*, Pisa, 1863; DAL RE, *I precursori italiani di una nuova scuola di diritto romano nel secolo XV*, Roma, 1878; FLACH, *Cujas les glossateurs et les Bartolistes*, Paris, 1883; CHIAPPELLI, *La polemica contro i legisti dei secoli XIV, XV e XVI*, Bologna, 1881, dall'*Arch. giur.*; DUPLESSIS, *Les emblèmes d'Alciat*, Paris, 1869; CHIAPPELLI, *Carlo Marsuppini e Giovanni Forteguerra precursori della scuola umanistica di diritto romano secondo un testo inedito*, Bologna, 1887, dall'*Arch. giur.*; NANI, *Di un libro di Matteo Gribaldi Mofa*, Torino, 1883; MACRI, *Mario Giurba giureconsulto siciliano del secolo XVII*, Palermo, 1883; LESSONA, *La Sylva nuptialis di Giovanni Nevizzano giureconsulto astigiano del secolo XVI*, Torino, 1886; LAMPERTICO, *Materiali per servire alle storia di Giulio Pace giureconsulto e filosofo*, Venezia, 1886, dagli *Atti dell'Ist. ven.*; RAVA, *Alessandro Turamini senese giureconsulto*, Siena, 1888; FRANCHI, *Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI*, Roma, 1888; GOLDSCHMIDT, *Benvenuto Stracca anconitanus und Petrus Santerna lusitanus*, Leipzig, 1890, dalla *Zeitschr. f. Handelsrecht*; DI SALVO, *Mario Cutelli giureconsulto siciliano del secolo XVII*, Catania, 1890, dalla *Antologia giuridica*; SAVAGNONE, *Gli umanisti italiani e la storia del diritto romano*, Palermo, 1903; FRATI, *Ludovico Bolognini*, Bologna, 1906; MONCONI, *De differentiis inter ius Longobardorum et ius Romanorum*, Napoli, 1922; SIGHINOLFI, *Ludovico Bolognini, Angelo Po-*

liziano, Ludovico Bolognini e le Pandette fiorentine, Bologna, 1921; VILLARDES, *Il contributo dei letterati umanisti nella scienza giuridica*, Catania, 1921; TAMASSIA, *Gli Ebrei di Padova e un consulto di Guido Pancirolo*, Padova, 1920; VIARD, *Andrè Alciat (1492-1550)*, Paris, 1926; DE CAESARIS, *Luca de Penne*, Chieti, 1927; RUFFINI, *Il giurista chierese Matteo Gribaldi Mofa, Antonio Govea e lo studio generale in Mondovì*, Torino, 1929; RUFFINI, *Il giurista chierese Matteo Gribaldi Mofa e Calvino*, Torino, 1928, dalla *Riv. stor. ital.*; CALASSO, *Studio sul commento ai Tres Libri di Luca de Penne*, Torino, 1932, dalla *Riv. stor. ital.*

422. — A sentir le lodi che i giuristi del tempo profusero a larga mano ai dottori del primo cinquecento quella avrebbe dovuto essere l'età dell'oro per la giurisprudenza. Se però dai giuristi passiamo ai letterati il giudizio muta, anche se non tutti si mantennero estranei a quel ritorno verso i classici del mondo antico che dal Petrarca e dal Boccaccio in poi si era fatto sempre più intenso nei letterati di professione e negli storici e se qualcuno era stato addirittura promotore di quel movimento, come Luca da Penne nel napoletano e Gabriele Zamorrei in Lombardia.

Tutti li bollava come infetti da crassa ignoranza storica e barbari nel linguaggio e nello stile Lorenzo Valla, costretto perciò a cercare aure più salutari di quelle di Pavia dove aveva osato levar la voce contro i colleghi. Ed era la solfa che tutti gli umanisti ripeterono, pieni di sicumera anche se in realtà davano poco. La critica dei testi ricevette infatti incremento dal Poliziano; ma i giuristi avevano ben poco da imparare da quei poveri centoni di antiche referenze che furono il *de sacerdotibus et magistratibus* che Andrea Fiocco voleva far passare per opera di Fenestrella o il *De Magistratibus* del San Severino che assumeva lo pseudonimo di Pomponio Leto od altri simili lavori.

Dove stesse di casa il diritto i letterati non lo sapevano. Ed i giuristi avrebbero avuto ragione di rimbalzare l'accusa di insipienza. Ma quella critica doveva pur fare impressione in quanto criticando i metodi vecchi, ne suggerisse di nuovi. Le orecchie dei migliori non rimasero sorde alle censure degli avversari.

423. — La critica letteraria apparve necessaria anche a loro per avere delle edizioni più corrette. Ludovico Bolognini giurista

segnò, invocandole, i tempi nuovi. Ma altri ancora si vergognò di ignorare la storia e ne riconosceva l'utile.

Presto grandeggiò la complessa figura di Andrea Alciato che dopo aver trionfalmente insegnato nelle Università di Avignone e Bourges ebbe altri plausi a Pavia, a Bologna, a Padova. Egli fu il fondatore del *mos gallicus* che presto doveva esprimere molte grandi figure.

424. — A noi non sfuggì quello che di bello e di grande vi era nella nuova letteratura giuridica di Francia: prima ancora che l'Alciato ne prendesse per così dire la direzione si erano ammirati Guglielmo Budeo (1467-1540) ed Emilio Ferretti (1489-1552) che ne erano stati i precursori. Si ammirò il valido contributo che alla scienza portavano le belle edizioni del *Corpus iuris* di Dionigi Godefroi o Gotofredo († 1622); si apprezzarono le emendazioni argute di Ulrico Zazio (1461-1535). Ma forse già si intendeva meno, dal punto di vista pratico, il superbo commento che il figlio Jacopo (1587-1652) dettava intorno al Codice teodosiano o le illustrazioni che Barnaba Brisson (1531-1591) dedicò alle formule romane. E meno ancora si divise la passione che per lo studio del diritto bizantino dimostravano Ennemondo Bonnefoi o Bonefidio († 1574), Giovanni Loewenklaue (1533-1592), Francesco Baudouin (1520-1573), Annibale Fabrot (1581-1659). Pochi si preoccuparono di seguire da presso l'attività editoriale dei Du Tillet, dei di Amary Bouchard, dei Pithou ed i tanti altri appresso a loro: e molti dovevano essere urtati dagli attacchi rivolti al diritto giustiniano che per noi era lo *hodiernum ius* da Francesco Ottomanno (1524-1590) e quello stesso frantumamento che del Digesto faceva Jacopo Cuiacio (1522-1580) che pur insegnò a Torino, per ricostruire le opere dei singoli giureconsulti e far rivivere in qualche modo il loro spirito particolare.

La scuola che noi chiamiamo culta col subordinarsi ai canoni della interpretazione filologica e storica arrischiava di avviare il giurista a compiti estranei a quello che doveva essere il vero suo assunto. La tendenza umanistica ad abbracciare tutto lo scibile ne comprometteva la necessaria specializzazione. Esagerava richiedendo non solo la cognizione delle *disciplinae affines et cognatae* come la dialettica e la filosofia, ma anche le più remote. *L'italicum frenum* (noi diremmo, l'equilibrio italiano, fece invece

pensare che il giureconsulto e l'interprete del diritto dovesse *solis libris prudentiae civilis vacare*.

Era una bellissima cosa il conoscere il passato del diritto romano, ma per applicarlo occorreva considerarlo nella unità sistematica raggiunta nell'ultima sua fase! era una bellissima cosa lo scrivere bene ma era anche necessario aver qualche cosa da dire che servisse per la pratica attuale del foro!

**425.** — Non dunque una specie di nazionalismo chiuse le nostre barriere di fronte alla scienza francese. Tutt'altro. Basterebbe pensare alle fortune che hanno avuto fra noi giuristi stranieri come il geniale Andrea Tiraquello.

Neppure Carlo Du Moulin (1500-1566) ci fu estraneo; le opere di lui protestante ed avversato dalla Chiesa andarono a finire sotto il nome di Gaspare Cavallini e di Nicola Antonio Gravazio.

Chi apra gli occhi sulle nostre vecchie biblioteche legali troverà frequentemente in esse le migliori opere francesi dedicate alle consuetudini: in specie quelle che Bartolomeo de Chassagne (1480-1541) ha dedicato alle consuetudini di Borgogna e Bertrando d'Argentrè (1519-1590) alle consuetudini di Bretagna.

**426.** — I nostri giuristi fecero anche più buon viso alla scuola dogmatica francese, che sembra aver le sue origini da Andrea Donello e che già da certi principii considerati come generali traeva rigorosamente le deduzioni senza preoccuparsi più che i Romani le avessero o no tratte; ebbe il suo precipuo rappresentante in Giovanni Domat (1625-1626) che sul finire della sua operosa vita scrisse *Les lois civiles dans leur ordre naturel* accostandosi all'indirizzo naturalistico.

E più tardi si imposero i grandi giuristi della scuola olandese e specialmente l'istituzionista Arnaldo Vinnio (1538-1567) e Giovanni Voet (1647-1714) e Cornelio Bynkershock (1673-1743) etc.

**427.** — Vi furono per lo meno dei giuristi che, forniti di una certa cultura umanistica, si trovarono presto intermedi tra i due indirizzi e furono indifferentemente ascritti all'uno ed all'altro. Ciò avvenne non solo di Alberico Gentile, che noi consideriamo come uno dei fondatori del diritto internazionale, e di Tiberio Deciano (1509-1582), che si vuol considerare come il primo sistematore del

diritto penale, ma di Francesco Mantica, friulano anche lui, salito alla porpora cardinalizia, cui dobbiamo un magistrale trattato sulle congetture in materia di ultima volontà.

È uno dei pochi cui fan grazia gli storici del diritto, che solo gli pongono a fianco il pavese Giovanni Menochio (1532-1607), celeberrimo autore di trattati sulle presunzioni, sul possesso, sui giudizi arbitrali.

428. — Ma intorno a loro non era il vuoto, ma una selva di scrittori che si suppongono tutti privi di originalità. Quasi quasi ci stupiamo quando qualcuno torna all'onore della ribalta, come Angelo Matteacci che pur scrisse due libri *De via et ratione artificiosa iuris universi*. Ma il torto è nostro.

429. — Era finito il tempo in cui il predominio di una università dava per il diapason a tutta la letteratura giuridica europea. Ora non pur il diritto, ma la scienza giuridica si era differenziata con caratteri specifici nei diversi paesi.

Le diverse tendenze si urtavano.

430. — Il tradizionalismo fu battuto in pieno dalla libertà d'opinione proclamata dalla Riforma.

La giurisprudenza procedette diversamente dove il diritto romano era legge e dove invece esso stesso si doveva *aestimare ex ratione*.

431. — La scienza giuridica del nuovo periodo solo superficialmente sembra una semplice continuazione della precedente. Il *mos italicus* fu sempre seguito nelle scuole e magari nel seguirlo se ne esagerarono i difetti. Più badandosi alla completezza che alla originalità, nelle opere nuove si trascrivevano le vecchie dottrine come se il fatto dell'esser ripetute contasse più del loro fondamento legale. Fu detto a ragione che leggendo un libro si leggevano tutti i precedenti.

Al Cuiacio i nostri maestri parvero deliranti in sconclusionati variloqui, rubacchiatori degli insegnamenti altrui, incapaci di vera e sana originalità. Ma il Cuiacio partiva da punti di vista diversi da quelli che si sarebbero dovuti seguire.

Egli fu magnifico esegeta delle leggi giustinianee; ma da noi oramai non tanto importavano le leggi quanto le costruzioni che

si erano ricavate dalle leggi. La pura esegesi sarebbe stata per noi una pura erudizione.

Da noi lo studio del diritto romano era fatto con fini pratici. Il romanista doveva fornire al giudice i principii cui si doveva ispirare nelle sue decisioni; doveva fornire all'avvocato la materia delle sue allegazioni; doveva fornire al notaio le clausole per avvalorare i suoi atti.

432. — La letteratura giuridica mutò le sue forme.

Intorno alle leggi di Giustiniano cessarono i commenti: questi si volgevano piuttosto agli statuti ed alle consuetudini. Codesta letteratura, con preoccupazioni pratiche ebbe allora la massima fortuna e presenta anche oggi il maggiore interesse per chi voglia saggiare ad una sicura pietra di paragone la applicazione del diritto romano; non meno che la letteratura dei formularii che, qualche volta approvati dall'autorità superiore tendevano a consolidarsi come il romano, il fiorentino, il senese, il piacentino ecc.

433. — Dalla *Repetitiones*, di cui si facevano raccolta nel secolo decimosesto, si erano svolti i trattati. Cominciavano ora a moltiplicarsi in ogni parte del diritto, ma specialmente nel diritto privato. Specialmente nell'Italia meridionale, dove il diritto feudale continuò ad essere studiato, mentre nell'Italia superiore languiva così da cedere dinanzi alla letteratura oltremontana, qualche trattato riguardò persino argomenti di diritto pubblico. Ricordo in ispecie il Mastriqli.

434. — La gran moda fu però quella dei consulti, delle allegazioni o dei responsi, una forma letteraria che era già entrata di moda nel secolo decimoquarto. Suggerimenti dati alle parti intorno all'apprezzamento giuridico delle singole fattispecie, esposizione degli argomenti pro e contro, determinazione della soluzione che il giurista reputava esatta, definizioni date alle controversie in virtù di compromesso, memorie da essere prodotte in giudizio, sentenze suggerite al giudice ecc.

435. — L'Alciato, che pur scrisse lodati consulti, seguendo il maestro Paolo Pico, criticò la letteratura consultiva come quella che necessariamente era interessata e tendenzioso. Ma portavano

nel campo del diritto la realtà; la schiera dei consulenti continuò con fortuna. Tra gli insegnanti e tra i pratici. Elencarli non giova. Sono ora troppo lontani da noi perchè si possano valutare con sicurezza. Dormono il sonno cui li dannò la reazione settecentesca e la consecutiva codificazione.

436. — Non è giusto nemmeno l'affermare che i giureconsulti nuovi avessero semplicemente rimasticato ciò che avevano dato i commentatori. L'armamentario fornito da questi diede in mano ai nuovi giuristi dei frutti nuovi. Se non altro i risultati che avevano saputo raggiungere con le loro *interpretationes analogicae* o, se si vuole, coi loro cavilli si coordinarono in seguito in sintesi parziali che dovevano pure gradatamente spingere verso una nuova sistemazione complessiva.

437. — Istituti non più rispondenti all'assetto antico o ignoti al diritto antico trovarono la loro particolare sistemazione. La patria podestà ed i patti nuziali fu illustrata da G. Pietro Fontanella, la tutela da Orazio Montani, la legittimazione da Gabriele Paleoto (1522-1597), la clausola codicillare da Fabio Turetti, la sostituzione da Vincenzo Fusari, il fidecommesso da Marcantonio Pepergrini, il pegno e l'ipoteca da Mercuriale Merlini, le servitù da Francesco Pecchia (1670-1686), l'enfiteusi da Aurelio Corbulo e da Francesco Fulgineo, il retratto da Matteo d'Afflitto il diritto agrario da Prospero Randella, la società ed il salario da Gianfranco Zaccchia, la donazione da Passerelli.

Trattazioni generali sulle successioni si ebbero da parte di Michele Crasso e di Marta, sulle obbligazioni da G. Domenico Gaito, ecc.

438. — Da quel lavoro uscirono addirittura nuove branche del diritto. Per merito di quei giuristi, di cui è di moda lo sprezzo, ebbe le sue basi scientifiche il diritto *commerciale*. Giovandosi dei materiali offerti dagli esegeti e dai consultori precedenti e temperandone le dottrine con la giurisprudenza delle corti più celebri (Ancona, Genova, Firenze, Ancona, Bologna) e con la diretta conoscenza degli affari e del modo con cui si svolgevano lo crearono Benvenuto Stracca (1507-1579), Sigismondo Scaccia (...1568.), Giuseppe Maria Casaregis (1670-1737), Raffaele Torri (...1641...), Ansaldo degli Ansaldo (1615-1719).

Anche il diritto penale preannunciato fra i glossatori da Alberto da Gandino e fra i commentatori da Jacopo da Belviso, da Francesco Gambiglioni, da Bonifacio Vitalini (... 1340-1388 ...), prese più precisi contorni per opera di Tiberio Deciano e soprattutto di Giulio Claro (1525-1575), e di Prospero Farinacio (1514-1616).

439. — Ed ecco, signore di ogni diritto, Giovanni Battista de Luca (1614-1683) che in quindici libri raccoglierà le svariate sue monografie nel *Theatrum veritatis et iustitiae* e, in forma compendiosa e volgarizzata per la capacità dei non professori scriverà in forma piana e facile il *Dottor volgare* sostituendo all'antico latino un italiano abbastanza scorrevole e contribuendo più di ogni altro alla formazione del nostro linguaggio tecnico.

440. — Scossa la tirannia della glossa, un'altra tirannia si affermò: quella dei *doctores*. Criticando Accursio si sentì la necessità di dimostrare che in appoggio di una opinione diversa dalla sua vi erano altri maestri.

Pochi ebbero il coraggio di mettere avanti il proprio io. Nè forse conveniva di farlo. Non bastava. Per essere accolte nel foro le opinioni dovevano acquistare qualche cosa della necessità delle leggi.

L'ossequio all'autorità parve soffocare ogni critica. Più che alla ragionevolezza delle opinioni si badò al numero ed alla costanza dei sostenitori.

Si inaugurò l'impero della *communis opinio*; si escogitarono ingegnosi sistemi per determinare quale opinione dovesse ritenersi corrispondente a quel requisito. Una faragGINE indigesta di citazioni che a noi sembrano superflue venne ad ingombrare il processo del ragionamento. Il testo si perdette fra le nebbie delle deduzioni. Lo sforzo di riuscire a risultati preconcepi condusse all'assurdo. Parve che si cercasse la disputa per la disputa e che la mania del disputare e il sofisma ingarbugliasse le materie più chiare.

Una raccolta di comuni opinioni legali intraprese nel 1666 Corazio col solo vantaggio che di fronte alla sua fatica Zevallos oppose uno *Speculum aureum opinionum communium contra communes*.

Quelle raccolte con tutte le loro buone intenzioni ben finivano

col compiere una funzione diversa da quella a cui dovevano servire: comodo arsenale dove ciascun leguleo poteva attingere le armi per difendere la propria tesi!

Non a torto per troncare ogni abuso Vittorio Amedeo II in Piemonte (1729) e Ferdinando I a Napoli (1744) vietarono il richiarsi in giudizio alla autorità dei dottori.

Anche il Tassoni chiamava i suoi contemporanei « schicchera-tori di carta, stracchiatori di leggi, discutitori di chimere a tal segno che non si discuteva più se un caso fosse deciso o no, ma qual fosse la più comune o la meno delle discussioni fattevi sopra ». L'osservazione arguta serve a far vedere donde sia veramente uscito il diritto comune. Se si discutevano i casi decisi evidentemente la base di questo non fu la prassi giudiziaria.

441. — Mentre la scienza, troppo libera, si faceva alle volte capricciosa, la giurisprudenza sembrò però ottima guida; specialmente dopo che si frenò l'arbitrio del giudice con l'obbligo di motivar le sentenze.

La letteratura dei *consulta* già così ricercata fece luogo alle *decisiones*.

La Rota romana tenne il primato: ma godettero anche di altissima autorità, il Sacro collegio napoletano, i tribunali delle Marche, la rota fiorentina e la lucchese, i senati di Savoia, di Piemonte, di Milano.

442. — Quell'acuto e geniale giurista che fu Antonio Fabro trovava utile il raccogliere ordinatamente per i libri e titoli la giurisprudenza del Senato di Savoia: ancor oggi il c. d. *Codex Fabrianus* appare degno di ammirazione.

Pel senato piemontese pensò ad analogo lavoro Tommaso Maurizio Ricchieri.

---

---

---

## CAPITOLO XLIX.

### La legislazione degli stati italiani nel periodo delle riforme.

BIBLIOGRAFIA. — TOESCA, *Le costituzioni piemontesi e il Coutumier del ducato d'Aosta*; VIORA, *Le costituzioni piemontesi*, Torino, 1929; VISCONTI, *Sul fondamento giuridico delle grida dei governatori spagnoli*, Milano, 1931; DONATI, *La formazione del codice estense del 1771*, Modena, 1930.

443. — Come nella valutazione della giurisprudenza, così forse anche nella valutazione della legislazione noi siamo ancora sotto la impressione di preconcetti tradizionali che ci dominano per la mancanza di studii critici i quali possano veramente dar luogo ad un giudizio nostro.

Anche nelle leggi si credette dominante il disordine la vacuità. Invece probabilmente il movimento legislativo assai contribuì a modificare i metodi della giurisprudenza.

Specialmente nel secolo decimoottavo la legislazione si fece più viva, più lata di contenuto, meno legata all'ora che passa.

444. — Alla testa del rinnovamento legislativo si mise sin dagli inizi del mille settecento il Piemonte.

Cinto il capo della corona regia Vittorio Amedeo II il 1<sup>o</sup> febbraio 1723 pubblicava cinque libri di Leggi e Costituzioni da osservarsi nelle materie civili e criminali; nel 1729 ne aggiunse un sesto. Il primo libro trattava delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, il secondo dell'ordinamento giudiziario, il terzo delle procedure, il quarto del penale, il quinto delle materie di diritto privato, il sesto dei feudi e delle regalie.

445. — L'opera di Vittorio Amedeo II tenne il campo per quasi mezzo secolo. Carlo Emanuele III credette però opportuno di sottoporla ad una revisione e ad un completamento. Il corpo legislativo risultante da questi fu promulgato il 7 aprile 1770 col titolo di Leggi e costituzioni di S. Maestà.

Furono ancora sei libri: delle costituzioni originali, levate fuori di uso erano riportate solo le parti essenziali, distolte dall'ordine primitivo per essere collocate al loro posto secondo l'ordine sistematico delle materie. Ne fu spesso mutata la forma e la sostanza.

Anche degli editti, delle patenti e dei manifesti si fecero raccolte, come quella amplissima del Dubois.

446. — Sotto la dinastia italiana che dominava il Piemonte passò nel 1720 la Sardegna, assicurando ai duchi di Savoia il titolo regio. Non si trattò di una annessione: potè sempre avere una legislazione propria. Restò incardinata sulle vecchie basi: ma fu assai attiva e qualche volta provvida attraverso editti che furono particolarmente lodati sotto la direzione di G. Battista Bogino (1759-1760). Pietro Sanna Lecca nel 1775 provvide ad una raccolta di essi distribuita in venti titoli. La forma dei capitoli venne meno attraverso la fattizia abolizione dei parlamenti (stamenti).

447. — Nella Lombardia nessuno ignora come al risveglio economico e sociale abbia dato valido impulso Maria Teresa (1740-1780), che non lasciò inarato alcun campo.

Le tracce materne furono seguite da Giuseppe II (1741-1790), sotto il quale si accentuò peraltro la tendenza a far della Lombardia una terra annessa all'Austria. Diversi ordinamenti ultramontani furono estesi a noi; tra altri il Regolamento generale delle cause civili vigente in Austria. Già si prospettava la estensione del codice penale ultramontano.

E si maturavano ulteriori progetti. Pareva ormai necessario abolire le nuove costituzioni e soprattutto l'*inestricabile labirinto* di statuti e leggi che vigeva accanto ad esse. O che per lo meno si poteva credere vigente.

448. — Pur nella repubblica veneziana la mole delle leggi si era fatta immensa. Pel diritto privato e pel diritto penale erano rimasti saldi, con qualche piccola aggiunta, gli statuti dugenteschi e

trecenteschi; ma pel diritto pubblico le promissioni dei dogi, i capitolari delle magistrature, i libri dei consigli contenevano una folla mutevole e complessa di norme e di atti amministrativi.

Mauro Angeli ebbe l'incarico di un riordinamento del materiale legislativo secondo il piano da lui segnato nel *Methodus legum venetarum* (1678-1679). Nel 1622 si nominarono dei soprintendenti alla formazione dei sommarii delle leggi: ne risultò quella interessantissima sezione dell'Archivio che si chiama Compilazione leggi. D'uso interno.

Nella seconda metà del secolo decimosettimo i privati continuarono ad aiutarsi con collezioni particolari.

449. — Nel 1701 per cura di Angelo Sabini si riunirono in un corpo le *Leggi criminali del serenissimo dominio*: l'opera fu così poco soddisfacente che la compilazione di un nuovo codice penale dovette essere affidata a Vincenzo Ricci.

Nel 1770 si pubblicarono le leggi di massima del governo.

Nel 1771 per cura di Lorenzo Memo fu redatto il *Codice feudale della serenissima repubblica*, anch'esso semplice collezione di leggi e provvedimenti amministrativi senza un maturo lavoro di cernita e di coordinamento.

Meglio corrispose agli intenti di una codificazione il Codice per la veneta marina mercantile del 1786.

Il codice penale approvato nel 1792 non riuscì ad aver vigore.

La caduta dello Stato, ormai superato nelle sue forme costituzionali, portò con sè la caduta delle sue leggi.

450. — Gli altri staterelli della valle padana rinnovarono il proprio corredo legislativo sotto il predominio austriaco col quale si introdusse fra noi una concezione dello stato che chiamiamo assolutistica, ma che in antitesi all'assolutismo francese, pur benemerito per magnifiche opere legislative attraverso distinte *ordonnances*, si chiama *illuminato*.

Specialmente nei primi tempi nascose gli artigli e si mostrò paterno ai popoli soggetti.

451. — Un periodo di ripresa economica e sociale si ebbe pure in Toscana col succedere ai Medici della casa di Lorena; decisa a difendere i diritti dello Stato contro tutti, anche contro le invadenze della Chiesa ed intesa a rimuovere tutti gli ostacoli che in-

ceppavano la economia per schiudere l'adito ad un miglioramento radicale della vita comune. La iniziativa granducale si esplicò in editti, motuproprii e bandi, che ebbero di prevalenza contenuto poliziesco. Una legislazione specificata e quasi dispersa dapprima. Ma poi ad un'opera più coerente, ad una specie di editto perpetuo o di statuto generale che valesse per tutti gli stati, fece pensare l'esempio dato da Vittorio Amedeo II di Savoia. Nel maggio 1745 Francesco I ne diede incarico a Pompeo Neri: questi tracciò infatti le prime linee di un codice universale. Ma l'opera rimase interrotta per le resistenze della magistratura e del foro e certamente anche perchè il Neri fu chiamato ad altre funzioni (la preparazione del censimento) in Lombardia. Fu poi ripresa da Pier Leopoldo una compilazione generale di tutti gli statuti e leggi patrie.

A Pier Leopoldo riuscì nel 1786 di pubblicare una organica riforma penale: condotta sulle basi umanitarie bandite dal Beccaria, parve meritevole di essere tradotta in francese, in tedesco, in inglese.

Alle deficienti iniziative dello stato supplirono le iniziative private: la raccolta di leggi tra il 1444 ed il 1778 attribuita al Tavanti e quella in ventiquattro volumi comprendente leggi dal 1778-1788 intitolata Codice della Toscana legislazione pubblicata cui seguì nel 1800-1808 la Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini.

In più si ebbero pubblicati tra il 1747 ed il 1860 ben settantadue volumi di *Bandi ed ordini*.

452. — Al confronto sembra stagnante (ma in realtà non lo era) la legislazione pontificia, che si svolse con le solite forme. Sotto il papa Clemente XI Carlo Coquelins iniziò la pubblicazione del *Bullarium generale*, accuratamente continuato fino a tempi moderni. Esso conteneva le bolle che riguardavano l'amministrazione generale della Chiesa, non solo quelle particolari allo stato pontificio.

Benedetto XIV, da cui si inizia la serie dei Bullaria romana, rinnovò nel 1754 il bando generale.

Nel 1785 Pio VI pensava ad una riforma del diritto penale.

453. — Al principio dell'ottocento e precisamente nel 1707 il Napoletano si era ristaccato dalla Sicilia per passare sotto una di-

nastia austriaca, mentre la Sicilia, rimasta dapprima sotto i Borbone, restò per qualche anno governata da Vittorio Amedeo II di Savoia. L'unità si riebbe nel 1734, senza che si sia avuta una vera unificazione legislativa.

Un fermento di rinnovazione entrò allora nella legislazione di Napoli e di Sicilia per le iniziative di Carlo Borbone. Non si devono sopravvalutare, ma non si devono neanche disprezzare.

454. — Fu ripreso il disegno di una sistemazione delle leggi: vi attese non senza incoraggiamento governativo Carlo Tapia al principio del settecento: si proponeva di farne un Codice Filippino (in onore di Filippo III e IV): però non ebbe la sanzione regia. Nel 1742 Bernardo Tanucci affidò il compito di una nuova codificazione ad una commissione di cui fu segretario Giuseppe Pasquale Cirillo che la redasse in latino ed italiano (ed. 1789). Di redigere un codice per il commercio ebbe incarico Michele Iorio che nel 1781 mandò alle stampe in quattro volumi il suo *Codice Ferdinando* o Codice marittimo completo per ordine di Ferdinando IV. I due progetti non eran riusciti a tramutarsi in legge.

455. — La necessità di spadroneggiare la mole delle leggi si rivela anche nell'Italia meridionale con una ripresa, ammodernata nei metodi, dell'opera privata di collezione. Alfeno Vario cominciò nel 1772 una nuova raccolta delle prammatiche ordinate secondo l'ordine alfabetico delle rubriche. Più tardi Lorenzo Giustini ne pubblicava un'altra (1803-1804) con migliore sistema.

I reali dispacci furono raccolti da Diego Gatta nel 1773-1777; li dispose secondo che trattavano di materie ecclesiastiche, civili, penali.

In Sicilia tra il 1741 ed il 1743 Francesco Testa pubblicò una collezione di Capitoli. A raccogliere le prammatiche si dedicò invece Francesco Paolo di Blasi. Il Mongitore fece nel 1717 una raccolta degli atti del parlamento; osteggiata e in gran parte distrutta per ordine del governo. La riprese nel 1749 Francesco Serio. Nel 1750-1758 in fine per cura di Nicola Gervasi e di Agostino Titamo si pubblicarono le *Siculae sanctiones*.

---

## CAPITOLO L.

### La scienza giuridica nell'età delle riforme.

- BIBLIOGRAFIA. — ALBINI, *Sulle dottrine filosofiche del diritto di Genovesi*, Torino, 1859; CANTÙ, *Beccaria e il diritto penale*, 1862; VILLARI, *Intorno ai tempi ed agli studii di G. Filangeri*, Firenze, 1864; DE DOMINICIS, *Gaetano Filangieri e l'idea dello stato*, Bologna, 1873; CUCCA, *Del diritto secondo la mente del Vico*, Napoli, 1879; DE NICOLA, *Introduzione alle scienze giuridiche secondo G. B. Vico*, Napoli, 1882; VADELA PAPALE, *La funzione organica della società e dello stato nella dottrina di G. D. Romagnoli*, Roma, 1887, della *Riv. it. p. le scienze giur.*, LII.A, *I principii giuridici di Nicola Spedalieri in relazione alle idee proclamate dalla rivoluzione francese*, Napoli, 1887; CIMBALI, *Nicola Spedalieri pubblicista del secolo XVIII*, Città di Castello, 1888; VALDARNINI, *La ragione delle leggi secondo il Montesquieu e il Filangeri*, Firenze, 1899, della *Nuova Ant.*; MASI, *Nicola Spedalieri*, 1899, dalla *Nuova Ant.*; TOMMASINI, *La nozione del diritto amministrativo nell'opera di G. D. Romagnosi*, Parma, 1892; PILO, *La filosofia civile di G. D. Romagnosi*, Milano, 1892, dal *Filangeri*; BENASSI, *Guglielmo de Tillo*, Parme, 1917-1926; LILLA, *Le supreme dottrine filosofiche e giuridiche di G. B. Vico rivendicate*, Messina, 1924; VIORA, *Un parere inedito dello Schulting del van Noodt idel Vibrenin*, Rome 1926; RUFFINI AVONDO, *Gli stratagemota Satanae di Giacomo Quonico*, Torino, 1924, della *Riv. stor. ital.*; FERRINI, *Muratori e le storie del diritto*, Modena, 1920; DONATI, *Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, 1931; ERA, *Storia dell'accusa di plagio mossa a S. Domenico Azuni*, Sassari, 1928; IANACONE, *Donato Antonio d'Asti e gli studi storici del diritto italiano*, Irpinia, 1931; DE MONTEMAYOR, *Le citayicni degli antichl giureconsulti*, Modena, 1933; dell'*Arch. giur.*; MANCINI, *Dei progressi del diritto nella so-*

società nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo, Torino 1859; VERATTI, *Intorno al trattato di Ludovico Muratori sopra i difetti della giurisprudenza*, Modena, 1859; ULLOA, *Di Bernardo Tanucci e dei suoi tempi*, Napoli 1875; LANDRY, *Cesare Benarè*, 1910; FINZI, *Mario Pagano criminaliste*, Torino 1911; SOLMI, *Muratoti e le storie del diritto*, Modena 1928; VISCONTI, *Tendenze diverse della cultura nel 1794 e 1797*, Milano, dall'*Arch. stor. lomb.*; VISCONTI, *Idee e progetti per la riforma degli studii superiori in Lombardia*, Milano, 1923; VISCONTI, *L'opera del governo austriaco nella riforma delle universite durante il ventennio 1754-1773*, Pavia, 1925; VISCONTI, *Le scuole palesine in Milano*, Milano, 1728.

456. — La maggiore simpatia dimostrata dalla scuola storica verso gli umanisti fece sì che anche di questo periodo si ricordino soprattutto i giuristi che furono intinti di letteratura e di storia.

Tra i quali ancora emergono toscani e napoletani.

Non fu una tardiva riviviscenza del *mos gallicus*. Il secolo decimoottavo fu dappertutto il secolo della erudizione.

Dei toscani si ricordano con onore il fiorentino Giuseppe Averani (1662-1738) e il suo discepolo Leopoldo Andrea Guadagni (1705-1746). Nel napoletano dopo Francesco d'Andrea (1698) che parve il primo introduttore del metodo sperimentale nella scienza giuridica, piacquero specialmente Domenico Aulizio (1649-1717) che si compiacque di indagini di diritto storico comparato e Giuseppe Aurelio di Gennaro (1701-1716) il geniale autore della *Repubblica iurisconsultorum* e Giuseppe Pasquale Cirillo (1709-1776).

A Napoli, sorse anche nel Giannone il primo concetto di una storia civile; e furono pronto ad accoglierlo Toscana e Venezia attraverso Vettore Sandi e Nicola Salvetti.

Nella storia del diritto romano eccelse Gian Francesco Gravina (1664-1718). Nato a Cosenza e professore a Roma colpito da improvvisa morte non riuscì a raggiungere Torino dove Vittorio Amedeo II lo voleva precipuo ornamento di quella rinnovata università. Ancor oggi si legge con profitto e con piacere, per il terso dettato, il suo *de ortu et progressu iuris civilis*, in cui vi è il germe di una storia del diritto che contemplava il diritto romano non pur nell'antichità, ma nelle età successive.

Per altri aspetti si presentava con lui come precursore Donato

Antonio d'Asti (1673-1743), il quale, dalla cattedra di diritto feudale, si fece a trattare dell'uso ed autorità della ragion civile nelle provincie dell'impero occidentale dimostrando pel primo, contro la opinione contraria dominante, il continuato uso del diritto romano durante il medioevo e pur sotto le invasioni barbariche

La questione del ritrovamento delle Pandette e della continuità del diritto romano arse insieme nella Toscana e in Napoli.

457. — Insieme alla storia ora appassionava il giurista la filosofia.

Anche da noi si fecero strada le vedute giusnaturalistiche. E forse non solo per influenza delle correnti dottrinali straniere.

La credenza ad un diritto che superasse ogni limite di tempo e di spazio e che, derivato dalla stessa divina provvidenza, doveva costituire il modello ed il limite della stessa legislazione mondana aveva infatti avuto molteplici riconoscimenti, specialmente attraverso le pagine dei canonisti. Spesso fu calcolato come lo *ius primaevum* e ravvisato come quello che lo *ius civile* con le sue addizioni e le sue riforma non avrebbe dovuto mai conculcare. Per quella sua indiretta ispirazione divina andava avanti allo *ius positivum*. I civilisti stessi, seguendo le fonti avevano sempre ammesso uno *ius naturale* che la *naturalis ratio* stabiliva *inter omnes homines*; il diritto positivo preponderava, ma, se esso non era ritoccato e ritemperato dal diritto positivo o dalla legge, doveva pur riconoscersi il suo valore. Non si temeva ancora che nella prima tesi potesse essere incluso un germe rivoluzionario.

Molti lo considerarono tuttavia come un campo di considerazioni astratte che confinava con la morale e che doveva lasciarsi ai filosofi ed ai teologi, che infatti, riducendo la natura umana alla forma impressa dalla volontà divina, attraverso i tomisti prima e poscia attraverso la superba scuola spagnola, avevano pur architettati dei magnifici sistemi in base ai quali si ricercava come dovesse essere regolata la vita sociale per mantenersi conforme alla legge divina direttrice dell'umanità. E ne facevano già la pietra di paragone per giudicare delle leggi terrene.

458. — Col rinascimento la ragione si considerò indipendentemente dagli influssi divini. Fu, ambiziosamente, la ragione umana. La *rationalitas* del diritto, specialmente con la riforma, non fu

quindi subordinata ad elementi estranei; il diritto doveva essere *solo* corrispondente alla natura umana riconoscendola nella sua libertà.

Ogni ingiustizia fu attribuita a conculcazioni dei principii che ciò imponevano proprie dell'uomo. Il diritto di natura diventò la legge delle leggi.

459. — Non pure i filosofi, ma i giuristi escogitarono allora sistemi che rispondessero appunto a quella umana *ragione*, movendo piuttosto da premesse generali che da induzioni particolari. Scendendo per tutti gli uomini da una unica e medesima fonte, dovevano essere generali e costanti.

Il gran maestro fu Ugone Grozio: un olandese ed un riformato.

Nei nostri paesi non si è però mai sentita la necessità di contestare, in generale, la *rationabilitas* del diritto romano.

460. — Quell'ordine di idee fece maggiori progressi fra noi nel secolo decimoottavo, in molta parte per influenza della filosofia e delle cultura francese. Non di rado anche per impulsi individuali di qualche nostro più geniale scrittore.

Si suol porre fra questi Cesare Beccaria (1738-1794) che fu in realtà più economista che giurista. Nelle riforme del diritto penale da lui propugnate, che si vorrebbero suggerite da Pietro Verri, volle che il diritto di punire e la pena considerati come una necessità sociale fossero rispondenti a *ragione*.

461. — Nella Toscana vuol essere ricordato Giovanni Maria Lampredi (1732-1817), privatista insieme e pubblicista egregio, chiamato a ricoprire la cattedra di diritto pubblico istituita per la prima volta in Pisa nel 1726.

462. — Nel Napoletano le tendenze filosofiche dei meridionali fecero sì che gli animi si aprissero anche più facilmente alle nuove correnti: rispondevano ad un sentimento più diffuso di umanità. Gaetano Filangeri svolse nella sua Scienza della legislazione su amplissima tela la tesi che la legge deve in sè avere oltre ad una bontà *relativa* una bontà *assoluta* che presuppone appunto la universalità e la immutabilità. E ricercò quali mezzi avrebbero

potuto condurre alla felicità dei popoli sotto tutti gli aspetti che questa può avere. La morte troncò a mezzo il libro quinto.

Il napoletano Giambattista Vico (1668-1774) trasse invece dalla storia la convinzione della esistenza di un unico principio e fine di ogni diritto e la approfondì nella scienza nuova. Un principio originario e permanente che poteva essere variamente configurato nelle sue speciali manifestazioni, ma che non poteva andare perduto mai. Un diritto legato alla natura umana ed all'esistenza della società, guidato da un elemento soprannaturale che attraverso il diritto faceva penetrare nelle umane relazioni il giusto ed il vero. Dalla storia si lanciò verso la filosofia.

A indirizzi più conservatori, scrivendo per invito di papa Pio VI, si ispirò Nicola Spedalieri scrivendo sui diritti dell'uomo; l'opportunità che la società fosse governata secondo i suoi fini naturali gli sembrò pienamente soddisfatta dai principii sociali de cristianesimo.

463. — Quella letteratura doveva essere fomite di riforma nei governanti. Fu ad ogni modo espressione di una generale tendenza a rimuovere dalle leggi quanto fosse antiquato od oppressivo. Revisione per lo meno.

464. — L'ingombrante faraggine delle leggi, varie di territorio in territorio entro i confini di uno stesso stato, generatrice di gravi escillazioni nella prassi, pareva ormai assurda: il riconoscimento di un diritto comune giovava poco se bisognava pescarne faticosamente le norme entro una esuberante produzione letteraria non sempre ben digerita e perciò irta di contraddizioni! Una bazza per i legulei: ne traevano occasione ad ingenti guadagni giovandosi della furberia piuttosto che della scienza. Ma la fortuna loro si risolveva d'altra parte in una insopportabile iattura per coloro che dovevano ricorrere alla giustizia. I giuristi pratici tendevano soprattutto ad apprendere l'arte di pescare nella congerie infinita di leggi, ordinamenti, bandi e gride, spesso contrastanti, qualche cosa che facesse al caso loro affidato: il colmo della abilità stava nel tesser su quegli elementi un artificioso edificio che, attraverso allegazioni più o meno sincere, sembrasse addurre ad una conclusione favorevole. Il cavillo degli avvocati portò all'arbitrio dei giudici.

Anche i tribunali più celebri come la Rota romana o la lucchese o la genovese ed i senati di Savoia, del Piemonte di Milano traviarono talvolta.

Traviarono perchè, lo dice francamente lo Iorio, le infinite opinioni dei dottori li ponevano in un estremo labirinto. L'arbitrio troppo illimitato dei giudicanti nel decidere le cause e quello degli avvocati nell'intraprenderle rendevano sempre più incerta la via della giustizia.

465. — Così nel mezzogiorno d'Italia; così nel settentrione. Anche qui il Muratori, levando l'occhio dal passato per posarlo su presente svelò. nel suo libro sui Difetti della giurisprudenza il vizioso sistema seguito nell'amministrazione della giustizia.

Egli cominciava a dubitare che non giovasse più la continuata autorità del diritto romano, non in tutto perfetto e composto ad ogni modo per altra società ed altri tempi; lamentava d'altro canto la soverchia profluvie di opere legali, vasto territorio di norme, di fronte al quale lo stesso diritto romano non era che un piccolo paese. Deplorò l'abuso della dialettica, la passione della disputa, l'esagerato ossequio verso il principio d'autorità, il mal frenato arbitrio dei giudici. Del disagio attuale imputava a un tempo il sistema legislativo e la giurisprudenza. Ma non diagnosticò soltanto il male: suggerì il rimedio, caldeggiando la riduzione delle antiche leggi in un corpo, chiaro, preciso, senza contraddizioni in cui fossero d'autorità decise le questioni più controverse.

Egli si dichiarava quindi a favore di una *codificazione*.

466. — Un effetto della distinzione tra i compiti della Chiesa e quello dello stato fu insieme la separazione fra la giurisprudenza civile e la ecclesiastica. A noi non interessano più, come un tempo, i canonisti. I maggiori focolari di questa disciplina fiorirono d'altronde oltre monte.

Il civilista cercò però sempre di essere un pò canonista. Per lo meno doveva saper ricorrere ai *Repertoria*, che non furono solo curati da tedeschi o da spagnoli, ma anche da scrittori nostrani come Francesco Antonio Basso Begnudelli (1713) ed il più famoso Ludovico Ferraris (...1746-1763) la cui *Prompta bibliotheca canonica*, iuridica, moralis, theologica necnon ascetica, polemica, rubricistica, ihstorica è ancora un ferro del mestiere.

---

## CAPITOLO LI.

### La codificazione francese e le sue derivazioni italiane.

467. — Parecchi dei nostri stati nella seconda metà del secolo decimottavo si erano già coraggiosamente avviati verso la codificazione. Ma avviati soltanto: si trattava piuttosto di una consolidazione del vecchio diritto che d'una codificazione.

Oltre le leggi nuovamente pubblicate vigevano sempre, se approvati, gli statuti locali e dietro a questi il diritto comune. Non tutto il diritto generale vigente era dunque riunito in un corpo, in cui tutto fosse per così dire di una sola età e oltre il quale non vi fossero che diritti particolari. Il passato ritardava ancora troppo l'andatura verso un avvenire, che già si intravedeva attraverso le aspirazioni di una società rinnovellantesi. Una giustizia uguale per tutti si sarebbe potuta avere soltanto quando fosse abolito ogni privilegio di enti e di persone. Lo stato, consolidatosi in un potere unico che andava oltre ogni particolare interesse, doveva più arditamente e fedelmente esprimere ed eseguire il suo programma. Il popolo si pose alle sue basi ed invocò uguaglianza di diritti. La vecchia ragione di stato aveva troppo spesso conculcati gli interessi generali considerando la legislazione come un mezzo a fini che erano particolari di dinastie o di classi!

468. — A concepire nettamente quello che un codice avrebbe dovuto essere porto la rivoluzione francese, trascinata dalla sua stessa illusione di poter tutto di colpo innovare. Aveva dapprima creduto di poter arbitrariamente ricostruire il nuovo diritto: do-

vette accontentarsi di una situazione di compromesso, fu appunto rappresentata dalla codificazione.

**469.** — La legislazione tornò al popolo che doveva fare le leggi e le leggi debbono essere tutte notificate al popolo. Nel 1793 fu per la prima volta introdotto in Francia il Bollettino delle Leggi. Fu esteso a noi.

Una caratteristica del nuovo diritto fu anche la categorica determinazione di alcune premesse indefettibili che davano materia alle costituzioni. Modellata l'una sull'altra dipendono tutte dalla costituzione francese del 1795. Aprì la serie la costituzione della repubblica cispadana del 27 marzo 1797: tennero dietro la costituzione della costituzione della repubblica cisalpina del 9 luglio 1797 riformata il 1 settembre 1798, la costituzione della repubblica ligure del 2 dicembre 1797 riformata il 29 giugno 1802, la costituzione della repubblica romana del 20 marzo 1798, la costituzione della repubblica partenopea della primavera del 1799, la costituzione della repubblica italiana della repubblica italiana del 26 gennaio 1802. Questa potè tener conto della costituzione francese del 1799.

**470.** — Ma a noi non interessa il segnalare le varie tappe che la Francia seguì per giungere ad essa movendo da una concorrenza di fonti giuridiche non molto dissimile dalla nostra nonostante che l'unità del regno e l'accentramento di tutti i poteri nel sovrano vi si fosse formato parecchi secoli prima che da noi.

Basti ricordare che la sintesi legislativa, dopo ben cinque progetti, si ebbe solo quando alle prime gesta rivoluzionarie seguì la consolidazione napoleonica. Fu spinta innanzi dalla incrollabile volontà di Napoleone Bonaparte.

Il codice civile, che ancora porta il suo nome, fu pubblicato nel 1808, intelligente ed equilibrata transazione tra i principii banditi dalla rivoluzione e le esperienze del passato da essi purificate. I suoi articoli si possono ancora ricollegare senza fatica a norme contenute nelle ordinanze regie, a norme emergenti dal diritto consuetudinario, agli insegnamenti romanistici della dottrina, di cui fu principale portavoce il Pothier. Chiaro, preciso, coerente, tale da poter veramente sostituire le vecchie fonti del diritto espressamente esautorate, apparve subito un monumento destinato a sicura vita.

Intorno ad esso si formarono poi, non tutti di uguale bontà, i codici di diritto commerciale (1807), di diritto penale (1810) di procedura civile (1806) di procedura penale (1808). Si ebbe così un sistema completo di diritto codificato secondo lo schema, non ancora abbandonato, dei cinque codici.

471. — Il codice napoleonico fu subito esteso a quelle regioni d'Italia che, sotto il pretesto di una liberazione, vennero occupate dalle armi francesi. Alla Savoia e Nizza annesse alla Francia sin dal maggio 1796 e alla Corsica annessa dal novembre 1798, tennero dietro il Piemonte nel settembre 1802, il Genovese nel maggio 1703, Parma e Piacenza nel 1805, la Toscana nel marzo 1809, Roma nel maggio dell'anno stesso.

Le altre terre avrebbero dovuto restar libere. Ma libertà vera nessuna l'ebbe. Il vincolo di riconoscenza che si doveva avere verso la repubblica liberatrice la negò nel tempo stesso in cui l'affermava. Si trattò di una soggezione che restava indiretta invece che diretta: quella si ebbe nella repubblica cispadana; questa nella repubblica cisalpina e nel regno d'Italia, nel principato di Lucca, nel regno di Napoli.

472. — Seguendo la careggiata della legislazione francese la repubblica cisalpina sin dal gennaio 1801 pose in programma un regolamento cisalpino civile e criminale che attivato uniformemente in tutta la repubblica levasse finalmente di mezzo la somma disformità di consuetudini che mutava a breve distanza il metodo dei giudizi e lasciava i cittadini esposti all'arbitrio, ad eccessivi dispendii, a formalità interminabili. L'art. 120 della costituzione di Lione fece di quella unificazione legislativa un dovere: Bonaventura Spannocchi ministro di giustizia ne fu tutto preso, ricorrendo a collaboratori di fiducia tra i quali fu il valtellino Alberto de Simoni. Nella primavera del 1803 erano già pronti il codice penale, il codice civile, un metodo di procedura penale. Questo solo riuscì ad una integrale pubblicazione il 14 aprile 1804. Con atto d'impero il Bonaparte troncò infatti ad un tratto quelle iniziative. Introdusse nel 1806 il codice civile e quello di procedura civile, nel 1808 il codice commerciale, nel 1811 il codice penale di Francia.

Così si procedette anche nel regno di Napoli. Nel 1808, modi-

ficandolo in qualche parte per non urtare i sentimenti della popolazione, vi si introdusse il codice civile. Rimase in vita il codice penale formato da re Giuseppe: però anche questo fu sostituito dal francese nel 1812.

473. — Come la repubblica italica il principato di Lucca aveva cercato di affermare la propria autonomia legislativa pubblicando nella primavera del 1808 un codice di procedura civile e nell'autunno un codice di delitti e delle pene. Anch'essi furono poco dopo sostituiti dai codici francesi adattati con qualche legge speciale.

Nel maggio del 1807 Maria Luisa fece da nomoteta nel regno d'Etruria emanando un nuovo codice criminale.

474. — Avvenne così che, dalla Toscana e dalla Sicilia e dalla Sardegna in fuori, si stendesse su l'Italia una legislazione uniforme. Non sempre con soddisfazione di chi la doveva seguire, benchè in fondo quelle norme costituissero in gran parte per noi dei cavalli di ritorno. Specialmente nel diritto privato, che restava incardinato sulle basi offerte dalla scienza romanistica e nel diritto penale aperto alle correnti riformistiche che, sia pure sotto le influenze della enciclopedia francese, si erano maturate fra noi.

---

---

---

## CAPITOLO LII.

### La legislazione italiana postnapoleonica.

BIBLIOGRAFIA. — CHIRONI, *Le code civil et son influence en Italie in diure du Centenaire*; LATTES, *Le leggi civili e criminali di Carlo Felice pel regno di Sardegna*, Cagliari, 1909; ERCOLE, *Di alcuni precedenti della trascrizione secondo la legislazione parmense*, Palermo, 1909 del volume per Brugi; ERCOLE, *Il diritto delle persone e il diritto di famiglia nel codice civile parmense studiato nei lavori preparatori*, Milano, 1912 delle *Riv. di dir. civile*; ERCOLE, *Sui lavori preparatori del codice civile parmense*, Parma, 1912, dell'*Arch. stor. parm.*; LATTES, *La formazione del codice estense*, Torino, 1906; LATTES, *La formazione del Codice estense civile penale*, Milano, 1937; TORELLI, *Per la storia della notificazione in Italia*, Milano, 1920.

475. — La caduta di Napoleone importò quella che si suol chiamare la *reazione*,

Ad annullare gli effetti della rivoluzione, avrebbe dovuto ridur le cose come erano prima che essa scuotesse i nostri popoli.

Ma di tornare pienamente addietro neppur i sovrani, che ricuperavano il trono, avevano interesse. I nuovi stati non revocarono alcuna di quelle norme che avrebbero, ripristinando le giurisdizioni feudali od i privilegi di classe, esautorato il potere monarchico.

476. — Caddero in generale le costituzioni. Risorsero con carattere in parte diverso come un limite opposto al potere sovrano a garanzia dei diritti degli individui e del popolo. Furono più volte date e più volte concesse come se risultassero da una convenzione che poteva essere costituita e disciolta. Tale fu il carat-

tere dello stesso statuto albertino che pure attraverso il giuramento del re divenne la *legge fondamentale* dello stato.

477. — L'idea della codificazione era già così radicalmente diffusa da noi che, se anche pareva opportuno di abolire la francese, fu dovunque desiderato che alla lacuna prodotta dalla sua abolizione si supplisse con codici nazionali. Da noi non avrebbe avuto ragione di essere una disputa come quella che in Germania si svolse fra il Thibaud, sostenitore della redazione di un codice tedesco ispirato magari alle dottrine giusnaturalistiche ed il Savigny, che riteneva la Germania ancora immatura a quel passo ritardatore del movimento progressivo del diritto e credeva anche che convenisse tener conto della avvenuta recezione del diritto romano da non doversi considerare come un artificioso trapianto di una pianta straniera.

Sulla via della codificazione dovettero porsi anche i sovrani reintegrati.

478. — Sordo alle insistenti richieste di una codificazione nuova apparve dapprima, tornato in Piemonte nel 1814, Vittorio Emanuele I. Alla Liguria, pur richiamando in vigore le leggi antiche, lasciò il codice francese; nel Piemonte richiamò in vigore le costituzioni del 1770 e l'altre antiche leggi; nelle Sardegna nulla innovò.

Carlo Felice promulgò invece nel 1827 un corpo di *Leggi civili e criminali* pel regno di *Sardegna* che entrò in vigore 1 gennaio 1828: si atteneva in fondo al vecchio diritto.

Con più larghe vedute il movimento codificatore venne ripreso da Carlo Alberto; ne diede incarico al conte di Barbaroux. Nel giugno 1837 fu nel Piemonte e nella Liguria pubblicato il codice civile destinato ad entrare in vigore dal 1 gennaio 1838; nel 1839 il codice penale; nel 1841 il codice di procedura penale. Dal 1 novembre 1848 il codice civile ebbe vigore anche per la Sardegna. Il codice di procedura civile già quasi compito fu pubblicato da Vittorio Emanuele II il 16 luglio 1854.

479. — In Lombardia e nel Veneto, tornando gli Austriaci vi importarono il codice civile austriaco promulgato da Francesco I nel 1811, frutto d'una lunga preparazione che risaliva sino ai tempi di Maria Teresa; informato ai principii del diritto naturale aveva

qua e là un andatura troppo filosofica e giusnaturalistica. Molti fra i Lombardi lo trovarono preferibile al codice napoleonico e persino più confacente alle proprie tradizioni; si spiega col fatto che molte delle teoriche in esso accolte erano state proposte dai nostri maestri. Dall'Austria vennero anche il codice penale del 1815 e quello di procedura civile del 1816. Dei codici francesi con qualche modificazione restò in vigore il codice di commercio.

480. — Annessa la Lombardia al Piemonte, Vittorio II, che già nel Piemonte aveva pubblicata una serie importantissima di leggi per regolare specialmente l'amministrazione, intraprese una revisione dei codici piemontesi per renderli suscettibili di estensione alle nuove province. Nel novembre del 1859, perchè avessero vigore dal 1 maggio del 1860 pubblicò riveduti il codice penale e quelli di procedura civile e penale lasciando tuttavia in vigore nella Lombardia il codice civile austriaco.

481. — Nel ducato di Parma Maria Luigia d'Austria vedova di Napoleone, pur seguendo le traccie legislative del suo grande marito, tenne ad aver essa stessa la nomea di legislatrice. Nel marzo del 1820 pubblicò il codice di diritto civile destinato ad entrare in vigore il 10 luglio. L'anno successivo seguirono i codici di procedura civile, di diritto penale, di procedura penale. Il codice civile, che tenne largo conto delle tradizioni locali, parve addirittura il migliore dei codici che furono allora pubblicati in Italia.

Una nuova edizione dei codici di diritto e procedura civile fu tuttavia fatta nel 1834; una dei codici di diritto e procedura penale nel 1847. Le materie commerciali erano contemplate nel codice di Diritto civile.

482. — Anche nel ducato di Modena con la restaurazione del principato rivisse il diritto anteriore alla occupazione francese. Aboliti i codici napoleonici Francesco IV il 14 agosto 1814 richiamò in vigore il codice estense del 1771 con le addizioni, conservando però qualche parte della legislazione intermedia, di cui si era sperimentata la bontà. Ma egli stesso vide che per marciare coi tempi bisognava radicalmente correggere e rifondere la vecchia legislazione. Questo compito fu soddisfatto da Francesco V che fin dal 1849 nominava all'uopo una apposita commissione.

Modellandosi su quanto era già stato fatto in Parma e in altri paesi limitrofi, i cui abitanti avevano coi medesimi *indole* e *bisogni pressochè uniformi*, riusciva a pubblicare nel 1851 il codice civile che entrò in vigore il 1 settembre 1851, nel 1852 il codice di procedura civile, nel 1855 il codice penale e di procedura penale, nel 1859 il codice commerciale.

483. — In Toscana, ov'era parso dapprima che le leggi francesi dovessero restare, fu abolito nel 1814 come *estraneo alla situazione politica e morale* della Toscana il codice penale e poco dopo, salvi alcuni capitoli, vennero tolti d'uso il civile ed il commerciale.

Si pensò tuttavia ad una nuova *collezione di leggi civili*: ne ebbe incarico il Fossombroni. Ma l'opera legislativa si franse in tante leggi speciali pubblicate alla spicciolata. E intanto furono ripristinate le leggi, gli ordini ed i regolamenti generali che appartenevano alla legislazione civile anteriore al dicembre 1807 nonchè il *gius comune romano* e il *diritto canonico*, si intende, nelle materie che da essi erano regolate: non gli statuti.

Più tardi Ferdinando (1816) III volse i suoi propositi ad un codice penale.

Mentre questo si preparava sembrò d'altronde urgente il provvedere ad un *regolamento* di procedura civile.

Leopoldo II (1824-1859) si pose più risolutamente sulla via della codificazione. Nel 1847 prospettò un nuovo codice civile; riuscì in realtà soltanto a completare il codice penale promulgato il 20 giugno 1853, considerato ottimo, cui seguì il 9 marzo 1856 un Codice penale militare.

484. — Meno oscurantista del commissario Rivarola che avrebbe voluto ristabilire anche i feudi, Pio VII, tornando sereno alla sua Roma, volse il pensiero ad un vasto piano di riforme legislative. Ne fu come il programma il motuproprio del 6 luglio 1816 che stabiliva tre commissioni per la pubblicazione delle leggi civili, commerciali, penali e di procedura civile e penale. L'anno seguente furono pubblicate le norme relative al procedimento: gli altri codici restarono in sospenso. La riforma dovette essere ripresa con intendimenti generali da Gregorio XVI. Nel 1831 pubblicò infatti un nuovo regolamento di procedura civile. In quello stesso

anno fu pubblicato un Regolamento di procedura penale. L'anno dopo seguì un regolamento dei delitti e delle pene. Nel 1836 un Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili in tre parti riordinò la legislazione civile, l'ordinamento giudiziario, le procedure. In via suppletiva fu però ammesso il ricorso al diritto romano comune dal canonico e per le materie agrarie agli statuti. Fu il monumento legislativo più importante dello stato pontificio. La legislazione successiva si aggiunse ad esso. Anche la Riforma civile di Pio IX (1848).

---

---

### CAPITOLO LIII.

#### La scienza giuridica italiana dalla rivoluzione al risorgimento.

BIBLIOGRAFIA. — PUGLIA, *L'evoluzione storica e scientifica del diritto e della procedura penale*, Messina, 1882; FERRI, *Francesco Carrara e l'evoluzione del diritto penale*; SCALVANTI, *Francesco Carrara nella storia del giure criminale*, Perugia, 1887; AMELLINO, *I principii del diritto e della procedura penale in Napoli nei secoli XVIII e XIX*, Napoli, 1895; PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla pubblicazione del codice penale vigente*, Milano, 1906; ANTONIO FALCHI, *L'opera di Icelio Vanni*, Sasrari, 1903; FADDA, *Emanuele Gianturco*, Napoli, 1908; FALCHI, *Lu filosofia sociale giuridica di Salvatore Fracapane*, Palermo, 1910; DIENA, *Guido Fusinato*, Roma, 1915; ARANGIO-RUIZ, *Bernardino Alimena*, Modena, 1916; POLACCO, *Giacomo Venezian*, Padova, 1916; GAROFALO, *Enrico Pessina filosofo e legista*, Napoli, 1918; NAPODANO, *L'opera scientifica di Enrico Pessina*, Milano, 1917, dalla *Riv. di dir. e proc. pen*; CARLINI, *La mente di Giovanni Bovio*, Bari, 1914; POLACCO, *Francesco Filomusi Guelfi*, Roma, 1923, dagli *R. Acc. Lincei*; SOLARI, *La vita e il pensiero civile di Giuseppe Carle*, Torino, 1916; BRANDILEONE, *Francesco Schupfer*, Roma, 1927, *Rend. Acc. dei Lincei*; MALVEZZI, *Emilio Costa*, Bologna, 1927; GRAZIANI, *Giuseppe Salvioli*, Napoli, 1927; LEICHT, *Francesco Brandileone*, Roma, 1930, dai *Rend. Acc. dei Linc.*; CESARINI FORZA, *Vincenzo Micheli*, Pisa, 1931; BORTOLUCCI, *Silvio Perozzi*, Bologna, 1932; ALBERTARIO, *Pietro Bonfante*, Milano, 1932; SCHIAPPOLI, *L'opera scientifica di Francesco Ruffini*, Napoli, 1933; RICCOBONO, *Vittorio Scialoja*, Roma, 1934, dai *Rend. d. Acc. d. Licei*; DE MARSICO, *Il pensiero di Alessandro Stoppati e gli ultimi orientamenti del diritto penale*, Bologna, 1934; SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ad oggi*, Torino, 1932.

485. — Volendoci rendere ragione del movimento scientifico postnapoleonico convien aver prima riguardo a quelle regioni che non hanno subito la occupazione francese dove le vecchie tradizioni hanno mantenuto una maggiore continuità ed è stato più facile il trasmettere accesa la vecchia lampada.

Potrebbe aver qualche interesse da quest'aspetto a la Sardegna che offre non pur le opere di Francesco Cossu, ma quella di G. Domenico Foïs. Soprattutto interessa la Sicilia, dove il senso dei vincoli col passato fu così forte che allora appunto essa diede in Rosario Gregorio (1753-1808) il maggiore storico del suo diritto, ancora forse insuperato.

486. — Il moto rivoluzionario che aveva investito la vecchia legislazione doveva però investire la vecchia giurisprudenza. Perdeva le sue basi: fu in gran parte abbandonata.

Le puntate volte contro il diritto romano nel Napoletano trascinaron nel discredito la vecchia scienza romanistica.

L'attenzione dei giuristi, se non volle spaziare nei campi vaporosi dello *ius condendum*, si rivolse alle leggi nuove.

Venendo queste di Francia trascinaron con se i commentarii dedicati ad esse oltremonte e ci attrassero nell'orbita della scienza francese.

487. — Nella Lombardia, assiso fra due secoli, fu grande maestro di diritto, in ogni campo, Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), che può considerarsi a un tempo come il fondatore del nostro diritto costituzionale e del nostro diritto amministrativo. Pubblicisti assai benemeriti per la Lombardia furono anche Antonio Lorenzoni e Leone Fontana (...1846-1854...)

488. — Nel Piemonte, dove il conte Federico Sclopis (1798-1878) intuiva nel primo una storia della legislazione che non doveva limitarsi al Piemonte ma estendersi a tutta l'Italia, si infittirono i pionieri del diritto costituzionale.

Nel campo del diritto amministrativo ebbe qualche rilievo il Lione (...1849-1853...).

Più numerosi e tecnicamente più valorosi i civilisti che salirono dalla forma del commento a quella del trattato attraverso Enrico Precerutti.

489. — In Toscana il ritorno al diritto comune fece sì che si avesse una riviscenza di studii romanistici, la quale attraverso a Pietro Capei (1796-1862) e ad altri consentì un più vivo riflesso degli insegnamenti della scuola storica tedesca.

Col Capei emerse in Pisa Pietro Conticini, Federico del Rosso († 1858) a cui si ricollegano il romanista-umanista Francesco Buonamici (1832-1921) e Guido Padelletti († 1878).

Il risorgimento romanistico rafforzò tutta la letteratura del diritto privato.

Come uno dei migliori rappresentanti della scienza toscana, cui la vita breve non permise di dare tutto quello che avrebbe potuto dare, si considera Francesco Forti (1806-1838).

Accanto a lui emersero quali cultori egregi del diritto agrario Girolamo ed Enrico Poggi (1812-1860). Nel campo del diritto penale primeggiò Giovanni Carmignani (1768-1847) indirizzato a fondare la penalità sulla necessità della difesa. Nel diritto penale e nel pubblico eccelse anche il carrarese Pellegrino Rossi (1787-1848), cui l'animo generoso non risparmiò l'insidia del pugnale.

Come amministrativisti si distinsero Isacco Rignano (...1857...) e Leopoldo Galeotti (...1847...).

490. — Ebbe ottimi giuristi il regno delle due Sicilie. Benchè la produzione libraria fosse in gran parte legata alla letteratura di Francia, dove passò molto apprezzato Michele Agresti (...1804-1808...) non mancò chi si segnalasse anche per originalità di spirito. La nuova letteratura civilistica si preannunziò con un corso elementare della legislazione civile di Francesco Magliano e Filippo Carrillo pubblicato nel 1819, ma ebbero ancora maggior reputazione Giuseppe Miraglia (1816-1901) Giuseppe D'Ettore (...1857-1859...), Roberto Giovanni Vignali (...1858...). Nel campo del diritto pubblico possono considerarsi come dei precursori Pasquale Liberatore (1763-1842), Francesco Dias (...1842-1856...), Giuseppe Rocco (...1850-1860...) ed in ispecie Giovanni Manna (1813-1862), non ancora dimenticato.

---

---

## CAPITOLO LIV.

### La legislazione del Regno d'Italia.

491. — A poco a poco le sparse membra d'Italia si riunivano. Centro di raccolta fu il Piemonte, guidato da casa Savoia. Nel 1859 annetteva la Lombardia; nel 1860 l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, le Marche, Napoli e Sicilia. Il 17 maggio 1861 si proclamò il Regno d'Italia. Non tutte le leggi piemontesi potevano con uguale facilità estendersi a tutti i territori: il codice civile non fu esteso alla Romagna; il codice penale non fu esteso alla Toscana.

492. — Formato il regno di Italia si dovette però pensare alla unificazione legislativa: la differenziazione precedentemente avvenuta consigliava di proceder per gradi.

Fino al 1865, esteso il codice albertino alle altre provincie annesse al Piemonte, la Lombardia, la Toscana e le due Sicilie conservarono le antiche leggi in quanto non contrastavano allo statuto e alle altre riforme costituzionali e sociali. In quell'anno furono però pubblicati il codice civile, il codice di procedura, il codice di marina mercantile, il codice di commercio.

Anche fu possibile allora il pubblicare un codice di procedura penale e poscia nel 1869 un codice penale militare ed un codice penale marittimo: solo nel 1889 con la pubblicazione del codice penale cessarono di aver vigore nell'Alta Italia il codice di Vittorio Emanuele II pubblicato nel 1859 e nella Toscana il lorenese del 1853.

---

---

---

## CAPITOLO LV.

### La scienza giuridica italiana dopo l'unificazione.

493. — Raggiunta finalmente l'indipendenza, cattedratici e non cattedratici contribuirono con rinnovato fervore allo sviluppo della scienza giuridica italiana. Dapprima dietro le scie del commento fatto alla moda francese; poi con più originali intendimenti e con maggiori ardimenti costruttivi. Lo studio della scienza tedesca, assurta ad un deciso primato, giovò a molti.

Non è forse giunta l'ora di far la storia di quel movimento scientifico: gli storici, temendo offensive parzialità, di regola si limitano a ricordare i defunti. Ma è pur vero che, badando solo ai morti non sempre ci avviene di poter determinare coloro che veramente furono i principali propulsori di progresso. Figure mediocri salgono ad un piano superiore al reale. Non si comprendono i progressi fatti dal diritto commerciale se non si badi a Cesare Vivante, non si comprendono i progressi del diritto costituzionale ed amministrativo se non si badi a Vittorio Emanuele Orlando, non si comprendono i progressi del diritto ecclesiastico se non si badi a Francesco Scaduto ecc. E faccio solo i nomi maggiori, perchè è ancora più arduo l'inpancarsi a giudice fra quelli coi quali si ha operato.

494. — Assai gloriosa è stata la falange dei nostri romanisti specialmente dopo che Filippo Serafini (1831-1897) ci familiarizzò coi sistematici tedeschi. Se Biagio Brugi (1856-1934) e Lando Landucci (1855-1937) toccarono un alto segno seguendo ancora un indirizzo umanistico, Ilario Alibrandi (1823-1894), Carlo Fadda (1853-1931), Vittorio Scialoja (1856-1935), Silvio Perozzi (1857-1931),

Contardo Ferrini (1859-1902), Pietro Bonfante (1864-1933), Carlo Longo (1871-1938), Giovanni Rotondi (1885-1928), potentemente contribuirono ad avocare a noi quel primato che già la scuola storica aveva acquisito alla Germania.

495. — I civilisti ricorrono ancora con profitto ai commenti di Emanuele Borsari, Emilio Pacifici Mazzoni (1834-1880), di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908).

Ma orme ancora più profonde hanno lasciato Carlo Francesco Gabba (1835-1920), Filomusi Guelfi (1842-1922), Emanuele Gianturco (1857-1907), Emilio Bensa, Giorgio Giorgi (1836-1915), Giampietro Chironi (1855-1928), Nicola Coviello, (1867-1913), Vincenzo Simoncelli (1860-1917), Vittorio Polacco (1869-1826), Giacomo Venezian (1861-1915), Roberto Di Ruggiero (m. 1936).

496. — Nel diritto commerciale ebbe il merito di aver aperta la via Ercole Vidari (1836-1916); una maggior potenza di costruzione è però nel Vivante e in quegli scrittori che si sono formati più o meno sul suo stampo, tra i quali meritano di essere ricordati Gustavo Bonelli (1853-1926), Alfredo Rocco (1875-1935), Ageo Arcangeli (1880-1837).

497. — Nella procedura civile, che fu già dominata soprattutto da Luigi Mattiolo (1838-1904) e da Ludovico Mortara (1855-1937), una più sistematica opera di organizzazione fu fatta da Giuseppe Chiovenda (1872-1937).

498. — La filosofia del diritto si svolse dapprima in un'atmosfera giusnaturalistica nelle opere di Luigi Taparelli d'Azeglio (1793-1868); poi subì la influenza delle correnti positivistiche con Giuseppe Carle (1845-1917), con Icilio Vanni (1855-1903), con Salvatore Fragapane (1868-1909), con Vincenzo Miceli (1858-1932). Ritornò a posizioni idealistiche con Icinio Petrone, Giorgio Del Vecchio ed altri più giovani che risentono gli influssi del pensiero di Benedetto Croce o di Giovanni Gentile.

499. — Nel campo del diritto penale la scuola classica si fregiò per ricordare solo i più eminenti Francesco Carrara (1805-1888)

Enrico Pessina (1828-1916), Luigi Lucchini (1847-1929); e proprio dall'Italia per merito di Raffaele Garofalo (1852-1934) di Cesare Lombroso (1835-1909) di Enrico Ferri (1856-1929) prese le mosse la scuola positiva.

500. — La storia del diritto italiano, fondata da Antonio Per-  
tite (1830-1895) e da Francesco Schupfer (1833-1925), diventò deg-  
na di gareggiare con la scienza straniera soprattutto attraverso  
l'opera di Cesare Nani (1848-1899), di Pasquale del Giudice (1843-  
1927), di Giuseppe Salvioli (1857-1928), di Augusto Gaudenzi  
(1858-1916), di Francesco-Brandileone (1858-1929), di Nino Tamassia  
(1860-1931).

501. — Il nuovo clima rinvigorì anche il diritto pubblico. Esso  
procedè dapprima legato ancora con la politica e la storia. Ricordo  
Cesare Balbo (1879-1853) Angelo Brofferio (1802-1866), Ludovico  
Casanova, Saverio Scolari (1831-1893), Attilio Brunialti (1849-1920),  
Giorgio Arcoleo (1851-1514), Francesco Raccioppi (1862-1905), Do-  
menico Zanichelli (1858-1908).

Ma poi lo avviarono per una strada più esattamente definita nei  
suoi limiti Vittorio Orlando, Oreste Ranalletti, Santi Romano,  
Federico Cammeo, Umberto Borsi ecc. Costituzionalisti ed ammi-  
nistrativisti ad un tempo.

A loro si devono anche i progressi del diritto amministrativo,  
alla quale avevano già efficacemente contribuito Giovanni Manna  
Mantellini (1813-1865), Federico Persico, (1829), Giacinto De Gioan-  
nis (1821-1883) Lorenzo Meucci ecc.

502. — Il diritto internazionale, dopo il vivido impulso datogli  
da P. Stanislao Mancini (1817-1879), si è fatto più coerente e ro-  
busto attraverso la ampia opera di Pasquale Fiore (1837-1914),  
poi si avvantaggiò dal metodo storico-sociologico attraverso l'opera  
di Enrico Catellani e del metodo giuridico attraverso l'opera di  
Dionisio Anzillotti e di Prospero Fedozzi (1872-1934): una bella  
legione di studiosi si è formata sotto la loro scuola.

---

---

---

## EPILOGO

503. — La grande guerra, collaudando la coesione del popolo italiano, la premiò col consentire il raggiungimento quasi pieno dei suoi confini naturali. Il Trentino e l'alto Adige, l'Istria, Fiume e Zara tornarono alla gran Madre.

Poi una rivoluzione, che amò rinnovare senza tutto distruggere, reagendo contro un cosmopolitismo assurdamente livellatore ed un individualismo attardatore, richiamò lo stato ai suoi compiti direttivi. Lo stato forte, guidato dall'ingegno lungimirante e dalla ferrea volontà di Benito Mussolini, mutò il regno nell'impero.

La legislazione e la scienza devono armonizzarsi con la nuova concezione e la nuova struttura dello stato.

I tempi si accelerano. Quelli che sembravano i piloni dell'antico edificio legislativo hanno subito degli urti; bisogna rinnovarli e rinsaldarli; spianar le crepe e riempire le lacune, in ordine al progresso economico, al diverso sistema dei traffici, alla diversa specificazione degli interessi e delle classi sociali, al diverso modo con cui si raffigurano i rapporti fra l'interesse privato e l'interesse pubblico che su tutti domina. La formula fascista è questa: Tutto nello stato, niente fuori dello stato, niente contro lo stato. L'individuo non si contrappone allo stato; si integra in esso. Si rinnova il principio romano: *ius privatum sub tutela iuris publici latet*.

504. — Molte ed importanti leggi furono già date per fissare i cardini della nuova struttura in armonia ai criterii di base.

La Carta del lavoro diventò legge fondamentale come lo statuto. Si nominarono commissioni per uno studio delle riforme

costituzionali più urgenti; si pensò alla riforma dei vecchi codici. Sin dal dicembre 1923 si chiese al parlamento l'autorizzazione di emanare nuovi codici di diritto commerciale e procedura civile e a modificare alcune parti del codice civile: nel 1925 si prospettò una integrale revisione di questo: si delegò insieme al governo del Re la facoltà di emanare nuovi codici di diritto penale e di procedura penale. Prima della sua rapida fine il ministro Alfredo Rocco potè gloriarsi di aver dato all'Italia questi due nuovi codici: sono stati subito giudicati fra i migliori del mondo. Gli altri sono in gestazione, particolare oggetto delle cure di S. E. Arrigo Solmi.

La legislazione particolare continua intanto copiosa per rispondere ai più urgenti appelli di una realtà che rapidamente si muta per dar fondamento allo stato stato corporativo, per la disciplina del lavoro e la difesa del lavoratore, per la difesa della famiglia e della stirpe, per la difesa e l'indipendenza della economia italiana, per il potenziamento della cultura ecc.

505. — Molte difficoltà che parevano insuperabili sono state vinte. Gli accordi lateranensi dell'11 febbraio 1929 hanno troncato la questione romana e, col riconoscimento della Città del Vaticano avvenuta dodici anni dopo la pubblicazione del *Corpus iuris canonici*, ha potuto meglio definire i rapporti fra i due ordinamenti giuridici che si imperniano intorno al pontefice ed al capo del nostro stato.

Altre interne difficoltà saranno anche più facilmente superate e saranno superate quelle sconcordanze o disarmonie che facilmente si spiegano in una legislazione che cerca vie nuove. Lo spirito unico che l'anima non tarderà a farle scomparire. Le leggi perfette sono già leggi vecchie.

506. — Quel che il nostro legislatore vuole è che il sistema legislativo italiano sia veramente *italiano*, originale, non d'imitazione, anche se per taluni rapporti convenga ispirarsi a criterii universali. Nel chiedere al parlamento l'autorizzazione a rivedere i codici fu bellamente manifestata l'intenzione di non staccarsi leggermente dai principi che formano la piattaforma storica dei varii istituti e di ispirarsi alle tradizioni del popolo italiano. La storia del diritto può dare su queste delle indicazioni preziose. Anche se

qualche cosa di romano dovrà necessariamente cadere, lo spirito romano illuminerà sempre il nostro cammino.

Nuove branche di diritto si stanno svolgendo come il diritto coloniale o profilando ex novo come il diritto corporativo.

La vecchia scienza si arricchisce di nuovi virgulti.

Gli scienziati che si avvicinano al tramonto con la coscienza d'aver fatto il proprio dovere affidano alla generazione che sorge il patrimonio che hanno acquisito o difeso. La storia futura d'Italia aggiungerà altre pagine gloriose a quelle che si sono segnate. Essa che ben due volte fu maestra di di diritto al mondo saprà riaffermare la terza volta il suo magistero. *L'italicum frenum* ci salverà dalle false luci.

---